

Settembre 2019

dpu

DIRITTO PENALE
E UOMO

FASCICOLO
9/2019

EDITORE

Luca Santa Maria e Associati Studio Legale

COMITATO DI DIREZIONE

Susanna Arcieri, Fabio Basile, Raffaele Bianchetti

COMITATO SCIENTIFICO

Carla Bagnoli, Giuditta Bassano, Alexander Bell, Giovanni Berlucchi, Alessandro Bernardi, Paolo Bernasconi, Giovanni Boniolo, Manfredi Bontempelli, Riccardo Borsari, Gabriella Bottini, Pietro Buffa, Antonella Calcaterra, Lucio Camaldo, Maurizio Catino, Cristina Cattaneo, Patrizia Catellani, Antonio Cerasa, Pierluigi Chiassoni, Paola Emilia Cicerone, Francesco Cingari, Mauro Croce, Paolo Della Sala, Gian Paolo Demuro, Giovanna Di Rosa, Tommaso A. Dragani, Giovanni Falsitta, Fabrizio Filice, Fabio Fiorentin, Novella Galantini, Paolo Garbolino, Loredana Garlati, Giuseppe Gennari, Bruno Giordano, Ciro Grandi, Marco Iacoboni, Marina Lalatta Costerbosa, Silvia Larizza, Simone Lonati, Carlo Longobardo, Alfio Maggiolini, Raffaello Magi, Letizia Mancini, Franco Martelli, Carlo Melzi d'Eril, Lorenzo Milazzo, Alberto Mittone, Daniele Negri, Paolo Oddi, Baldassarre Pastore, Chiara Perini, Luca Pistorelli, Federico Gustavo Pizzetti, Oreste Pollicino, Lucia Risicato, Alessandro Rudelli, Federica Russo, Luigi Santangelo, Amedeo Santosuosso, Cristina Saottini, Beatrice Secchi, Dario Sencar, Salvatore Staiano, Piergiorgio Strata, Mario Tantalo, Franco Taroni, Alfio Valsecchi, Giulio Enea Vigevani, Giovanni Ziccardi, Carlo Zocchetti

COMITATO DEI CONSULENTI

Carlo Calanchini, Nadia Francesca Cipriano, Antonino Cusimano, David Eagleman, Gabrio Forti, Maria Carla Gatto, Judy Illes, Maria Paola Mittica, Daniela Ovadia, Giulio Ponzanelli, Adrian Raine, Fabrizio Richard, Sara Rubinelli, Luca Salvaderi, Teresa Scantamburlo, Viola Schiaffonati, Alberto Sobrero, Rosa Spagnolo, Giuseppe Vallar, Giovanni Venditti, Anna Zappia, Philip G. Zimbardo

REDAZIONE

Anna Liscidini (coordinatrice), Giovanna Baer, Giulia Corbetta, Gianni Giacomelli, Irene Gittardi, Vasco Jann, Francesca Tomasello



DIRITTO PENALE
E UOMO

Registrazione presso il Tribunale di Milano
al n. 71 del 15 marzo 2019

ISSN 2704-6516

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI)

redazione@dirittopenaleuomo.org

Il presente fascicolo raccoglie una selezione di quanto pubblicato nel mese presente sulla Rivista scientifica Diritto Penale e Uomo – DPU.

I materiali qui pubblicati sono stati sottoposti, con esito positivo, a procedura di revisione, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento editoriale della Rivista

*Riflessione***1 LA VERITÀ, VI PREGO,
SULLA PROVA
SCIENTIFICA**

Giuseppe Gennari

*Articolo***11 DIRITTO PENALE E
GENERE**

Un'interazione necessaria per non trasformare il contrasto normativo alla violenza e all'odio di genere da impegno prima di tutto culturale a una delle sempre più diffuse occasioni di ricorso al securitarismo indifferenziato e di impronta populista

Fabrizio Filice

*Articolo***39 UNA SFIDA
CALEIDOSCOPICA:
L'IMPORTANZA DI UN
APPROCCIO
MULTIFOCALE NELLA
TRATTAZIONE DEI CASI
DI VIOLENZA DI GENERE**

Elisabetta Forti

*Storia***79 INTERVISTA A
DIDIER FASSIN**

Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro: Punire. Una passione contemporanea

Alberto Sobrero, Mauro Croce

*Riflessione***87 NEUROSCIENZE,
RAZIONALITÀ
DECISIONALE ED
ELEMENTO
SOGGETTIVO NEL
REATO ECONOMICO.
NOTE INTRODUTTIVE
PER UNA LINEA DI
RICERCA**

Luca Sammiceli, Riccardo Borsari

*Intervista***139 INTERVISTA A
PHILIP G. ZIMBARDO***L'Effetto Lucifero*Susanna Arcieri, Giovanna Baer,
Matteo Vizzardi, Philip G. Zimbardo*Riflessione***93 IL SUICIDIO
NELL'INFORMAZIONE
MASSMEDIATICA**

Mario Tantalò

*Riflessione***105 QUANTO COSTA UNA
VITA? RIFLESSIONI A
MARGINE DELLA
GIURISPRUDENZA***Dalle Sezioni Unite del 2008 a
Cass. civ., sez. III, 17 gennaio
2018 n. 901 – riflessioni sul
danno non patrimoniale*

Enrica Caon

*Riflessione***147 DIRITTI, IDENTITÀ,
CULTURE**

Antonino Colajanni

*Storia***168 UN ESPERIMENTO
PASSATO ALLA
STORIA***Ricordando l'intervista a Philip
G. Zimbardo*

Matteo Vizzardi

*Articolo***000 UNIVERSALI
FANTASTICI GIURIDICI***Narrazioni normative in
Giambattista Vico*

Emil Mazzoleni

Riflessione

— La verità, vi prego, sulla prova scientifica

di Giuseppe Gennari

«It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem»

G.K. Chesterton¹

Abstract. *La prova scientifica è stata presentata, negli ultimi anni, come un strumento in grado di ottenere risultati giudiziari eccezionali, risolvere casi complessi e riaprire casi sepolti. La realtà, tuttavia, è ben diversa dalle aspettative. La prova scientifica a volte complica le cose, ponendo in secondo piano le tecniche investigative tradizionali e, addirittura, potendo condurre a gravi errori. La prova scientifica va intesa, sicuramente, come un prezioso strumento investigativo. Questo deve, però, accompagnarsi ad una particolare prudenza e consapevolezza dei limiti delle scienze forensi e della loro intrinseca opinabilità.*

Abstract. *Scientific evidence has gained, in the last years, a formidable reputation. It is seen as a sort of “silver bullet” for the solution of tricky crimes and cold cases. Nonetheless reality is always different from expectations. Scientific evidence, sometimes, makes things more complicated. It may be the cause of a loss of traditional investigative technique and It may leads very easily to a wrongful decision. Scientific evidence is, undoubtedly, a precious investigative tool. On the other side, a special attention and awareness on the limits and fallibility of forensics science is always necessary.*

SOMMARIO: 1. La narrazione della “rivoluzione” scientifica. – 2. I casi da prima pagina. – 3. I *cold case*. 4. La scienza di tutti i giorni. – 5. I rischi della prova scientifica. – 6. Conclusioni.

¹ G.K. Chesterton, *The Scandal of Padre Brown*, House of Stratus, 2008, p. 141.

1. La narrazione della “rivoluzione” scientifica.

Edmond Locard, uno dei padri delle moderne scienze forensi, enunciava nel 1910 la sua legge fondamentale: il *principio di interscambio*. Secondo questo principio ogni contatto lascia una traccia. La scena del crimine è muta solo per chi non sa cogliere la comunicazione non verbale tra il delitto e il suo autore. La scena del crimine è densa di segnali – tracce biologiche, segni, residui, contaminazioni batteriche... – che attendono di essere raccolti dal capace investigatore. E le scienze forensi che altro sono se non il bastone che il moderno raddomante in camice bianco sfodera di fronte ad un corpo martoriato? Non è certo di oggi la ricerca di un aiuto “esperto”. Nella bottega da barbiere di Giangiacomo Mora, durante la caccia all’untore per la peste milanese del 1630, venne trovata «un aqua, in fondo alla quale vi è un’istessa materia viscosa e bianca, e gialla»². Il Senato milanese convocò dei “periti” perché analizzassero la sostanza rinvenuta nel pentolone abbandonato nel cortile della bottega, al fine di accertare se fosse o meno il comune smoglio da bucato come sostenuto da Mora.

Vennero così ascoltate due lavandaie professioniste. La prima, Margherita Arpizanelli, riferì che si trattava di smoglio, ma non puro, perché a suo dire vi si potevano scorgere «delle furfanterie». La seconda, Giacomina Androni, affermò essere smoglio, ma con delle «delle alterazioni», con le quali si potevano fare «gran porcherie, e tossiche». Per maggior certezza, si acquisì anche il responso di Archileo Carcano, fisico collegiato, secondo il quale, addirittura, la sostanza rinvenuta non era smoglio, anche se, poco professionalmente, tagliò corto con un’affermazione del genere: ma io non ho osservato troppo bene³. La tortura provvide a togliere ogni residuo dubbio.

Se non è una novità la prova scientifica o ritenuta tale, è di oggi la convinzione che la questa abbia raggiunto soglie di attendibilità e potenza tali da rivoluzionare il campo delle investigazioni.

Il giurista attento alle tendenze del momento sa bene che il dialogo interdisciplinare e le sfide della “modernità” generano un grande *appeal* nel lettore; parlare di scienza in tribunale è argomento che appartiene proprio a questo ambito fortunato. Il tema viene declinato con varie sfumature: il rischio degli eccessi della *science fascination*; le tematiche processuali sulla natura degli accertamenti tecnici; la selezione delle cosiddette nuove prove scientifiche; gli ultimi miracoli tecnologici. Il minimo comune denominatore è sempre rappresentato da una premessa: la prova scientifica è uno strumento di formidabile efficacia, in grado di rendere rapida e certa la ricerca del colpevole e scovare il responsabile per i delitti del passato.

Lo scopo dichiarato di questa breve riflessione è quello di dimostrare che i risultati concretamente ottenuti negli ultimi anni sono ben lontani dal permettere di esprimere un giudizio univocamente positivo sulla utilità della prova scientifica.

Effettivamente, c’è una forza indiscutibile della prova scientifica ed è quella in favore dell’accusato. Insomma, se i dati scientifici offrono un quadro di non compatibilità assoluta con l’ipotesi accusatoria, allora questa deve cadere necessariamente.

Ma questo è anche il profilo giudicato meno “intrigante”. Francamente, ho partecipato a molti convegni sulla prova scientifica, ma mai mi è capitato di assistere a eventi in cui si

² G. Farinelli, E. Paccagnini (a cura di), *Processo agli untori*, Garzanti, 1988, p. 159 ss.

³ *Idem*.

magnificassero gli strumenti della tecnica come mezzo per liberare gli innocenti o per escludere i potenziali sospettati da inutili accertamenti.

Purtroppo, chi investiga non sempre è pronto a smentire se stesso, anche di fronte a questo tipo di evidenza. Molti ricorderanno un caso di violenza sessuale verificatosi a Roma nel 2009. Vennero arrestati due stranieri, sulla base del riconoscimento effettuato alla vittima. Gli accertamenti biologici smentirono la presenza dei due sulla scena del delitto e la Procura della Repubblica reagì così:

«sottoporremo alla valutazione del collegio – è stato spiegato in procura – tutto quello che fa parte dell’inchiesta a cominciare dall’interrogatorio videofilmato di Loyos. Saranno i giudici a stabilire se, ai fini di una misura cautelare, abbia più peso un accertamento biologico, qual è il *test* del DNA che ha escluso la presenza dei due indagati sulla scena dello stupro, o contino di più il riconoscimento fotografico fatto dalla vittima e la confessione di Loyos che ha fornito numerosi dettagli sulla vicenda chiamando in causa, tra l’altro, un suo connazionale che nessuno conosceva prima benché di lui ci fosse negli archivi la fotosegnaletica»⁴.

Cioè, quando il DNA non fa comodo, da prova regina, diventa una prova comparabile ad un riconoscimento fotografico!

2. I casi da prima pagina.

Proviamo a ripercorre, con la memoria, i delitti da prima pagina di questi ultimi anni, in cui la prova scientifica ha giocato un ruolo centrale, in positivo o in negativo.

La prima volta che le tute bianche del RIS di Parma entrano nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo è nel 2002, per l’omicidio del piccolo Samuele Lorenzi a Cogne. Mentre in televisione si susseguono serrati confronti tra pretesi esperti, sulla scena del crimine si susseguono sopralluoghi su sopralluoghi, anche da parte di un sedicente *team* di super esperti italo-svizzero (incaricato dalla difesa di Annamaria Franzoni) che ingarbuglierà talmente tanto il quadro delle prove da meritare l’avvio di un procedimento per calunnia concluso con prescrizione (cosiddetto processo “Cogne bis”).

La dinamica del delitto viene ricostruita, dal RIS dell’allora comandante Luciano Garofano, attraverso una tecnica del tutto nuova per l’epoca e per l’Italia, che si chiama BPA (*blood pattern analysis*). Questa tecnica, secondo il suo ideatore Herbert MacDonnell, consente di comprendere come sia stato commesso un delitto analizzando le tracce ematiche sulla scena del crimine. La distribuzione, la forma, l’intensità degli imbrattamenti di sangue sul muro, sul piumone, su un pigiama permettono – secondo l’accusa – di collocare nello spazio l’autore dell’omicidio di Samuele. Si dibatte, in tutti i gradi di merito, di quanto sia attendibile questa BPA. Nel 2008 la Corte di cassazione⁵ mette termine alla discussione con una lapidaria constatazione che fa quasi sentir sciocco chi poté pensare diversamente: «la BPA si fonda su matematica, biologia, geometria, fisica, chimica, tutte scienze universalmente riconosciute e che non necessitano vaglio di affidabilità»⁶. In quegli anni si comincia anche a discutere, con un certo

⁴ Si veda l’articolo di stampa *Stupro Caffarella, nuove analisi. “Il dna non è dei romeni arrestati”*, in *Repubblica.it*, 5 marzo 2009.

⁵ Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456.

⁶ *Ibidem*.

interesse, di valutazione della prova scientifica, selezione dei consulenti, criteri Daubert⁷. Bene, la Suprema corte spiega, con malcelato orgoglio, che il dibattito internazionale non è interessante e che la *checklist Daubert* della Corte suprema federale degli Stati Uniti neppure, perché siamo in Italia e applichiamo le leggi italiane.

In realtà la corte non sapeva di essersi adeguata agli *standard* americani molto molto più di quanto pensasse. Poco più di venti anni prima una corte di appello del Texas usava esattamente le stesse parole della Suprema corte per affermare la credibilità della BPA in uno dei primi casi a livello mondiale: «*MacDonnell's studies are based on general principles of physics, chemistry, biology, and mathematics, and his methods use tools as widely recognized as the microscope; his techniques are neither untested nor unreliable*»⁸. Se accantoniamo l'ipotesi, statisticamente poco credibile, che il relatore in cassazione avesse letto quel lontano precedente texano, si giunge ad una conclusione: quando le corti devono affermare concetti tanto ovvi quanto sbagliati, esiste una sorta di scambio telepatico (...tanto siamo già nel campo della non-scienza) delle idee che supera ogni barriera e ogni confine.

Peccato che dieci anni dopo la decisione della cassazione, nonostante matematica e fisica siano ancora al loro posto, la BPA ha perso quasi tutti i suoi sostenitori in campo forense⁹ e la National Academy of Sciences è giunta alla conclusione, nel 2009, che «*the uncertainties associated with bloodstain pattern analysis are enormous*», e le conclusioni degli esperti sono «*more subjective than scientific*»¹⁰.

Passa qualche anno dal delitto di Cogne e l'Italia incappa in un altro autunno caldo. Nel novembre del 2007 viene uccisa Meredith Kercher a Perugia. Questa volta le indagini sono della polizia scientifica e l'esito tutti lo conosciamo. La genetica, nella forma del DNA-LCN (*low copy number*),¹¹ diventa un clamoroso *boomerang*. Si punta tutto sulla prova scientifica e il fallimento è totale (perché è un fallimento anche trascinare due dichiarati innocenti per anni a giudizio). Non solo è del tutto inattendibile la procedura di analisi del famoso "profilo" della vittima asseritamente rinvenuto dalla polizia sulla lama di un coltello appartenente da Amanda, ma tutte le procedure di rilievo, repertazione e raccolta delle tracce del reato vengono condotte in modo gravemente approssimativo. Tanto che l'intera storia verrà riassunta, dalla letteratura scientifico-forense internazionale, come esempio di come non vanno effettuati gli accertamenti genetici¹².

Anche la Suprema corte si esprime in termini insolitamente forti, descrivendo «clamorose *deffailances* o amnesie investigative [...] e colpevoli omissioni di attività d'indagine»¹³. Il risultato è stato che la corte ha sancito il principio per cui la prova scientifica raccolta, conservata e analizzata senza il rispetto di protocolli accreditati non vale più nulla¹⁴; principio per alcuni aspetti non sempre condivisibile e che, soprattutto, complica tantissimo le cose in un paese in cui la preparazione degli operatori di primo intervento è ancora molto bassa.

⁷ Noti criteri elaborati da *Daubert V. Merrell Dow Pharmaceuticals*, 509 U.S. 579 (1993) e che dovrebbero servire al giudice per decidere se il testimone esperto (*expert witness*) sia attendibile o meno.

⁸ *Lewis V. State*, 737 S.W.2d 857 (Tex. App. 1987).

⁹ L. Smith, *How a Dubious Forensic Science Spread Like a Virus*, in *ProPublica*, 13 dicembre 2008 (www.propublica.org).

¹⁰ National Academy of Sciences, *Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward* (NAS-NRC Report), National Academies Press, 2009.

¹¹ Ricorre questa situazione quando il materiale biologico è particolarmente scarso e dunque l'analisi può produrre risultati più complessi da interpretare. Per ulteriori informazioni cfr. G. Gennari, A. Piccinini, *Prova scientifica. Dal caso Reed ad Amanda Knox; ovvero quando il DNA non è abbastanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, pp. 359 ss.

¹² P. Gill, *Analysis and implications of the miscarriages of justice of Amanda Knox and Raffaele Sollecito in FSI Genetics*, in *Forensic Sci. Int. Genet.*, 2016, pp. 9 ss. (www.fsigenetics.com).

¹³ Cass. pen., sez V, 25 marzo 2015, n. 36080.

¹⁴ Principio ribadito da Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2019, n. 16810.

Il 2007 ci regala ben due casi di cronaca, perché è anche l'anno dell'omicidio di Garlasco. Anche qui le indagini tradizionali lasciano il passo ai tecnici. Tra colpi di scena, perizie rifatte e ben due assoluzioni annullate, ci vorranno otto anni per arrivare ad una condanna definitiva che non ha affatto placato polemiche e tentativi di revisione. Bisognerebbe interrogarsi seriamente se possa considerarsi un risultato positivo, per il sistema giudiziario come tale, una condanna che giunge in queste condizioni e dopo tanto tempo. Forse, una volta assolto nel merito l'imputato sia in tribunale che in appello sarebbe il caso di dire che lo Stato ha giocato le sue carte. E ha perso. Ma questo è un altro discorso che può essere esaminato in altra sede. Tuttavia, tutti ricorderanno che il fermo dell'imputato, durante le indagini, fu disposto sulla base di una pretesa chiazza ematica, dichiarata tale dal RIS di Parma. Poi venne fuori che quel sangue non era tale (o almeno non era dimostrabile scientificamente) e, pochi giorni dopo, il fermato fu libero. Ancora, un esempio di troppa fiducia nella prova scientifica e poca capacità critica in chi deve usarla.

Infine, è arrivato il delitto di Yara Gambirasio nel 2010. Qui la genetica, effettivamente, ci ha consegnato il colpevole. Anche se è stato necessario un costoso *screening* di massa, aggravato da un fraintendimento sull'origine di DNA mitocondriale estratto da una delle macchie di materiali biologico trovate sugli indumenti della vittima. L'imprevisto è costato più di un anno di indagini totalmente inutili.

Tirando le somme, siamo a pochi casi che si contano sulle dita di una mano in cui la scienza talvolta ha contribuito, altre ha complicato e altre ancora è stata un fallimento.

3. I *cold case*.

Perbacco, ma – si dirà – la prova scientifica è l'unica in grado di riaprire il *cold case*!

Anche qui la strada della scienza forense non è costellata di successi. Ad esempio l'omicidio di Mauro Rostagno, fondatore della comunità Saman, aveva avuto un esecutore materiale, in primo grado¹⁵, dopo trent'anni grazie a raffinatissime tecniche di analisi e valutazione statistica di reperti biologici misti. Purtroppo la dotta e monumentale sentenza di oltre 3000 pagine è stata smentita (e smontata, almeno nelle intenzioni) dalla Corte di assise di appello, che ha cancellato la condanna. Obiettivamente qui ci si trovava di fronte ad un grado di opinabilità indiscutibile. Si trattava, infatti, di verificare la presenza del profilo genetico dell'imputato sul calcio di un'arma che era stata maneggiata, nel corso dei decenni, sicuramente da almeno sette altri soggetti. Quando l'indagine genetica si spinge tanto in là e giunge ai suoi confini attuali ("attuali" va sottolineato tante volte, perché i progressi sono di una rapidità sconcertante) è inevitabile che alle solide certezze della genetica forense subentri il soggettivismo dell'*expert opinion*. Intanto il procuratore della Repubblica ha annunciato il ricorso in cassazione e vedremo come finirà.

Molti, invece, ricorderanno l'omicidio della povera Simonetta Cesaroni, giovane segretaria in uno studio commerciale romano uccisa nel 1990. Bene, dopo quasi 20 anni il RIS di Parma riapre il caso. Una super-perizia su alcuni segni di escoriazioni evidenziati da una fotografia del seno sinistro della vittima conduce, secondo i nuovi sedicenti esperti, a Raniero Busco, suo fidanzato al momento dell'omicidio. Si sostiene che quei segni sono stati lasciati da un'impronta di denti; precisamente quelli dell'accusato. In primo grado l'imputato viene condannato a 24 anni dalla Corte di assise di Roma¹⁶. Il giudizio di appello finisce in modo ben

¹⁵ Corte Assise Trapani, sez. I, 27 luglio 2015.

¹⁶ Corte Assise Roma, 26 gennaio 2011.

diverso e i giudici, grazie a una nuova perizia, demoliscono letteralmente le valutazioni odontologico-forensi a fondamento della sentenza di primo grado¹⁷: i segni sul seno non sono un morso e, se sono un morso, questo non è di Busco. La pretesa scienza dei *bitemarks* viene sezionata alla luce della letteratura internazionale e del *NAS-NRC Report*¹⁸, uscito solo tre anni prima. Ne viene fuori che giudizi meramente soggettivi di esperti più o meno accreditati non hanno molto da spartire con il rigore e la verifica empirica del sapere scientifico.

Nel 2104 la Cassazione mette la pietra tombale definitiva sulle tesi, avventate e non accreditate, sostenute dai consulenti dell'accusa nel giudizio di primo grado. Ora, a meno che non si voglia seguire quella corrente di pensiero di moda negli ultimi tempi e per cui ogni assolto è un colpevole che ha avuto fortuna, qui la prova scientifica è costata anni di processo, spese per lo Stato e una condanna in primo grado per una persona completamente innocente.

Meno nota è un'altra vicenda del 2016 decisa dalla Corte di Assise di Brindisi¹⁹. Dopo dieci anni nuove analisi genetico-forensi su reperti raccolti sulla scena del crimine sembrano offrire la soluzione di un delitto di criminalità organizzata. Tuttavia il risultato della comparazione viene giudicato del tutto inattendibile perché il materiale, raccolto ovviamente dieci anni prima, non era stato gestito secondo accreditate procedure di raccolta-repertazione-conservazione. E qui la questione è più seria perché se oggi si impone – come abbiamo già visto – uno *standard* qualitativo inesistente al momento delle indagini, è chiaro che la strada per i *cold case* è sbarrata.

Chiariamo il concetto. L'imputato merita la migliore scienza ed esperienza disponibile al momento in cui viene giudicato. La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio va resa attuale. La responsabilità penale non è un danno da prodotto, in cui il progresso tecnologico non può andare a discapito del produttore. Se in base alla scienza di oggi le prove sono inattendibili, l'imputato va assolto. La scienza di oggi non è solo quella che valuta il risultato, ma anche quella che dice come le procedure vanno gestite, sin dal momento del primo accesso sulla scena del crimine, per evitare contaminazioni, alterazioni del materiale e quant'altro. Tuttavia, molto difficilmente (con eufemismo) sopralluoghi svolti dieci anni fa sono coerenti con le *best practice* attuali. Quindi, questi sopralluoghi hanno prodotto risultati inattendibili, che oggi non possono costituire il presupposto per nuovi accertamenti²⁰. E così il gioco è fatto. La scienza ha mangiato se stessa.

4. La scienza di tutti i giorni.

Proviamo a cambiare di nuovo prospettiva. Il vero valore aggiunto della prova scientifica non sta nella soluzione di quei tre, cinque (fortunatamente siamo un paese che, a dispetto di tutti, ha un basso tasso di criminalità) casi clamorosi che si verificano ogni anno. Non sta neanche nella possibilità di dare un nome al colpevole di delitti dimenticati. Sta nell'uso routinario, quotidiano di tecniche d'indagine in grado di dare rapidamente un colpevole al furto in abitazione, alla "spaccata", alla rapina in farmacia, all'aggressione sessuale... perché in fondo sono questi i reati che preoccupano la gente, che cambiano la qualità della vita. Bene, questo accade nella teoria, perché la pratica è molto diversa. Uno studio di recente

¹⁷ Corte Assise Appello, 27 aprile 2012.

¹⁸ Cfr. *supra*, nota 8.

¹⁹ Corte Assise Brindisi, 23 febbraio 2016, n. 1/16.

²⁰ Conclusioni alla quale giunge anche la Crown Court per l'Irlanda del Nord nel famosissimo caso dell'attentato terroristico di Omagh. *Regina. V. Hoey*, [2007] NICC 49 (20 december 2007).

pubblicazione²¹ dimostra che il ricorso alla genetica forense nei reati di violenza sessuale con vittime minori raggiunge percentuali – rispetto al totale dei fatti – che si contano sulle dita di una mano. Tanto per essere espliciti, dal dicembre 2006 al dicembre 2015 il centro SVS²² di Milano ha esaminato 599 casi di violenza sessuale in danno di minori. In 473 di questi casi sono stati prelevati campioni biologici, ma solo nell'1,9% di questi i campioni sono stati sottoposti a indagine sierologica o genetica.

Chiunque abbia vissuto l'esperienza di un'effrazione domestica sa benissimo che la "scientifica" non è nelle condizioni di organico e risorse per precipitarsi a fare rilievi. Mentre i reparti territoriali sono ancora ben lontani dall'avere una formazione specifica sull'analisi della scena del crimine.

È vero che nel 2009 è stata istituita la banca dati del DNA. Ma la struttura è divenuta operativa solo nel 2018, dopo dieci anni. Ad oggi (maggio 2019) la banca dati contiene circa undicimila profili ignoti, provenienti da scene del crimine e circa seimila profili noti, provenienti da soggetti *ex art. 9*, legge n. 85/2009. I *match* tra profili noti e scene del crimine sono stati 60. I numeri, al momento, sono molto modesti. Inoltre non è noto, almeno al sottoscritto, quanti dei profili di scene del crimine provengano da *backlog* (cioè trasmissione, con procedura semplificata, di profili già acquisiti a fascicoli vecchi) e quanti siano nuovi inserimenti. La trasmissione dei profili ottenuti da indagini in corso presuppone il ruolo attivo dell'autorità giudiziaria e le analisi genetiche devono essere condotte da laboratori accreditati (ad oggi solo RIS, Polizia scientifica e pochissimi laboratori privati). Al momento il grado di attenzione per la banca dati da parte della magistratura sembra trascurabile. Girando per le procure non è affatto raro incrociare colleghi che ignorano del tutto l'esistenza di questa risorsa. E quindi, la curva degli inserimenti non è affatto detta che sia destinata ad innalzarsi.

Immaginiamo, tuttavia, che queste siano solo pessimistiche congetture e che, nel volgere di poco, i numeri della nostra banca dati si moltiplicheranno. Bene, non c'è comunque da gridare al miracolo.

Nel marzo del 2019 una delle più autorevoli riviste internazionali di scienze forensi ha pubblicato un lavoro molto interessante²³ a proposito dei risultati ottenuti dalla UK NDNAD (*England and Wales, National DNA Databank*), una delle più grandi del mondo²⁴. L'intento della ricerca era quello di verificare se gli ingenti investimenti economici (e correlate questioni etiche) per una vasta banca dati sono giustificati dai risultati. A guardare il *match rate*, cioè la percentuale di interrogazioni in cui la banca dati restituisce un "*hit*" (vale a dire una "coincidenza") non si dovrebbero avere dubbi. Ad esempio la banca dati inglese ha un *match rate*, nel 2018, del 66%. Però attenzione, perché il *match rate* è un dato grezzo e non dice se e come l'*hit* abbia contribuito alla soluzione del caso.

Può essere che l'identificazione del colpevole sia già avvenuta in altro modo. Può essere che la presenza del DNA di quella persona sulla scena del crimine sia casuale. E soprattutto il dato brutto non dice che percentuale della totalità dei reati hanno beneficiato della indagine tramite

²¹ A. Piccinini, G. Vignali, P. Bailo, G. Barbara G. Gennari, D. Di Candia, V. Albertini, A. Kustermann, *The Management of Dna Evidence Collected on Adolescents in Sexual Assault Investigations: a Ten-Year Review From a Large Italian Rape Centre*, in *Medicine, Science & The Law*, 2019.

²² Si tratta del centro di riferimento per le violenze sessuali, gestito dalla clinica Mangiagalli di Milano in collaborazione con le forze di polizia e la procura della Repubblica della stessa città.

²³ A.O. Amankwaa, C. McCartney, *The effectiveness of the UK national DNA database*, in *Forensic Science International: Synergy*, 1, 2019, pp. 45 ss.

²⁴ A dicembre 2018 la banca dati conserva > di 6 milioni di profili noti e > di 600 mila profili da scena del crimine.

banca dati. Ad esempio, la proporzione di reati nei quali sono state fatte indagini forensi in Inghilterra è calata dal 12,8% del 2014/15 al 11% del 2015/16; due valori, in assoluto, molto esigui e, in comparazione tra di loro, in diminuzione (nonostante la contestuale costante espansione della banca dati).

Secondo i dati del *Biometrics Commissioner*²⁵ il DNA è risultato legato ad un risultato utile (*linked to outcome*) nello 0,3% di tutti i reati accertati in Inghilterra e Galles nel 2016. Questo valore è sorprendentemente costante dal 1995, anno di creazione della banca dati e quindi non sembra in correlazione con le dimensioni della banca dati stessa. Rispetto alle singole tipologie di reati, i numeri di dettaglio sono dello 0,6% per le violenze sessuali, 1,4% per i furti in abitazione e 8,4% per gli omicidi. Anche per i reati per i quali la *performance* è migliore, i riscontri positivi rimangono estremamente bassi.

Chiaramente, un fattore decisivo per il successo di una banca dati è il numero di scene del crimine esaminate con tecniche forensi. Nel 2000 il governo inglese ha lanciato il *DNA Expansion Programme*, investendo – fino al 2005 – 240,8 milioni di sterline. Nell’anno 2003/04 sono stati caricati nella banca dati profili provenienti da circa il 5% di tutte le scene del crimine esaminate e solo nel 17% dei reati è stato condotto quello che potrebbe definirsi un esame della scena del crimine. Nel 2006/07 la percentuale di inserimenti rispetto alla totalità dei reati è stata dello 0,40% (19.949 inserimenti) e nel 2007/08 è stata dello 0,35% (17.614 su circa 5 milioni di reati). Quindi, mentre la banca dati dei soggetti noti si espandeva, quella delle scene del crimine si contraeva.

Da ormai un decennio sono stati sviluppati diversi modelli statistici per valutare l’efficienza delle banche dati un po’ in tutti i paesi che ne fanno grande uso come USA, Australia, Olanda, Canada. I risultati sono ovunque fortemente contraddittori.

Solo immaginare che la nostra banca dati farà meglio delle altre sembra pura fantasia, in aperta contraddizione con le evidenze oggi disponibili.

In definitiva, le indagini tecniche sono riservate ad un ristretto numero di reati e così sarà in futuro, a meno di ingentissimi investimenti che dovrebbero, prima di tutto, rivedere tutto il percorso di formazione delle forze di polizia.

5. I rischi della prova scientifica.

C’è poi il lato B della prova scientifica, quello che viene spesso dimenticato.

Il dato scientifico (o presentato come tale) ha una peculiarità che può essere riassunta nell’espressione *CSI Effect*²⁶. La prova scientifica gode di un “peso” probatorio decisamente superiore a qualsiasi altra prova tradizionale. Ad esempio, le corti sono generalmente ben equipaggiate per valutare la testimonianza orale. I giudici sanno che le persone mentono e i ricordi ingannano e quindi si avvicinano alle dichiarazioni del testimone con atteggiamento scettico e sorvegliato.

La prova scientifica, invece, è quello che gli americani chiamano un *game changer*. L’approccio critico troppo spesso si trasforma in fideismo e l’esperto, spesso nominato senza

²⁵ Organismo indipendente, incaricato di revisionare l’uso, da parte della polizia, di campioni genetici, profili e impronte digitali.

²⁶ G. Gennari, *Even judges are CSI fans*, in *Forensic Science International*, 292, 2018, e1-e2.

criterio selettivo, diviene una specie di oracolo della tecnocratica verità assoluta. Il problema è che, quando questa verità assoluta di vero ha poco, l'errore giudiziario diventa impossibile da evitare. Prima di contare i successi dovuti alla prova scientifica, dovremmo contare gli innocenti condannati per la prova scientifica. Il *National Registry of Exoneration*²⁷ (dati aggiornati al 2017) indica che nel 21% circa dei casi di condanna ingiusta per reati di abuso in danno di minori e omicidio fattore determinante dell'errore è stata un'evidenza scientifica falsa o fuorviante. La percentuale si avvicina al 40% quando si parla di violenze sessuali.

In Italia non disponiamo di una fotografia così dettagliata. Anche perché, con tre gradi di giudizio, è molto probabile che decisioni frutto di suggestione del giudice di primo grado vengano corrette in quelle successive, dove la maggiore distanza temporale e fisica dai protagonisti permette valutazioni più fredde e distaccate. Questo, però, non significa che mesi o anni trascorsi in regime cautelare siano un prezzo accettabile²⁸ per chicchessia.

Esiste pure un profilo un po' più complesso e forse sfuggente rispetto al dato scientifico intrinsecamente non attendibile ed è quello dell'attribuzione al dato scientifico del suo esatto valore probatorio. Cerco di spiegarmi meglio. Se sulla scena di un violento omicidio vengono raccolte abbondanti macchie di sangue dalle quali si estrae il profilo univoco del signor X, noi abbiamo un risultato scientificamente solido (il *match* tra sospettato e tracce) dal quale è ragionevole dedurre anche che quella persona ha avuto direttamente a che fare con il delitto (ma certo non che sia il colpevole). Questo lo possiamo dire perché difficilmente le macchie di sangue si depositano da sole o si spostano da un posto ad un altro.

Se sugli indumenti di una persona che ha subito violenza sessuale rinveniamo una quantità ridottissima di materiale biologico dal quale viene ricavato un profilo coincidente con quello del signor X, noi abbiamo un risultato scientificamente solido (il *match*), ma il cui significato è intrinsecamente equivoco. Perché può essere che il DNA di X sia lì perché è lui il colpevole, ma può anche essere che X abbia avuto un contatto casuale con la vittima nei giorni precedenti o può essersi verificato un trasferimento secondario o terziario o una contaminazione di laboratorio. In queste ultime eventualità il dato scientifico va accoppiato ad un idoneo criterio di valutazione del suo significato secondo il criterio del LR (*likelihood ratio*)²⁹ computato in base al criterio della "gerarchia delle proposizioni". Diversamente la possibilità di giungere a conclusioni errate è elevata.

A mio giudizio³⁰ questo è quello che è accaduto in un recente caso di omicidio deciso sulla base di poche cellule di DNA appartenenti alla vittima, rinvenute su una catenina sequestrata a casa della presunta colpevole (e nonostante la presenza di ulteriori elementi quantomeno contraddittori)³¹.

6. Conclusioni.

In conclusione, possiamo trarre dalla casistica descritta una valutazione esatta statistica del ruolo della prova scientifica? No, certamente no e non è questo il senso della riflessione. Ma

²⁷ Progetto nato nel 2012 per iniziativa della University of Michigan Law School, della Michigan State University College of Law e della University of California Irvine Newkirk Center for Science and Society. Il registro riporta il numero degli "esonerati", cioè dei condannati per i quali viene accertato un errore giudiziario.

²⁸ Per alcuni casi interessanti si può consultare il sito www.errorigiudiziari.com.

²⁹ Per caprine di più, v. ENFSI, *Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science*, in www.enfsi.eu.

³⁰ Si tratta della mia personale convinzione a fronte di una sentenza di condanna definitiva.

³¹ Corte Assise Appello Venezia, n. 10/15 del 18 novembre 2016, confermata da Cass. pen., sez. II, I, 26 aprile 2018, n. 37002.

i dati presentati, io credo, hanno una forte valenza simbolica ed emblematica. Essi rappresentano il crescente predominio di un atteggiamento tecnocratico che non convince.

La prova scientifica è utile e questo nessuno lo mette in dubbio. Ma la prova scientifica va gestita con grande prudenza, senza aspettative miracolistiche e con consapevolezza dei suoi limiti e della opinabilità di molte affermazioni che oggi sembrano indiscutibili e che solo il giorno successivo posso rivelarsi sbagliate o affrettate. Le scienze forensi rappresentano un'arma in più per l'accertamento della verità storica, anche a vantaggio del sospettato, ma non dovrebbe mai relegare in secondo piano i tradizionali strumenti investigativi rispetto ai quali, peraltro, le nostre forze dell'ordine vantano da sempre professionalità di altissimo livello.

Bibliografia.

A.O. Amankwaa, C. McCartney, *The effectiveness of the UK national DNA database*, in *Forensic Science International: Synergy*, 1, 2019, pp. 45 ss.

G.K. Chesterton, *The Scandal of Padre Brown*, House of Stratus, 2008.

ENFSI, *Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science*, in www.enfsi.eu.

G. Farinelli, E. Paccagnini (a cura di), *Processo agli untori*, Garzanti, 1988.

G. Gennari, *Even judges are CSI fans*, in *Forensic Science International*, 292, 2018, e1-e2.

G. Gennari, A. Piccinini, *Prova scientifica. Dal caso Reed ad Amanda Knox; ovvero quando il DNA non è abbastanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, pp. 359 ss.

P. Gill, *Analysis and implications of the miscarriages of justice of Amanda Knox and Raffaele Sollecito in FSI Genetics*, in *Forensic Sci. Int. Genet.*, 2016, pp. 9 ss. (www.fsigenetics.com).

National Academy of Sciences, *Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward* (NAS-NRC Report), National Academies Press, 2009.

A. Piccinini, G. Vignali, P. Bailo, G. Barbara G. Gennari, D. Di Candia, V. Albertini, A. Kustermann, *The Management of Dna Evidence Collected on Adolescents in Sexual Assault Investigations: a Ten-Year Review From a Large Italian Rape Centre*, in *Medicine, Science & The Law*, 2019.

L. Smith, *How a Dubious Forensic Science Spread Like a Virus*, in *ProPublica*, 13 dicembre 2008 (www.propublica.org).

Articolo

— Diritto penale e genere

Un'interazione necessaria per non trasformare il contrasto normativo alla violenza e all'odio di genere da impegno prima di tutto culturale a una delle sempre più diffuse occasioni di ricorso al securitarismo indifferenziato e di impronta populista.

di *Fabrizio Filice*

Abstract. Il presente lavoro intende focalizzare l'equivoco epistemologico che si sta delineando, con evidenza sempre maggiore, di fronte alle scelte legislative di politica giudiziaria degli ultimi anni in tema di violenza di genere.

L'aumento esponenziale dei crimini contro le donne, in ambiente intra ed extra familiare, e il crescente riconoscimento da parte di fonti giuridiche sovranazionali delle diverse forme di violenza cui le donne sono sottoposte in misura statisticamente sproporzionata rispetto agli uomini – come la violenza domestica, psicologica ed economica, oltre alle forme già conosciute, in primis la violenza sessuale – hanno infatti posto i Legislatori degli ultimi dieci anni di fronte a un intervento obbligato per il quale, però, non si sono rivelati sufficientemente attrezzati: avendo agito esclusivamente sul fronte repressivo e avendo del tutto tralasciato la dimensione culturale dello stereotipo di genere, che rappresenta invece il focus di questa materia..

SOMMARIO: 0. Prologo. – 1. Premessa: riportiamo il discorso di genere alla giusta prospettiva. – 2. Il genere come categoria concettuale primaria e la violenza di genere come categoria derivata. – 2.1. Identità di genere. – 2.2. Ruolo di genere. – 2.3. Orientamento affettivo e sessuale. – 3. La violenza di genere e l'identità di genere nella nozione europea. – 4. L'identità di genere nell'ordinamento italiano: tra chiusure politiche e aperture giurisprudenziali. – 4.1. L'identità di genere da interesse costituzionalmente protetto a bene giuridico. – 5. La violenza di genere come violenza di prossimità. – 6. La violenza nella crisi del maschio contemporaneo. Lo stereotipo virile e la donna. – 7. Lo stereotipo virile e l'uomo. – 8. La *genderizzazione* del discorso giuridico. – 9. La dimensione culturale del contrasto alla violenza di genere nel recente dibattito sul femminicidio. – 10. Considerazioni conclusive sull'autodeterminazione di genere come bene giuridico di derivazione costituzionale.

0. Prologo.

Questo lavoro nasce come un'introduzione socio-filosofica alla teoria del *gender* e al fenomeno – culturalmente, prima ancora che giuridicamente, inteso – della *violenza di genere*.

Scopo della trattazione è quindi quello di tracciare il punto di incontro tra la comprensione, in termini culturali e sociali, delle diverse implicazioni del *genere* e l'analisi giuridica, segnatamente penalistica, dei reati correlati a una o più di tali implicazioni.

Si riserva invece a un successivo contributo l'analisi del problema, di carattere pratico-processuale, del contrasto alla **violenza di genere**, con particolare riguardo ai più recenti *trend* evolutivi di adattamento del tradizionale strumento cautelare penale alle esigenze di monitoraggio del rischio individuale di recidiva ed *escalation*, e alle connesse possibilità aperte dai protocolli europei di *risk assessment*.

Ancora, si avverte che oggetto della presente analisi, condotta principalmente attraverso il riferimento alla letteratura socio-giuridica dei *gender* o *women's studies*, è la violenza strettamente connessa al **genere** e alle sue caratteristiche, con particolare attenzione alla violenza maschile contro le donne, che ne rappresenta la fenomenologia statisticamente più rappresentativa.

Potranno, anche in questo caso, essere oggetto di successivi contributi altre forme di violenza che, più che attenersi al genere strettamente inteso, spostino il *focus* sulla vulnerabilità sociale degli individui, e di alcune categorie di individui in particolare, nella società contemporanea¹.

1. Premessa: riportiamo il discorso di genere alla giusta prospettiva.

Il tema della violenza di genere non può essere isolato come problema a se stante, né quindi può essere affrontato sulla base di una mera argomentazione (e urgenza) statistica: non è infatti il **numero** – per quanto in via di sempre maggiore aumento – dei crimini contro le donne la **causa** del problema; ne è, anzi, solo l'effetto.

L'indagine sulla violenza di genere, se vuole essere efficace e utile, deve quindi spostarsi da una prospettiva di semplice *policy* (nella quale all'aumento della casistica corrisponde l'emanazione di una disciplina legislativa di carattere speciale e contrassegnata da una finalità marcatamente repressiva) a una prospettiva di autentica indagine causale.

Questo nuovo approccio impone anzitutto di reinquadrare il discorso sulla violenza di genere all'interno della complessa materia degli studi di genere, di cui il tema della violenza rappresenta solo una parte, e per di più di tipo, appunto, effettuale; la parte essenzialmente concettuale risedendo, invece, nella corretta definizione del genere: *a*) come categoria dell'esistenza umana; e *b*) come categoria del pensiero femminile.

Sotto il primo profilo, di categoria dell'esistenza, il genere esibisce una natura socio-biopsicologica complessa e comprensiva di almeno tre macro-aspetti: l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento affettivo e sessuale, che sono oggetto di trattazione nel successivo paragrafo (§ 2).

Quale categoria del pensiero, il genere vuole invece indicare la differenza epistemologica fondativa dell'approccio femminile ai temi della moralità, del conflitto e delle scelte etiche.

¹ Argomento, questo, che si svilupperebbe a partire dai lavori di Martha Albertson Fineman; mentre in questa sede sono stati utilizzati studi della letteratura giuridica e filosofica femminile maggiormente focalizzati sulle tematiche di genere.

Tale approccio si distingue da quello maschile per il maggior peso che attribuisce alle esperienze di **connessione**: intendendo per esse sia esperienze percepite a livello emotivo e mentale, anche mediante il ricorso agli stati mentali indotti dalle tecniche di meditazione, ai quali negli ultimi anni la neuroscienza sta prestando grande attenzione; sia, e consequenzialmente, esperienze attive – che rappresentano la traduzione nella vita relazionale della **vita della mente** – di maggiore empatia nei confronti dell'**altra**, e dell'**altro**, da sé.

Ne discende un pensiero politico, e giuridico, ontologicamente incline all'elaborazione di processi di aggregazione sociale, e di gestione dei conflitti, che siano orientati all'inclusione e alla salvaguardia delle relazioni piuttosto che all'affermazione di principi e diritti astratti.

Uno dei primi testi dei *gender o women's studies* nordamericani a riflettere questa chiave di lettura e a tracciare quindi la linea lungo la quale hanno poi preso le mosse analisi sempre più complesse, è stato *In a different voice*, di Carol Gilligan, del 1982².

Gilligan ricostruisce, attraverso varie interviste a uomini e donne, i diversi approcci, maschile e femminile, a queste tematiche; e dalle interviste pare emergere che per le donne, più che per gli uomini, la moralità deriverebbe proprio dall'esperienza della **connessione empatica** e si atterrebbe, in sostanza, a tematizzazione, dettata da tale esperienza, del conflitto: nel senso di orientarne la risoluzione alla maggiore inclusione possibile dei diritti contrastanti (criterio di **inclusione**), mentre meno interessante sarebbe il criterio di attribuire un peso ai diversi diritti e di determinare la prevalenza dell'uno e la soccombenza dell'altro (criterio di **assorbimento**).

Il solo criterio per attribuire prevalenza a un interesse rispetto a un altro starebbe quindi nel riconoscergli la tendenza all'inclusione della pluralità degli altri interessi contrastanti; si tratterebbe quindi di una prevalenza più conservativa che assertiva e, di riflesso, anche la soccombenza degli altri interessi rispetto al primo sarebbe una falsa soccombenza: in quanto essi non sarebbero frustrati nella loro aspettativa di conservazione e co-essenza con gli altri, ma solo nella loro aspettativa di affermazione sugli – e di cancellazione degli – altri³.

Una più recente, efficacissima, rappresentazione del concetto si ha nello studio di Julia Kristeva sul **genio femminile**, in particolare nella parte dedicata ad Hannah Arendt⁴, nella quale Kristeva ricostruisce il legame intellettuale con Heidegger per chiarire poi il punto – la scintilla del genio – in cui avviene la *rupture* del pensiero femminile arendtiano.

Heidegger ha posto certamente l'accento sull'**esserci**, partendo dall'etica aristotelica e così scendendo dall'**essente** all'**ente**.

Ma a quel punto, anziché concentrarsi sulla pluralità dell'**ente**, lo ha unificato, ontologizzandolo, in **spirito unico**, **voce sola** e, nella storia, in **popolo unico**: il quale fa esperienza della violenza del processo vitale nella pulsione di morte che lo induce alla propria autoaffermazione e poi al proprio stesso esaurimento.

Arendt invece guarda all'**esserci**, aristotelicamente parlando, dal punto di vista della sua pluralità: la frammentazione nelle *praxis* e nei *bioi* e nelle discendenti conflittualità che, in

² C. Gilligan, *Con voce di donna*, Feltrinelli, 1991.

³ Cfr. A. Facchi, *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in G. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Cortina, 1999.

⁴ J. Kristeva, *Il genio femminile, volume primo, Hannah Arendt*, Donzelli, 2010.

Aristotele, trovavano la loro fenomenologia nei modi discorsivi del mito, della storia e della tragedia.

Scrive Kristeva:

«la realizzazione individuale di ciascuna donna, della sua personalità, irriducibile al comune denominatore di un gruppo o di un'identità sessuale, diventa non solamente possibile, ma rivendicata con fierezza. È perché sono io, proprio io, che rivelo il contributo delle donne alla pluralità del mondo»⁵.

2. Il genere come categoria concettuale primaria e la violenza di genere come categoria derivata.

La definizione di violenza di genere è strettamente correlata alla nozione di genere, la quale, definendo a monte l'oggetto della violenza, ne costituisce l'imprescindibile contenuto definitorio.

Non è quindi possibile definire la violenza di genere come fenomeno criminale suscettivo di essere normativamente contrastato, senza che ciò implichi una preliminare accettazione, anche e prima di tutto politica, dei contenuti del genere come concetto madre.

In questo senso è corretto parlare di genere come categoria concettuale primaria e di violenza di genere come categoria derivata.

Sotto il profilo della tutela giuridica della persona, i contenuti del concetto madre che si rivelano oggi più sensibili, tra quelli evidenziati al paragrafo precedente – rispettivamente inerenti all'esistenza e al pensiero – sono proprio quelli relativi all'esistenza umana, in quanto la tutela del pensiero e della sua libertà di espressione rientrano in una sede di elezione costituzionale più ampia, nella quale il pensiero femminile rientra insieme al pensiero politico, filosofico e di ogni altro settore; ciò ferma restando, come è chiaro, la stretta e inscindibile correlazione epistemologica del genere nell'esistenza con i contenuti del genere nel pensiero filosofico cui si è accennato in premessa (§ 1) e sui quali si tornerà nelle conclusioni (§ 10).

I macro aspetti del genere nell'esistenza sono, si diceva, almeno tre: l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento affettivo e sessuale.

2.1. Identità di genere.

L'identità di genere indica il modo in cui una persona percepisce ed esprime la propria appartenenza a un sesso, il quale non solo non è necessariamente quello biologico ma nemmeno è per forza esauribile in uno solo dei due sessi biologici tradizionalmente riconosciuti, vale a dire nel binarismo maschio/femmina.

La rivista di divulgazione scientifica *National Geographic* ha pubblicato, nel primo numero del 2017, il glossario delle definizioni di genere⁶, nel quale compaiono, tra le tante, le

⁵ *Idem*, pp. 7-8.

⁶ *National Geographic*, numero speciale del gennaio 2017, p. 5; il glossario è stato redatto con la consulenza di Eli R. Green, del Centro Studi Sulla Sessualità Umana della Widener University della Pennsylvania, e di Luca Maurer, del Centro per la formazione,

seguenti definizioni che incrinano scientificamente la validità presupposta della teoria sessuale binario-riduttiva.

- **Agender**: persona che non si riconosce in un genere classificabile come uomo o donna e che non si identifica con alcuna identità di genere.

- **Cisgender**: persona la cui identità di genere corrisponde al sesso biologico assegnato alla nascita.

- **Disforia di genere**: detta anche “disturbo dell’identità di genere”, è la diagnosi medica per chi ha una forte identificazione nel senso opposto quello di nascita. La sua inclusione nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), dell’Associazione psichiatrica americana è oggetto di polemiche nelle comunità *transgender* in quanto implica che si tratti di una malattia mentale anziché di un’identità. Tuttavia, poiché negli Stati Uniti è richiesta una diagnosi formale per ricevere o fornire un trattamento, la disforia di genere può consentire l’accesso a cure mediche a persone che non avrebbero diritto.

- **Espressione di genere**: il modo in cui una persona esplicita agli altri il proprio genere, il che di solito include lo stile personale, l’abbigliamento, l’acconciatura, il trucco, i gioielli, l’inflessione della voce e il linguaggio corporeo. L’espressione di genere è tipicamente classificata in maschile, femminile o androgina, ma non corrisponde necessariamente all’identità di genere di una persona.

- **Genere conforme**: una persona di genere conforme ha un’espressione di genere coerente con le norme culturali previste per quel genere: i maschi sono o dovrebbero essere maschilini, le femmine sono o dovrebbero essere femminili. Non tutte le persone *cisgender* sono di genere conforme e non tutte le persone *transgender* sono di genere non conforme (es: una donna *transgender* può avere un’espressione di genere molto femminile).

- **Genere non conforme**: persona la cui espressione di genere è considerata incoerente rispetto alle norme culturali previste per quel genere: maschi “non abbastanza maschilini” o femminili, e femmine “non abbastanza femminili” o maschilini. Non tutte le persone *transgender* presentano non conformità di genere, né tutte le persone non conformi si identificano come *transgender*. Anche i *cisgender* possono essere di genere non conforme. La non conformità di genere è spesso erroneamente confusa con l’orientamento sessuale.

- **Genderfluid**: persona la cui identità o espressione di genere oscilla tra maschile e femminile o si colloca tra i due.

- **Genderqueer**: persona la cui identità di genere non è né maschile né femminile, si trova in mezzo o al di là dei generi o è una combinazione di generi.

- **Intersessuale**: persona con disturbo dello sviluppo sessuale (DSD), una conformazione riproduttiva, genetica, genitale o ormonale che ha come risultato un corpo non facilmente classificabile come maschile o femminile. Il termine spesso confuso con *transgender*, benché siano categorie completamente distinte. “Ermafrodito” è oggi considerato termine desueto.

l’assistenza e i servizi LGBT dello Ithaca College di New York, coautori del volume *The Teaching Transgender Toolkit*, Ithaca N.Y., 2015.

- **LGBTQ**: acronimo usato per riferirsi a persone e comunità lesbiche, *gay*, bisessuali, *transgender*, *queer* e/o che sono in dubbio sulla propria identità. Non è sinonimo di “non eterosessuale” perché questo implica scorrettamente che il transgenderismo sia un orientamento sessuale. Varianti LGBT e LBGQ.

- **Queer**: termine ombrello che identifica persone non eterosessuali e/o *cisgender*. Storicamente denigratorio, è stato riabilitato da alcuni e ancora considerato offensivo da altri.

- **Transessuale**: termine obsoleto che in passato era usato per riferirsi a una persona *transgender* che avesse subito interventi ormonali o chirurgici per cambiare il proprio corpo in modo da essere più conforme un'identità di genere diversa dal sesso assegnato alla nascita. Benché usato tuttora da alcuni come definizione sommaria dell'identità, è generalmente da preferirsi il termine *transgender*.

- **Transgender**: a volte abbreviato in “*trans*”, questo aggettivo è usato per descrivere una persona la cui identità di genere non corrisponda al sesso biologico assegnato alla nascita. Può riferirsi a uno spettro d'identità che comprende ragazzi o uomini *transgender* – persone che si riconoscono come ragazzi e uomini ma alle quali sia stato assegnato il sesso femminile alla nascita – e ragazze e donne *transgender*, persone che si sentono ragazze o donne ma alle quali sia stato assegnato il sesso maschile alla nascita.

Una condizione di intersessualità, di transgenderismo o di espressione di genere non conforme, può manifestarsi immediatamente alla nascita (nel caso di alcune forme di intersessualità), nell'infanzia o nella prima pubertà; il che pone un'inedita sfida all'esercizio della responsabilità genitoriale: la quale, dovendo essere sempre intesa in funzione della realizzazione dell'interesse del minore, deve essere attuata in modo da accompagnarlo nella sua progressiva maturazione.

E ciò dovrebbe implicare, soprattutto per le condizioni di intersessualità, che ogni scelta e specialmente quella irreversibile circa l'eventuale adeguamento dei caratteri sessuali sia, quando possibile, rinviata al momento in cui il figlio, raggiunta la piena capacità di discernimento, sia in grado di valutarne la corrispondenza alla propria identità personale.

E per quanto riguarda l'espressione di genere, è chiaro come il corretto esercizio delle genitorialità implichi la totale assenza di qualsiasi pretesa o impostazione repressiva, o correttiva, nei confronti dell'identità di genere manifestata dal minore⁷.

La famiglia del minore ha quindi il compito di promuovere la sua autodeterminazione accompagnandolo nel graduale percorso di scoperta del sé e delle frontiere del proprio corpo, senza esercitare un ruolo coercitivo para istituzionale ma rendendosi **formazione sociale** funzionale allo sviluppo dell'autodeterminazione dell'individuo.

2.2. Ruolo di genere.

All'identità di genere si affianca il ruolo di genere, vale a dire il tipo di aspettativa sociale che si crea nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza a un genere. Le stratificazioni culturali dei due millenni scorsi, interamente dominati dalla cultura del potere

⁷ Cfr. S. Stefanelli, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, in *Genius Rivista online*, anno V, n. 1, aprile 2018, pp. 17 ss. (<http://www.geniusreview.eu/2018/genius-2018-1-2/>)

maschile, sono difficilissime da infrangere come dimostra il fatto che anche nell'occidente moderno, pure a fronte degli onnipresenti proclami sulla *leadership* femminile – molte volte ad uso pubblicitario e consumistico – le donne mantengono il primato nell'adempimento dei compiti legati alla gestione domestica e alla cura dei figli, anche se in molti casi hanno raggiunto, e anche superato, i livelli occupazionali, professionali e salariali degli uomini.

L'aspettativa sociale che sia comunque la donna a farsi carico in misura prevalente dei compiti familiari è ancora fortissima e non è stata minimamente scalfita dal sorpasso in termini lavorativi; e questo crea alle donne enormi problemi di organizzazione e gestione di vita che, senza gli adeguati correttivi in termini di pari opportunità, continueranno a comportare, per loro, minori possibilità di carriera a parità di merito con i colleghi maschi⁸.

La principale modalità di conservazione della condizione di subalternità sociale ed economica delle donne passa attraverso la silente perpetrazione, all'interno delle famiglie, di modelli educativi differenziati per bambini e bambine: i quali, attraverso una diversa impostazione del gioco e una normazione familiare che distingue giochi "giusti" da "giochi sbagliati" per ognuno dei due, crea già nell'infante l'aspettativa di un futuro differenziato in base al genere⁹.

2.3. Orientamento affettivo e sessuale.

La terza subcategoria è rappresentata dall'orientamento affettivo e sessuale, che indica la risposta consapevole dell'individuo a uno stimolo affettivo e/o sessuale, e non implica alcuna necessaria attinenza con l'identità genere: nel senso che a una perfetta sintonia tra sesso biologico e identità di genere può affiancarsi un orientamento sessuale di tipo omo, o bi, affettivo e/o sessuale¹⁰.

⁸ Cfr. G. Licini, *Pari opportunità, Italia 70° al mondo: migliora ma resta ultima tra i big; analisi del World economic forum*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2018, in cui si rappresenta, nella realtà italiana, la cronicità di un *gender gap* salariale che, ancora nel dicembre 2018, collocava l'Italia al 70° posto su 149 Paesi (quart'ultima in Europa occidentale, con una *performance* superiore solo a Grecia, Malta e Cipro; e ultima considerando solo i *big* del mondo industrializzato di cui pure fa parte).

⁹ Cfr. E. Gianini Belotti, *Dalla parte delle bambine*, Feltrinelli, prima edizione 1973, spec. cap III., *Gioco, giocattoli e letteratura infantile*, pp. 82 ss.; già negli anni '70 l'Autrice denunciava come l'insalfita attitudine familiare in base al genere le attività di gioco crei nelle bambine precoci sentimenti di frustrazione, ad esempio quando viene loro impedito di cimentarsi fisicamente, al pari dei bambini maschi, nella conquista di obiettivi difficili; oppure quando si commenta tale loro attitudine come un segno di non conformità rispetto al genere: appellativi che possono essere innocui nell'infanzia, come "maschiaccio" o simili, possono tradursi, nella pubertà, in atteggiamenti discriminatori basati sul genere laddove la presenta mascolinità venga utilizzata dagli agenti discriminatori per illazioni – e conseguenti discriminazioni – di carattere sessuale.

¹⁰ La definizione di orientamento sessuale della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione sessuale (S.I.S.E.S.), reperibile sul portale *web* della predetta associazione, a [questo link](#): «il termine orientamento sessuale indica l'attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso individui dello stesso sesso (omosessualità), di sesso opposto (eterosessualità) o entrambi (bisessualità). È importante evidenziare che l'orientamento sessuale è cosa distinta dal sesso biologico, dall'identità di genere e dal ruolo di genere, dimensioni che invece definiscono, rispettivamente, il sesso genetico di una persona determinato dai cromosomi sessuali, il genere a cui sente di appartenere (ovvero se la persona identifica sé stessa come maschio o come femmina) e le norme sociali sul comportamento di uomini e donne relative ad una determinata cultura ed epoca.

Il concetto di orientamento sessuale è applicabile anche a numerose specie del mondo animale, dove sono riscontrati gli stessi tipi di comportamento sessuale presenti anche nell'uomo; tuttavia la sessualità animale appare essere comunque differente da specie a specie così come da quella umana, e creare dei parallelismi non è questione così semplice e scevra da antropomorfizzazioni.

L'orientamento sessuale può variare dalla completa attrazione verso persone dello stesso sesso alla completa attrazione verso persone del sesso opposto; ciononostante, vengono utilizzate solitamente tre categorie per definire l'orientamento sessuale: eterosessuale, omosessuale (lesbico, *gay*) e bisessuale – rispettivamente, attrazione verso persone del sesso opposto, dello stesso sesso e di entrambi i sessi.

Secondo certe formulazioni teoriche viene considerato un orientamento sessuale anche l'asessualità (ovvero la scarsa o nulla attrazione verso persone del sesso opposto o dello stesso sesso; o ancora, semplice mancanza di orientamento sessuale), così come la pansessualità (orientamento sessuale caratterizzato da una potenziale attrazione (estetica, sessuale o romantica) per delle persone indipendentemente dal loro sesso o identità di genere) e la polisessualità (che al contrario riferisce a coloro che sono attratti da più di un sesso ma non vogliono identificarsi come bisessuali, poiché ciò implicherebbe l'esistenza di soli due generi sessuali).

Tutti i tipi di orientamento sessuale sono forme normali con cui gli esseri umani intrecciano legami affettivi; a dispetto di stereotipi diffusi secondo cui le persone con orientamento sessuale non eterosessuale sarebbero disturbate o anormali. La ricerca, infatti, non ha

Peraltro, gli studi sociologici hanno da molto tempo superato la restrizione dell'orientamento sessuale alla condotta sessuale in senso stretto dell'individuo: tale sovrapposizione essendo piuttosto il frutto del ruolo di genere, cioè della coercizione sociale sull'individuo che, per rispondere alle categorie socialmente ammesse, deve aderire al proprio sesso biologico e alle azioni sociali che vengono identificate come dovute in relazione al sesso biologico, in primo luogo la condotta sessuale, che deve essere rigorosamente di tipo eterosessuale ed etero-affettivo¹¹.

Tale adesione, quindi, non avviene nel rispetto del naturale sviluppo dell'individuo bensì nell'esigenza di perpetrare visione stereotipate dell'individuo alle quali la condotta eterosessuale si presta, con significati ed esiti differenti, per uomini e donne.

Per i maschi, in particolare, l'eterosessualità è normalmente associata alla "naturale" voracità sessuale del "maschio predatore" che è a sua volta sintomo di capacità di performance e di autoaffermazione spendibile socialmente per giustificare il mantenimento di posizioni di potere, nel senso di una maggiore inclinazione del maschio al potere.

Per le femmine l'eterosessualità è invece strettamente funzionale al ruolo riproduttivo e materno che viene imposto alle donne come obiettivo socialmente prioritario rispetto alla loro realizzazione individuale e alla partecipazione, a tutti livelli, alla vita politica ed economica; a questo fa da coté la convergenza di processi di elaborazione collettiva che spingono la donna che consapevolmente e deliberatamente rifiuta la maternità a sviluppare un senso di colpa nei propri confronti e nei confronti della società¹².

evidenziato alcun tipo di collegamento tra l'orientamento omosessuale o bisessuale e la psicopatologia, e pertanto la definizione dell'omosessualità come "disordine mentale" è stata abbandonata da tempo.

Le date principali della depatologizzazione delle omosessualità sono le seguenti:

– 1957. La psicologa Evelyn Hooker nel corso di una ricerca sull'adattamento psicologico del maschio omosessuale dichiarato, aveva somministrato test psicologici a gruppi di omosessuali ed eterosessuali, chiedendo poi ad esperti del settore, basandosi esclusivamente sui risultati dei test e senza conoscere i soggetti, di individuare quali di loro fossero omosessuali. Gli esperti non riuscirono a individuare le persone omosessuali in percentuale statisticamente significativa rispetto al caso. L'esperimento, che è stato ripetuto ulteriormente più volte da altri ricercatori con gli stessi risultati, dimostrò che gli omosessuali non sono meno psicologicamente adattati del resto della popolazione, come sostenevano invece la psicologia e la psichiatria dell'epoca, che classificavano l'omosessualità come "malattia mentale".

– 1972. Lo psicologo clinico George Weinberg nel suo libro *Society and the Healthy Homosexual* (La società e l'omosessuale sano), conia il termine omofobia per definire l'avversione e l'odio irrazionali che alcuni eterosessuali provano nei confronti delle persone gay o lesbiche (omofobia esterna o sociale), nonché il sentimento di disprezzo o inferiorità che alcuni gay o lesbiche provano nei confronti di se stessi (omofobia interna o internalizzata). Letteralmente significa "paura dello stesso", tuttavia il termine "omo" è qui usato in riferimento ad omosessuale.

– 1973. L'American Psychiatric Association (APA) derubrica la diagnosi di omosessualità dal Manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali (DSM).

– 1987. Viene abolita anche la diagnosi di omosessualità egodistonica (dove l'orientamento omosessuale è indesiderato e vissuto in modo conflittuale).

¹¹ La scoperta di un orientamento sessuale naturalmente fluido e non classificabile nella cultura occidentale contemporanea risale al c.d. Rapporto Kinsey, vale a dire a due libri sul comportamento sessuale dell'essere umano pubblicati per la prima volta negli U.S.A. nel 1948: A.C. Kinsey, W. Pomeroy C.E. Martin, *Sexual Behaviour in the Human Male*, e *Id., Sexual Behaviour in the Human Female*, Indiana University Press, 1998 (edizione italiana: A.C. Kinsey, *Il comportamento sessuale dell'uomo*, Bompiani, 1969; e *Id., Il comportamento sessuale della donna*, Bompiani, 1965). Le scoperte più citate riguardano, più che l'esistenza di differenti orientamenti sessuali, il superamento della rigida classificazione fra "eterosessuale" e "omosessuale" per descrivere gli individui. Secondo Kinsey, la sessualità di un individuo può cambiare col tempo, oltre al fatto che il comportamento sessuale può essere compreso sia come contatto fisico sia come fenomeno psicologico (desiderio, attrazione sessuale, fantasia). Kinsey introdusse una nuova scala di valutazione che sostituiva le tre categorie fino ad allora accettate di eterosessualità, bisessualità e omosessualità. La Scala Kinsey misura il comportamento sessuale assegnando valori che vanno da 0 a 6, dove 0 sta ad indicare un comportamento totalmente eterosessuale e 6 un comportamento totalmente omosessuale.

¹² Cfr. O. Donath, *Pentirsi di essere madri*, Bollati Boringhieri, 2017. Secondo l'Autrice, nella narrazione della maternità sono decisive le aspettative sociali diffuse nelle società occidentali pronataliste riguardo al tema della transizione alla maternità. Tali aspettative utilizzano due linguaggi: il primo è il "linguaggio della natura", ovvero le donne non hanno altra scelta che diventare madri come sembra dettare il loro destino biologico; l'altro è un linguaggio neoliberale, capitalista, postfemminista, secondo il quale, avendo oggi

Oltre a considerare il “modello gravoso” di maternità in auge nella cultura occidentale che impone alle donne chi devono essere e quali dovrebbero essere i loro comportamenti, i loro pensieri, il loro aspetto e i loro sentimenti in osservanza a norme emotive rigide e uguali per tutte. Proprio la possibilità che esista una discrepanza tra queste norme e quelle che sono invece nella realtà le azioni e i posizionamenti emotivi di una madre può incidere sull’insorgere del pentimento materno o di un sentimento di ambivalenza¹³: temi nei confronti dei quali vige un’ostilità sociale pregiudiziale che si rivela ogni qualvolta si cerchi di farli affiorare al dibattito pubblico¹⁴.

L’orientamento affettivo e sessuale rappresenta quindi la subcategoria forse più complessa del genere; in quanto, da un lato, include molto di più della sola condotta sessuale dell’individuo, che può agevolmente essere coartata in base alle aspettative sociali alle quali l’individuo decide di conformarsi per conseguire il successo sociale; dall’altro lato, attinge l’area del sé e può svilupparsi, anche in modo diverso in una stessa persona nelle diverse fasi della vita, con la capacità dell’individuo di non chiudersi prioritariamente agli stimoli affettivi e sessuali che gli pervengono da altri individui, in condizione di paritaria consapevolezza e reciprocità: il che ne fa, rispetto all’identità e al ruolo di genere – che riflettono i propri effetti essenzialmente sull’individuo come focus rispetto alla società in cui vive ed opera – la componente più relazionale in quanto essa sposta il *focus* sulla – in quanto esiste nella – relazione di prossimità con l’altra/o.

Va infine ricordato come ancora oggi, uno degli agiti discriminatori più diffusi nella narrazione comune sia il ricorso – la cui infondatezza scientifica è dato ormai acclarato (cfr. nota n. 9) – alla sovrapposizione tra gli orientamenti sessuali diversi dall’eterosessualità e le parafilie: le quali invece, diversamente dagli orientamenti sessuali, implicano un’anomalia dello sviluppo sessuale che esita in pulsioni erotiche verso soggetti, oggetti, animali e/o anche situazioni, che implicano sopraffazione, sofferenza o umiliazione; oppure sono rivolte verso persone non consenzienti o verso i minori.

Le parafilie sono indicate nel DSM-5 e tra queste vi è ovviamente la pedofilia nelle sue diverse declinazioni.

3. La violenza e l’identità di genere nella nozione europea.

La definizione di **violenza di genere** si rinviene in due testi di derivazione sovranazionale: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

le donne un margine più ampio di scelta, il fatto che così tante di loro facciano figli è probabilmente la dimostrazione che per tutte la transizione alla maternità è espressione di libera volontà.

¹³ *Idem*, pp. 47 ss. Uno spunto interessante del ragionamento di Donath è la contraddizione tra il “linguaggio naturale” con il quale si insiste sulla maternità come irrefutabile destino biologico della donna e la costruzione di un modello sociale di maternità del tutto artefatto e fondato su schemi aprioristici cui ogni donna deve aderire, pena il biasimo sociale; e il cui effetto è fare della maternità, e delle sue regole, una griglia di fatto funzionale al mantenimento di una disparità socio economica in danno alle donne; in primis, viene da osservare, per la totale assenza di un apparato socio-normativo di responsabilizzazione del padre in modo paritario rispetto alla madre nella gestione e nella cura della prole. Ne è prova l’evidente disparità dei moduli di congedo tra madre e padre: il congedo di paternità, istituito dall’art. 4, comma 24, lettera a), della l. 28 giugno 2012, n. 92, ammonta, con l’ultima modifica dell’art. 1, comma 278, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), a soli cinque giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo. Le uniche ipotesi di congedo di paternità “esteso” sono quelle di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 e riguardano il congedo in sostituzione a quello di maternità nelle sole ipotesi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre o di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante, ma questo solo in caso di adozione o affidamento di minori.

Sì che in questi ultimi casi non è corretto parlare di un congedo di paternità ma, piuttosto, di un congedo di maternità fruito eccezionalmente dal padre in presenza di gravi situazioni che rendono impossibile la prioritaria fruizione a parte della madre: la quale resta comunque onerata in via prioritaria e in misura, come si è visto, sproporzionata (rispetto ai soli cinque giorni paterni) della gestione e cura della prole nel primo anno di vita.

¹⁴ Cfr. Orna Donath, *Pentirsi di essere madri*, cit., pp. 47 ss.

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77¹⁵; e la direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, attuata dall'Italia con decreto legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212¹⁶.

La Convenzione di Istanbul contiene, all'articolo 3, le seguenti definizioni:

a) con l'espressione «**violenza nei confronti delle donne**» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente **tutti gli atti di violenza fondati sul genere** che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l'espressione «**violenza domestica**» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine «**genere**» ci si riferisce a **ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini**.

La nozione di **genere** contenuta al citato articolo 3, lettera c), è pienamente idonea a implementare le categorie di identità di genere, ruolo di genere e orientamento affettivo e sessuale.

L'articolo 2 della legge di ratifica contiene l'ordine di esecuzione della Convenzione e dispone che «piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa».

4. L'identità di genere nell'ordinamento italiano: tra chiusure politiche e aperture giurisprudenziali.

Contestualmente alla firma della ratifica della Convenzione di Istanbul, però, l'Italia ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che «applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali». Tale dichiarazione interpretativa – apposta anche a seguito di quanto chiesto al Governo con le mozioni approvate al Senato il 20 settembre 2012 – è stata motivata dal fatto che la definizione di «genere» contenuta nella Convenzione al citato articolo 3 è stata ritenuta «troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano» (si veda, al proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – A.S. 3654 – presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013)¹⁷.

Tale nota verbale, che non è stata inserita nella legge di ratifica – la quale invece è piena ed effettiva anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione – pare integrare quella che, nel lessico del diritto internazionale, viene definita una «dichiarazione

¹⁵ Reperibile sul motore di ricerca "Normattiva", digitando anno (2013) e numero (77) del provvedimento, [al presente link](#).

¹⁶ Reperibile sul motore di ricerca "Normattiva", digitando anno (2015) e numero (212) del provvedimento, [al presente link](#).

¹⁷ Cfr. [Camera dei deputati, Dossier ES0036](#).

interpretativa»¹⁸: cioè una dichiarazione con la quale lo Stato manifesta la volontà di non accettare una o più clausole di un Trattato se non in un determinato significato, in modo che significati diversi non possano essergli opposti.

Nella prassi, poi, è discussa una distinzione tra dichiarazioni interpretative qualificate, o condizionate, che finiscono per integrare vere e proprie riserve, e mere dichiarazioni interpretative: queste ultime, alle quali pare ascrivibile la nota verbale in questione, consisterebbero nella sola proposta di una determinata interpretazione che, in quanto tale, non può recare alcun effetto limitativo o restrittivo all'attività interpretativa del giudice, soggetto solo alla legge.

È chiaro che l'interpretazione della Convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali ma è proprio nel coordinamento tra principi costituzionali ed europei che l'attività interpretativa del giudice assume il ruolo più delicato e in ciò non può scontare alcuna limitazione che non abbia una base legale ma sia solo il frutto di una valutazione politica.

E infatti a tale pregiudiziale chiusura politica è invece corrisposta una rilevante apertura giurisprudenziale, con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 15138 del 20/07/2015, in tema di rettificazione del sesso senza necessità di un previo intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali¹⁹.

La sentenza, nello stabilire che ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non deve ritenersi obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali, svolge un'interpretazione costituzionalmente orientata – e conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – della disciplina sulla rettificazione di attribuzione di sesso, costituita dall'articolo 1 della Legge n. 164 del 1982, nonché dal successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011²⁰.

La Corte, in particolare, dà atto che negli ultimi vent'anni si è avuto un progressivo sviluppo della scienza medica e degli approdi della psicologia e della psichiatria, parallelo alla crescita di una cultura, largamente condivisa a livello europeo, come evidenziato anche nell'ampia motivazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 10 marzo 2015, nel caso XY contro Turchia²¹, della cultura dei diritti delle persone, particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare.

Tale movimento ha influenzato l'emersione e il riconoscimento dei diritti delle persone intersessuali, *transgender* e transessuali, alle quali è stato possibile, diversamente che in passato, poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'**identità di genere**. Il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.

Il punto d'arrivo, ovvero il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche, è, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Cass. Sez. I, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001-01).

²⁰ Reperibile sul motore di ricerca "Normattiva", digitando anno (rispettivamente 1982 e 2011) e numero (rispettivamente 164 e 150) del provvedimento, [al presente link](#).

²¹ Testo, disponibile in lingua francese, [a questo indirizzo web](#).

momento conclusivo non può quindi che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali e non può, in conclusione, che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari.

La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici (terapie ormonali, trattamenti estetici) e psicologici, mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche che costituisce il limite coerentemente indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento.

L'individuazione del corretto punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto oltre che su un criterio di preminenza e di sovra-ordinazione, può essere ancorata al principio di proporzionalità. Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata, si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico-sociali.

In quest'ottica la Corte conclude che l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non può richiedere il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica dell'individuo: in questo caso sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può quindi essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.

Il percorso argomentativo della Corte è quindi chiaro: l'identità di genere rientra, in tutti i suoi aspetti biologici e sociali, nel nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, e come tale gode della protezione costituzionale riconosciuta agli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

A ciò consegue la soccombenza dell'interesse pubblico alla certezza della distinzione tra i generi, nella misura in cui esso è perseguito, a qualsiasi livello (sia familiare che istituzionale), non già al fine di promuovere l'autodeterminazione dell'individuo negli aspetti essenziali della sua persona, fra cui il **genere**, bensì al fine di promuovere su di esso un'indebita coercizione esitante nell'obbligatorietà di sottoporsi a trattamenti demolitivi che non siano utili al processo auto-determinativo ma valgano solo a rendere l'individuo **conforme** a un'esigenza di netta separazione dei generi che non trova corrispondenza nelle sue più complesse connotazioni individuali.

Successivamente alla Convenzione di Istanbul, è intervenuta, sul fronte euro-unitario, la direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, e alla quale è stata data attuazione con decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, entrato in vigore il 20/01/2016.

Qui interessa notare che anche la direttiva in esame fornisce – al considerando (17) delle premesse – la nozione di violenza di genere, definendola in questi termini:

«la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. reati d'onore».

La normativa di recepimento non contiene quindi alcuna “riserva interpretativa” alla parte definitoria della direttiva contenuta al citato considerando (17) delle premesse.

E proprio la definizione ivi contenuta riprende e amplia, eliminando ogni ambiguità, la nozione di **genere** estesa all'**identità di genere** e all'**espressione di genere**.

4.1. L'identità di genere: da interesse costituzionalmente protetto a bene giuridico – rinvio alle conclusioni.

L'inserimento dell'identità di genere fra i diritti soggettivi costituzionalmente protetti, non ne fa, automaticamente, un bene giuridico: intendendosi, con tale espressione, quegli interessi, individuali o collettivi, che, oltre a essere meritevoli di tutela costituzionale, siano anche selezionati dal legislatore come meritevoli di tutela penale e quindi fondanti una fattispecie incriminatrice.

Sotto questo aspetto, va sottolineato prima di tutto come l'identità di genere e l'espressione di genere, nelle nozioni prima espresse, siano acquisizioni recenti dell'ordinamento giuridico, e dovute, come abbiamo visto, a una forte spinta sovranazionale che si è faticosamente, e non senza una palese resistenza politica, tradotta in una normativa più che altro di carattere processuale e di supporto all'impianto codicistico tradizionale²².

Non c'è mai stato, fino a ora, un momento in cui il legislatore abbia espressamente inserito l'identità di genere tra i beni giuridici posti a fondamento di singole fattispecie incriminatrici.

Nel caso dell'identità di genere, però, è possibile fare un discorso diverso.

Nel senso che, vista la particolarità dell'interesse in questione e il suo stretto legame con l'incolumità psicofisica individuale e con la libertà di autodeterminazione morale e sessuale dell'individuo, è possibile sostenere che l'identità di genere abbia iniziato a “vivere” come bene giuridico nel diritto penale anche senza un formale riconoscimento del legislatore e che le recenti acquisizioni scientifiche che consentono oggi anche al diritto di definirla più chiaramente i tutti i suoi aspetti abbiano solo un valore di riconoscimento e di più analitica definizione di un bene giuridico già presente, come oggetto di tutela, in singole fattispecie penali – e in particolare nel delitto di maltrattamenti in famiglia, in quello di atti persecutori e nei delitti di violenza sessuale,

²² Per una completa analisi del diritto penale, sostanziale e processuale, in materia di violenza di genere, sia in riferimento alla normativa tradizionale sia alle novità legislative indotte dall'assimilazione alle fonti comunitarie e sovranazionali, nonché al trend emergente delle *best practises*, sia consentito rimandare a F. Filice, *Violenza di genere*, collana *Officina del diritto, penale e processo*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

rispettivamente previsti agli articoli 572, 612 *bis* e 609 *bis* e seguenti del codice penale – che, seppure originariamente correlate, nella visione del legislatore, a beni giuridici più generici (cioè l’assistenza familiare per i maltrattamenti, la libertà personale per la violenza sessuale e la libertà morale per gli atti persecutori), in realtà hanno sempre tutelato, sin dalla loro introduzione, l’identità di genere della persona: che peraltro, come si è visto, attinge aspetti propri tanto delle relazioni familiari quanto della libertà personale e morale dell’individua/o.

La recente apertura legislativa e giurisprudenziale ai contenuti scientifici che definiscono più precisamente il genere come categoria concettuale primaria, e la violenza di genere come categoria derivata, hanno quindi solo l’effetto di definire più precisamente un bene giuridico già esistente e già operativo nel diritto penale.

Questo ragionamento trova conferma in un’importante decisione della Cassazione penale: la sentenza delle Sezioni unite penali n. 10959 del 29/01/2016²³, la quale, nello stabilire che l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con «violenza alla persona», previsto dall’art. 408, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, statuisce appunto che l’espressione «violenza alla persona» deve essere intesa anche alla luce del concetto di «violenza di genere» risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

In questo modo la Corte accoglie, in relazione alla categoria derivata della violenza di genere, l’articolazione del bene giuridico “in estensione” andando a ricomprendere nel concetto, già normativizzato, di «violenza alla persona» anche quello di «violenza di genere»: con il conseguente effetto di ammettere tale estensione anche, e a maggior ragione, per la categoria primaria del genere; intanto ha senso estendere il concetto di violenza alla persona alla violenza di genere in quanto si presupponga che tra gli aspetti della persona tutelati dalla violenza, e quindi costitutivi di beni giuridici – o, se si preferisce, di un unico bene giuridico, quello della persona, sfaccettato in più aspetti –, vi siano anche l’identità e l’espressione di genere.

Quanto all’individuazione dei contenuti di questo bene giuridico, e al suo atteggiarsi nella vita di relazione, si rinvia alle considerazioni conclusive (§ 10).

5. La violenza di genere come violenza di prossimità.

Un altro tratto peculiare della **violenza di genere** – da parte della dottrina sociologica²⁴ indicato come tratto caratterizzante la violenza contemporanea rispetto a quella pre-moderna – è il suo carattere **prossimale**: nel senso che mentre la violenza pre-moderna appariva più che altro correlata a connotati fisici e collettivi, la violenza postmoderna trova nelle relazioni intime la sua sede di elezione preferenziale e nella **violenza psicologica** una modalità di attuazione diffusa come se non più della violenza strettamente fisica.

L’intimità, in particolare nella dimensione della coppia e della famiglia, pone il maggior grado di vicinanza – di **prossimità** appunto – fisica, psicologica ed emotiva tra persone: il che le espone reciprocamente a un rilevante potenziale emotivo.

²³ Cass. Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893.

²⁴ Cfr. I. Bartholini, *Mediterraneità e violenza di prossimità*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere, Saperi contro*, Mimesis, 2016.

Ed è in questa vicinanza, e quindi nella relazione tra coniugi o tra *partner* o all'interno della comunità familiare, che l'instaurarsi di un discorso di violenza può assumere le forme ritualizzate di una vera e propria oppressione situazionale, frutto di quella che è stata icasticamente definita una **perversione relazionale**²⁵.

Occorre prima di tutto distinguere, all'interno di questa fenomenologia, la violenza psicologica da quello fisica perché queste due modalità non solo integrano due situazioni diverse, anche dal punto di vista delle conseguenze, per la vittima; ma indicano anche diversi profili della personalità del soggetto maltrattante.

Nel caso della violenza fisica, la psicologia clinica ritiene che esso riveli, nel perpetratore, tratti di inerenza a un narcisismo maligno o una personalità tendenzialmente antisociale che tanto tende a soddisfare se stessa mediante l'inflizione di sofferenze fisiche al corpo dell'altra, che il profilo tipico dell'autore è quello seriale: nel senso che spesso egli riesce a rendere nuovamente vittima una donna che è già stata tale avendo già subito maltrattamenti nel corso dell'infanzia o di una precedente relazione²⁶.

Interessante è poi anche lo studio del **come** si instaura una storia di violenza fisica.

A questo proposito la fonte di maggiore conoscenza è rappresentata dall'esperienza delle/degli operatrici/operatori del servizio sociale e dei centri e delle associazioni antiviolenza, le/i quali, nella loro attività di accoglienza e di ascolto delle vittime, hanno modo di cogliere assonanze e tratti comuni delle singole storie²⁷.

Nell'ambito delle relazioni di coppia, ad esempio, si è notato che normalmente al primo episodio di violenza maschile la donna ha difficoltà a realizzare immediatamente quello che è successo.

A questa confusione di solito segue una condotta estremamente resipiscente da parte dell'autore della violenza che si mostra affranto dal suo stesso gesto, incapace di comprenderlo e comunque estremamente pentito e sicuro che non si ripeterà più; il periodo successivo è icasticamente definito, in sociologia, **luna di miele**: l'autore della violenza compensa la "rottura" innescata con il gesto violento con una fase di *iper*-accudimento e *iper*-sensibilità nei confronti della compagna, sino a convincerla del carattere isolato e irripetibile del gesto.

Segue poi un secondo gesto di violenza, normalmente di intensità maggiore del primo, e quindi una nuova luna di miele, ripetendo lo stesso schema, sino a che le fasi di luna di miele si riducono sempre di più sino a scomparire e la situazione di violenza si consolida come **oppressione situazionale** senza soluzione di continuità.

Le fasi iniziali di luna di miele hanno proprio la funzione di abituare gradualmente la vittima alla violenza, sino a convincerla della sua tollerabilità – data dal fatto che comunque sino a quel momento l'ha tollerata – in quanto correlata alla relazione.

E qui possono innescarsi anche situazioni di violenza psicologica – che possono costituire, in alcuni casi, l'unica forma di oppressione e in altri, una forma di oppressione

²⁵ Cfr. S. Filippini, *Relazioni perverse, La violenza psicologica nella coppia*, Franco Angeli, 2005.

²⁶ *Idem*, pp. 30-31.

²⁷ Cfr. l'articolo della dott.ssa E. Forti, *La sfida del caleidoscopio: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*, in questa rivista, 11 settembre 2019.

affiancata alla violenza fisica - in cui l'autore gradualmente convince la vittima, facendo leva sulle sue insicurezze, di essere lei stessa la causa della violenza e quindi della legittimità di un suo controllo: l'autore della violenza quindi inizia a mettere la vittima "alla prova" sfidandola a migliorarsi sino al punto da non necessitare la reazione violenta e la vittima – ormai abituata a tollerare la violenza come cifra caratterizzante la relazione, accettabile proprio perché accade **nella relazione** – accetta la sfida e si mette alla prova per aderire alle aspettative del *partner*, che però restano comunque sempre deluse perché, a quel punto, la violenza diventa una necessità della relazione stessa, ne diviene il nuovo equilibrio e l'elemento portante, e non può essere più sostituita.

Perché come è stato efficacemente spiegato in letteratura:

«le perversioni relazionali sorgono sul terreno della struttura narcisistica della personalità [...] e minano la vittima attraverso l'uso sistematico della violenza psicologica. Questa si manifesta, nel rapporto di coppia, nel controllo e nel dominio esercitati dal perpetratore sulla sua compagna. La fenomenica del maltrattamento include il controllo, e l'intrusione nelle frequentazioni e amicizie, o attività, della donna; il controllo (e/o l'appropriazione) del suo denaro. Consiste nel provocarne l'isolamento, come pure nell'uso di minacce e di intimidazioni; in un comportamento possessivo e, nello stesso tempo, denigratorio e svalutante; nella colpevolizzazione e nel ricatto»²⁸.

La violenza di coppia non è peraltro l'unica forma di oppressione situazionale di tipo domestico, potendo sovrapporsi (ma non necessariamente) a una situazione di violenza familiare che vive di vita autonoma, e di diverse caratteristiche, rispetto alla coppia.

Come osserva mirabilmente e con acuminato tenore espositivo, bell hooks²⁹:

«oggi si parla di violenza familiare in tanti ambienti, dai mass media alle scuole, spesso dimenticando che è stato il movimento femminista contemporaneo ad avere la forza di svelare ed esporre la drammatica realtà della violenza domestica. All'inizio l'obiettivo era quello di sottolineare la violenza maschile contro le donne, ma man mano che il movimento cresceva emergevano prove che la violenza domestica avveniva anche nella relazione tra gli stessi sessi, che donne in rapporto con donne erano, e spesso sono, vittime di abusi, che bambini e bambine sono altresì vittime della violenza patriarcale degli adulti scatenata da donne e uomini. La violenza patriarcale in famiglia si fonda sulla credenza che sia accettabile il controllo sugli altri da parte di un individuo più forte attraverso varie forme di forza coercitiva. Questa definizione allargata di violenza domestica include la violenza maschile sulle donne, la violenza tra stessi sessi e la violenza degli adulti sui minori. Il termine "violenza patriarcale" è utile perché a differenza dell'espressione più accolta "violenza familiare", essa obbliga continuamente chi la sente a considerare che la violenza entro le mura casalinghe si lega al sessismo e al pensiero sessista, al dominio maschile. [...] Proprio come una grande maggioranza di popolazione ritiene che ad eguale lavoro debba corrispondere un eguale salario, molti ritengono che gli uomini non dovrebbero picchiare donne e minori. Tuttavia quando si dimostra che la violenza domestica è l'esito diretto del sessismo e che quindi non cesserà fino a quando non scomparirà il sessismo, essi sono incapaci di compiere questo passaggio logico perché ciò comporterebbe mettere in crisi e mutare modi fondanti di pensare il genere».

²⁸ Cfr. S. Filippini, *Relazioni perverse*, cit., p. 31.

²⁹ bell hooks (trattasi di pseudonimo che viene scritto in lettere minuscole per volere dell'Autrice), *Farla finita con la violenza*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere*, cit.

Continuando il ragionamento di bell hooks, appare paradossalmente più facile, per l'opinione comune, legare i fenomeni di violenza domestica a particolari culture e/o religioni: si parla al riguardo di **reati culturalmente orientati**, o di *cultural defense*³⁰.

Il difetto di questa impostazione, che rappresenta la naturale refrattarietà del diritto ad accogliere le tematiche di genere (sulla quale si tornerà più ampiamente nel successivo § 8), è che, pur di evitare di ricondurre tutte le forme di violenza domestica al sessismo, ne fa una questione di discriminazione culturale e quindi porta a credere, erroneamente, che vi siano culture o religioni che hanno, nella loro essenza dogmatica e atavica, il gene della violenza.

Queste credenze vengono facilmente strumentalizzate a livello politico e contribuiscono al diffondersi di pregiudizi razzisti nei confronti di persone che hanno una determinata origine e quindi a fondare narrazioni politiche basate sulla violenza e sull'esclusione.

Un esempio di narrazione comune molto diffusa sui *social* è a seguente: se la credenza comune è che gli islamici siano per natura violenti contro le donne e i minori allora è bene evitare di accoglierli nel nostro Paese perché verranno qui a commettere, sotto i nostri occhi, le loro violenze; e ha quindi ragione chi ritiene che le persone che giungono sulle nostre coste da Paesi islamici, o nei quali la religione musulmana è prevalente o molto diffusa, siano indiscriminatamente etichettabili come violenti, potenziali stupratori o addirittura terroristi; e quindi vadano, nel dubbio, respinti in massa.

L'impostazione dei reati culturalmente orientati inoltre oblitera che analoghe forme di violenza patriarcale commessa in ambito domestico, fra cui la violenza maschile contro le donne e la violenza genitoriale contro i minori, sono egualmente diffuse in culture molto diverse tra loro, a cominciare dalla cultura occidentale in cui siamo immersi, nella quale non a caso la violenza di genere rappresenta una costante emergenza nazionale.

Francamente intollerabile è poi la pretesa di rivendicare all'asserita specificità culturale della violenza un valore esimente, ad esempio ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Piuttosto che trovare delle differenze tra le singole culture, è quindi il caso di coglierne, come indica bell hooks, le assonanze, a cominciare dal fatto che la violenza patriarcale è universalmente diffusa perché universalmente diffuso è lo stereotipo di genere sessista del dominio maschile, seppure variamente declinato nelle diverse narrazioni culturali e politiche di riferimento: le quali, peraltro, riflettono sempre le dinamiche di forza tra Stati in un determinato frangente storico e quindi disegnano narrazioni dell'identità maschile in apparente contrasto, e dialettica, tra loro (ad esempio il mussulmano ortodosso, da un lato, e il maschio ateo e immorale occidentale dall'altro) ma in realtà egualmente fondate sull'uso dell'identità maschile come veicolo d'odio, di violenza e quindi di guerra di conquista.

6. La violenza nella crisi del maschio contemporaneo. Lo stereotipo virile e la donna.

Ci si è chiesti cosa spinga molti uomini a instaurare, magari senza esserne del tutto consapevoli, dinamiche relazionali di questo tipo, che possono esitare, nei casi più gravi, in gesti estremi come il **femminicidio**.

³⁰ Tra le molte pubblicazioni in merito, cfr., in Italia, F. Gianaria, A. Mittone, *Culture alla sbarra, una riflessione sui reati multiculturali*, Einaudi, 2014.

Una risposta possibile è l'interpretazione della violenza di genere come reazione al progressivo esaurirsi del dominio maschile in ambito pubblico e quindi come un bisogno di restaurare, nella sfera privata, una situazione di dominio persa nella società.

E questo spiegherebbe perché al processo di emancipazione femminile nella sfera pubblica non solo non corrisponda un'adeguata autonomia di genere nella sfera privata, ma anzi corrisponda un aumento esponenziale, registrato proprio negli ultimi decenni, della violenza *prossimale* contro la donne: soprattutto da arte di coniugi, *partner* ed *ex partner*.

La spiegazione sarebbe proprio nel senso che vi è un nesso di corrispondenza tra i due fenomeni ma in senso direttamente, e non inversamente, proporzionale: più cresce l'autonomia femminile nella sfera pubblica più cresce la violenza maschile nella sfera privata.

E ciò rivelerebbe anche il tratto comune con altri tipi di *violenza di genere* che invece continuano a trovare nella dimensione sociale e pubblica la propria canalizzazione, come l'*omo* e la *trans-fobia*: in quanto, diversamente dalla condizione femminile, la condizione delle persone omosessuali, bisessuali, lesbiche, intersessuali, *transgender* e *queer* è ancora molto lontana dal conseguimento, sul piano sociale, del pieno riconoscimento e della piena dignità, politica e giuridica: sì che l'ambito pubblico può ancora restare l'ambito nel quale la violenza nei loro confronti trova il suo sfogo; e a ciò corrisponde, al contrario, una forte reazione da parte delle famiglie l.g.b.t.q. – le cosiddette “famiglie arcobaleno” – che stanno invece dimostrando un'elevata capacità di “fare comunità” per proteggere dalle aggressioni e dalle discriminazioni esterne i propri congiunti.

La dinamica della violenza *prossimale* contro le donne, tuttavia, non emerge in maniera del tutto consapevole negli uomini che la attuano.

La reazione degli uomini di fronte a casi mediatici di femminicidio è sempre di netta presa di distanza, soprattutto negli uomini con un ceto e un'istruzione più elevati; però la casistica evidenzia un'indubbia trasversalità – per età, istruzione, ceto, professione e territorio di provenienza – degli autori di violenza³¹.

Questo indica che il problema è di carattere culturale e sta alle radici dell'educazione maschile.

È come se l'educazione del maschio fosse ancora improntata, rispetto alla relazione con la donna, a un'aspettativa da un lato di dominio e dall'altro lato di fusione.

Occorre quindi contrastare, sin dall'infanzia, **stereotipi di genere** basati sul dominio del maschio eterosessuale (il cosiddetto **maschio alfa**) come correlato all'identità maschile, o meglio, **virile**: in quanto, in caso contrario, l'uomo adulto sentirà il bisogno, per realizzare la propria identità – per sentirsi vivo e, soprattutto, **uomo** – di realizzare situazioni di dominio e sopraffazione e, se non riuscirà a farlo nella sfera pubblica, cercherà di farlo nella sfera privata; magari non ne sarà consapevole perché si costruirà la giustificazione psicologica dell'amore totale e della connessa aspettativa di fusione e di “impensabilità di se stesso senza l'altra”, ma certamente instaurerà un discorso di violenza e, se sentirà quell'equilibrio minacciato nella sfera pubblica (ad esempio per la sempre maggiore autonomia e indipendenza della donna in termini lavorativi), cercherà di recuperarlo nella sfera privata, cominciando con l'attuare i descritti

³¹ Il che è un'ulteriore conferma della validità del ragionamento espresso da bell hooks.

meccanismi di violenza psicologica volti a far sentire la propria compagna in colpa e in torto, sino a convincersi egli stesso che lei sia davvero in colpa e in torto, e ad arrivare così al cortocircuito e all'esplosione, a quel punto davvero imprevedibile e incontrollabile, della violenza.

Ma non basta. Occorre anche, e soprattutto, promuovere un'educazione affettiva e sessuale degli uomini che li renda capaci di non incedere in aspettative di tipo **fusionale** con le proprie *partner*, e capaci quindi di includere nella vita di relazione la **de-fusione** dall'altra a tutti i livelli: dalla presa di distanza, alla ricerca di spazi per sé sino ad eventi dolorosi, ma comunque possibili nella vita di coppia, come la disillusione, il tradimento e l'abbandono.

L'uomo deve diventare capace di scindere questi eventi della vita dalla propria identità e quindi di pensare che la propria identità non viene meno, non vacilla, nemmeno se posta di fronte alla de-fusione dall'altra, che non è la sua metà; è appunto altra da sé, interamente altra da sé, così come lui è interamente solo lui.

In questo percorso culturale occorre anche debellare gli stereotipi dell'amore romantico che intendono rappresentare l'amore come "il fare, di due, uno": questo è uno stereotipo che invece – come avvertiva già negli anni novanta la psicoterapeuta americana, specializzata in terapia di coppia, Robin Norwood –, esercita una maggiore presa proprio sulle donne³².

A questo punto occorre però una precisazione importante: lo stereotipo virile che si è descritto, in relazione alla crisi del maschio contemporaneo, rappresenta un fenomeno di ordine sociologico e non può quindi essere preso a causa prevalente – men che meno unica – delle singole storie di violenza maschile sulle donne.

Soprattutto di fronte ai casi di violenza più gravi, come il femminicidio, si è senza dubbio di fronte a "rottture" personologiche in cui giocano un ruolo decisivo fattori individuali, a cominciare dalle esperienze familiari e di vita che si sono vissute, per continuare in singole storie di violenza subita, di alcol o tossicodipendenza o di un discontrollo degli impulsi magari sottovalutato; si entra, qui, nel campo della psicologia clinica: che infatti può giocare un ruolo importante nel recupero del *sex offender* in quanto può aiutare l'autore di violenza a ripercorrere le tappe del suo sviluppo psico-emozionale per capire dove e quando si è inserita la storia di violenza che ora lo tiene in pugno³³.

³² R. Norwood, *Donne che amano troppo*, Feltrinelli, 2013.

³³ Il recupero del *sex offender* in sede di esecuzione della pena, attraverso opzioni trattamentali specifiche, è attualmente oggetto di progetti sperimentali in ambito penitenziario, tra i quali, ad esempio, quello curato da S.I.S.P.Se. *onlus* (Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale) per il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e della Valle d'Aosta: che si propone, attraverso un lavoro per gruppi di detenuti, di approcciare, con le dovute specificità, le tematiche della corretta educazione di genere, del riconoscimento, in sé, della violenza di genere, e quindi dell'educazione all'auto-individuazione dei fattori comportamentali a rischio e al loro controllo; in modo da costituire, al tempo stesso, un modo un supporto psicologico al detenuto, un modo di scontare la pena acquisendone la tendenza rieducativa prevista dalla Costituzione e, non in ultimo, uno strumento per la prevenzione della recidiva specifica.

Un altro settore in cui ha preso piede invio del *sex offender*, da libero, ad associazioni o centri specializzati per il recupero dell'autore di violenza, è quello delle misure prevenzione personali, in particolare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, attualmente prevista dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. testo unico delle misure prevenzione e antimafia), la quale viene applicata a determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi (individuati dagli artt. 1 e 4, stesso testo) e comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni fissate dal Giudice.

Tra queste prescrizioni, la sezione specializzata del Tribunale di Milano sta attualmente applicando, in via sperimentale e su base volontaria, l'istituto della cosiddetta "ingiunzione trattamentale" del *sex o gender offender*, consistente nella volontaria sottoposizione, presso associazioni o centri qualificati, a un trattamento rieducativo ma non di tipo sanitario: giacché in caso contrario si tratterebbe di un'ingiunzione terapeutica, per cui vige il divieto costituzionale della sottoposizione coattiva a trattamenti sanitari, salva un'espressa deroga legale; deroga che sussiste unicamente in materia di trattamento sanitario obbligatorio (l. n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, artt. 33 ss.) e di misure di sicurezza (Titolo VIII, capo I, c.p., artt. 199 ss.) ma non in tema di pena né di misure prevenzione.

Ciò nondimeno, si ritiene che la diffusione dello stereotipo di genere virile costituisca una base sociologica importante per il sostenimento di un clima ostile alle donne e insistentemente ancorato a un linguaggio patriarcale: nel quale problematiche maschili individuali possono quindi trovare un terreno fertile per la costruzione di discorsi di violenza, pubblica e di prossimità, nei confronti delle donne.

Se infatti è innegabile che, ad esempio, avere respirato da bambino in casa propria un'atmosfera patriarcale e violenta, avere magari subito in prima persona violenza da parte del padre e visto infliggerla alla madre, giochi senz'altro un ruolo nella ripetizione, da adulto, di un discorso di violenza, e che tale ruolo di influenza si articoli nell'area individuale, del sé, di competenza della psicologia clinica; dall'altro lato è altrettanto inconfutabile la correlazione tra la cifra statistica di situazioni familiari di questo tipo e la diffusione di stereotipi di genere patriarcali e virili e con il grado della loro tolleranza sociale.

7. Lo stereotipo virile e l'uomo.

Lo stereotipo di genere virile non è solo fonte di insoddisfazione relazionale, quando non di pericolo come si è detto, per le donne; ma è anche fonte di sofferenza per molti uomini: in quanto l'incombere del mito del maschio alfa li obbliga di fatto a vivere troppi aspetti della loro vita, comprese le relazioni con l'altro sesso, in termini di sfida, di *performance* e di affermazione sociale; così perdendo la capacità di cogliere la ben più gratificante esperienza della connessione empatica: esperienza che come si è visto viene invece molto valorizzata dal pensiero femminile, come dimostra anche il fatto che questo specifico aspetto – quello dell'empatia e della connessione appunto – delle culture orientali, in particolar modo la cultura yogica poi trasfusa e rielaborata in molte religioni di origine indiana, fra cui l'induismo e il buddhismo, sia maggiormente frequentato dal pensiero teorico-filosofico femminile piuttosto che da quello maschile, soprattutto dei classici.

L'associazione Medici per i Diritti Umani (MEDU), organizzazione umanitaria indipendente e senza fini di lucro nata nel 2004³⁴ per iniziativa di un gruppo di medici, ostetriche e altri volontari impegnati in una missione sanitaria con le comunità indigene del Kichwa delle Ande ecuadoregne, ha lanciato, tra le varie campagne di sensibilizzazione, il progetto “Maschio per obbligo. Contro la cultura della prevaricazione”.

Operativo sul territorio toscano dal 2004, il progetto propone di creare spazi e occasioni di formazione e riflessione per leggere i fenomeni dell'affettività e della sessualità nella loro complessità, con un'attenzione particolare agli stereotipi di genere, consapevole che linguaggi

Una disposizione innovativa *de iure condendo* è invece rappresentata dalla modifica dell'articolo 165 del codice penale, introdotta dal disegno di legge S. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», presentato ai *media* come “Codice rosso”, che è già stato approvato dalla Camera il 3 aprile 2019 ed è ora all'esame del Senato. Secondo la modifica di probabile prossima introduzione, viene introdotto l'obbligo, per i reati di violenza di genere, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Questa sarebbe la prima norma a consentire l'invio obbligatorio di condannati liberi, con pena sospesa, a centri o associazioni di recupero per autori di violenza.

Ma la scarsa formulazione della norma (che peraltro, si ripete, non è ancora stata nemmeno approvata) non sarà certamente sufficiente allo scopo, in quanto, per il caso della sua effettiva approvazione, occorrerà regolamentare con precisione – se non con la legge almeno con puntuali decreti attuativi – tutti gli aspetti economici, amministrativi, trattamentali e deontologici dell'eventuale presa in carico del condannato.

³⁴ Si veda [questo indirizzo web](#).

non rispettosi, immagini allusive, *spot* esplicitamente o implicitamente sessisti, possono, se non decodificati, alimentare comportamenti di discriminazione e violenza.

Tra le attività del progetto, vi sono: *i*) interventi nelle scuole volti a supportare alunni e alunne nell'approccio alla sessualità e all'affettività, attraverso percorsi didattici che propongano una riflessione sui rapporti tra i generi, gli stereotipi di genere e i ruoli sociali che concorrono a determinarli; *ii*) corsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, con l'obiettivo di fornire strumenti pratici da utilizzare in classe nella gestione di tematiche legate all'affettività, alla sessualità e agli stereotipi di genere; *iii*) incontri informativi dedicati a genitori, per supportare le famiglie nella costruzione di un dialogo sui temi della sessualità e dell'affettività, libero da pudori e imbarazzi e al contempo efficace e costruttivo.

La *mission* del progetto, ripresa dall'Associazione nazionale Maschile Plurale, costituita a Roma nel maggio del 2007 e impegnata nella ridefinizione di un'identità maschile plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne³⁵, icasticamente afferma:

«forte, muscoloso, peloso/glabro, conquistatore, virile, coraggioso, intraprendente, cacciatore, resistente al dolore, alla fatica, alla guerra, allo sport, all'alcool, alle superprestazioni erotiche: troppo spesso nelle società occidentali il maschio è condannato, sin dalla più tenera infanzia, ad essere un arrogante prevaricatore.

La famiglia, la scuola, la chiesa, l'esercito, la pubblicità, l'arte e la letteratura gli ripetono che egli ha il dovere di essere un maschio di questo tipo, ossessivamente diverso dalle femmine: si afferma che nel maschio è innata l'aggressività, fino ad assegnarli quasi una inevitabile "biologia" dell'amore per la violenza.

È fatale che per contraccolpo la stessa società condanni le donne a subire l'approccio violento del maschio fino ad esserne vittime predestinate. E dunque la battaglia per la liberazione del maschio dal ruolo fittizio a cui è stato condannato è solo un'altra faccia della battaglia per la liberazione della donna e la sua protezione dalla violenza. Ma il processo deve investire entrambi i ruoli, altrimenti è destinato all'insuccesso.

Se noi assimiliamo a "malattia" questo stereotipo di violenza assegnato al maschio, come tale dobbiamo affrontarla su più versanti, privilegiando quello della prevenzione.

Lavorare per denunciare, rimuovere, mettere in discussione gli stereotipi culturali di formazione del maschio è contribuire alla prevenzione della violenza alle donne»³⁶.

È davvero importante il passaggio dell'appello in cui si rivendica che il processo di riconoscimento dello stereotipo di genere virile e le conseguenti pratiche di sensibilizzazione, educazione e prevenzione, rappresentano prima di tutto un atto di rispetto e di amore per l'uomo e per l'identità maschile; in quanto significano il volerlo liberare dalla condanna a ripetere per forza dei comportamenti per aderire a un modello stereotipato e improntato sull'ossessiva differenziazione dal femminile.

Significa voler liberare gli uomini dalla deprivazione che questo stereotipo comporta prima di tutto per i maschi osservanti e aderenti al modello: che pagano il prezzo dell'apparente successo sociale (poter dimostrare di essere davvero **uomini**) con la perdita di esperienze relazionali estremamente gratificanti, quali appunto quelle basate sull'empatia e sulla connessione, che non sono loro concesse perché ritenute, come si diceva, troppo inclini al femminile; e, parimenti, significa liberare dalla sofferenza i maschi non osservanti e non aderenti al modello - alcuni per scelta e altri perché, per connotazioni fisiche (magari perché portatori di

³⁵ [A questo link.](#)

³⁶ [A questo indirizzo web.](#)

disabilità, o sovrappeso o semplicemente non rispondenti ai canoni della bellezza virile) e/o caratteriali (perché troppo riflessivi, sensibili, refrattari agli approcci aggressivi) e/o di espressione di genere (in caso di genere non conforme) e/o di orientamento sessuale –, i quali non sono ammessi a partecipare al branco del maschio alfa e anzi ne vengono umiliati già in età infantile e puberale; e, con il passaggio all'adolescenza, vengono sempre più fatti oggetto di bullismo violento negli ambienti scolastici e di *cyberbullismo* sui *social*: e questo perché così come la concezione del rapporto con la donna in termini di autoaffermazione piuttosto che di autentica relazione, anche la sottomissione del **maschio debole** rappresenta uno dei *topoi* dello stereotipo virile.

8. La genderizzazione del discorso giuridico.

Il tentativo di responsabilizzare il diritto, in particolare il diritto penale, in ordine alle tematiche di genere si è sempre rivelato estremamente difficoltoso: perché, quale sistema di potere per eccellenza, il discorso giuridico risente, esattamente come quello politico, dello stereotipo di genere consolidato dalle stratificazioni culturali dei due millenni scorsi, interamente dominati dalla cultura del potere maschile.

Un esempio tratto dalla recente storia politica americana, nella compiuta analisi che ne fa ancora bell hooks³⁷, può essere utile per capire meglio la questione.

Nel 1991 Clarence Thomas viene nominato dal Presidente George H.W. Bush giudice della Corte suprema degli Stati Uniti e le udienze del Congresso per la ratifica della sua nomina (che viene infine confermata dal Senato con la maggioranza risicata di 52 contro 48) si trasformano in un “quasi dibattito” penale per la verifica delle accuse di molestia sessuale mosse al giudice dall'avvocata Anita Hill, che aveva lavorato con lui al Dipartimento per l'educazione.

L'andamento delle udienze ha fatto molto riflettere il movimento femminista in quanto è stato da subito segnato da un'evidente disparità nell'atteggiamento comunicativo delle due parti.

Hill si è presentata esclusivamente come teste del fatto: si è limitata a raccontare, con un atteggiamento distaccato che a tratti è parso quasi freddo, le molestie subite senza dare alle proprie dichiarazioni alcun contenuto politico o etico.

Non ha spiegato, ad esempio, la ragione per cui aveva atteso proprio quel momento così nevralgico della carriera di Thomas per denunciare le molestie né perché, per sua stessa ammissione, avesse continuato a intrattenere con lui relazioni professionali anche successivamente.

E soprattutto non ha spiegato le ragioni della sua denuncia: se ritenesse suo dovere morale impedire la nomina in quanto riteneva che le condotte abusanti agite in suo danno denotassero un'inadeguatezza etica dell'uomo all'incarico di giudice della Corte o se pensasse invece che un'ulteriore accrescimento del suo potere avrebbe esposto a maggiore rischio altre donne che si fossero trovate a lavorare con lui in posizione subordinata.

³⁷ Bell hooks, *Riflessioni su razza e sesso*, in *Elogio del margine*, Feltrinelli, 1998.

Al contrario, Thomas ha dedicato alla negazione del fatto la parte più trascurabile dei suoi interventi, spendendosi invece molto di più per la costruzione di una narrazione politica dell'accaduto: ha rievocato il pregiudizio razziale, attribuendo all'iniziativa di Hill il sospetto della cospirazione del movimento per i diritti civili contro la nomina di un afroamericano conservatore, e dipingendosi come vittima di una discriminazione razziale ordita dalla stessa egemonia culturale afroamericana per ragioni strettamente politiche in quanto il movimento, sin dalla fondazione della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), nel 1909, si era sempre mosso in oscillazione tra posizioni moderatamente e radicalmente progressiste.

In una delle udienze Thomas ha parlato di un vero e proprio *linciaggio* in suo danno. Il linciaggio: la figura più forte, dal punto di vista simbolico, dell'oppressione degli afroamericani e degli anni della segregazione razziale.

Le più attente teoriche femministe hanno quindi recriminato a Hill che, di contro alla narrazione costruita da Thomas, il limitarsi alla semplice esposizione dei fatti senza dare alcun contenuto di genere alla propria denuncia non solo fosse una scelta prevedibilmente perdente ma fosse anche una scelta intellettualmente sbagliata, in quanto un tale atteggiamento ha senso solo quando può fondare su uno *zeitgeist* di pieno e indiscusso riconoscimento sociale; non quando, al contrario, ci si propone di infrangere un sistema di potere maschile e patriarcale consolidato.

Per fare questo, non è sufficiente esporre il fatto; è necessario qualcosa di più: svelare la falsità e l'inconsistenza della professione di neutralità, e di indifferenza assiologica, del diritto.

L'uso, da parte di Thomas, del pregiudizio razziale per affermare un (contro) pregiudizio di genere nei confronti della sua accusatrice ne è la prova: **razza** e **genere** sono due sistemi di potere e di oppressione interconnessi, tanto è vero che lo storico movimento dei diritti civili afroamericano ha raramente contestato, o sfidato, l'uso delle metafore di genere per sostenere la lotta di liberazione che, per molti versi, è stata, in termini di immaginario, improntata alla stessa professione di virilità dell'uomo afroamericano in opposizione a quella dell'oppressore bianco.

Il corpo delle donne è sempre stato il luogo simbolico – e anche reale, purtroppo – sul quale si sono combattute le lotte di oppressione e di liberazione; e anche il faticoso abbattimento, nel centennio che va dagli anni '60 del XIX secolo a quelli del XX, della segregazione razziale ha seguito la linea di un discorso prettamente maschile che non ha minimamente messo in discussione le discriminazioni di genere di cui le donne erano – e sono – vittime sia all'interno di entrambi i sistemi di potere in conflitto sia come “luogo” di accesso e sconfinamento (simbolicamente, di penetrazione) dell'uno nell'altro.

Lo stereotipo di genere acquisisce quindi la connotazione di un vero e proprio ‘sistema ponte’ di carattere patriarcale al cui interno si muovono le principali dialettiche giuridiche: quelle di carattere democratico, combattute all'interno e per il tramite delle istituzioni, e quelle più ideologiche e conflittuali, che prendono vita nei movimenti di protesta e di opinione della società civile.

A queste condizioni, limitarsi all'esposizione dei fatti, come ha fatto Hill contro Thomas, non avrebbe potuto (né potrebbe tuttora, come ha più recentemente dimostrato la reazione violenta opposta dai media alle denunce del movimento # *Me Too*) recare l'effetto di scalfire quello stesso sistema di potere maschile da cui i fatti stessi promanano: anzi, l'effetto ottenuto è quello, del tutto opposto, di indurre il sistema a riaffermare se stesso con maggiore forza, ricorrendo ad argomenti più difficilmente controvertibili.

Dipingere Thomas come una vittima dello stereotipo razziale non ha forse avuto l'effetto di mettere in difficoltà l'opinione progressista nel sostenere le ragioni di Hill? E così, oggi, prendere, con un legittimo atteggiamento di garanzia, le difese degli accusati - le cui carriere sono state compromesse dalle accuse del # *Me Too* a fronte di risultati giuridici prevedibilmente negativi, visto l'elevato lasso di tempo trascorso, nella maggior parte dei casi, fra l'abuso e la sua denuncia - non ha avuto come effetto quello di ridurre notevolmente, fra gli intellettuali e i politici, il numero dei sostenitori del movimento?

Preso quindi atto dell'immanenza del discorso giuridico al sistema di potere maschile, la necessità diventa, previamente e inevitabilmente, quella di una "genderizzazione" del discorso giuridico.

Le tematiche di genere devono essere portate, faticosamente ma ostinatamente, nella lingua del diritto per svelare dal suo interno la struttura stereotipata e discriminatoria che lo sorregge e questo deve avvenire prima, e contestualmente, all'esposizione e alla giustiziabilità del fatto.

9. La dimensione culturale del contrasto alla violenza di genere nel recente dibattito sul femminicidio.

La principale ragione della forte resistenza opposta a livello giuridico, in particolare dalla giurisprudenza, alla permeazione delle tematiche di genere consiste, da un lato, nella scarsa sensibilità e conoscenza della dimensione scientifica delle tematiche di genere, e, dall'altro lato, nella riserva mentale che tali tematiche rappresentino in realtà i contenuti dei movimenti femministi e che quindi il loro recepimento nella giurisprudenza possa introdurre degli elementi di militanza politica e quindi distoglierla dal suo naturale assetto di neutralità.

Il diritto, in particolare il diritto penale, definisce se stesso già in termini di neutralità e a-sessualità, pretendendo di muoversi sulla direttiva antidiscriminatoria contenuta all'articolo 3 della Costituzione («tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»), sicché una genderizzazione, mediante una focalizzazione sulle tematiche di genere, del discorso giuridico appare come uno sviamento dello stesso dal naturale assetto di indifferenza assiologica che gli è proprio, e insieme una forzatura a interferire con il mutamento della percezione sociale di valori o disvalori morali, in questo caso cercando di indurre una svolta sociale di tipo "femminista" attraverso l'uso della giurisdizione.

Il radicamento di questo pregiudizio nella narrazione giuridica comune è il frutto di molti fattori: certamente il primo dei quali è da individuarsi nell'enorme problema della rappresentanza di genere in magistratura, bastando al riguardo considerare che in Italia le donne hanno avuto accesso alla magistratura solo nel 1963 e tutt'oggi, nonostante siano più numerose degli uomini in organico, rappresentano la minoranza negli incarichi direttivi e apicali: a titolo di esempio, sono attualmente donne tre su quindici giudici costituzionali e nessuna proveniente dalla magistratura³⁸.

³⁸ Per un approfondimento del problema, si veda M. D'Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura, quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Franco Angeli, 2017.

Un altro fattore, connesso al primo, è da ravvisarsi nella struttura del linguaggio giuridico: che appartiene alla stessa impostazione sociale, economica e politica tradizionale, di cui è parte integrante, improntata sulla cultura del potere maschile.

Anche in questo caso, un recente esempio può essere utile per svelare la falsità di questa pretesa di neutralità del diritto penale.

Il caso è quello delle recenti sentenze in tema di femminicidio che hanno fatto molto discutere i media: quella della Corte d'Assise d'Appello di Bologna del 14 novembre 2018 (femminicidio di Olga Matei) e quella del Giudice dell'udienza preliminare di Genova del 5 dicembre 2018 (femminicidio di Angela Coello Reyes)³⁹.

In entrambi i casi le/i giudici hanno ritenuto di riconoscere agli imputati, legati alle vittime da relazioni affettivo-sessuali entrate profondamente in crisi al momento del fatto, le attenuanti generiche: motivandole anche con il riconoscimento di un valore attenuante allo *stato emotivo* instauratosi nell'autore del reato in reazione a comportamenti relazionali della vittima: il rifiuto nel primo caso, il tradimento nel secondo.

In questo modo, il ragionamento giuridico vuole rivendicare un'apparente "a-genderizzazione", e quindi una effettiva neutralità, e quindi si muove nel solco di alcune sentenze della Cassazione che, in casi peraltro molto diversi e non attinenti alla violenza di genere, hanno affermato che gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche⁴⁰.

A-genderizzare il discorso giuridico significa (o meglio ha significato, in questi casi) rifiutare di riconoscere una specificità alla violenza patriarcale e quindi applicare gli stessi criteri decisionali già applicati in casi di violenza non di genere, tra i quali la valorizzazione degli stati emotivi e passionali ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Ed è qui che emerge, in tutta la sua evidenza, la reale inclinazione di quella che viene presentata come apparente neutralità del diritto e che invece può risolversi in un'opzione, nient'affatto neutrale, per lo stereotipo di genere virile: perché lo **stato emotivo** di carattere eccezionale in cui avrebbero agito quegli imputati – determinato, si è detto, dall'abbandono da parte della vittima nel caso di Bologna e dai ripetuti tradimenti della vittima nel caso di Genova – e al quale si è deciso di attribuire valore attenuante affonda le sue radici proprio nella spinta identitaria virile che rende il maschio tendenzialmente incapace di accettare eventi come abbandoni o tradimenti dalla propria *partner*: e ciò in risposta a una strutturazione dell'identità maschile in cui ha certamente giocato un ruolo l'aspettativa di adesione al modello virile dominante; e sul quale si sarà poi instaurata una componente personologica individuale, non escludibilmente legata al vissuto, che come si è detto è di competenza della psicologia.

Attribuire valore attenuante a una fenomenica psicologica in cui (non solo ma) anche lo stereotipo di genere maschile ha giocato un ruolo, significa quindi attribuirlo (non solo ma) anche a tale stereotipo e così in qualche modo contribuire a garantirgli un'aspettativa di tolleranza sociale, che va di pari passo (e non potrebbe essere altrimenti) alla stigmatizzazione morale della vittime: in quanto, come emerge ampiamente dai casi citati (per cui si rimanda

³⁹ Per un commento più approfondito delle sentenze in oggetto, sia consentito rinviare nuovamente a F. Filice, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, in *Questione Giustizia online*, 15 aprile 2019.

⁴⁰ Tra le sentenze più recenti in questo senso, Cass., Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013, Rv. 259160, in allegato al presente lavoro.

all'approfondimento indicato nella nota 40), gli stati emotivi eccezionali degli autori del femminicidio sono inevitabilmente di tipo reattivo: cioè sono stati determinati da comportamenti della donna vittima, la quale non ha corrisposto il suo sentimento o la sua attrazione, oppure lo ha abbandonato o lo ha, come nel caso di Genova, ripetutamente tradito; è infatti incontestabile che si diminuisce la pena all'autore del femminicidio in quanto lo si riconosce affetto da uno stato emotivo determinato da ciò che "gli ha fatto" la vittima.

10. Considerazioni conclusive sull'autodeterminazione di genere come bene giuridico di derivazione costituzionale.

A questo punto, abbiamo tutti gli elementi per chiarire, conclusivamente e soprattutto, teleologicamente, "dove si vuole arrivare".

Si vuole portare il discorso giuridico a riconoscere senza riserve l'identità e l'espressione di genere, in tutti gli aspetti biologici, sociali, psicologici e sessuali di cui si compone, come un diritto soggettivo costituzionalmente garantito e, al contempo, come un bene giuridico che è già immanente al diritto penale sostanziale e processuale e che quindi, oltre ad essere valorizzato nell'applicazione delle norme, sostanziali e processuali, già vigenti, deve anche costituire un vincolo d'azione per gli attuali e futuri legislatori, nel senso di opzionare forme di tutela dalla violenza sempre più efficaci.

E soprattutto si vuole far sì che il diritto, come la cultura sociologica e la cultura in generale, non dimentichino mai che la violenza maschile sulle donne è solo una forma della violenza patriarcale, che è tale perché legata al sessismo; e che quindi non ci potrà mai essere un diritto penale – sostanziale, processuale o d'emergenza – che sia di contrasto alla violenza di genere senza essere, prima di tutto, di contrasto al sessismo e allo stereotipo di genere virile su cui esso si fonda.

Per citare ancora, e in chiusura, bell hooks:

«io appartengo alla cerchia di quelle rare femministe teoriche le quali credono nella crucialità per il movimento femminista di dotarsi di una strategia complessiva tesa alla cessazione di tutte le forme di violenza. L'obiettivo femminista sulla violenza patriarcale contro le donne dovrebbe restare la prima preoccupazione, ma sottolineare la violenza maschile contro le donne in modo da far pensare che essa sia più orribile di tutte le altre forme di violenza patriarcale non serve più a sospingere oltre gli interessi del movimento femminista. Ciò oscura le realtà che tanta violenza patriarcale di uomini e donne sessiste si scaglia contro i minori»⁴¹.

Ecco: l'obiettivo che bell hooks indica al movimento femminista è lo stesso che si ritiene di indicare al diritto: **dotarsi di una strategia complessiva tesa alla cessazione di tutte le forme di violenza.**

Proviamo, quindi, in conclusione, a delineare in positivo i caratteri di quella che potrebbe essere la tutela giuridica dell'identità e dell'espressione di genere, come diritto soggettivo costituzionalmente protetto e come bene giuridico di orientamento dell'azione penale.

⁴¹ bell hooks, *Farla finita con la violenza*, cit.

Significherebbe dare all'individua, come all'individuo, la possibilità di posizionarsi liberamente in ordine al sesso assegnato alla nascita e di trovare un'identità di genere che sia conforme al proprio benessere psicofisico e alle proprie aspettative; potere quindi esprimere questa identità liberamente, nelle relazioni di prossimità, a cominciare dalla famiglia e dalla coppia, così come nella sfera sociale; non subire discriminazioni nell'accesso agli istituti di diritto civile che regolano le formazioni sociali familiari, al lavoro o ai servizi sanitari, previdenziali e sociali in genere, ed essere protetta/o e tutelata/o, anche penalmente, da condotte vessatorie e violente ispirate dall' odio di genere.

È evidente che la strutturazione in questi termini del coté giuridico dell'identità di genere – o se si preferisce dell'identità di genere come bene giuridico protetto dal diritto penale – comporta una stretta correlazione con il genere come categoria del pensiero femminile di cui si è parlato all'inizio.

Perché il diritto può arrivare a questo risultato solo aprendosi alla **connessione empatica** con la sofferenza soggettiva che un'individua o un individuo provino quando siano privati delle libertà connesse alla propria espressione di genere ovvero quando, a causa del proprio genere, siano esposti a limitazioni sociali ed economiche, e/o alla violenza.

Il che ci riporta a un pensiero giuridico capace di frammentarsi nella pluralità delle esistenze e di trovare uno spazio dell'uguaglianza che definisca se stessa proprio tramite la valorizzazione e la protezione delle differenze.

Ciò porterà il diritto a ripensare, naturalmente, se stesso: perché anziché arroccarsi dietro la tautologica affermazione di un'aprioristica e innata neutralità, si scoprirà parte del tradizionale sistema di potere patriarcale costruito a immagine dello stereotipo di genere virile, e basato sulla suddivisione del *corpus* sociale in un apparato produttivo, la città, di competenza maschile, e un apparato riproduttivo, il focolare domestico, di competenza femminile.

E capirà come questa atavica impostazione abbia rotto gli equilibri tra singolare e universale come dimensioni necessarie a tutte/i le/gli individue/i, che devono realizzare se stesse/i passando, in eguale misura, attraverso la famiglia, la coppia e lo Stato e ricercando a trecentosessanta gradi la propria realizzazione; e come ciò abbia quindi creato assetti sociali, trasversali nelle culture e realtà più diverse, in cui le donne vengono private del rapporto con l'universale nella sfera sociale, e gli uomini del rapporto con il singolare nell'amore.

«L'uomo non si è ritirato dal suo esserci immediato per pensarsi come metà dell'umanità. Ha immaginato che il divenire spirituale possa realizzarsi a partire da *uno* e non da *due*, anche genealogicamente. In realtà, da questo punto di vista, forse andiamo verso l'*uno*, ma non ne proveniamo: siamo generati da *due* e l'uomo in quanto uomo nasce da un'altra ed è quindi in rapporto, fin dalla nascita, con un altro genere»⁴².

Bibliografia.

I. Bartholini, *Mediterraneità e violenza di prossimità*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere, Saperi contro*, Mimesis, 2016.

bell hooks, *Riflessioni su razza e sesso*, in *Elogio del margine*, Feltrinelli, 1998.

⁴² L. Irigaray, *Amo a te*, Bollati Boringhieri, 1993, p. 47.

bel hooks, *Farla finita con la violenza*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere, Saperi contro*, Mimesis, 2016.

M. D'Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura, quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Franco Angeli, 2017.

O. Donath, *Pentirsi di essere madri*, Bollati Boringhieri, 2017.

A. Facchi, *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in G. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Cortina, 1999.

F. Filice, *Violenza di genere*, collana *Officina del diritto, penale e processo*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

F. Filice, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, in *Questione Giustizia online*, 15 aprile 2019.

S. Filippini, *Relazioni perverse, La violenza psicologica nella coppia*, Franco Angeli, 2005.

E. Forti, *La sfida del caleidoscopio: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*, in questa rivista, 11 settembre 2019.

F. Gianaria, A. Mittone, *Culture alla sbarra, una riflessione sui reati multiculturali*, Einaudi, 2014.

E. Gianini Belotti, *Dalla parte delle bambine*, Feltrinelli, prima edizione 1973.

C. Gilligan, *Con voce di donna*, Feltrinelli, 1991.

A.C. Kinsey, W. Pomeroy C.E. Martin, *Sexual Behaviour in the Human Male*, e *Id.*, *Sexual Behaviour in the Human Female*, Indiana University Press, 1998 (edizione italiana: A.C. Kinsey, *Il comportamento sessuale dell'uomo*, Bompiani, 1969; e *Id.*, *Il comportamento sessuale della donna*, Bompiani, 1965).

J. Kristeva, *Il genio femminile, volume primo*, Hannah Arendt, Donzelli, 2010.

G. Licini, *Pari opportunità, Italia 70° al mondo: migliora ma resta ultima tra i big; analisi del World economic forum*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2018.

National Geographic, numero speciale del gennaio 2017.

R. Norwood, *Donne che amano troppo*, Feltrinelli, 2013.

S. Stefanelli, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, in *Genius Rivista online*, anno V, n. 1, aprile 2018, pp. 17 ss.

Allegato: Testo della sentenza di Cass. pen., Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013, Rv. 259160

Articolo

— Una sfida caleidoscopica: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere

di Elisabetta Forti¹

Abstract. Un corretto approccio a fenomeni complessi, qual è la violenza di genere, impone una visione sfaccettata e multidimensionale del fenomeno stesso. Come nell'immagine fornita da un caleidoscopio il tutto nella sua essenza può essere visto e compreso solo grazie all'insieme dei diversi riflessi degli specchi, così soltanto grazie all'unione e ai rispecchiamenti di diversi saperi, discipline e ruoli è possibile comprendere la violenza e affrontarla. L'articolo intende mettere in evidenza come unicamente un approccio multiprofessionale e multidisciplinare possa garantire la messa in opera di interventi realmente efficaci contro la violenza di genere. La valutazione del rischio di recidiva si sostanzia come punto di partenza ineliminabile per garantire una reale protezione alle vittime, ma risulta determinante porre in essere interventi di sostegno, costanti nel tempo, rivolti a tutte le persone coinvolte nella dinamica di siffatta violenza. Tali azioni assolvono non soltanto a funzioni di tipo terapeutico, ma rivestono anche un carattere fortemente preventivo.

Abstract. A correct approach to complex phenomena, such as gender-based violence, requires a multifaceted and multi-dimensional view of the phenomenon itself. Like in an image provided by a kaleidoscope everything in its essence can be seen and understood only by considering all the reflections of the mirrors together, it is only through the union and mirroring of different branches of knowledge, disciplines and roles that it is possible to understand violence and face it. The article intends to highlight how only a multi-professional and multidisciplinary approach can guarantee the implementation of really effective interventions against gender violence. Assessing the risk of recidivism represents an unavoidable starting point to ensure the victims receive real protection, but it is also crucial to implement support interventions, constant over time, addressed to all the people involved in the dynamics of such

¹ Assistente sociale del Comune di Vercelli, referente tecnico assistente sociale Area Progettazione, referente assistente sociale Area Contrasto alla Violenza nelle relazioni intime e componente della Rete Vercellese Antiviolenza (R.V.A.).

violence. These actions not only perform therapeutic functions, but also have a strongly preventive character.

SOMMARIO: 1. Premessa: multidisciplinarietà e valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza. – 2. Caratteristiche della relazione maltrattante e relativi modelli interpretativi. – 3. I metodi di valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza. – 3.1. La valutazione clinica non strutturata. – 3.2. Gli strumenti attuariali. – 3.3. La valutazione professionale strutturata – 4. Gli approcci alla valutazione del rischio. – 4.1. Il sistema SARA. – 4.4.1. I dieci *items* riguardanti il reo e la storia di violenza. – 4.1.2. Fattori di vulnerabilità della vittima. – 4.2. Possibili applicazioni del sistema SARA. – 4.3. L'utilizzo del sistema SARA all'interno dei servizi socio-sanitari. – 4.4. L'approccio spagnolo alla valutazione e gestione del rischio. – 4.5. L'approccio britannico alla valutazione e gestione del rischio. – 5. Le indagini di vittimizzazione. – 6. Cenni alla situazione italiana: le indagini di vittimizzazione riguardanti la violenza contro le donne. – 6.1. L'esperienza dei Centri Antiviolenza: l'associazione D.i.R.e. – 6.2. L'esperienza vercellese. 6.2.1. L'attività della Rete Vercellese Antiviolenza. – 6.3. Gli interventi a favore degli autori in Italia. – 7. Alcune considerazioni conclusive.

1. Premessa: multidisciplinarietà e valutazione del rischio di recidiva.

La violenza di genere si presenta come un fenomeno complesso, le cui ripercussioni in termini di costi sociali risultano essere estremamente rilevanti. Gli studi condotti in particolare negli ultimi trent'anni dimostrano come essa sia una condizione largamente diffusa, che non risulta specificamente legata a particolari condizioni economiche, culturali o sociali, né a determinati gruppi etnici. Essa è, piuttosto, una delle forme di violenza più diffuse e gravi e rappresenta una violazione dei diritti umani, così come indicato dalla c.d. Convenzione di Istanbul².

I maltrattamenti all'interno della coppia, siano essi psicologici o fisici, non sono spiegabili attraverso fattori univoci, ma, al contrario, tramite una pluralità di elementi fra cui: quelli culturali, legati a credenze e stereotipi connessi al genere ed ai rapporti tra uomo e donna³; quelli inerenti alle caratteristiche della personalità di ciascun individuo coinvolto; quelli concernenti le risorse, i bisogni profondi delle singole persone; quelli attinenti al loro inserimento sociale, etc.

Per comprendere, ma ancora di più per gestire situazioni “delicate” caratterizzate da tale complessità, risulta quindi necessario adottare un approccio multiprofessionale. Infatti, nessun singolo sapere, come verrà meglio specificato oltre, può essere di per se stesso esaustivo.

Dal punto di vista fenomenico, le violenze nelle relazioni intime hanno, solitamente, andamento ciclico e vengono reiterate nel tempo. Generalmente, i primi comportamenti violenti

² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011. Il rapporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) redatto nel 2013 relativamente alla violenza di genere – *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence* – ha definito la violenza contro le donne un «problema di salute di proporzioni globali enormi» (lett.: «health problem of epidemic proportions», p. 3) Secondo tale studio l'abuso fisico e sessuale, ad esempio, è un problema sanitario che riguarda un terzo delle popolazione femminile mondiale. Sempre l'OMS ha riconosciuto la violenza domestica come la prima causa di morte per le donne di età compresa tra i 16 e i 44 anni e che il 30% delle donne nel mondo ha subito nell'arco della propria vita qualche forma di violenza. Il 38% di tutte le donne uccise nel mondo lo è per mano di *partner* o *ex-partner*. Le ricerche condotte a partire dal 2002 dall'Istituto di ricerche economiche e sociali Eu.r.e.s. hanno dimostrato che in media in Italia vengono uccise ogni anno dalle 100 alle 120 donne da un *partner* o *ex-partner*, quindi una ogni 72 ore, in media. Secondo l'indagine svolta dall'European Union Agency for Fundamental Rights sempre nel 2013 su di un campione di 42.000 donne residenti nei 28 paesi dell'Unione Europea – *Violence against women: an EU-wide survey* – emerge che 1 donna su 3 (62 milioni) ha subito nell'arco della propria vita una violenza fisica o sessuale, il 43% ha subito violenze di tipo psicologico, mentre il 55% è stata vittima di molestie; in particolare l'8% di *stalking* ed il 10% di molestie sessuali online.

³ Per una trattazione più approfondita delle tematiche relative agli stereotipi di genere e ai *gender studies*, si rimanda all'articolo di F. Filice, *Diritto penale e genere*, in questa rivista, 11 settembre 2019.

non risultano essere particolarmente efferati, ma essi, in genere, si aggravano con il passare del tempo e inducono la vittima ad “adattarsi” alla situazione in divenire.

Per questi motivi, la vittima ha molta difficoltà ad identificare i maltrattamenti subiti e ad agire per tutelarsi. Questi maltrattamenti, però, provocano dei danni sia alla vittima diretta, in genere la donna, ma anche agli altri soggetti coinvolti nella situazione, ossia ai figli e agli stessi autori. Per tale motivo risulta particolarmente importante l'utilizzo di strumenti atti a meglio definire il rischio del perpetuarsi dei comportamenti abusivi. Le ricerche effettuate dimostrano che esistono alcune caratteristiche, situazioni, circostanze, elementi di vulnerabilità la cui presenza aumenta la probabilità che si faccia violenza venga agita nel tempo. Esistono, infatti, fattori di rischio, analizzando i quali è possibile effettuare una valutazione della probabilità di recidiva o di *escalation* della violenza. Sono stati elaborati, come si avrà modo di comprendere in seguito, strumenti atti a garantire questo tipo di valutazione ed in grado di evidenziare la presenza o meno dei fattori “facilitanti” il fenomeno. Strumenti utili, lo si precisa, per cercare di limitare, attraverso interventi appropriati, il rischio di *escalation* o di reiterazioni di comportamenti violenti.

La violenza nelle relazioni intime risulta costituita, come si avrà modo di meglio comprendere leggendo il paragrafo successivo, da una serie di comportamenti che possono includere violenze di tipo fisico, psicologico, economico, sessuale, che possono non essere tutte compresenti. Essa non si manifesta subito nelle sue forme più efferate, ma si instaura seguendo un percorso all'interno del quale è possibile riconoscere delle fasi.

2. Caratteristiche della relazione maltrattante e modelli interpretativi.

Per meglio comprendere quelli che possono essere alcuni degli interventi possibili a favore delle vittime e per meglio cogliere quanto sia rilevante effettuare una puntuale valutazione del rischio di *escalation* e di recidiva della violenza occorre soffermarsi, in via preliminare, su alcune caratteristiche della relazione maltrattante. In particolare, è utile illustrare quelli che sono i due modelli interpretativi di tale fenomeno: a) “il ciclo della violenza” e b) “la ruota del potere e del controllo”.

a) Uno dei modelli interpretativi classici della violenza domestica è “**il ciclo della violenza**” di L. Walker (1979)⁴. Secondo la riflessione condotta dall'autrice la violenza si instaura seguendo un ciclo, che consente ai comportamenti abusivi di instaurarsi, evolversi e perpetuarsi.

Vengono identificate alcune fasi, il susseguirsi delle quali ha come finalità quella di ottenere il controllo della vittima.

La prima fase è caratterizzata da un “**accumulo di tensione**”. Questo primo periodo è caratterizzato da frizioni, atteggiamenti ostili, finalizzati a raggiungere una posizione di potere sulla donna. In questa fase gli sforzi delle vittime sono finalizzati a prevenire episodi di violenza agita, facendo quanto loro possibile per controllare la rabbia del *partner*. È una condizione caratterizzata da forti livelli di *stress*, in cui la donna vive in una condizione di perenne allerta.

La seconda viene definita “**fase dell'esplosione**”, nella quale si verificano e si instaurano forme di aggressione ancora più gravi. È la fase in cui la vittima risulta maggiormente esposta a

⁴ L. Walker, *The battered woman*, Harper&Row, 1979.

situazioni di rischio. Il timore di perdere la propria compagna, avvertita come oggetto di proprietà, porta il soggetto maltrattante a chiedere perdono, spesso, però, incolpando la vittima della propria condotta, rimarcando tutte le mancanze della *partner*, tentando di giustificare il comportamento abusivo attraverso l'inadeguatezza della vittima, allontanando, attraverso le giustificazioni, la responsabilità del proprio comportamento. Questo momento risulta particolarmente delicato, poiché la donna avverte la propria condizione di debolezza e la necessità di chiedere aiuto, ma poiché è stata sistematicamente isolata l'unica fonte di supporto e protezione diviene il *partner* violento. In maniera assolutamente paradossale la donna dipende, per alleviare la propria condizione di *stress* e disagio, da chi ha creato la condizione stessa.

Segue una fase di apparente calma definita "**luna di miele**". Inevitabilmente, però, il ciclo della violenza riprende. Le situazioni di maltrattamento, infatti, prevedono comportamenti reiterati nel tempo in cui attimi di "tregua" vengono seguiti da nuovi episodi di violenza. La vittima è portata a minimizzare gli episodi, giustificandoli con fattori esterni, arrivando anche ad incolparsi e iniziando ad assumere il punto di vista del *partner*.

Il reiterarsi della sequenza porta la donna a ritenere che sia inutile reagire alla violenza, finisce per adattarsi alla situazione, ritenendola inevitabile (cfr. **figura 1**).

Fig. 1 – "Il ciclo della Violenza" di L. Walker⁵



b) Il modello della Walker è stato ripreso ed ulteriormente ampliato attraverso la "**ruota del potere e controllo**" elaborata negli Stati Uniti da un gruppo di donne maltrattate e operatrici dei Centri antiviolenza nella città di Duluth in Minnesota. Essa ha la finalità di visualizzare le diverse manifestazioni della violenza agita dagli uomini all'interno delle relazioni intime (cfr. **figura 2**).

Il vantaggio di questo modello interpretativo è la sua portata globale. Esso, infatti, ha consentito di mostrare che, al di là di peculiarità culturali o legate al caso specifico, le modalità attraverso le quali viene agita la violenza nelle relazioni intime segue una strategia, un modello di comportamento largamente diffuso, riscontrabile, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi.

⁵ L. Walker. *The battered woman, cit.*, pp. 55 ss.

Nel modello la violenza fisica e/o sessuale si sostanzia come episodio finale di una vera e propria “spirale di violenza” ed ha quale finalità quella di costringere la donna a “rimanere” nella relazione abusiva. In realtà le condizioni che consentono il verificarsi delle violenze più efferate vengono impostate molto prima che queste ultime si verifichino, attraverso maltrattamenti di tipo psicologico, emotivo ed economico. Solitamente nelle fasi iniziali si verificano intimidazioni, successivamente la donna viene sistematicamente isolata e privata di punti di riferimento affettivi e di spazi di vita esterni alla relazione con il *partner* violento, di un’occupazione, della possibilità di gestire le risorse economiche della famiglia ed è esposta a continue svalutazioni. L’insieme di tali azioni mira a indebolire la donna, in particolare nella propria autostima, rendendola insicura e di conseguenza maggiormente controllabile e succube, diviene una “preda”. Nel momento in cui avviene il tentativo di rompere la “spirale” di violenza, l’autore non ha altre alternative ad aggredire fisicamente la donna per ripristinare lo *status quo*.

Fig. 2 – La ruota del potere e del controllo di Pence e Paymar⁶



Il maltrattamento può, quindi, essere definito come una strategia di comportamento messa in opera da chi agisce comportamenti abusivi, al fine di ottenere potere e controllo sulla *partner*, agendo una sistematica svalutazione e sopraffazione di quest’ultima.

Risulta utile rimarcare le differenze esistenti tra maltrattamento e conflitto coniugale.

La tabella sotto riportata riassume le principali differenze tra i due fenomeni.

⁶ In G. Grifoni, *Non esiste una giustificazione. L'uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento*, Romano Editore, 2013, p. 25.

Tab. 1 – Differenza tra conflitto e maltrattamento

Conflitto	Maltrattamento
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le forze sono pari <input type="checkbox"/> Assenza di paura <input type="checkbox"/> Esito alterno <input type="checkbox"/> Consenso da parte di entrambi <input type="checkbox"/> Orientamento verso un accordo <input type="checkbox"/> Rispetto <input type="checkbox"/> Capacità di immedesimazione 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Forze impari <input type="checkbox"/> La vittima prova paura <input type="checkbox"/> Sopraffazione sistematica <input type="checkbox"/> No consenso della vittima <input type="checkbox"/> Umiliazione e colpevolizzazione <input type="checkbox"/> Sottomissione <input type="checkbox"/> Rifiuto del punto di vista altrui

Si evince, quindi, che i maltrattamenti sono condotte reiterate la cui frequenza e gravità aumentano con il protrarsi della relazione, anche per questo motivo diviene determinante effettuare una valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza, i cui strumenti verranno meglio dettagliati nei paragrafi seguenti.

3. Strumenti di valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza.

L'articolo 51 della Convenzione di Istanbul⁷ stabilisce che gli stati firmatari adottino misure legislative o di altro tipo in grado di consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità delle situazioni e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, affinché possano essere gestiti i rischi e possano essere garantiti opportuni interventi di tutela.

Negli ultimi trent'anni sono stati condotti diversi studi volti a meglio dettagliare le caratteristiche degli autori di maltrattamento, delle vittime, delle circostanze in cui i comportamenti abusivi avvengono, al fine di identificare i fattori di rischio associati alla violenza e mettere in opera gli interventi più appropriati alla situazione. Recentemente, sono stati approntati approcci specifici per la valutazione del rischio di recidiva, del rischio letale e dell'innescarsi della violenza⁸.

La valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza non è un *test* psicometrico e non valuta la struttura di personalità del reo. Mira ad individuare quei fattori di rischio che da soli non rappresentano le cause della violenza nelle relazioni intime, ma possono essere “campanelli d'allarme” e possono essere predittivi di condotte maggiormente rischiose per la donna.

Esistono principalmente tre possibili metodi: *a)* la “valutazione clinica non strutturata”; *b)* la “decisione basata su strumenti attuariali”; *c)* la “valutazione professionale strutturata”.

a) La “valutazione clinica non strutturata” rappresenta il metodo di valutazione del rischio ancor oggi maggiormente diffuso sia in ambito giudiziario che clinico. Essa non utilizza alcuna procedura standardizzata o linee guida. Quindi, la decisione circa la pericolosità di un soggetto o la possibilità che questi reiteri condotte violente si basa esclusivamente sulla competenza, sulla formazione e sulla cornice teorica di riferimento del professionista che effettua l'intervento. Di conseguenza, essa non è comparabile con altre forme di valutazione e risulta facilmente

⁷ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011.

⁸ A tal riguardo si veda, ad esempio, N.Z. Hilton, G.T. Harris, *Predicting wife assault: a critical review and implication for policy and practice*, in *Trauma, Violence & Abuse*, 6(1), 2005, pp. 3 ss.

confutabile. Il valutatore è portato ad approfondire e indagare gli aspetti legati alle caratteristiche dell'autore e della relazione unicamente alla luce delle proprie conoscenze e categorie interpretative, rischiando così di tralasciare elementi importanti. Come visto, la violenza nelle relazioni è un fenomeno complesso, caratterizzato da una pluralità di fattori sia dinamici che statici, che devono essere presi in considerazione attraverso un'analisi sistematica che non ometta elementi significativi per una esaustiva valutazione della situazione. Il vantaggio di questo tipo di valutazione consiste nella flessibilità dell'approccio che permette di individuare strategie di intervento aderenti al caso specifico⁹.

b) La “decisione basata su strumenti attuariali”, invece, consente di giungere ad una decisione relativa al rischio basandosi su punteggi derivanti dall'applicazione di strumenti di valutazione che prendono in considerazione fattori stabili nel tempo, quindi statici. La validazione di tali strumenti è avvenuta sullo stesso campione sul quale è stato effettuato lo studio e di conseguenza non garantisce la loro validità su altri campioni. In sostanza, non possono essere, per così dire, esportati in altre realtà. Gli aspetti positivi di questo metodo consistono nel fatto che si focalizza solo su alcuni fattori, consentendone un agile utilizzo, risultando assai funzionale, ad esempio, per le Forze dell'Ordine che devono giungere in tempi rapidi ad una valutazione. Il grave limite è che ignora i cambiamenti nel tempo del livello di rischio, che è una variabile dinamica. Ignora, inoltre, la valutazione globale della situazione effettuata dall'operatore¹⁰.

c) La “valutazione professionale strutturata”, infine, si fonda sullo studio scientifico ed empirico e sulle esperienze professionali maturate nella trattazione dei casi di violenza tra *partner*. Essa cerca di risolvere le criticità evidenziate nei due approcci precedentemente descritti, consentendo all'operatore che effettua la valutazione di individuare fattori di rischio della recidiva, di pesarli e connetterli tra di loro sulla base di quanto ritenuto importante per la situazione specifica. Tale metodologia prevede un approccio multidimensionale e per essere attendibile deve avvalersi di uno schema, delle linee guida prestabilite, relativamente alle quali deve esserci accordo tra i vari soggetti chiamati a valutare il caso. È necessario, quindi, che l'*equipe* abbia seguito una formazione specifica in grado di garantire l'utilizzo di linguaggi comuni e categorie interpretative condivise. La valutazione fa riferimento ad uno specifico periodo di tempo, le condotte abusive devono essere identificabili e misurate e non deve essere tralasciato alcun aspetto del caso. Vengono utilizzate linee guida che indicano quali informazioni devono essere richieste e come.

Come evidenziato da Anna Costanza Baldry nel testo *Dai maltrattamenti all'omicidio*¹¹, la valutazione professionale strutturata può trovare alcune importanti applicazioni. In particolare, risulta utile per supportare la decisione di applicazione e/o modifica delle misure cautelari, quando è necessario individuare interventi di tutela delle vittime e nel momento dell'emissione della sentenza. Come si avrà modo di meglio comprendere leggendo i paragrafi 4.4. e 4.5. relativi alle possibili applicazioni pratiche dei sistemi di valutazione del rischio, la conoscenza dei fattori di rischio, delle modalità attraverso le quali essi interagiscono tra di loro e la capacità di effettuare, a seguito di tale analisi, una valutazione del livello di pericolo risulta importante non solo per le Forze dell'Ordine, chiamate a redigere una denuncia, o per la Magistratura, ma anche per gli operatori del comparto socio-assistenziale che devono elaborare progetti di tutela e sostegno per

⁹ Per approfondimenti cfr., tra molti, D.G. Dutton, P.R. Kropp, *A review of domestic violence risk instruments*, in *Trauma, Violence & Abuse*, 1, 2000, pp. 171 ss.

¹⁰ Tra gli strumenti attualmente utilizzati si rimanda, tra gli altri, all'Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) elaborato da N.Z. Hilton e G.T. Harris nel 2004. Si veda, pertanto, l'articolo di N.Z. Hilton, G.T. Harris, M.E. Rice, C. Lang, *A brief actuarial assessment for the prediction of wife assault recidivism: the ODARA*, in *Psychological Assessment*, 16(3), 2004, pp. 267 ss.

¹¹ A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, FrancoAngeli, 2016.

e soprattutto con le donne vittime di violenza ed i loro figli, nonché programmi di trattamento per gli autori.

Un'approfondita conoscenza del rischio consente di effettuare un piano di sicurezza per le vittime, che risultatanto più efficace quanto più viene effettuato un monitoraggio ed un trattamento dell'autore. I fattori di rischio, infatti, non rappresentano la causa delle condotte abusive: sono elementi in grado di evidenziare il pericolo nel quale versa una persona e di consentire una protezione più efficace. La vera causa del comportamento risiede, infatti, nella decisione di agire violenza; per questo motivo un intervento di protezione e di prevenzione dell'*escalation* non può prescindere dall'elaborazione di progetti specifici a favore degli autori, così come si avrà modo di meglio comprendere al paragrafo 7.

4. Gli approcci alla valutazione del rischio.

Al fine di meglio comprendere l'utilità di quest'ultimo metodo di valutazione, nei prossimi paragrafi verranno illustrati alcuni approcci al fenomeno della violenza di genere, che si avvalgono per l'identificazione del livello di rischio della valutazione professionale strutturata. In particolare verranno dettagliati, oltre al sistema SARA, dal quale trae origine il formulario di valutazione del rischio di recidiva ed *escalation* della violenza applicato in Spagna, l'approccio "spagnolo" e quello "britannico", che risultano essere particolarmente interessanti ai nostri fini, perché applicano ai casi di violenza un approccio multidisciplinare, rendendo evidente come il fenomeno nella sua complessità non possa essere affrontato se non attraverso diversi saperi e ruoli.

4.1. Il sistema SARA (Spousal Assault Risk Assessment).

Gli approcci, che verranno dettagliati di seguito, mettono in evidenza la necessità di applicare al fenomeno della violenza di genere un'analisi multifocale e multidisciplinare, che preveda l'utilizzo di strumenti di valutazione, letture ed un linguaggio comuni ai vari attori a diverso titolo coinvolti, come detto in precedenza. Il sistema SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*) mira a raggiungere tale risultato, consentendo di uniformare linguaggi e categorie di lettura dei vari attori coinvolti nella valutazione delle situazioni di violenza nelle relazioni intime e chiamati, conseguentemente, a elaborare il piano di sicurezza per la vittima.

Gli strumenti di valutazione del rischio, che rappresentano un elemento assolutamente fondamentale e ineliminabile dei percorsi di messa in protezione, devono essere utilizzati all'interno di un progetto di supporto molto più ampio che preveda un approccio multidisciplinare, in cui vengano garantiti ai soggetti coinvolti nella dinamica di violenza interventi di sostegno sociale, ma anche e soprattutto psicologico. Inoltre, l'attività di valutazione del rischio deve accompagnare il percorso di supporto, perché il rischio si sostanzia quale variabile dinamica che deve essere monitorata con continuità.

Come si avrà modo di constatare leggendo il paragrafo 4.4., alcuni degli strumenti di valutazione del rischio di recidiva si basano sul sistema SARA, elaborato in Canada nel 1993 a seguito di tre casi di femicidio¹². I fattori di rischio, che attraverso questo sistema di valutazione

¹² «Con **femicidio** si intendono tutte le uccisioni di donne avvenute per motivi di genere, quindi a prescindere dallo stato o meno di mogli. L'utilizzo di un termine specifico per identificare l'evento dell'uccisione della donna serve anche per distinguere tale esito estremo da quelli che rientrano nella generale categoria di **femminicidio** e che coincidono con ogni pratica sociale violenta fisicamente

vengono valutati sono stati rilevati a seguito di un'attenta analisi della letteratura scientifica e professionale riguardante la violenza nelle relazioni intime, facendo riferimento anche alle esperienze cliniche al riguardo. Il SARA è stato validato in Italia nel 2000, soprattutto grazie all'attività di Anna Costanza Baldry, al cui lavoro più volte ci si riferisce all'interno di quest'articolo¹³. Si ritiene opportuno soffermarsi, tra le varie versioni elaborate a partire dalla sua formulazione, su quella a 15 fattori, in particolare sul Sara PIUs (Plury User) e SURPLUS, che prevedono l'introduzione e la riformulazione di alcuni *items* per far sì che lo strumento circostanzi in maniera più efficace alcuni degli elementi di rischio. Gli elementi nuovi introdotti fanno ad esempio riferimento alla paura della vittima di subire ulteriori atti di violenza anche ad esito letale, consentendo, così, di meglio identificare il pericolo di *escalation*, e alla presenza di armi, dettagliando in maniera più efficace elementi di rischio estremo. Come si avrà modo di meglio comprendere leggendo oltre relativamente agli elementi di vulnerabilità della vittima, il terrore provato nei confronti del reo è elemento predittivo della recidiva. Esiste, però, con riferimento all'osservazione del timore della donna, un elemento più importante a livello etico: prendere adeguatamente in considerazione il punto di vista della vittima ridona centralità, fa comprendere come l'operatore creda alla narrazione della donna limitando, così, la perdita di identità e centralità che l'aver subito violenza inevitabilmente comporta. Agevola, inoltre, le possibilità di entrare in empatia con la vittima, elemento questo fondamentale per costruire un percorso realmente co-costruito e di conseguenza realmente tutelante per la persona.

Il sistema SARA ha, quindi, attraversato un'evoluzione che ha consentito di aumentare l'applicabilità pratica dello strumento di rilevazione, rendendolo maggiormente rispondente alle necessità degli operatori, ad esempio rappresentanti delle Forze dell'Ordine e operatori sociali, a vario titolo coinvolti nella gestione dei casi di violenza di genere, rendendolo sempre più rispondente alle necessità di chi è chiamato ad intervenire, elaborando un corretto piano di gestione del rischio. Le applicazioni del metodo SARA risultano molteplici, come sarà possibile verificare leggendo i paragrafi 4.2. e 4.3. e risultano rilevanti anche in ambito giuridico.

I fattori di rischio individuati nelle due versioni precedentemente citate fanno riferimento a varie dimensioni connesse alla storia di vita, alle caratteristiche del presunto autore e alle condizioni psico-sociali. Nel corso degli anni sono state apportate allo strumento alcune modifiche, riducendo il numero degli *items* per renderne la compilazione maggiormente agevole sia per le Forze dell'Ordine che per gli operatori sociali.

Il vantaggio di questo sistema di valutazione è quello che esso si basa su criteri e fattori oggettivi, quali ad esempio i precedenti penali, lo stato occupazionale o le tipologie di condotte abusive messe in opera e che la valutazione finale del rischio non viene effettuata sulla base della quantità di fattori presenti, ma sulla tipologia degli stessi e soprattutto sulla loro interazione ed evoluzione. La valutazione, vista la dinamicità del rischio, dovrebbe essere ripetuta ad intervalli costanti nel tempo. Infatti, occorre considerare che la presenza di alcune circostanze aumentano il livello di pericolosità per la donna. Ad esempio, l'intenzione di porre fine alla relazione o il fatto che la stessa abbia intrapreso un nuovo rapporto sentimentale o il verificarsi di dispute per l'affidamento dei figli rappresentano alcune delle situazioni alle quali è necessario porre particolare attenzione ed appare, in tali circostanze, assolutamente opportuno effettuare rivalutazioni puntuali, atte a meglio circostanziare i percorsi di tutela, al fine di renderli maggiormente rispondenti alle esigenze di protezione delle vittime.

o psicologicamente, che attenta all'integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita delle donne, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico e/o psicologico», definizione tratta dalla ricerca [Uomini che uccidono le donne. Femicidi in Italia: I dati relativi al 2011](#), Bologna, Casa delle donne per non subire violenza, 8 marzo 2012, p. 2.

¹³ A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, cit.

Un altro elemento importante di tale metodologia di valutazione del rischio è che non si riferisce ad un singolo episodio, ma alla “storia di violenza”, evidenziando la presenza dei singoli fattori anche nel passato. La compilazione prevede, infatti, che il valutatore indichi la presenza dei singoli fattori sia nelle ultime 4 settimane antecedenti alla valutazione, ma anche nel passato, permettendo di evidenziare la presenza di condotte continuative e meglio dettagliare il rischio di *escalation*.

Altro elemento particolarmente significativo consiste nella possibilità di fornire una visione olistica della situazione. Il SARA, infatti, fornisce informazioni sulle caratteristiche del presunto reo e del suo inserimento sociale, attraverso i primi 10 *items* e permette, come si avrà modo di meglio comprendere proseguendo la lettura del paragrafo, di mettere in evidenza indicatori di “*vulnerabilità*” della vittima, la cui presenza rende maggiormente elevato il livello di rischio.

4.4.1. I dieci *items* riguardanti il reo e la storia di violenza.

Si ritiene opportuno citare brevemente i dieci *items* riguardanti il presunto reo. Essi sono stati raggruppati in due sezioni: una sezione A riguardante la tipologia di violenza agita ai danni della *partner* attuale e/o delle *ex-partner* e una sezione B relativa all’adattamento psico-sociale del presunto autore.

Di seguito vengono brevemente elencati gli *items* relativi all’autore. La sezione A, come anticipato, rileva la presenza di condotte abusive nelle ultime 4 settimane e nel passato. Si dettagliano gli *items* in essa contenuti:

- *violenze fisiche/sexuali*: occorre indicare se nelle ultime 4 settimane e nel passato si sono verificate violenze fisiche o sessuali;

- *gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza*: le minacce di violenza costituiscono un rilevante indicatore di rischio. La loro rilevazione sia nel momento attuale che nel passato rappresenta un elemento imprescindibile per giungere ad una corretta valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza. Inoltre, l’insieme di comportamenti che costituiscono lo *stalking*, quali le molestie assillanti o le persecuzioni, che rientrano nelle intenzioni ed ideazioni violente, sono predittive di condotte maltrattanti anche ad esito letale. Per minacce di violenza si intendono tutte quelle espressioni in grado di generare uno stato di paura e agitazione nella vittima;

- *escalation della violenza fisica e sessuale e delle minacce/ideazioni di agire violenza*: l’aumento della frequenza, dell’intensità e gravità delle condotte abusive è un elemento fondamentale per circostanziare il livello di pericolosità. Come il precedente è correlato spesso ad esiti letali, così come evidenziato, tra gli altri da Campbell negli scritti editi nel 1995 e nel 2003¹⁴. Perché l’*escalation* possa esser valutata come tale è necessario che si verifichino almeno tre/quattro episodi di violenza in un arco di tempo relativamente ridotto (ultimi due mesi);

- *violazione delle misure cautelari o interdittive*: un soggetto che non ha rispettato

¹⁴ J.C. Campbel, *Prediction of homicide of and by battered women*, In *Id.* (a cura di), *Interpersonal violence: The practice series, Vol. 8. Assessing dangerousness: Violence by sexual offenders, batterers, and child abusers*, Sage Publications, Inc, 1995, pp 96 ss.; J.C. Campbell *et al.*, *Risk factor for femicide in abusive relationships: results from a multisite case control study*, in *America Journal of Public Health*, 93, 2003, pp. 1089 ss.

prescrizioni dell'autorità giudiziaria in passato risulta maggiormente esposto alla reiterazione di condotte abusive, così come evidenziato tra gli altri da Andrews e Bonta¹⁵. Inoltre, i soggetti maltrattanti che hanno mostrato l'incapacità di uniformarsi alle regole ed alle imposizioni del sistema giudiziario e più in generale sociale risultano maggiormente portati a violare le disposizioni emesse nei loro confronti, tornando conseguentemente a delinquere;

- *atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e interfamiliari*: credenze che giustificano la violenza e/o modelli culturali improntati alla misoginia o comunque a una subalternità della donna rispetto all'uomo sono generalmente correlati al maltrattamento nelle relazioni intime¹⁶.

Proseguendo con la Sezione B, questa riguarda, come già detto, l'adattamento psico-sociale. Gli *items* che vi rientrano sono riassumibili nel modo seguente:

- *precedenti penali*: la presenza di precedenti penali anche relativi a reati non contro la persona qualifica l'antisocialità di un soggetto rendendolo maggiormente predisposto a condotte in cui il mancato rispetto dell'altro nei propri bisogni ed esigenze e la tendenza ad imporre il proprio potere si sostanzia come modalità relazionale maggiormente frequente. L'associazione tra tali condotte e violenza domestica è stata evidenziata da alcune ricerche condotte tra gli altri da Harris¹⁷;

- *status occupazionale e problemi finanziari*: lo stato di disoccupazione ed i conseguenti problemi economici provocano l'aumento dei livelli di *stress* e la perdita di ruolo, causando un conseguente aumento della difficoltà del controllo delle spinte aggressive. Tale considerazione è ben lungi dal rappresentare una giustificazione delle condotte abusive all'interno della coppia, ma è un elemento del quale il valutatore deve tenere conto, perché aumenta il rischio di compiere atti violenti, dovuto appunto ad un aumento delle spinte aggressive e dei livelli di *stress*¹⁸;

- *disturbi mentali/dipendenza da sostanze*: tale *item* risulta più difficilmente evidenziabile dai valutatori non psicologi. Il SARA, come già detto, non rappresenta un test psicometrico né di valutazione della personalità; gli elementi afferenti alla sfera delle problematiche psicologiche, quando non è presente una diagnosi, devono essere segnalati indicando che si tratta di valutazioni provvisorie, che devono essere successivamente approfondite tramite l'intervento di operatori specializzati. Nel sistema viene, quindi, consentito agli operatori afferenti ad altre aree di fornire una valutazione provvisoria basata, tra le altre fonti di informazioni, sul racconto della vittima. Tale indicazione dovrà essere, comunque, resa definitiva tramite una psicodiagnosi. È, comunque, possibile procedere ad una "valutazione indiretta della personalità" (VIP) tramite apposita *checklist*¹⁹.

4.1.2. Fattori di vulnerabilità della vittima.

Come già anticipato, risulta determinante per condurre una puntuale valutazione del

¹⁵ D.A. Andrews, J. Bonta, *The psychology of criminal conduct*, Anderson Publishing Co., 2003.

¹⁶ A tal riguardo si veda, tra gli altri, D.G. Dutton, P.R. Kropp, *A review of domestic violence risk instruments*, in *Trauma, Violence & Abuse*, 1, 2000, pp. 171 ss.

¹⁷ G.T. Harris, M.E. Rice, V.L. Quinsey, *Violent recidivism of mentally disordered offenders: the development of a statistical prediction instrument*, in *Criminal Justice and Behavior*, 20, 1993, pp. 315 ss.

¹⁸ Relativamente alla correlazione tra *status* occupazionale e condotte devianti si vedano D.A. Andrews., J. Bonta, *The level of Service Inventory- Revised: user's manual*, Multi Health Systems, Inc, 1996, e *Id.*, *The psychology of criminal conduct*, cit.

¹⁹ Per una più ampia trattazione relativa a tale strumento si rimanda a A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, p. 138.

rischio soffermarsi anche sui fattori di vulnerabilità della vittima, che vengono di seguito brevemente enunciati:

- *condotta incoerente nei confronti del reo*: la capacità di proteggersi della vittima può essere condizionata dalla concezione che la stessa ha del soggetto maltrattante. Per tale motivo diviene molto rilevante comprendere se la vittima mostra un atteggiamento ambivalente nei confronti del reo;

- *estrema paura nei confronti dell'aggressore*: un vissuto di terrore aumenta il senso di vulnerabilità. La paura della vittima è, generalmente, un indice fortemente correlato alla recidiva;

- *sostegno inadeguato alla vittima*: la donna risulta maggiormente vulnerabile se priva di un adeguato sostegno professionale, sociale o familiare;

- *scarsa sicurezza di vita*: l'assenza di abitazione, lavoro, risorse adeguate aumentano il livello di vulnerabilità;

- *problemi di salute psico-fisica/dipendenza*²⁰.

L'inserire dati relativi alla vittima e non unicamente alla storia di violenza ed al soggetto presunto maltrattante risulta essere determinante per valutare correttamente la pericolosità della situazione.

Relativamente alla "concezione" che la vittima ha del reo, occorre fare, a conclusione di questo paragrafo, alcune precisazioni.


La relazione maltrattante presenta aspetti comuni alle dipendenze affettive ed è caratterizzata da forti legami relazionali tra vittima e reo. L'analisi dei processi di cambiamento connessi alle problematiche di dipendenza ha consentito di evidenziare alcuni stadi del percorso di mutamento. Prochaska e Di Clemente²¹, ripresi successivamente da Rollnick e Miller, hanno elaborato un modello interpretativo chiamato "ruota del cambiamento"²² (cfr. **figura 3**). L'aspetto interessante della trattazione di Prochaska e Di Clemente è che concepisce "la ricaduta" come una fase naturale del percorso di mutamento, definendola appunto uno stadio del cambiamento.

²⁰ P.R. Kropp, S.D. Hart, C.D. Webster, D. Eaves, *Manual for the spousal assault risk assessment guide (2nd ed.)*, British Columbia Institute Against Family Violence, 1995.

²¹ J.O. Prochaska, C.C. Di Clemente, *Transtheoretical therapy: toward a more integrative model of change*, in *Psychotherapy: Theory, Research, and Practice*, 19, 1982, pp. 276 ss.

²² W. Miller, S. Rollnick, *Il colloquio di motivazione. Tecniche di counseling per problemi di alcol e altre dipendenze*, Centro Studi Erickson, 1994, p. 28.

Fig. 3 – La “Ruota del cambiamento” secondo il modello di Prochaska e Di Clemente²³



Rollnick e Miller si spingono oltre, affermando che talvolta dicono ai loro assistiti: «ogni passo falso o ricaduta vi conduce un po' più vicino alla guarigione»²⁴. Chiaramente una tale dichiarazione non mira ad incentivare i “passi falsi”, ma rappresenta un dato di realtà e può limitare atteggiamenti rinunciatari. Far presente alla donna che potrà avere la tentazione di riprendere contatti con l'*ex-partner* fornisce una prospettiva realistica, perché un tale comportamento risulta strettamente connesso al percorso di uscita dalla violenza.

L'operatore, sia esso un operatore sociale, un *counselor* o un terapeuta deve essere preparato a tale eventualità, che non deve essere considerata unicamente come “prova” della non attendibilità della donna rispetto alla violenza subita o di una scarsa adesione al progetto elaborato e condiviso.

Il professionista deve, in tali situazioni, porre in essere comportamenti ed interventi atti a sostenere la motivazione all'interruzione della relazione maltrattante (cfr. **tabella 2**).

Tab 2 – Stadi del cambiamento e compiti dell'operatore²⁵

Stadio dell'utente	Compiti del terapeuta per indurre la motivazione
Precontemplazione	Insinuare il dubbio. Aumentare nell'utente la percezione dei rischi e dei problemi che comporta l'attuale comportamento.
Contemplazione	Far pendere opportunamente l'ago della bilancia. Evocare le ragioni per cambiare e i rischi che si corrono se non si cambia. Aumentare l'autoefficacia dell'utente per cambiare l'attuale comportamento.
Determinazione	Aiutare l'utente a determinare la migliore strada da prendere per trovare il modo di cambiare.
Azione	Aiutare l'utente a compiere i passi necessari all'attuazione del cambiamento.
Mantenimento	Aiutare l'utente a identificare e utilizzare strategie che impediscano la ricaduta.
Ricaduta	Aiutare l'utente a riavviare i processi di contemplazione, determinazione e azione senza restare impantanato o demoralizzato a causa della ricaduta.

²³ *Idem* p. 28.

²⁴ *Idem*, pp. 27-28.

²⁵ *Idem*, p. 31.

A tale riguardo può essere utile ricordare Carl Rogers²⁶, il quale teorizzò che per creare l'atmosfera ideale per produrre un cambiamento risulta necessario manifestare, all'interno di un rapporto interpersonale centrato sul cliente, tre atteggiamenti cruciali: 1) un'accurata empatia; 2) un calore non possessivo; 3) una genuinità.

Il ruolo dell'operatore referente per il progetto di sostegno alla persona da una tale prospettiva non è quindi quello di fornire soluzioni, analisi o suggerimenti, quanto quello di mostrare ed offrire gli atteggiamenti e i modi di porsi nei confronti dell'altro poco sopra menzionati, al fine di sostenere e favorire un percorso di cambiamento.

Per sostenere la motivazione al mutamento nel caso di violenza nelle relazioni intime, potrebbe essere inoltre utile utilizzare, in fase di valutazione del rischio di recidiva, l'ICV²⁷ (Indicatori del Comportamento Violento), un questionario compreso nel sistema SARA, composto da 15 *items*, che mira a stabilire quale tipologia di violenza la donna abbia subito, oppure l'ISA²⁸ (*Increasing Self Awareness*), questionario autocompilato finalizzato all'autovalutazione del rischio. Riprendere quanto affermato relativamente alla identificazione del maltrattamento potrebbe agevolare il riavvio del processo di cambiamento.

È necessario, però, far notare che il maltrattamento familiare è un fenomeno molto complesso da affrontare e necessita, conseguentemente, di specifici approfondimenti. Le ricadute devono essere opportunamente comprese, soprattutto negli aspetti legati alle motivazioni profonde ad esse sottostanti. È necessario, quindi, mettere in atto interventi che possano consentire alla vittima di poter giungere ad una comprensione profonda dell'esperienza vissuta, al fine di limitare la ricaduta in modalità relazionali dannose, obiettivo questo, raggiungibile soltanto attraverso un percorso psicologico mirato.

Risulta necessario inserire un'ultima considerazione riguardante il livello di vulnerabilità e di rischio. Per meglio dettagliare il livello di pericolosità e conseguentemente impostare adeguati interventi di protezione, sarebbe opportuno, in una fase successiva all'evento di crisi, effettuare una valutazione psicologica relativa alla struttura di personalità. Livelli di pericolosità o vulnerabilità analoghi, infatti, impattano diversamente sulla situazione rendendola maggiormente a rischio a seconda della personalità degli attori coinvolti.

4.2. Possibili applicazioni del sistema SARA.

Il sistema SARA consente di evidenziare fattori statici del rischio, quali ad esempio i precedenti penali, le concezioni misogine e di minimizzazione della violenza e fattori dinamici, come lo *status* occupazionale, la dipendenza da sostanze ed i problemi relazionali. A tali ultimi elementi occorre dare particolare rilevanza, perché stante la loro mutevolezza risultano maggiormente connessi al rischio di *escalation* che, come detto in precedenza, risulta fortemente connesso ad esiti anche letali delle condotte abusive.

Il SARA consente, vista la sua completezza, di dar corso ad una valutazione del rischio

²⁶ C.R. Rogers, *A theory of therapy, personality, and interpersonal relationship as developed in the client-centred framework*, in S. Koch (a cura di), *Psychology: a Study of a Science* (vol. 3). *Formulations of the Person and the Social Context*, McGraw-Hill, 1959, pp. 184 ss.

²⁷ Per un approfondimento si rimanda a A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, p. 145.

²⁸ Il questionario ISA è stato realizzato all'interno del progetto europeo Daphne, finalizzato al contrasto della violenza contro donne, che ha visto quali soggetti coinvolti l'associazione Differenza Donna e vari *partner* europei, quali Portogallo, Scozia, Paesi Bassi. È possibile trovare e compilare il questionario sul sito www.sara-cesvis.org.

multidimensionale, che tiene conto di più elementi relativi alla reiterazione delle condotte abusive.

I fattori di rischio legati alle caratteristiche del reo permettono di effettuare una valutazione più strettamente connessa alla probabilità di reiterare il reato, elemento questo più classicamente definito come recidiva. L'attenzione attribuita alla presenza nella storia di coppia di condotte violente consente anche di qualificare il rischio di abuso insito nella relazione. Le violenze domestiche sono caratteristiche di quello specifico rapporto di coppia ed è determinante conoscere le dinamiche tipiche di quella relazione per qualificare realmente il livello di pericolosità. In estrema sintesi "ogni caso è a sé" e per questo occorre conoscere e qualificare le caratteristiche di quel rapporto, per poter valutare realmente gli elementi di rischio. Un tale approfondimento, può, però, essere effettuato in maniera puntuale solo attraverso una struttura interpretativa precisa che orienti lo sguardo dell'operatore ed uniformi i linguaggi e le letture dei vari attori coinvolti nel sistema di protezione e trattamento. Il sistema SARA mira appunto non solo a strutturare in maniera sistematica la lettura del fenomeno, ma anche a renderla pienamente condivisibile e comprensibile agli operatori coinvolti e afferenti a discipline e ambiti di intervento differenti. Come specificato all'inizio, problematiche complesse come la violenza nelle relazioni intime impongono un approccio multiprofessionale e diviene, per questo, ineliminabile l'applicazione di letture e linguaggi comuni e condivisi.

Gli elementi di vulnerabilità della vittima consentono di qualificare il rischio di revittimizzazione sia all'interno della relazione attuale che di quelle future, fornendo una base per i percorsi di sostegno soprattutto psicologici da attivarsi a favore delle donne²⁹.

Il SARA presenta alcune possibili applicazioni in ambito nazionale, anche per questo è stato indicato dal Consiglio Superiore di Magistratura³⁰ quale buona prassi da attuarsi a livello delle Procure, Tribunali e Polizia giudiziaria. La valutazione del rischio, attività imprescindibile per l'elaborazione di un piano di protezione per la vittima, viene allo stato attuale spesso effettuata in maniera non strutturata, consapevole e soprattutto estemporanea. Un sistema di valutazione del rischio completo dovrebbe divenire quasi una struttura mentale degli operatori a vario titolo coinvolti nell'analisi e trattamento della violenza nelle relazioni intime, consentendo di garantire una cornice di senso in grado di fornire una lettura della situazione e di orientare l'agire in termini protettivi per le vittime e preventivi di future condotte violente.

L'attività di valutazione del rischio risulta complessa e non può esaurirsi nella compilazione di una *checklist* o di un formulario. Mira, invece, ad assicurare criteri interpretativi scientifici e validati, che possono consentire la messa in opera di efficaci progetti di tutela dei soggetti coinvolti nella relazione abusiva, ivi compresi gli autori.

Il sistema SARA potrebbe avere utili applicazioni a livello giudiziario. Non prendendo in considerazione unicamente l'episodio che ha originato il ricorso ai Servizi socio-sanitari, ai Centri Antiviolenza o alle Forze dell'Ordine, consente di evidenziare linee di condotta, meglio dettagliando il livello di pericolosità a medio e lungo termine. Ad esempio, nella fase delle indagini preliminari potrebbe aiutare sia il PM che il GIP nell'effettuare una prognosi relativa al reale rischio di reiterazione di condotte violente, orientando in maniera maggiormente strutturata e soprattutto sulla base di un insieme di criteri il più possibile oggettivi, la scelta della misura

²⁹ Gli approfondimenti relativi alla valutazione del rischio secondo il modello delle "tre R" (recidiva, relazione, re-vittimizzazione) derivano dalla frequenza del Corso di alta formazione per Esperte/i nella gestione dei casi di violenza di genere (maltrattamenti e *stalking*) e nella valutazione del rischio di recidiva dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

³⁰ Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, delibera 9 maggio 2018.

cautelare da applicare.

Gli elementi prognostici della valutazione del rischio potrebbero sostenere ed orientare anche l'emissione della sentenza.

Inoltre, decisioni che riguardino istanze per la concessione di misure alternative al carcere potrebbero beneficiare dell'applicazione del sistema SARA, poiché esso potrebbe fornire al Tribunale di Sorveglianza elementi in grado di dettagliare e meglio orientare l'elaborazione di strategie maggiormente rispondenti alla specificità della situazione, verificando in maniera circostanziata se si stia realizzando una reale rieducazione del condannato³¹. Relativamente al trattamento degli autori si rimanda al paragrafo 6.3.

Sono individuabili possibili applicazioni anche in ambito civile per quanto concerne gli ordini di protezione.

In ultimo, potrebbe fornire un valido sostegno alle Forze dell'Ordine sia nel momento in cui sono chiamate ad intervenire in situazioni di urgenza sia nella redazione della denuncia/querela.

4.3. *L'utilizzo del sistema SARA all'interno di servizi socio-sanitari.*

Come già detto la valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza condotta con il sistema SARA mira a fornire una cornice di senso in grado di orientare l'agire. Non essendo un test riguardante la personalità può essere utilizzato, previa formazione specifica, da una pluralità di operatori. Comporta, a parere della scrivente, vantaggi per la gestione concreta dei casi di violenza nelle relazioni intime, proprio per il fatto di fornire un linguaggio e categorie di lettura non strettamente legati a un solo ambito professionale.

L'applicazione del sistema impone una serie di valutazioni preliminari atte a comprendere se si tratta di situazioni di conflitto di coppia o di violenza, così come esplicitato precedentemente al paragrafo 2. Nel momento in cui si ravvisa una condizione di maltrattamento è assolutamente necessario svolgere una valutazione strutturata del livello di rischio effettuabile tramite la somministrazione del formulario SARA³². Risulta importante in tale contesto sostenere la donna nella compilazione del questionario ISA, poco sopra descritto al sottoparagrafo riguardante i fattori di vulnerabilità della vittima. L'ISA rientra anche nella fase di *follow-up* della situazione della donna e può sostenere nel percorso di acquisizione e consolidamento della consapevolezza.

Dall'applicazione di tale formulario deriva il piano di gestione del rischio che si articola in quattro attività: monitoraggio, trattamento, piano di sicurezza per la vittima e supervisione.

L'attività di monitoraggio mira a far acquisire e rendere condivisibili tra gli operatori coinvolti nella gestione del rischio le informazioni relative alle dinamiche relazionali interne alla coppia e alla presenza ed evoluzione dei comportamenti violenti.

Il trattamento è connesso agli interventi posti in essere a favore dell'autore, azione questa a carattere fortemente preventivo, come si avrà modo di meglio comprendere leggendo il paragrafo 6.3. Esso mira a far giungere il presunto reo ad una consapevolezza del comportamento

³¹ Per un approfondimento si rimanda ai contenuti del testo di A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, pp. 115 ss.

³² Tale strumento è consultabile sul sito www.sara-cesvis.org.

violento ed a fornire capacità di fronteggiare le proprie spinte aggressive.

La valutazione effettuata tramite il formulario SARA consente di elaborare un piano di sicurezza della vittima rispondente al livello di rischio e alle necessità di protezione della stessa.

La supervisione mira a verificare l'applicazione ed il rispetto delle misure di protezione poste in essere.

L'insieme di tali azioni per essere efficace deve essere svolto in stretta relazione tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione: Magistratura, Forze dell'Ordine e operatori dei Servizi socio-sanitari. Per questo risulta importante avere linguaggi e letture comuni. L'applicazione del sistema SARA potrebbe garantire il raggiungimento di una tale finalità³³.

In ultimo risulta, a parere della scrivente, rilevante evidenziare una caratteristica peculiare del sistema SARA, che lo rende preferibile, sempre secondo la scrivente, rispetto ad altri sicuramente ugualmente efficaci nel condurre una valutazione del rischio. L'elemento davvero significativo del sistema consiste nell'aver inserito una sezione specifica riguardante le caratteristiche di vulnerabilità della vittima, consentendo così di meglio dettagliare il rischio di re-vittimizzazione. L'approfondimento delle caratteristiche che rendono maggiormente vulnerabile la donna ha implicazioni molto rilevanti per la prosecuzione del progetto di sostegno per l'uscita dalla relazione violenta. Prendere in considerazione il punto di vista della donna, il suo livello di paura relativo alle violenze subite, le risorse che la donna possiede e possono essere attivate significa ridonare centralità, poter finalmente dare voce alla sofferenza della donna. Ciò consente alla persona di esprimersi, di portare il proprio punto di vista su quanto avviene ed è avvenuto in una condizione in cui può essere creduta, cose queste del tutto impossibili in una relazione di maltrattamento. Tale approfondimento permette, quindi, di sperimentare un modo alternativo di entrare in relazione con l'altro, agevolando la relazione di aiuto ed il processo di *empowerment*, elementi ineliminabili del progetto di sostegno a favore delle vittime di violenza nelle relazioni intime.

4.4. L'approccio spagnolo alla valutazione del rischio di recidiva nella violenza di genere.

L'approccio spagnolo risulta interessante perché effettua una valutazione dinamica del rischio e quindi impone una rivalutazione degli interventi a protezione della parte offesa, in base ai risultati dell'esame degli elementi di pericolo. Gli strumenti di valutazione utilizzati in Spagna, dal 2007 al 2013, traggono origine dal sistema SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*), precedentemente illustrato.

Oggi, invece, la Spagna utilizza strumenti informatici per il calcolo del livello di rischio e si basa sull'attribuzione di punteggi, il che limita la discrezionalità del singolo operatore nella valutazione della pericolosità.

Il sistema di valutazione ha come obiettivi:

- far convogliare le informazioni in una singola applicazione *software*;
- rendere accessibili le informazioni a tutti gli attori istituzionali coinvolti nella tutela delle

³³ Le informazioni riportate relativamente alle azioni del piano di Gestione del Rischio derivano dalla frequenza del Corso di alta formazione di cui *supra*, nota n. 34.

vittime;

- fornire strumenti oggettivi per la valutazione del rischio;
- impostare adeguate misure di protezione delle vittime;
- supportare, tramite le informazioni messe in comune, i processi decisionali relativi agli interventi a contrasto della violenza di genere.

Nella pratica sono stati elaborati due diversi sistemi di valutazione: uno che riguarda la valutazione iniziale del rischio (VPR: *Valoraciòn Inicial de Riesgo*), l'altro che concerne la valutazione dell'evoluzione del rischio (VPER: *Valoraciòn de la Evoluciòn de Riesgo*).

In entrambi i sistemi (il VPR e il VPER) viene indicato il livello di presenza, acutezza e coerenza dei fattori di rischio. Oltre a questo, vengono identificate le aree che è necessario tenere presenti per dar vita ad un funzionale intervento di gestione del rischio e, conseguentemente, di tutela della vittima. Entrambi gli strumenti permettono di elaborare una scala che va dall'assenza di rischio al rischio estremo.

Nella fase di primo contatto con la vittima viene compilato il VPR, una *checklist* che consta di 16 *items*. Nelle successive valutazioni del rischio, effettuate secondo la tempistica individuata in base al livello di rischio evidenziato dalla somministrazione del VPR, viene utilizzato il VPER, che permette di evidenziare l'evoluzione del livello di rischio e si compone di 17 fattori. Anche nel caso di questi due strumenti gli elementi che vengono valutati riguardano il presunto reo, la relazione e le caratteristiche della vittima, così come avviene nel sistema SARA, da cui l'approccio spagnolo trae origine.

Per ogni *item* deve essere indicata la fonte dell'informazione e la presenza e gravità del fattore di rischio.

Nel momento in cui viene terminata l'analisi dei vari fattori, il sistema elettronico, tramite un algoritmo codificato, calcola il livello di rischio, evidenziando la presenza dei vari *items*, indicando, come detto poco sopra, gli elementi che è necessario tenere in maggiore considerazione per l'elaborazione di un efficace piano di gestione del rischio.

Il livello di rischio calcolato permette di stabilire anche la tempistica dei successivi interventi di monitoraggio della situazione e soprattutto il momento in cui dovrà essere effettuata una successiva valutazione, evidenziando come il livello di pericolosità si sostanzia quale variabile dinamica.

Le risultanze di tali elaborazioni forniscono indicazioni sulle azioni che dovranno essere poste in essere dalle varie autorità preposte alla tutela della vittima, alla valutazione del rischio e dell'*escalation* della violenza. Alcune vengono definite come auspicabili, altre come indispensabili (cfr. **tabella 3**).

Tab. 3 – Azioni da attivare a protezione delle vittime adottate in Spagna secondo il modello *Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Genero*, da adottare in base al livello di rischio individuato³⁴

³⁴ A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, cit., p. 108.

Livello di rischio	Azioni obbligatorie	Azioni facoltative
Rischio basso	Contatti personali occasionali e discreti con la vittima. Dare indicazioni al personale sul caso. Accompagnamento della vittima a ritirare oggetti personali a casa in casi di allontanamento dalla abitazione familiare	Fornire alla vittima un riferimento telefonico. Sporadiche telefonate alla vittima. Mantenere la comunicazione con l'aggressore per monitorarlo. Fornire indicazioni di massima alla vittima per proteggersi. Fornire informazioni sui Centri Antiviolenza.
Rischio medio	Monitoraggio sporadico, ma costante in prossimità delle zone frequentate dalla vittima (abitazione, lavoro, parenti). Accompagnamento della vittima in alcune circostanze particolari. Fornire alla vittima un telefono cellulare (idealmente con geolocalizzazione). Periodici contatti con la vittima e intervista con la stessa	Periodici controlli se l'autore rispetta eventuali provvedimenti emessi in sede amministrativa, civile, penale. Contatto con i Servizi sociali per una gestione integrata. Contatto e invio al Centro Antiviolenza.
Rischio elevato	Continua e costante sorveglianza della vittima in prossimità delle zone da lei frequentate (abitazione, lavoro, parenti). Insistere per ospitalità e accoglienza al Centro Antiviolenza. Controlli circa i movimenti dell'aggressore	Contatti sporadici con persone che potrebbero entrare in contatto o conoscere la vittima. Assicurarsi che l'autore delle violenze sia munito di sistemi elettronici di monitoraggio e sorveglianza (ad esempio braccialetto elettronico).
Rischio estremo	Costante sorveglianza della vittima, fino a quando le circostanze in cui si trova l'autore non costituiscano più una minaccia per la vittima. Costante e intenso controllo delle azioni e dei movimenti dell'aggressore. Laddove necessario, supervisione degli eventuali figli e delle zone limitrofe alle scuole.	

4.5. L'approccio britannico alla valutazione del rischio di recidiva e all'elaborazione del piano di protezione della vittima.

Il secondo approccio alla valutazione del rischio di recidiva e di *escalation* della violenza che ci interessa analizzare è quello che è stato applicato in ambito anglosassone e parte dal presupposto che la gestione dei casi di violenza domestica possa essere condotta in maniera corretta unicamente da una pluralità di professionisti. Ogni attore, infatti, possiede solo una parte delle notizie necessarie alla creazione di un progetto tutelante per le vittime. Di conseguenza è necessario che ogni attore condivida le informazioni di cui è in possesso con il resto dei professionisti coinvolti.

Pertanto, al fine di condividere le informazioni che ogni attore chiamato a gestire il rischio possiede, vengono svolti incontri periodici a cui partecipano tutti gli attori coinvolti nel sistema

di protezione per le vittime di violenza di genere. Il modello è stato illustrato dalla Hornby³⁵. Di seguito viene meglio descritta la tipologia di approccio e le modalità della messa in opera degli interventi, attraverso l'attività dei MARAC (*Multi Agency Risk Assessment Conference*).

I MARAC, attivi in Gran Bretagna, sono incontri periodici svolti, relativamente ai casi ritenuti a forte rischio, da un'*équipe* formata da rappresentanti della Magistratura, delle Forze dell'Ordine, dei Servizi sociali impegnati sul caso (Servizi sociali territoriali, Servizi di tutela minori, l'equivalente anglosassone dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e dell'IDVA (*Independent Domestic Violence Advisor*) che rappresenta la vittima. Lo scopo degli incontri è quello di condividere il maggior numero di informazioni relative al caso per raggiungere una visione esaustiva della situazione, per attivare e coordinare i vari interventi atti a garantire la tutela delle vittime. Il presupposto, come già ricordato, è quello che, per poter dare una risposta di tutela efficace, ogni attore istituzionale impegnato nella tutela delle vittime è tenuto a condividere con il resto del sistema di protezione parte della propria conoscenza sulla situazione. I MARAC si interfacciano anche con servizi preposti alla tutela dell'infanzia e al trattamento degli autori.

Le fasi che caratterizzano il processo di analisi della situazione e la conseguente elaborazione di un progetto di tutela per le vittime messi in opera dai MARAC possono essere così riassunte:

- identificazione dei casi di violenza;
- valutazione del rischio e sulla base del livello di pericolosità attivazione di un intervento immediato di protezione;
- i casi ad alto rischio vengono segnalati all'IDVA, che si mette in contatto con la vittima;
- elaborazione di un intervento di tutela congruo alle risultanze della valutazione;
- reperimento di dati ed informazioni da parte di ogni componente del MARAC;
- condivisione di tali informazioni all'interno dell'*équipe*;
- proposta di azioni specifiche e valutazione della loro possibile implementazione;
- fase di *follow-up* per la verifica che ogni comparto dell'*équipe* stia mettendo in opera quanto pattuito. L'IDVA mantiene contatti con la parte offesa per informarla delle decisioni prese dall'*équipe*.

La valutazione del rischio viene effettuata tramite apposita *checklist*, il c.d. CAADA-DASH Risk Identification Cecklist (cfr. **tabella 4**). Essa è composta da 24 domande, che prevedono una risposta affermativa o negativa e si riferiscono ad un episodio specifico di maltrattamento.

³⁵ L'approccio in uso in Inghilterra viene definito anche metodo "Scotland". Tale metodo deriva il proprio nome da Patricia Scotland, parlamentare inglese che ha fortemente voluto l'applicazione del modello in Inghilterra. Per una più ampia trattazione dell'esperienza si rimanda al testo scritto da S. Agnello Hornby, M. Calloni, *Il male che si deve raccontare. Per cancellare la violenza domestica*, Feltrinelli, 2013.

Tab. 4 – Items del RIC - DASH³⁶

1. Il presente incidente ha causato delle ferite? (si tratta della prima volta?)
2. Sei molto spaventata?
3 Di che cosa hai paura? Violenze future (indicare che cosa si pensa possa fare l'aggressore e a chi – anche bambini)
4 Ti senti isolata dai tuoi parenti o amici? Lui ti impedisce di vedere altre persone, al lavoro, in famiglia, amici, un medico?
5 Ti senti depressa o hai pensieri suicidari?
6 Ti sei lasciata o hai cercato di lasciare il tuo <i>partner</i> nell'ultimo anno?
7 Sono in corso dispute legali per l'affidamento dei figli o le modalità di visita?
8 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ti messaggia in continuazione, cerca di mettersi in contatto con te, ti perseguita, o minaccia? (Specificare se si crede che questo sia fatto intenzionalmente da parte del <i>partner/ex partner</i>)
9 Sei incinta o hai avuto figli negli ultimi 18 mesi?
10 La violenza è più frequente?
11 La violenza sta peggiorando?
12 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> cerca di controllarti in tutto quello che fai o è eccessivamente geloso? (In merito alle tue relazioni, a chi frequenti, ti dice ad esempio quello che devi indossare?) Considerare esplicitamente la violenza riconducibile a motivi di "onore" e specificare che cosa accade
13 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha mai usato armi o oggetti contro di te?
14 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha mai minacciato di uccidere te o altre persone in un modo che gli hai creduto?
15 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha mai cercato di strangolarti, soffocarti, farti affogare?
16 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> fa o dice cose di natura sessuale rivolte a te o a persone che conosci che ti fanno sentire male?
17 Ci sono altre persone che ti hanno minacciato di cui hai paura? (specificare)
18 Sai se il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha fatto male a qualcun altro? (Includere figli, parenti, amici)
19 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha mai maltrattato un animale?
20 Ci sono questioni finanziarie fra di voi, ad esempio sei dipendente economicamente da lui?
21 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> nell'ultimo anno ha avuto problemi con alcol, droghe o problemi di salute mentale?
22 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha mai minacciato di suicidarsi?
23 Il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha mai infranto una misura coercitiva, preventiva, di sicurezza in sede civile o penale?
24 Sai se il tuo (<i>ex</i>) <i>partner</i> ha mai avuto problemi con le Forze dell'Ordine o la giustizia?

L'*Independent Domestic Violence Advisor* (IDVA) compila la parte relativa alle informazioni che la vittima riesce a fornire, specificando all'interessata che tali informazioni sono necessarie per l'elaborazione di un progetto di tutela.

L'aspetto interessante di questo tipo di approccio è che esso mira a limitare il fatto che la vittima non veda riconosciuto il proprio pericolo e ad evitare che la stessa debba rivolgersi a più uffici e servizi perché venga accertata la propria situazione di rischio e, di conseguenza, venga garantita la sua protezione.

5. Le indagini di vittimizzazione.

Appare utile a questo punto fornire informazioni relative alla definizione della diffusione del fenomeno della violenza di genere.

³⁶ A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, cit., p. 111.

Nell'ambito della ricerca statistica³⁷, l'analisi del fenomeno della criminalità storicamente ha preso in considerazione le caratteristiche del reo e del suo percorso all'interno del sistema processuale. Gli studi condotti al riguardo a partire dal XIX secolo³⁸ si sono soffermati su una valutazione del fenomeno da un punto di vista oggettivo, prendendo in considerazione il numero dei reati denunciati, che consente di condurre un'analisi nelle dimensioni temporali, spaziali e di gravità della condotta criminale. Gli studi hanno, poi, preso in considerazione il punto di vista soggettivo connesso, invece, alle caratteristiche degli imputati e dei condannati, analizzando variabili socio-demografiche, quali il sesso, l'età anagrafica, la cittadinanza, lo stato civile, il livello di istruzione, l'occupazione e lo studio della recidiva³⁹.

Le ricerche condotte si sono basate su fonti assolutamente ufficiali rappresentate dalle statistiche relative alla criminalità presenti presso il Ministero degli interni e del Ministero di giustizia. Pur offrendo un quadro interessante del fenomeno esse non tengono conto del così detto **numero oscuro**, cioè di quella parte di reati che non rientra nelle statistiche ufficiali di fonte amministrativa. Non sempre, infatti, i reati vengono denunciati e ciò risulta particolarmente vero nell'ambito della violenza nelle relazioni intime, quando il vincolo affettivo che lega vittima e autore rende meno semplice rilevare la condotta criminale e rende più difficoltosa la denuncia. Molte donne, infatti, verbalizzano un forte senso di colpa e vergogna che inibisce sia l'effettuare una denuncia sia il rivolgersi ai Servizi sociali o alle Forze dell'Ordine. La denuncia viene considerata un "fare del male" all'altro, un altro al quale si è legati da una relazione affettiva profonda; spesso l'autore è anche padre dei propri figli e le conseguenze dell'attivazione di un percorso giuridico vengono identificate anche come un danno arrecato a loro.

Le indagini di vittimizzazione sono ricerche statistiche che mirano ad identificare il numero e il tipo di reati commessi in un dato territorio e arco di tempo, utilizzando interviste, il che consente di ottenere analisi più approfondite del fenomeno rispetto alla consultazione dei dati contenuti nelle statistiche ufficiali. Questa tipologia di studi assume il punto di vista delle vittime e attraverso queste ultime si risale al numero dei reati da esse subiti.

Le ricerche di vittimizzazione sono indagini di popolazione che mirano a rilevare se individui o famiglie siano state colpite da condotte criminali. Offrono, inoltre, indicazioni sulla percezione soggettiva della sicurezza, sulla paura di subire reati e sulla percezione che i cittadini intervistati hanno della capacità dei governi di limitare le condotte criminali.

Le prime indagini di vittimizzazione sono state condotte negli Stati Uniti a partire dagli anni 60 e si sono focalizzate soprattutto sul tentativo di identificare il numero oscuro dei reati. Successivamente ci si è maggiormente concentrati sulla percezione della sicurezza da parte dei soggetti intervistati, in quanto essa rappresenta un elemento importante per identificare la qualità di vita delle persone coinvolte nella ricerca.

In linea generale le indagini di vittimizzazione consentono di:

³⁷ Per un approfondimento relativo alla metodologia della ricerca sociale si rimanda, tra gli altri, al manuale di P. Corbetta, *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, 1999.

³⁸ A tal riguardo si veda l'opera di Jacques Quetelet e André Michel Guerry, considerati tra i padri fondatori della così detta *statistica morale*, che ha contribuito allo sviluppo della criminologia e della sociologia. Tra le varie opere si citano A.M. Guerry, *Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale de la France, d'après les comptes de l'administration de la justice criminelle en Angleterre et en France*, J.-B. Baillièrre et fils, 1864 e, sempre dello stesso autore, ma edito nel 1833, *Essai sur la statistique morale de la France*, Kessinger publishing, 2010. L'opera maggiormente conosciuta di Jacques Quetelet è *La physique sociale*, uscito nel 1869.

³⁹ Per un approfondimento degli studi e delle ricerche criminologiche classiche si rimanda, tra gli altri, al testo di F. Cremonini (a cura di), *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica. Una introduzione*, FrancoAngeli, 2007.

- determinare il numero oscuro;
- ottenere informazioni circa il senso di insicurezza, correlandolo alle caratteristiche socio-demografiche degli intervistati (età, titolo di studio, professione, genere);
- comprendere la relazione tra vittimizzazione e alterazione delle abitudini di vita del soggetto che ha subito un reato;
- indentificare il livello di gradimento relativo all'operato delle Forze dell'Ordine da parte delle persone intervistate⁴⁰.

In Italia a partire dal 1997 l'Istat ha condotto, con cadenza quinquennale, indagini di vittimizzazione: la cosiddetta *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*. Tale indagine è stata condotta su di un campione casuale di 60 mila famiglie. La ricerca è stata attuata tramite la somministrazione di un questionario, in cui era presente una sezione specifica per le molestie e le violenze sessuali, che è stata compilata da un sottocampione composto unicamente dalle donne in età compresa tra i 14 ed i 65 anni. Nel 2006 e nel 2014, come si avrà modo di meglio comprendere leggendo il paragrafo successivo, sono state condotte due indagini riguardanti in maniera più specifica la violenza contro le donne, utilizzando la metodologia delle indagini di vittimizzazione.

6. Cenni sulla situazione italiana: le indagini di vittimizzazione riguardanti la violenza contro le donne.

Come già detto, la violenza contro le donne rappresenta un fenomeno sommerso, quindi di difficile misurazione. Molto spesso le condotte abusive avvengono tra le mura domestiche e sono perpetrate da soggetti profondamente legati affettivamente alla vittima. Tale elemento rende particolarmente difficile effettuare una denuncia, per la paura non solo di alterare gli equilibri familiari, ma anche di ingenerare conseguenze negative per altre persone, in particolare per i figli. Proprio per questo l'Istat ha condotto due ricerche riguardanti la violenza contro le donne utilizzando la tecnica delle indagini di vittimizzazione, che, come detto al paragrafo precedente, mirano a determinare il così detto numero oscuro.

La prima ricerca è stata condotta nel 2006 e fa riferimento alla diffusione del fenomeno nei cinque anni antecedenti alla rilevazione. La ricerca ha riguardato un campione di donne di età compresa tra i 16 ed i 70 anni, presenti sul territorio nazionale e coinvolte nello studio tramite interviste telefoniche.

La seconda, condotta sempre secondo la stessa metodologia, è stata effettuata nel 2014⁴¹, prendendo sempre in considerazione i cinque anni antecedenti a tale anno. La descrizione ed il confronto tra i risultati delle due rilevazioni risulta utile al fine di fornire alcuni brevi cenni sulla diffusione del fenomeno della violenza nelle relazioni intime in Italia.

⁴⁰ Per un approfondimento relativo alle indagini di vittimizzazione si rimanda all'articolo di M.G. Muratore *La misurazione del fenomeno della criminalità attraverso le indagini di vittimizzazione*, presente sul sito dell'Istat.

⁴¹ Non sono disponibili ulteriori ricerche condotte dall'Istat sul fenomeno, secondo la metodologia delle indagini di vittimizzazione. Sono stati diffusi dalla Polizia di Stato dati relativi ai primi nove mesi del 2018. Dai dati diffusi emerge che nei primi nove mesi del 2018 il numero delle donne uccise è calato solo di 3 unità (dai 97 casi dello stesso periodo del 2017 a 94), ma solo in 32 casi si può propriamente parlare di femminicidio, quando cioè una donna viene uccisa in ragione del proprio genere. In tutto, nel 2016, sono state uccise 149 donne e nel 2017 il numero si è fermato a 123. Tali dati si riferiscono, però, a quanto contenuto nelle fonti ufficiali e non permettono di stimare il numero oscuro.

La ricerca condotta dall'Istat nel 2014 rileva che in Italia il 31,5% delle donne coinvolte nella ricerca, che, come detto, ha riguardato un campione significativo di donne presenti sul territorio italiano, sia cittadine italiane che straniere di età compresa tra i 16 ed i 70 anni, ha subito nella sua vita forme di violenza fisica o sessuale, mentre il 26,4% delle donne dichiara di subire o aver subito violenza psicologica da parte del *partner*.

In base a quanto appurato dall'indagine condotta nel 2014 sono i *partner* ed *ex-partner* a commettere le violenze più gravi (quali ad esempio violenze psicologiche unite a violenze fisiche e violenze di tipo sessuale) (cfr. **tabella 5**).

Tab. 5 – Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo, per tipo di autore, tipo di violenza subita e cittadinanza anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)⁴²

Tipo di violenza	Partner attuale o ex (a)			Non partner (b)			Totale (b)			
	Italiane	Straniere	Tot.	Italiane	Straniere	Tot.	Italiane	Straniere	Tot.	
Violenza fisica o sessuale	7,5	12,9	20,4	13,6	25,3	18,2	24,7	31,5	31,3	31,5
Violenza fisica	7,2	11,0	18,2	11,6	12,3	12,6	12,4	19,6	25,7	20,2
Violenza sessuale	3,6	5,5	9,1	5,8	18,3	9,7	17,5	21,5	16,2	21,0
Stupro o tentato stupro	2,0	2,2	4,2	2,4	3,3	4,6	3,4	5,1	7,7	5,4
Stupro	2,0	1,8	3,8	2,0	1,1	2,0	1,2	2,8	5,3	3,0
Tentato stupro	1,1	1,0	2,1	1,1	2,5	2,9	2,5	3,3	4,6	3,5
(a) per 100 donne con <i>partner</i> attuale o precedente										
(b) per 100 donne dai 16 ai 70 anni										

Le reazioni emotive e psicologiche che si verificano a seguito di una violenza, sia essa episodica o continuata nel tempo, rendono maggiormente complessa la rilevazione del fenomeno: il sommerso relativo ai reati è molto elevato; per questo, per la sua conoscenza, non è possibile limitarsi a considerare le fonti di natura amministrativa, fatta eccezione per il dato sugli omicidi delle donne⁴³. Sono, quindi, necessari ulteriori approfondimenti per giungere ad un quadro più verosimile della portata del fenomeno. Le ricerche condotte rappresentano un dato fondamentale per l'elaborazione di più efficaci politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Nei 5 anni antecedenti al 2014 il numero di donne intervistate che hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 435 mila, l'11,3% delle donne dai 16 ai 70 anni. Quelle che hanno subito violenza fisica, comprendendo in essa varie forme di aggressione fisica, percosse, lancio di oggetti, etc., sono 1 milione 517 mila (il 7%); le vittime della violenza sessuale sono 1 milione 369 mila (il 6,4%); le donne che hanno subito stupri o tentati stupri sono 246 mila, (1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163 mila tentati stupri (0,8%).


⁴² Fonte: tabella pubblicata in Istat, [Il numero delle vittime e le forme della violenza](#), che riporta i dati pubblicati in *Id.*, [La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia](#), Anno 2014.

⁴³ Nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016 sono stati commessi circa 600 femicidi. Per un approfondimento di tale aspetto si rimanda alla [Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia](#) condotta da Fabio Bartolomei per il Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

La violenza nelle relazioni di coppia, ricomprendendo in essa varie tipologie di maltrattamenti da quelli fisici a quelli economici, ha riguardato il 4,9% delle donne (1 milione 19 mila).

Dal confronto con i cinque anni precedenti al 2006 (2000-2005) emergono segnali di miglioramento: diminuiscono la violenza fisica e sessuale da parte dei *partner* attuali e da parte degli *ex-partner* e la violenza sessuale perpetrata da uomini diversi dai *partner* (in particolare le molestie sessuali, dal 6,5% al 4,3%). Non calano, però, gli episodi denunciati di violenza nelle forme più gravi (stupri e tentati stupri), come pure le aggressioni fisiche da parte dei non *partner* (cfr. **grafico 1**).

Graf. 1 – Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale negli ultimi 5 anni da un uomo e tipo di violenza subita. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne dai 16 ai 70 anni)⁴⁴



La violenza assume svariate forme, alcune delle quali risultano di più difficile rilevazione, come ad esempio nei casi di violenza psicologica, consistente in umiliazioni, svalorizzazioni sistematiche, controllo ed intimidazione e in casi di violenza economica, che priva la persona della possibilità di accedere alle disponibilità economiche della famiglia.


Dalla ricerca del 2014 dell'Istat emerge che il 26,4% delle donne intervistate ha subito violenza psicologica od economica dal *partner* attuale ed il 46,1% da parte di un *ex-partner*.

Le violenze psicologiche più gravi (le minacce, l'essere chiuse in casa o l'essere seguite) riguardano l'1,2% delle donne che stanno vivendo una relazione sentimentale stabile, per un totale di 200 mila donne sulla popolazione italiana. In 50 mila casi sono stati i figli (non viene specificato nella ricerca se maschi o femmine) ad essere oggetto di minaccia o di ritorsioni (0,3%). Nei casi di separazione, la strumentalizzazione e la minaccia relativa ai figli da parte degli *ex-partner* raggiungono il 3,4%, e le violenze psicologiche più gravi, intendendo le fattispecie poco sopra specificate, il 13,5% (cfr. **grafico 2**).

La violenza psicologica risulta in forte calo rispetto al 2006: quella commessa dal *partner* attuale diminuisce dal 42,3% al 26,4%. Si attenua l'incidenza soprattutto di quella meno grave, ossia non accompagnata da violenza fisica e sessuale (dal 35,9% al 22,4%).

⁴⁴ Fonte: grafico pubblicato in Istat, [Il numero delle vittime e le forme della violenza](#), che riporta i dati dell'indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini, 2006, 2014.

Graf. 2 – Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito sempre o spesso violenza psicologica dal *partner* attuale, per tipologia di violenza psicologica. Anno 2006 e 2014 (per 100 donne dai 16 ai 70 anni)⁴⁵



Una percentuale non trascurabile di donne ha subito anche atti persecutori (*stalking*). Si stima, sempre secondo la ricerca dell'Istat, che il 21,5% delle donne residenti in Italia fra i 16 e i 70 anni (pari a 2 milioni 151 mila) abbia subito comportamenti persecutori da parte di un *ex-partner* nell'arco della propria vita. Se si considerano le donne che hanno subito più volte atti persecutori queste rappresentano il 15,3% delle donne che hanno dichiarato di avere subito *stalking* (tabella 6).

Tab. 6 – Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito *stalking* nel corso della vita da un *ex-partner* o da altre persone. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)⁴⁶

	v.a. (in migliaia)	Per 100 donne
Donne che hanno riportato almeno una forma di <i>stalking</i> da un <i>ex partner</i> (a)	2,151	21,5
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di <i>stalking</i> da un <i>ex partner</i> (a)	1,525	15,3
Donne che hanno subito più volte almeno 3 forme di <i>stalking</i> da un <i>ex partner</i> (a)	991	9,9
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di <i>stalking</i> da altri uomini	2,229	10,3
Totale donne che hanno subito <i>stalking</i>	3,466	16,1
(a) per 100 donne che hanno un <i>ex partner</i>		

⁴⁵ Fonte: *ibidem*.

⁴⁶ Fonte: tabella pubblicata in Istat, [Il numero delle vittime e le forme della violenza](#), che riporta i dati dell'indagine Istat sulla Sicurezza delle donne, 2014.

Lo *stalking* viene agito da persone diverse dall'*ex-partner* nel 10,3% dei casi, per un totale di circa 2 milioni 229 mila donne. Complessivamente, quindi, sono circa 3 milioni 466 mila le donne che hanno subito *stalking* da parte di un qualsiasi autore, pari al 16,1% delle donne coinvolte nella ricerca.

Nel 2014, le vittime di *stalking* da parte di *ex-partner* sono state 147 mila, 1,5% delle donne (11,4% nel caso in cui le donne si siano lasciate con l'*ex* negli ultimi 12 mesi). Sono 478 mila (2,2%) quelle che dichiarano di averlo subito da altre persone.

Nei casi di autore diverso da un *ex-partner*, le donne che hanno subito *stalking* si distribuiscono tra coloro che hanno subito atti persecutori da conoscenti (nel 4,2% dei casi), da sconosciuti (3,8%), da amici o compagni di scuola (1,3%), da colleghi o datori di lavoro (1,1%), dai parenti). Gli autori di *stalking* sono maschi nell'85,9% dei casi a fronte del 14,1% di femmine.

Il 78% delle vittime di atti persecutori non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati. Solo il 15% si è rivolta alle Forze dell'Ordine, il 4,5% ad un avvocato, mentre l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o *antistalking*. Tra le donne che si sono rivolte a soggetti esterni alla cerchia familiare o amicale solo il 48,3% delle donne che si sono rivolte a istituzioni o servizi specializzati ha poi denunciato o sporto querela, il 9,2% ha fatto un esposto, il 5,3% ha chiesto l'ammonimento e il 3,3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40,4% che non ha fatto alcunché.

Tra le vittime che non si sono rivolte a istituzioni o a servizi specializzati, una su due afferma di non averlo fatto perché ha gestito la situazione da sola.

Come è possibile comprendere leggendo i dati sopra riportati, il fenomeno risulta rilevante, pur essendosi evidenziata una tendenziale diminuzione del fenomeno dal 2006 al 2014. Va sottolineato che, secondo le risultanze della rilevazione del 2014, violenze più gravi, genericamente indicate come l'insieme di più condotte violente (violenza psicologica unita ad abusi fisici e/o sessuali), risultano aumentate rispetto alla precedente rilevazione condotta nel 2006. In particolare aumentano i comportamenti abusivi attuati nell'ambito dei rapporti di coppia, che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2%) ed è aumentato il numero di donne che ha dichiarato di aver temuto per la propria vita (dal 18,8 del 2006 al 34,5% del 2014).

6.1. L'esperienza dei Centri Antiviolenza: l'associazione D.i.R.e.

Relativamente alle realtà presenti sul territorio italiano, appare interessante evidenziare l'esperienza dell'Associazione nazionale D.i.R.e. (Donne in rete contro la violenza), la prima associazione a carattere nazionale di Centri Antiviolenza non istituzionali presenti sul territorio⁴⁷. L'associazione riunisce 80 Centri antiviolenza ed è nata con lo scopo di valorizzare l'esperienza maturata dalle varie associazioni e promuovere a livello nazionale un'azione politica che, partendo dall'attività e dal sapere maturato dai diversi centri, dia luogo ad un cambiamento culturale riguardante la violenza maschile contro le donne. L'obiettivo fondamentale è diffondere una conoscenza dell'entità e della gravità del fenomeno, favorendo un mutamento della percezione culturale dei rapporti tra uomo e donna.

L'associazione D.i.R.e. si pone come interlocutrice delle varie istituzioni nazionali e

⁴⁷ <https://www.direcontrolaviolenza.it/>.

internazionali, proprio in virtù dei saperi, delle esperienze professionali maturate negli anni dai Centri antiviolenza, anche per individuare, valutare e diffondere buone prassi.

Del resto, è bene ricordare che i Centri antiviolenza sono nati in Italia in epoca relativamente recente, a partire dagli anni '60/'70 del Novecento, traendo ispirazione dai movimenti femministi. La metodologia ad oggi applicata all'intero di questi Centri consiste nell'utilizzare il rapporto tra donne al fine non solo di supportare la consapevolezza della condizione di violenza, di subalternità nei confronti dell'autore dei comportamenti abusivi, ma soprattutto di garantire un *empowerment* e un recupero dell'autostima e dell'autonomia, minate dal maltrattamento.

La prima riunione degli allora 70 Centri antiviolenza avvenne a Ravenna nel 1996; in quell'occasione emerse il bisogno di creare una piattaforma di pratiche condivise. Proprio a seguito di tale incontro e confronto di idee nacque la necessità di mettere in rete le varie realtà impegnate nel contrasto della violenza maschile contro le donne e di formalizzare la costituzione di una Rete Nazionale dei Centri antiviolenza.

I servizi offerti dai Centri antiviolenza in Italia, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale attualmente vigente⁴⁸, possono essere così brevemente riassunti:

- accoglienza telefonica, garantita 24 ore su 24. Il primo contatto avviene generalmente telefonicamente, poiché garantisce la possibilità di attutire il senso di vergogna connesso alle situazioni di maltrattamento;

- colloqui di accoglienza, finalizzati all'analisi della situazione e dei bisogni ed alla strutturazione del progetto di sostegno. La metodologia utilizzata prevede che ogni azione venga compiuta con la partecipazione attiva ed il consenso della donna, mantenendo sempre un atteggiamento non giudicante;

- informazioni e consulenza legali garantite da avvocate debitamente formate;

- consulenza psicologica;

- creazione di gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto;

- progetti rivolti ai minori vittime di violenza assistita;

- attività di sensibilizzazione e prevenzione.

La metodologia di lavoro sperimentata dai suddetti Centri negli anni ha permesso di superare approcci tecnici standardizzati e aprioristici, favorendo un modo di operare fondato sulla relazione di fiducia costruita all'interno della relazione tra donne. Ha, inoltre, tra le proprie finalità, quella di creare una visione condivisa del fenomeno, ma anche linguaggi comuni a tutti gli attori coinvolti nella gestione del fenomeno. Lavorare in rete significa, infatti, integrare le varie competenze, finalizzandole al comune obiettivo di favorire un'uscita dalla violenza, garantendo il rispetto dell'autodeterminazione della donna.

⁴⁸ Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.

Relativamente a quest'ultimo aspetto è necessaria una puntualizzazione; partire dalla consapevolezza che è necessario creare progetti “con” le donne e non unicamente “per” le donne rappresenta un punto di partenza estremamente importante. Significa, infatti, non solo concepire le donne come “esperte” della loro situazione, ma soprattutto comporta il riconferire loro quella centralità e possibilità di espressione, delle quali sono state private dalla relazione violenta. Il rapporto con l'operatrice rappresenta la possibilità di sperimentare modalità di relazione diverse, consentendo alla donna di allontanarsi dal “punto di vista del maltrattante”, che, come abbiamo visto, la vittima è portata ad assumere come proprio.


6.2. L'esperienza vercellese.

Per meglio dettagliare l'attività svolta sul territorio di Vercelli relativamente al contrasto della violenza nelle relazioni intime, verranno di seguito forniti alcuni dati quantitativi relativi al fenomeno (grafici 3-11).

I dati si riferiscono al territorio del comune di Vercelli e dei 23 comuni convenzionati⁴⁹ per la gestione delle funzioni Socio-assistenziali con il capoluogo di provincia. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 2015 ed il 2018. Si sono prese in considerazione variabili socio-demografiche quali: la nazionalità, l'età anagrafica, la scolarità, la composizione familiare, la professione.

È stato possibile confrontare i dati relativi ai vari anni, permettendo di tracciare, così, delle linee tendenziali. Nei grafici poco sotto riportati vengono rappresentati i dati relativi al numero di donne che si sono rivolte al Servizio sociale nell'arco di tempo considerato. Il dato è stato ulteriormente analizzato, verificando la tipologia dei nuclei familiari.

Graf. 3 – Numero di donne vittime di violenza che si sono rivolte al Servizio sociale del Comune di Vercelli per anno⁵⁰




⁴⁹Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Tronzano Vercellese, Villarboit, Villata, Vinzaglio.


⁵⁰ Fonte: ricerca condotta dal Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale del Comune di Vercelli relativamente alla Violenza nelle relazioni intime (gennaio 2019).

Il dato è stato ulteriormente analizzato, verificando la tipologia dei nuclei familiari. Nell'analisi si evidenzia una progressiva diminuzione delle "donne sole" che si rivolgono ai Servizi ed un netto aumento delle "donne con figli". Una delle possibili spiegazioni di tale incremento può essere che se anni addietro il fatto di avere dei figli costituiva un deterrente per la denuncia, ora esso rappresenta uno stimolo ad "uscire dalla violenza". L'attenzione sociale data alle gravi problematiche connesse alla violenza assistita potrebbe stare alla base dell'aumento delle richieste d'aiuto.

Graf. 4 – Donne sole assistite per anno⁵¹



Graf. 5 – Donne con figli minorenni assistite per anno⁵²




Relativamente alla nazionalità, si è assistito ad una progressiva diminuzione delle donne italiane che si rivolgono al servizio ed un progressivo aumento delle donne straniere, con un picco nell'anno 2017.

⁵¹ Fonte: *ibidem*.

⁵² Fonte: *ibidem*.

Sempre conducendo un'analisi quantitativa, nel grafico sotto riportato viene rappresentato il numero dei minori vittime di violenza assistita intrafamiliare per i quali il Servizio sociale del comune di Vercelli ha predisposto progetti di tutela e sostegno nell'arco di tempo preso in considerazione. Anche in questo caso l'aumento risulta progressivo con un picco nel 2017.

Graf. 6 – Numero di minori vittime di violenza assistita intrafamiliare anni 2015-2018⁵³




Per meglio comprendere quali siano le caratteristiche delle donne che si rivolgono al servizio per problematiche legate alla violenza domestica, come detto in precedenza, si sono analizzate anche altre variabili.

Il **grafico 7** identifica le classi d'età delle donne con le quali è stato costruito un progetto di intervento.


⁵³ Fonte: *ibidem*.

Graf. 7 – Numero donne assistite per classi d'età per anno 2015-2018⁵⁴



Relativamente al titolo di studio, emerge in linea tendenziale una maggior presenza di donne con titolo di studio medio basso, come è possibile notare dal grafico sottostante.

Graf. 8 – Donne assistite per titolo di studio anni 2015-2018⁵⁵




Relativamente alla professione, si riscontra una netta prevalenza delle donne disoccupate o casalinghe, come evidenza il grafico sotto riportato.

⁵⁴ Fonte: *ibidem*.

⁵⁵ Fonte: *ibidem*.

Graf. 9 – Donne assistite per professione anni 2015-2018⁵⁶




Dall'analisi di quest'ultimo dato deriva una valutazione sulla possibile indipendenza economica delle assistite. Come si vede dal grafico sottostante, le percettrici di reddito sono la minoranza. Inoltre, come riportato nel grafico precedente, una percentuale rilevante di donne risulta casalinga, questo significa che, all'epoca della presa di contatto con il Servizio Sociale, esse non risultavano impegnate in alcun percorso né formativo, né di sostegno all'occupazione.

Ciò parrebbe confermare che una delle componenti del maltrattamento consiste nel privare la donna della propria indipendenza. Molto spesso l'assenza di un'occupazione e, di conseguenza, di un reddito sufficiente a far fronte alle esigenze quotidiane, costituiscono un deterrente per l'uscita dal maltrattamento. Nei colloqui svolti con le donne spesso emerge come il fatto di non poter contare su un'entrata continuativa abbia costituito un impedimento fondamentale per porre fine alla convivenza.


⁵⁶ Fonte: *ibidem*.

Graf. 10 – Presenza di un reddito autonomo per le donne assistite anni 2015-2017⁵⁷



Gli interventi messi in opera hanno riguardato innanzitutto la messa in protezione della donna e dei minori, qualora presenti, in percorsi di sostegno all'autonomia abitativa ed economica, attraverso l'attivazione di percorsi di sostegno all'occupazione ed al reperimento di un'abitazione. Nel caso di madri con figli minorenni sono stati attivati interventi di protezione e tutela della prole. In tali situazioni risulta assolutamente necessaria la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, così come l'attivazione di un'equipe multiprofessionale. I progetti rivolti alle donne prevedono la messa in opera di più interventi, motivo per cui nei grafici sotto riportati sarà possibile notare uno scostamento rispetto ai dati numerici evidenziati poco sopra.

Graf. 11 – Presenza di un reddito autonomo per le donne assistite anni 2015-2017⁵⁸



⁵⁷ Fonte: *ibidem*.

⁵⁸ Fonte: *ibidem*.

6.2.1. L'attività della Rete Vercellese Antiviolenza⁵⁹.

Come è possibile notare, visti i dati sopra riportati, è aumentato nel territorio di Vercelli il numero di donne vittime di maltrattamenti che si rivolge ai Servizi. Anche per tale motivo nella provincia di Vercelli nel 2017 è stato elaborato un protocollo di intesa che ha permesso di riunire le istituzioni a vario titolo coinvolte nella gestione dei casi di violenza domestica, dando vita alla Rete Vercellese Antiviolenza (R.V.A.)⁶⁰, a dimostrazione del fatto che è quanto mai opportuno applicare al fenomeno un'analisi di tipo multifocale.

La finalità della rete non è unicamente quella di contrastare la violenza di genere nelle sue varie manifestazioni, ma anche quella di creare, attraverso specifici interventi di formazione e non solo, prassi operative condivise e linguaggi comuni, diffondendo una visione uniforme del fenomeno e categorie di lettura comuni ai vari organi istituzionali presenti nella R.V.A.

Un aspetto importante dell'attività della R.V.A., che si sostanzia come buona prassi nel contrasto alla violenza di genere, è stato il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico provinciale. Risulta, infatti, estremamente importante porre in essere interventi di sensibilizzazione delle nuove generazioni, azione questa a carattere fortemente preventivo. Durante il 2018 si sono svolti incontri di sensibilizzazione presso alcune scuole superiori della provincia di Vercelli.

Sarebbe opportuno, al fine di aumentare le caratteristiche di prevenzione degli interventi, coinvolgere anche ragazzi più giovani quali, ad esempio, quelli di età compresa tra i cinque/sei e i quattordici anni, tramite interventi non unicamente di sensibilizzazione sulla violenza nelle relazioni intime, ma anche relativi all'educazione affettiva e all'abbattimento degli stereotipi legati al genere⁶¹. Un buon utilizzo di alcuni albi illustrati⁶² dedicati alla prima infanzia renderebbe in realtà possibile iniziare a trattare argomenti relativi agli stereotipi di genere e all'educazione

⁵⁹ Le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza (D.P.C.M. del 24/11/2017, n. 151840) individuano come primo obiettivo quello di costituire in ogni territorio una **rete antiviolenza territoriale** composta da tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti nella trattazione del fenomeno della violenza nelle relazioni intime. Il D.P.C.M. individua quali componenti i Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, sia ospedalieri che territoriali, i Servizi socio-assistenziali territoriali, i Centri Antiviolenza e le Case rifugio, le Forze dell'Ordine e le Forze di Polizia locale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale (Ordinario e per i minorenni) territorialmente competente. Per un approfondimento si rimanda a F. Filice, *La violenza di genere*, Giuffrè, 2019.

⁶⁰ Il protocollo istitutivo della R.V.A. è stato firmato in data 26/10/2017. I firmatari sono i rappresentanti delle istituzioni della provincia di Vercelli a vario titolo coinvolti nella gestione dei casi di violenza di genere. Fanno parte della R.V.A. i servizi socio-assistenziali della provincia (Comune di Vercelli, Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale – C.I.S.A.S., Consorzio per l'Attività Socio-Assistenziale – C.A.S.A., Unione Montana dei Comuni della Valsesia), il Tribunale Ordinario di Vercelli, la Procura della Repubblica, il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario per il Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Questura di Vercelli, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli, l'ASL di Vercelli (DEA, SOC di psicologia, Servizio sociale aziendale), l'Ordine degli avvocati e l'Ordine dei medici di Vercelli, la Consiglieria di parità della Provincia di Vercelli, l'Ufficio scolastico provinciale e la Prefettura di Vercelli.

⁶¹ Per un approfondimento si rimanda, tra gli altri, a N. Muscialini, *Di pari passo. Percorso educativo contro la violenza di genere*, Edizioni Settenove, 2013, e alla Campagna del Fiocco Bianco, *Manuale per la formazione e le attività educative rivolte alla scuola secondaria superiore*, relativamente alla quale è possibile ottenere maggiori informazioni sul sito www.casadonne.it. Altra esperienza relativa ai percorsi sull'abbattimento degli stereotipi di genere svolti presso le scuole è avvenuta a Trieste nel 2015 tramite l'utilizzo presso le scuole dell'infanzia del *Gioco del Rispetto*, kit ludico educativo riguardante appunto l'abbattimento degli stereotipi e la prevenzione della violenza di genere. Il kit è stato elaborato dalla ricercatrice dell'Università di Trieste Lucia Beltrami, la consulente della comunicazione Benedetta Gargiulo e l'insegnante Daniela Paci. Si citano, tra gli altri, due esempi di giochi educativi di pari opportunità rivolti a bambini che abbiano superato i 6 anni: il gioco di carte *Cuntala*, che consta di 44 carte attraverso le quali è possibile inventare storie e il *memory Wonderful Families* creato da Barbara Imbergamo e distribuito da Parigual.

⁶² Si citano a titolo esemplificativo gli albi di M. Sendak, *Nel paese dei Mostri Selvaggi*, Babalibri, 2013; M. Rosen, H. Oxembury, *A Caccia dell'Orso*, Mondadori, 2013; F. Pardi, Altan, *Piccolo Uovo*, LoStampatello, 2011; M.E. Agostinelli, *Sembra questo sembra quello...*, Salani, 2011; M. d'Allancé *Che rabbia*, Babalibri, 2000. Per avere esempi di albi illustrati che riguardino gli stereotipi di genere si rimanda, tra altre, alla collana Giralangolo-Sottosopra della Casa editrice EDT di Torino. In fine, ulteriori spunti di riflessione sull'argomento possono essere forniti dalla lettura della *Guida alla decifrazione degli stereotipi sessisti negli albi*, consultabile sul sito <https://www.comune.torino.it/politichedigenere>.

all'affettività fin dall'ultimo anno del nido⁶³. La difficoltà di frenare i propri impulsi, l'incapacità di gestire e vivere le proprie emozioni, soprattutto se negative, la presenza di stereotipi culturali connessi al maschile e al femminile si sostanziano, infatti, come alcuni degli elementi alla base dei comportamenti abusivi. Diviene, quindi, doveroso porre in essere azioni mirate a garantire un'educazione all'affettività e al rispetto dell'altro, coinvolgendo i bambini ed i ragazzi frequentanti le scuole di vario ordine e grado.

Appare poi utile inserire alcune proposte progettuali non ancora in essere, ma che possono rappresentare una riflessione per il futuro. Una riguarda un progetto elaborato nei mesi scorsi e non ancora testato, relativo allo svolgimento delle prime due fasi del progetto di sostegno: accoglienza e indagine psicosociale. Il progetto ha previsto l'utilizzo di strumenti di valutazione afferenti all'ambito sociale, educativo e psicologico validati, il cui utilizzo congiunto risulta utile sia per lo svolgimento delle due fasi precedentemente citate sia come punto di partenza per le successive valutazioni, necessarie anche alla prosecuzione dell'iter giuridico, soprattutto in ambito minorile. Il progetto ha individuato un percorso preciso, articolato in fasi, per lo svolgimento degli approfondimenti, che verranno svolti in un numero prestabilito di colloqui. L'approccio alla situazione di violenza è multiprofessionale e prevede la presenza di assistenti sociali, psicologhe ed educatrici e mira a fornire una visione il più possibile completa della situazione e delle persone coinvolte nella dinamica di violenza.

In particolare consente di ottenere informazioni sulla donna, i minori presenti, il rapporto genitoriale ed il livello di rischio.

La pratica professionale ha mostrato quanto risulti importante, per elaborare progetti in grado di fornire reale tutela alle vittime, approfondire la conoscenza della rete sociale, poiché essa può fornire un sostegno, ma può anche essere ostativa all'uscita dalla violenza. La conoscenza delle influenze delle persone significative per la vittima risulta molto importante per l'elaborazione di un progetto di reale tutela. È necessario anche non fermarsi unicamente all'analisi della rete della parte offesa, ma anche a quella del soggetto presunto maltrattante, appunto per evitare che la persona venga sottoposta ad ulteriori pressioni o *stress*. L'analisi della rete viene effettuata tramite strumenti validati, quali il Diagramma di Todd e la Tavola del supporto⁶⁴.

Per quanto concerne il rapporto genitoriale e l'individuazione di alcune caratteristiche dei minori, si è previsto di utilizzare il *Parenting Stress Index* di R.R. Abidin, 1995 (P.S.I.)⁶⁵, questionario auto-somministrato rivolto ai genitori, che mira ad individuare quelle relazioni genitore-bambino sottoposte a forte *stress* e di conseguenza caratterizzate da un rischio maggiore di sviluppare comportamenti parentali disfunzionali e/o ingenerare nei bambini problematiche comportamentali o emotive. L'assunto alla base di tale strumento è che livelli di *stress* eccessivo all'interno del sistema possono creare condizioni critiche per lo sviluppo emozionale/comportamentale del bambino e per la creazione di una relazione positiva con i genitori.

È costituito da 120 *items* ed è stato standardizzato con genitori di bambini di età compresa tra gli 1 ed i 12 anni. Esso è diviso in un'area che riguarda il bambino ed un'altra rivolta al

⁶³ Per un approfondimento relativo agli albi illustrati si rimanda, tra gli altri, al testo di E. Handler Spitz, *Libri con le figure. Un viaggio tra parole e immagini*, Mondadori, 2001; R. Valentino Merletti, *Libri per ragazzi: come valutarli?*, Mondadori, 1999; *Id., Libri e lettura da 0 a 6 anni*, Mondadori, 2001. Si cita, inoltre, relativamente alla lettura ad alta voce, il testo di R. Valentino Merletti, B. Tognolini, *Leggimi Forte, accompagnare i bambini nel grande universo della lettura*, Salani, 2006.

⁶⁴ A. Bartolomei, L.P. Passera, *L'assistente sociale. Manuale di Servizio sociale professionale*, Edizioni CieRe, 2011, pp. 153 e 155.

⁶⁵ R.R. Abidin, *Parenting Stress Index (PSI)*, Pediatric Psychology Press, 1990.

genitore. Le due sezioni sono a loro volta divise in sottoscale. Grazie al Defensive Responding Score (DRS – risposte difensive), un sistema di valutazione ideato dagli sperimentatori del test, è possibile identificare modalità di risposta difensiva da parte della persona, di cui bisogna tenere conto nell'analisi dei risultati.

Oltre a individuare le aree di *stress*, il P.S.I. fornisce alcune informazioni sulle caratteristiche del minore tratte dal racconto del genitore⁶⁶.

Il progetto prevede, inoltre, lo svolgimento di osservazioni della relazione mamma/bambino e del minore effettuate da educatori professionali.

6.3. *Interventi a favore degli autori a livello nazionale.*

Un elemento che si ritiene estremamente importante per elaborare realmente delle buone prassi è, però, l'attivazione tempestiva di un progetto di sostegno per il soggetto presunto maltrattante. I dati relativi agli interventi di valutazione del rischio, quelli di letteratura, ma soprattutto la pratica professionale mostrano, ad esempio, che l'emissione di misure cautelari, che forniscono chiaramente alla vittima un elevato livello di protezione, così come l'avvio di una separazione o le questioni relative agli incontri con i figli, causano spesso un aumento della rabbia e dei vissuti persecutori del presunto autore. L'inserimento precoce all'interno di programmi di trattamento specifici consentirebbe di avere sia maggiori informazioni rispetto alla condotta dell'abusante, che potrebbero quindi meglio orientare il progetto di protezione, sia – si auspica – il contenimento delle spinte aggressive. Inoltre, i comportamenti abusivi hanno andamento recidivante: risulta, pertanto, fortemente auspicabile, come del resto indicato dalla già citata Convenzione di Istanbul all'articolo 16 comma 1⁶⁷, che vengano sempre più incentivati progetti di sostegno specifici. A tal riguardo, si citano alcuni esempi di strutture per il trattamento degli adulti maltrattanti attive non all'interno delle strutture carcerarie, ma sul territorio. Una è il Presidio Criminologico Territoriale, attivo sul territorio del comune di Milano⁶⁸ e l'altra è il CAM (Centro d'ascolto Adulti Maltrattanti) di Firenze⁶⁹.

L'aspetto interessante del primo servizio (il Presidio Criminologico Territoriale di Milano) è dato soprattutto dalla ricchezza dell'*équipe* in cui sono presenti criminologi, psichiatri, psicoterapeuti, operatori afferenti all'area socio-educativa. Il gruppo di lavoro si avvale di strumenti quali il colloquio criminologico, colloqui psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, attività trattamentale di gruppo e assistenza domiciliare. Svolge un'attività clinico-trattamentale rivolta a soggetti che abbiano commesso reati violenti con elevato rischio recidiva. Vengono effettuati interventi di tipo multidisciplinare che comprendono anche attività di educazione alla legalità e di monitoraggio dei comportamenti violenti, interagendo costantemente con le Forze dell'Ordine e la Magistratura. Gli invii al servizio possono essere effettuati dalle Forze dell'Ordine, dalla Magistratura, dagli Avvocati, dai Servizi del territorio, dall'UEPE e dai terapeuti privati.

⁶⁶ M. Malacrea, *Il Parenting Stress Index come strumento di verifica dell'intervento di gruppo per caregiver di bambini vittime di abuso sessuale*, in <https://www.centrotiama.it>, gennaio 2008.

⁶⁷ Ai sensi della citata disposizione, «le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti».

⁶⁸ <http://www.cipm.it/conflitti-e-mediazione/servizi-per-la-mediazione-sociale/>

⁶⁹ La prima sede del CAM è stata aperta a Firenze. Sono attualmente operative sul territorio italiano altre sedi precisamente a Ferrara, Cremona, Roma e in Sardegna a Nuoro, Olbia, Oristano e Sassari. <https://www.centrouomimaltrattanti.org/>

Il CAM, invece, si basa su un modello di intervento, che prevede l'attivazione di gruppi psico-educativi condotti da operatori con formazione specifica. In collaborazione con i conduttori dei gruppi opera un'altra terapeuta che effettua il "contatto *partner*". Per entrare in terapia la persona che mette in atto comportamenti violenti deve accettare che venga effettuato tale intervento, che nelle fasi iniziali del progetto terapeutico mira a reperire, attraverso la *partner*, informazioni indirette sul livello di rischio per le vittime. Viene poi effettuato un contatto intermedio ed uno finale. L'operatrice incaricata di svolgere il "contatto *partner*" ha il dovere di contattare la vittima se viene ravvisato nel corso del trattamento un livello di pericolosità alto⁷⁰.

7. Alcune considerazioni conclusive.

Come già detto, i comportamenti abusivi, ma anche quelli relativi al relegarsi in una condizione di vittima hanno andamento recidivante; occorre pertanto attivare interventi multidisciplinari che consentano l'attivazione tempestiva e continuativa di un percorso di supporto per tutti i soggetti coinvolti nella relazione maltrattante.

Un elemento importantissimo è il trattamento dei minori vittime di violenza assistita. Gli studi ed i dati di letteratura dimostrano che i comportamenti abusivi così come la vittimizzazione sono in gran parte appresi in contesto familiare⁷¹. I bambini vittime di violenza assistita sono spesso spinti a riproporre da adulti comportamenti vissuti e sperimentati nel contesto familiare⁷². Gli studi psicologici avvalorano tale dato rendendo evidente come esista una vera e propria "coazione a ripetere". Come è noto, si impara soprattutto dagli esempi ricevuti in infanzia. La presa in carico dei bambini di oggi rappresenta, quindi, un intervento non solo assolutamente necessario per il benessere di chi sarà adulto domani, ma anche un intervento fortemente preventivo di future condotte violente o relative all'essere vittima.

Giusto e doveroso è riflettere sulle buone prassi, ma ancora più importante è gettare uno sguardo per il futuro.

Determinanti sono le risposte, ma più ancora lo sono le domande in grado di orientare e fornire una cornice di senso per l'azione.

Quali sono, quindi, le domande per il futuro? Quali le nuove sfide per affrontare un fenomeno che appare sempre più complesso.

Riteniamo che una prima risposta risieda in un approccio critico e non scontato al fenomeno stesso e nel partire dalla consapevolezza che nessun sapere o conoscenza possano essere pienamente esaustivi. Qualsiasi pronunciamento su di un caso specifico, quindi, deve partire da un'analisi multiprofessionale, che si fondi su un'attenta considerazione delle motivazioni e dei bisogni profondi che hanno originato la relazione nei suoi aspetti disfunzionali.

Inoltre, risulta assolutamente necessario che nessuna delle persone coinvolte rimanga sola, ivi compresi gli operatori impegnati nel percorso di sostegno al nucleo. Diventa, quindi,

⁷⁰ G. Grifoni, *Non esiste una giustificazione*, cit.

⁷¹ L'apprendimento attraverso l'esposizione a modelli culturali, la così detta inculturazione, rappresenta un concetto cardine della sociologia e dell'antropologia. Per un approfondimento di tale concetto si rimanda, tra gli altri, a G.A. Gilli, *Manuale di sociologia. Istituzioni ed esercizi*, Mondadori, 2000.

⁷² O. Greco, R. Maniglio, *Genitorialità. Profili psicologici, aspetti patologici e criteri di valutazione*, FrancoAngeli, 2001.

irrinunciabile una sistematica supervisione, che garantisca una visione non solo esaustiva, ma soprattutto critica, dell'agire professionale.

Infine, la domanda fondamentale e più urgente, perché riguarda e ingaggia tutti noi, è la seguente: con quali risorse?

Il reperimento di risorse adeguate, ma soprattutto in grado di garantire continuità all'azione professionale diviene, quindi, una questione, prima che operativa, etica.

Bibliografia.

- R.R. Abidin, *Parenting Stress Index (PSI)*, Pediatric Psychology Press, 1990.
- S. Agnello Hornby, M. Calloni, *Il male che si deve raccontare. Per cancellare la violenza domestica*, Feltrinelli, 2013.
- A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, FrancoAngeli, 2016.
- D.A. Andrews., J. Bonta, *The level of Service Inventory- Revised: user's manual*, Multi Health Systems, Inc, 1996.
- D.A. Andrews, J. Bonta, *The psychology of criminal conduct*, Anderson Publishing Co., 2003.
- A. Bartolomei, L.P. Passera, *L'assistente sociale. Manuale di Servizio sociale professionale*, Edizioni CieRe, 2011.
- J.C. Campbell, *Prediction of homicide of and by battered women*, In *Id.* (a cura di), *Interpersonal violence: The practice series, Vol. 8. Assessing dangerousness: Violence by sexual offenders, batterers, and child abusers*, Sage Publications, Inc, 1995, pp 96 ss.
- J.C. Campbell *et al.*, *Risk factor for femicide in abusive relationships: results from a multisite case control study*, in *American Journal of Public Health*, 93, 2003, pp. 1089 ss.
- P. Corbetta, *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, 1999o.
- F. Cremonini (a cura di), *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologia. Una introduzione*, FrancoAngeli, 2007.
- C. Crepella, I. Mora Sanchez, *Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le donne*, Settenove edizioni, 2014.
- D.G. Dutton, P.R. Kropp, *A review of domestic violence risk instruments*, in *Trauma, Violence & Abuse*, 1, 2000, pp. 171 ss.
- B. Felcini, A. Forteschi, *Io sono una mela intera. Il colloquio di aiuto come trattamento per superare la violenza domestica*, Aracne editrice, 2008.
- A. Ferrario, *Le dimensioni dell'intervento sociale. Un modello unitario centrato sul compito*, Carocci Faber Servizio sociale, 2014.
- F. Filice, *Diritto penale e genere*, in questa rivista, 11 settembre 2019.
- F. Filice, *La violenza di genere*, Giuffrè, 2019.
- G.A. Gilli, *Manuale di sociologia. Istituzioni ed esercizi*, Mondadori, 2000.
- O. Greco, R. Maniglio, *Genitorialità. Profili psicologici, aspetti patologici e criteri di valutazione*, FrancoAngeli, 2001.
- G. Grifoni, *Non esiste una giustificazione. L'uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento*, Romano Editore, 2013.
- E. Handler Spitz, *Libri con le figure. Un viaggio tra parole e immagini*, Mondadori, 2001.
- G.T. Harris, M.E. Rice, V.L. Quinsey, *Violent recidivism of mentally disordered offenders: the development of a statistical prediction instrument*, in *Criminal Justice and Behavior*, 20, 1993, pp. 315 ss.
- N.Z. Hilton, G.T. Harris, *Predicting wife assault: a critical review and implication for policy and practice*, in *Trauma, Violence & Abuse*, 6(1), 2005, pp. 3 ss.

- N.Z. Hilton, G.T. Harris, M.E. Rice, C. Lang, *A brief actuarial assessment for the prediction of wife assault recidivism: the ODARA*, in *Psychological Assessment*, 16(3), 2004, pp. 267 ss.
- M.F. Hirigoyen, *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, 2015.
- .R. Kropp, S.D. Hart, C.D. Webster, D. Eaves, *Manual for the spousal assault risk assessment guide (2nd ed.)*, British Columbia Institute Against Family Violence, 1995.
- M. Malacrea, *Il Parenting Stress Index come strumento di verifica dell'intervento di gruppo per caregiver di bambini vittime di abuso sessuale*, in <https://www.centrotiama.it>, gennaio 2008.
- W. Miller, S. Rollnick, *Il colloquio di motivazione. Tecniche di counseling per problemi di alcol e altre dipendenze*, Centro Studi Erickson, 1994.
- N. Muscialini, *Di pari passo. Percorso educativo contro la violenza di genere*, Edizioni Settenove, 2013.
- E. Pence, M. Paymar, *Education Groups for Men who Batter: the Duluth Model*, Springer, 1993.
- J.O. Prochaska, C.C. Di Clemente, *Transtheoretical therapy: toward a more integrative model of change*, in *Psychotherapy: Theory, Research, and Practice*, 19, 1982, pp. 276 ss.
- C.R. Rogers, *A theory of therapy, personality, and interpersonal relationship as developed in the client-centred framework*, in S. Koch (a cura di), *Psychology: a Study of a Science (vol. 3). Formulations of the Person and the Social Context*, McGraw-Hill, 1959, pp. 184 ss.
- F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, 2017.
- R. Rutigliano, C. Spriano, *Fuori dal fango. La relazione d'aiuto per superare la violenza di genere*, FrancoAngeli, 2016.
- R. Valentino Merletti, *Libri per ragazzi: come valutarli?*, Mondadori, 1999.
- R. Valentino Merletti, *Libri e lettura da 0 a 6 anni*, Mondadori, 2001.
- R. Valentino Merletti, B. Tognolini, *Leggimi Forte, accompagnare i bambini nel grande universo della lettura*, Salani, 2006.
- L. Walker, *The battered woman*, Harper&Row, 1979.

Sitografia.

- <http://www.casadonne.it>
- <https://www.centrouominimaltrattanti.org>
- <https://www.centrotiama.it>
- <http://www.cipm.it>
- <https://www.comune.torino.it/politichedigenere>
- <https://www.direcontrolaviolenza.it>
- <https://www.istat.it>
- <http://www.sara-cesvis.org>
- <https://www.theduluthmodel.org>

Intervista

— Intervista a Didier Fassin

Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro: *Punire. Una passione contemporanea*¹

di Alberto Sobrero, Mauro Croce

*Cos'è dunque che caratterizza il momento punitivo?
Mi sembra che esso corrisponda a questa specifica congiuntura
in cui la soluzione diventa il problema [...].
Il crimine è il problema, e il castigo la sua soluzione.
Con il momento punitivo, è il castigo a diventare il problema [...].
Ritenuto ciò che dovrebbe proteggere la società dal crimine,
il castigo appare sempre di più ciò che invece la minaccia.
Il momento punitivo incarna questo paradosso.*

D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, 2018, pp. 11-12

Vorrei iniziare dal titolo stesso del suo lavoro². Nel primo capitolo di *Punire* lei analizza come, nel corso degli ultimi decenni, in numerose società occidentali, in Francia come negli Stati Uniti, il numero di carcerati è aumentato regolarmente (in Francia da 20.000 nel 1955 a 70.000 nel 2016), in rapporto ad una diminuzione dei crimini più gravi. In Italia la situazione è analoga: ad esempio, il numero di omicidi è passato da 3,4 per mille abitanti (1991) a 0,65 (2016) e si può osservare una situazione simile (meno marcata) per i reati contro il patrimonio, mentre la popolazione carceraria, sebbene fluttuante (legge sull'indulto) è quasi raddoppiata dagli anni settanta. Le cause sono numerose e variano da un paese all'altro: in Italia circa il 30% della popolazione carceraria è responsabile di crimini legati al mondo della tossicodipendenza, ed una percentuale simile è composta da immigrati; ma non vi è alcun dubbio che di fronte alla crescente complessità ed alle sofferenze sociali, la risposta dello Stato è quella che si identifica con il titolo del suo libro: punire.

¹ Intervista di Alberto Sobrero, traduzione di Mauro Croce.

² D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, 2018.

Questa sembra da un certo punto di vista una storia che si ripete: una società in crisi – come quella del ‘500 e del ‘600 descritta da Michel Foucault (e da Michel de Certeau – n.d.r.) – anziché mettersi in discussione, non concepisce altro che punire, isolare, moltiplicare i crimini e le frontiere interne ed esterne. Lei pensa che sia possibile proporre questo parallelo? Stiamo assistendo, nella logica della punizione, all’esplosione delle contraddizioni della modernità? Qual è, secondo lei, il futuro del diritto, prossimo e lontano, che si prospetta davanti a noi?

La premessa del libro si intitola “*Il momento punitivo*”. La parola “momento” rinvia all’idea di periodo storico delle nostre società, ma anche di movimento o di impulso come nell’etimologia latina della parola: *momentum*. Per quanto riguarda il termine “punitivo”, esso suggerisce che l’aumento della popolazione carceraria e, in senso più ampio, la moltiplicazione delle pene, non sono il risultato di una progressione della criminalità bensì di una maggiore severità, laddove per la maggior parte delle infrazioni gravi si assiste invece a un calo. Assistiamo quindi a una dinamica negativa caratterizzata dall’assenza di collegamento tra crimine e punizione. Il fenomeno interessa tutti i paesi occidentali alla fine dell’800 all’inizio del ‘900, nonostante alcuni, segnatamente quelli della Scandinavia, abbiano conservato dei livelli abbastanza bassi di popolazione carceraria, ed altri, come la Germania ed i Paesi Bassi, abbiano avviato una significativa deflazione repressiva negli ultimi dieci anni. Del resto, il numero di detenuti ed il tasso di incarcerazione non offrono che una idea parziale del momento punitivo, poiché bisogna occorre considerare tutte le persone che sono “sotto le mani della giustizia” ma in contesti di libertà vigilata nell’accezione inglese di “*parole*” o “*probation*”. L’insieme rappresenta, ad esempio, 7 milioni di persone negli Stati Uniti e 250.000 persone in Francia.

Questa evoluzione ha due motori principali, uno culturale e l’altro politico. Culturalmente, vi è una sempre minore tolleranza nei confronti delle piccole deviazioni dalla norma: come in Francia, dove si è iniziato a penalizzare la presenza di gruppi di persone negli atrii delle abitazioni perché ostacolano il passaggio dei residenti. Politicamente, è l’*escalation* di populismo penale che fornisce una risposta repressiva alle ansie dei cittadini, spostando le loro legittime inquietudini riguardo al lavoro, agli alloggi, o al futuro dei figli, verso il timore dell’altro o verso la paura del crimine. Ma questi due fenomeni – culturale e politico – confluiscono associandosi efficacemente solo perché riguardano determinate categorie, ossia gli ambienti popolari, in particolare quelli composti da gruppi di immigrati. Al pari dei delitti che vengono loro rimproverati, proprio queste categorie vengono considerate indesiderabili.

Il parallelo con altri momenti della storia, che lei suggerisce, è interessante. La prigione nasce, come scrive Michel Foucault, in un periodo, il ‘700 e poi soprattutto l’800, ove l’aumento delle disuguaglianze produce classi lavoratrici miserabili che sono viste e denunciate, secondo la formula di Louis Chevalier, come classi pericolose. Il paradosso sta nel fatto che la creazione di questa nuova forma di punizione, che vorrebbe essere più umana in quanto evita la violenza esercitata direttamente sul corpo, e più equa in quanto graduata in funzione della gravità del crimine, conformemente a quanto raccomandato da riformatori come Cesare Beccaria, permette in realtà di applicare la pena a un numero considerevolmente più elevato di persone, che sono prevalentemente, come ha dimostrato Michelle Perrot, operai poveri. Molto più dell’addolcimento delle pene (le esecuzioni capitali erano rare) è stata osservata una estensione del dominio della punizione.

Si ritrova oggi la stessa maniera di gestire, attraverso il sistema penale, quella che in passato veniva chiamata “la questione sociale”. Nonostante le disparità economiche non cessino di aumentare, come i lavori di Thomas Piketty hanno dimostrato, la risposta politica poggia sempre più sullo “Stato penale”, che fa ricorso alla polizia, sollecita i giudici, ed infine rinchioda

condannati, e sempre meno sullo Stato sociale, le cui risorse diminuiscono sotto l'ingiunzione del neoliberalismo.

Pertanto, più che individuare in questa evoluzione le contraddizioni della modernità, occorre probabilmente riconoscervi una certa coerenza della logica punitiva che è messa in atto nei confronti delle popolazioni rese più fragili dalla precarietà economica, dalla marginalizzazione territoriale e dalla discriminazione razziale.

Nel primo capitolo del suo testo, intitolato *Che significa punire*, lei ha sottoposto ad una critica serrata i cinque criteri che, secondo Herbert L.A. Hart, stanno alla base del concetto di punizione. La pena deve implicare delle sofferenze; deve essere la reazione a una violazione delle norme giuridiche; deve applicarsi a coloro che hanno commesso il reato; deve essere amministrata da persone estranee alla violazione; deve essere imposta da un'autorità legalmente riconosciuta. Se si considera il tipo di punizione per eccellenza, il carcere, si può aggiungere che la pena dovrebbe essere riabilitativa, dovrebbe salvaguardare la società, dare l'esempio, etc. Il metodo etnografico su cui si basa il suo lavoro testimonia la fragilità di questi criteri, con l'eccezione del primo: la pena deve produrre sofferenza. La situazione è cambiata rispetto al passato medievale, eppure, come lei ha evidenziato, il termine "pena" in francese ed in italiano mantiene ad un tempo l'idea di punire e quella di soffrire, diversamente da quanto avviene per la lingua inglese (*penalty*, *pain*). La stessa identificazione (punire = soffrire) si sta sempre più diffondendo nel "senso comune" contemporaneo. Questo rende difficile distinguere l'idea di punizione dall'idea di vendetta sociale.

La sua ipotesi è che la pena inflitta abbia una genealogia profonda nella società occidentale, al punto da ricordare l'idea cristiana (in particolare cattolica) della sofferenza (penitenza) come possibilità di salvezza. Ma, allo stesso tempo, e anche in questo caso, ci si domanda se questa identificazione non metta in crisi le premesse e le presunzioni del diritto moderno. Ad esempio, non crede che questo meccanismo (pena-punizione-vendetta) possa essere all'origine (e giustificarla) di una tendenza a vendicarsi da soli? Io penso, nel caso dell'Italia, alla recente legge sulla "legittima difesa", alla possibilità per un privato cittadino di organizzare la propria difesa.

Sembra che la nostra società sia passata dal fare ricorso a forme giuridiche quali la restituzione o l'indennizzo, frequenti nelle società tradizionali ed "etnologiche" e nelle stesse società medievali, a istituti giuridici "vendicativi". Si può dire, secondo lei, che l'immagine tradizionale del progresso giuridico, alla quale credeva ancora Durkheim, sia quasi rovesciata? O perlomeno che la crisi del diritto ci obbliga anche a rivedere una storia lineare del diritto? O ancora: esiste una relazione tra questa situazione e l'ondata autoritaria che attraversa il mondo occidentale?

Se si confronta la definizione normativa, che ha certamente ragione d'essere per definire ciò che dovrebbe essere la punizione, con una osservazione empirica, quale io ho potuto condurre nel corso dei miei lavori etnografici sulla polizia, sulla giustizia e sul sistema carcerario, ci si rende conto che quasi tutto ciò che dovrebbe essere non può essere: possiamo ricorrere a strumenti extra-legali persone che non abbiamo alcun modo di sapere se siano colpevoli o che, addirittura, sappiamo non esserlo, e talvolta senza neppure che sia stata commessa un'infrazione. La sola dimensione della punizione che resiste alla prova dei fatti è l'inflizione di sofferenza. Punire è far soffrire, vuoi con la frusta, vuoi con l'amputazione o con la reclusione. La cosa è così evidente che non è nemmeno messa in discussione. Per Durkheim, la punizione è una vendetta socializzata:

la società impone la sofferenza che la vittima o la sua famiglia vorrebbero infliggere. Di fatto, molto spesso, non vi è altra vittima che la legge, la quale non è che una produzione umana. Colui che rivende una piccola quantità di *cannabis* in strada non fa delle vittime, tanto più perché il prodotto è legalmente in vendita in un numero crescente di stati. Ma è Nietzsche che meglio comprende ciò che è qui in discussione, allorché afferma che la punizione ha come fondamento il piacere di far soffrire. È sufficiente ascoltare la requisitoria di un procuratore in un tribunale, vedere dei poliziotti mettere volontariamente le manette al contrario per causare dolore, o ancora constatare come un agente di polizia penitenziaria ostentatamente autorizzi una doccia ad un detenuto e la neghi a un altro, per comprendere il piacere che si prova nel punire (mi riferisco qui ad episodi che ho potuto osservare durante le mie ricerche).

Eppure la risposta ad una violazione della legge, che si tratti di un furto o di un omicidio, non è stata sempre e dappertutto l'inflizione di una sofferenza. È addirittura l'opposto. L'equivalenza tra un atto deviante ed un dolore imposto è, per così dire, un'invenzione recente nel mondo occidentale. Nelle società tradizionali, precoloniali, e nelle società antiche, ad esempio a Roma, la risposta sociale alla violazione della legge era la riparazione. Bisognava compensare la perdita. Etimologicamente, come ci insegna Emile Benveniste, il termine greco *poinë* ed il suo equivalente latino *poena* significavano la compensazione che doveva essere portata per riparare l'atto commesso. Se ne trova traccia negli studi storici svolti da Georg Simmel sull'alto Medioevo, in Inghilterra ad esempio, dove veniva fissato un prezzo a titolo di indennizzo nei confronti della famiglia della vittima di un omicidio, o ancora negli studi etnologici delle società precoloniali, come quelli condotti da Leopold Pospisil in Papuasias-Nuova Guinea. È la sostituzione della legge germanica, fondata appunto sul principio di riparazione dei delitti e dei crimini, con la legge romana che, sotto l'influenza soprattutto della Chiesa, introduce nella società medioevale l'individualizzazione della colpa, e persino il peccato, con la necessità della sofferenza per espiarlo. Molto tempo dopo, con la colonizzazione, questa stessa logica verrà introdotta in società che avranno estrema difficoltà ad accettare l'imposizione di una pena e la prigione come punizione.

Occorre quindi comprendere bene ciò che implica l'instaurarsi di un'economia morale della sofferenza in sostituzione dell'economia morale della riparazione: da una parte, l'esercizio della vendetta al posto di una pratica di compensazione e, dall'altra, la responsabilità individuale, quella del presunto colpevole, al posto della responsabilità collettiva, quella del clan o della famiglia. Rendersi conto di questa evoluzione antropologica nell'ordine morale delle società, può forse fornirci gli strumenti per pensare altrimenti la questione della punizione.

Perché e chi è punito? I criminali, certamente, i membri delle organizzazioni criminali, i responsabili di crimini gravi contro le persone, contro le cose, contro il bene comune, contro la sicurezza sociale. Ma sempre di più, in una società complessa e globalizzata, le carceri sono piene di soggetti deboli, i vinti, gli "altri", coloro i quali per una ragione o per l'altra non sono in grado di sostenere la lotta sociale. Disoccupati, giovani senza un progetto di vita, immigrati. Più la società è competitiva, meno sicurezze abbiamo intorno a noi (famiglia, istruzione, lavoro), e più è facile cadere. Sebbene le statistiche mostrino che il consumo di droga è pressoché simile tra i giovani delle diverse classi sociali, il numero di detenuti per droga è molto più elevato tra i giovani delle classi povere che tra quelli delle classi abbienti. Da un certo punto di vista questo è inevitabile. Ma, come ha scritto Voltaire, la società ha i nemici che si crea. «Spegnete i fuochi e le streghe spariranno». E, di fronte all'impotenza politica, sta al giudice decidere quale chiave possa rompere il circolo vizioso. La legge sembra essere sempre più importante, ma anche sempre meno preparata.

In questa società, come lei osserva, tutti possono sentirsi fragili e pensare: «io stesso avrei potuto cadere». Per sentirci vincitori abbiamo bisogno di un nemico vinto. La politica, una cattiva politica, vive di questo meccanismo. Bisogna moltiplicare i colpevoli per produrre gli innocenti. Produrre dei colpevoli ci fa sentire nel giusto.

Nelle pagine finali, lei anticipa le critiche (in gran parte prevedibili ed effettivamente spesso sollevate) al suo libro: critiche di irenismo e di elitismo. Vi si possono ravvisare posizioni benpensanti (oggi, in Italia, si direbbe posizioni “buoniste”). Ma, come lei scrive, tutto si può dire del suo lavoro, tranne questo. Il suo è un invito a ritornare ad una riflessione critica (e politica) sul «valore dei nostri valori». Si tratta di pensare che le difficoltà del diritto penale non sono solo un problema di disciplina; si tratta di invitare a ripensare l'ordine della vita comune, in una società sempre più complessa, globale e differenziata. Non è un compito facile. L'importante era gettare il sasso nello stagno. Posso chiederle se prevede un nuovo contributo in questa direzione?

I filosofi ed i giuristi sono poco interessati alla distribuzione della pena poiché, da un punto di vista normativo, la questione è semplice: la pena deve essere proporzionata all'infrazione e ripartita equamente nella popolazione. Ma nella realtà le cose stanno diversamente. In Francia, negli anni 2000, che corrispondono agli anni durante i quali Nicolas Sarkozy è stato Ministro dell'Interno e quindi Presidente della Repubblica, il numero di persone dietro le sbarre è aumentato del 52%. Se si esamina la distribuzione delle condanne, si osserva un aumento del 255% per quanto riguarda il semplice uso di stupefacenti, quasi sempre di *cannabis*, ed una diminuzione del 29% per quanto riguarda violazioni nell'ambito della disciplina societaria. Orbene, gli studi epidemiologici dimostrano che non vi è una progressione nel consumo di droga, mentre le indagini di polizia indicano al contrario uno incremento dei tassi di criminalità economica e finanziaria. L'evoluzione delle condanne rispecchia quindi interamente l'evoluzione politica: pene più severe per i consumatori di *cannabis* e trattamento più mite per i casi di evasione fiscale e di corruzione. Altrettanto significativamente, negli Stati Uniti, fino ad un recente periodo, la quantità di *crack* in grado di portare ad una condanna carceraria era di 100 volte inferiore a quella della cocaina in polvere, nonostante i due prodotti abbiano gli stessi effetti, con la differenza che, però, il primo è essenzialmente consumato nei quartieri abitati da neri poveri e il secondo soprattutto in contesti caratterizzati da un tenore economico e culturale elevato.

La distribuzione della pena rispecchia quindi non tanto l'andamento della criminalità quanto la scelta di punire determinate infrazioni piuttosto che altre. Questa scelta non è tuttavia socialmente neutrale. In Francia, astenendosi dal sanzionare i fatti di criminalità economica e finanziaria, si proteggono i ceti sociali più elevati e le imprese. Al contrario, sanzionando le violazioni della disciplina sugli stupefacenti, si indirizza la repressione verso i giovani, di sesso maschile, delle classi popolari poiché la polizia ha il compito di concentrare su di essi il proprio operare, nonostante i lavori dei ricercatori mostrino come il consumo di droghe sia lo stesso nei diversi ambienti. In altri termini, ciò che la società sceglie di punire non sono solo determinati delitti, sono anche e soprattutto determinati autori di questi delitti. Si tratta di determinare quali sono le popolazioni punibili. Non sorprende che queste popolazioni siano costituite da comunità popolari di origine immigrata. Il risultato è che, nell'istituto penitenziario in cui ho condotto per quattro anni uno studio, la metà dei detenuti erano senza professione e senza impiego, un quarto di loro erano operai e solo l'1% era composto da dirigenti; i detenuti appartenevano per tre quarti a una minoranza, per un terzo erano neri e per un terzo arabi. Questa distribuzione è il prodotto di una selezione dei delitti punibili e degli individui punibili nell'intero corso della catena penale, che si inserisce nello spazio pubblico rappresentato dall'intervento dei media e della politica, e che prosegue attraverso l'opera del legislatore, della polizia e del sistema di giustizia.

Fare questo tipo di analisi non significa adottare una posizione irenica e negare la delinquenza e la criminalità negli ambienti popolari. Significa ricordare che, in relazione al contesto sociale, il tipo di delitto commesso varia: il giovane che vive in una casa popolare non evade le tasse più di quanto un imprenditore fumi *cannabis* per strada. Non è allora fuori luogo domandarsi quale delle due violazioni abbia delle conseguenze più dannose per la società e meriterebbe maggiore severità, il che non necessariamente implicherebbe, d'altronde, il ricorso alla detenzione. La funzione che io riconduco al mio lavoro non è comunque quella di dare lezioni. È piuttosto quella, in primo luogo, di consentire la conoscenza di fenomeni spesso ignorati o deformati: è ciò che mi ha portato a realizzare il primo studio, lungo un periodo di quindici mesi, sull'attività della polizia nei quartieri popolari. In secondo luogo, è quella di offrire una riflessione critica di cui potranno beneficiare varie tipologie di destinatari: in sostanza spetta ai cittadini, ai professionisti ed ai politici farsi carico di queste questioni.

Solo ora *La raison humanitaire* è stato tradotto in italiano³. E inevitabilmente i due libri sono stati letti insieme. Ma vent'anni sono passati e la situazione politica è cambiata profondamente. All'inizio degli anni 2000, si trattava per lei di comprendere la ragione umanitaria nel momento in cui era diventata una parte concreta della politica. Oggi, molti dei suoi lettori hanno giudicato il libro una grande illusione.

La ragione umanitaria sembra cedere ovunque il passo ai governi "sovranisti", ai principi di sicurezza, alla Ragione di Stato. Gli equilibri da lei auspicati sono molto difficili, se non impossibili da realizzare. In Italia assistiamo alla lotta politica (quotidiana e dominante) tra "chiudere i porti" ed "aprire i porti". Alle frontiere dell'Europa e negli Stati Uniti... il patrimonio religioso stesso sembra essere disperso. Sfortunatamente, non so se si possa ancora dire, come nel suo libro, che l'umanitarismo è una "forza potente".

L'umanitarismo ci ha permesso di sentirci generosi, ma siamo generosi fino a un certo punto... ci fermiamo prima di andare a toccare i nostri interessi. Solo ora ho letto *Ragione umanitaria* e, purtroppo, mi sembra lontano da ciò che si vive oggi. Ad esempio, la nuova proposta del Ministro Salvini prevede un'ammenda di 5.500 euro per ogni migrante salvato in mare. Sono io pessimista o è lei troppo ottimista? Scriverebbe oggi lo stesso libro?

Il collegamento che lei fa tra i due libri è molto pertinente. Ho scritto *Ragione umanitaria* all'inizio degli anni 2000 raccogliendo una serie di inchieste che avevo condotto principalmente nel corso del decennio 1990, sul modo in cui la questione dei poveri, dei disoccupati, degli immigrati irregolari e dei richiedenti asilo veniva trattata in Francia, e sul modo in cui venivano posti i problemi legati ai traumi nei territori palestinesi occupati, degli orfani da AIDS nell'Africa australe o a seguito degli interventi umanitari in Iraq. Non si trattava di una prospettiva teleologica: non descrivevo un'evoluzione ineluttabile verso una "umanitarizzazione" del mondo. Il sottotitolo del libro era, io credo, esplicito: *Una storia morale del presente*. Analizzavo da un punto di vista storico un momento umanitario, allo stesso modo in cui, successivamente, ho parlato di un momento punitivo. Del resto, quando l'editore francese del libro ha deciso di ripubblicarlo, ho aggiunto una postfazione intitolata *Segno dei tempi*, nella quale analizzavo lo scivolamento dall'umanitario al securitario come elemento dominante del periodo contemporaneo. Il modo in cui l'Unione Europea, e l'Italia in particolare, affronta il dramma dei naufragi nel Mediterraneo è da questo punto di vista tristemente rivelatore. In pochi anni, si è

³ D. Fassin, *Ragione umanitaria. Una storia morale del presente*, DeriveApprodi, 2018.

passati da una risposta umanitaria fondata su una logica compassionevole nei confronti di coloro che annegano provando a fare la traversata verso l'Europa (quella che è stata l'operazione Mare Nostrum nel 2013 e 2014, un segnale incoraggiante) a una politicizzazione delle frontiere ed una criminalizzazione dell'umanitario (soprattutto a partire dal 2018, con l'interdizione di attraccare rivolta all'Aquarius con i suoi 629 superstiti a bordo). Il governo italiano ha cinicamente sfruttato questa situazione, ma il governo francese non si è dimostrato più accogliente, e questo episodio ha fatto precipitare l'evoluzione securitaria delle politiche europee in materia di immigrazione e di asilo.

Per rispondere precisamente alla sua domanda, quanto ho descritto all'inizio degli anni 2000 come l'avvento di una ragione umanitaria, che si presentava attraverso il ruolo crescente dei sentimenti morali nella motivazione dei politici (della politica?), compreso quando si trattava di lanciare operazioni militari come quelle in Iraq nel 2003 o in Libia nel 2011, corrispondeva ad un momento storico ove l'appello alla compassione poteva mobilitare l'opinione pubblica. Come mi spiegava alcuni anni fa il presidente della Commissione per le relazioni internazionali al Congresso degli Stati Uniti a proposito dell'AIDS, oggi la compassione nei confronti degli sfortunati che muoiono di questa malattia in Africa non funziona più: bisogna parlare di pericolo per la sicurezza del mondo.

In Italia, l'antropologia ha avuto un'influenza sulla costruzione giurisprudenziale solamente in soli due momenti storici: nel dopoguerra, contribuendo alla revisione dei codici fascisti (eliminazione delle leggi razziali, introduzione dei diritti del lavoro, riforma agraria, ecc.) e tra gli anni sessanta-settanta, nel contesto delle lotte per i diritti civili (questione femminile, liberazione sessuale, divorzio, ecc.). Oggi, sembra essersi creato un profondo divario tra le scienze sociali e la politica. La politica non è mai stata così indifferente agli studi sociali come oggi. Il lavoro antropologico, in questo come in altri casi (antropologia urbana, antropologia medica, cooperazione, etc.) è quello di proporre una antropologia critica quale strumento per una politica diversa, un ponte in grado di connettere la ragione di Stato e la Ragione umanitaria. In questo spirito noi leggiamo *Punire*. Ritiene che la riflessione antropologica sui processi migratori abbia un'influenza sulla politica francese? I suoi lavori suscitano in Francia un dibattito nell'ambito del diritto penale?

L'atteggiamento dei politici nei confronti delle scienze sociali è, come lei dice, spesso caratterizzato da diffidenza, ignoranza e disprezzo, e questo, curiosamente, non solo da parte dei governi di destra, ma anche, talvolta, di quelli di sinistra. Dalle due sponde dell'Atlantico, abbiamo ascoltato responsabili politici di alto profilo descrivere le analisi dei sociologi in termini di scuse sociologiche – come se la spiegazione dei fenomeni valesse quale giustificazione dei fatti. Sembra chiaro che i populismi contemporanei, quelli apertamente manifestati dai vari Trump e Salvini, come quelli più sottilmente espressi da *leader* come Blair e Macron, non sono aperti ad un dialogo con le scienze sociali e ad una riflessione antropologica sull'evoluzione dei nostri sistemi punitivi. Traggono un vantaggio troppo grande dalle loro fanfaronate e dalla loro politica repressiva per rinunciare a ciò che assicura la loro vittoria elettorale, sia pure al prezzo della giustizia e della pace sociali.

In compenso, mi pare che il mondo giudiziario, avvocati e giudici, come pure il contesto dell'ordinamento penitenziario, agenti penitenziari ed operatori sociali, siano più attenti al modo in cui i ricercatori possono aiutarli a porre i problemi. I nostri contributi sono sicuramente modesti. Tuttavia essi esistono. In Francia, insegno ogni anno alla *Ecole nationale de la magistrature*, sono spesso invitato a parlare negli istituti penitenziari ed ancora più spesso di fronte a un pubblico sensibile a queste tematiche; inoltre faccio parte del *Conseil scientifique du Contrôleur général*

des lieux de privation de liberté, ente indipendente che si occupa di condurre inchieste nelle carceri e di formulare raccomandazioni rivolte alle autorità. Negli Stati Uniti sono stato invitato a partecipare a una commissione per la riforma del sistema penale e penitenziario nello stato del New Jersey, voluta dal governatore e presieduta dalla ex presidente della Corte Suprema dello Stato, con l'obiettivo di ridurre i tassi della popolazione carceraria e della sua ineguale distribuzione socio-razziale.

Ma, in termini più generali, mi sembra che i ricercatori in scienze sociali possano assumere, insieme ad altri attori della società civile, dai giornalisti ai militanti per i diritti umani, un certo ruolo nelle trasformazioni della rappresentazione dei fatti, che possa contribuire ad un cambio di prospettiva sul mondo. Essi in effetti offrono un contro-discorso ed una visione alternativa a quella di governanti raramente aperti ad un pensiero critico o persino a soluzioni ovvie. Mi è capitato spesso di spiegare davanti ai *media* che più severità significa più insicurezza (come tutti gli studi internazionali dimostrano). Ma quale responsabile politico, in Francia o in Italia ad esempio, avrebbe il coraggio di sostenere pubblicamente una tale affermazione e di agire di conseguenza?

Riflessione

— Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nel reato economico.

Note introduttive per una linea di ricerca

di Luca Sammiccheli, Riccardo Borsari

Abstract. L'isolamento sociale in natura si presenta sotto due diverse forme: uno volontario e l'altro coatto. In questo articolo esploreremo cosa le neuroscienze hanno scoperto di questi due importanti fenomeni trovando incredibili similitudini. Infine, grazie ad una testimonianza diretta di chi vive il carcere tutti i giorni, cercheremo di capire cosa accade alla nostra mente dopo anni di reclusione.

SOMMARIO: 1. Neuroscienze. – 2. Razionalità decisionale. – 3. Elemento soggettivo nel reato economico. – 4. Le difficoltà di metodo.

1. Neuroscienze.

Il primo riferimento dei temi proposti per il Convegno (e per una possibile, stimolante linea di ricerca) muove verso le neuroscienze e, in particolare, verso quel recente indirizzo di studio che è stato etichettato come *neurodiritto* e si indirizza alla riflessione sulle sfide (*challenges*, secondo gli anglosassoni) che l'incalzante sviluppo delle neuroscienze pone al mondo del diritto, sino a mettere in dubbio, come sappiamo, il libero arbitrio.

Cos'è il *neurodiritto*¹? Volendo segnare in modo convenzionale la data di nascita del filone «diritto-neuroscienze», si potrebbe indicare quella dell'uscita – il 29 novembre 2004 – sulla prestigiosa rivista *Philosophical Transactions of The Royal Society* di un fascicolo monografico intitolato *Law and The Brain*², in cui erano raccolti diversi contributi di scienziati e studiosi di differente formazione sulle problematiche insorgenti dall'incontro tra il diritto e le neuroscienze.

Sin dalla nascita la disciplina evidenziava i suoi tratti salienti. L'organizzazione dei capitoli di tale volume collettaneo già manifestava, infatti, quella strutturazione per aree che poi è andata sostanzialmente consolidandosi negli sviluppi successivi. Alcuni lavori (*How neuroscience might advance the law* di O'Hara; *Law and the sources of morality* di Hinde; *A neuroscientific approach to normative judgement in law and justice* di Goodenough e Prehn), interrogandosi sulle questioni di fondo circa la possibile «messa in crisi» da parte delle neuroscienze degli assunti fondanti il diritto, potevano essere collocati – in senso lato – nell'area della «filosofia del diritto». Vi erano poi alcuni *paper* che, entrando nelle problematiche circa l'impiego delle neuroscienze come strumento di *expertise* nel processo, potevano riportarsi alle classiche «scienze forensi»: così, ad esempio, il capitolo sulle neuroscienze come possibili tecniche di *lie detection* (*A cognitive neurobiological account of reception: evidence from functional neuroimaging* di Shen *et al.*) o quelli relativi al tema cardine della imputabilità (così *The frontal cortex and the criminal justice system* di Sapolsky; e *Responsibility and punishment: whose mind? A response* di Goodenough). Comparivano infine alcuni contributi relativi a temi spuri, ma di assoluto interesse, quali il diritto di proprietà (*The property instinct* di Stake), il ragionamento causale (*A cognitive neuroscience framework for understanding causal reasoning and the law* di Fugelsang e Dunbar) nonché, particolarmente importante per i lavori di questa giornata di studio, il rapporto tra neuroscienze e comportamenti economici (*Neuroeconomics* di Zak o *The neuroeconomic path of the law* di Hoffman).

Successivamente, come del resto confermato anche dalla letteratura più recente³, il dibattito diritto-neuroscienze si è articolato intorno a due ben distinti orientamenti.

Un primo di carattere generale, che potremmo definire *radicale* e che rinvia alla teoria generale del diritto, si interroga su quanto e come le *neuroscienze* siano in grado di suggerire un nuovo «modello di funzionamento della mente umana» tale da richiedere una rivoluzione dei sistemi giuridici. Una rivoluzione che, muovendo da una assunzione naturalistico-riduzionista della natura dell'agire umano, imponga di riflesso l'edificazione di un diritto penale sostanzialmente liberato da concetti considerati vetusti e antiscientifici quali *libertà*, *intenzione* e *responsabilità*.

Un secondo, al quale si potrebbe attribuire l'etichetta di *moderato* e che rifiuta a priori qualsiasi discorso intorno alla teoria generale del diritto, si pone come obiettivo una riflessione sulla possibile applicazione pratica e immediata (*de iure condito*) degli strumenti di accertamento scientifico offerti dalle moderne neuroscienze.

¹ Nella letteratura italiana, si veda, senza alcuna pretesa di completezza, O. Di Giovine (a cura di), *Diritto penale e neuroetica*, Atti del Convegno 21-22 maggio 2012, Università degli Studi di Foggia, Padova 2013; L. Palazzani, R. Zanotti (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze*, Torino 2013. Si veda altresì O. Di Giovine, *Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica*, Torino 2009.

² *Law and the Brain*, Papers of a Theme Issue compiled and edited by S. Zeki, O.R. Goodenough, "Phil. Trans. R. Soc. Lond. B", 359, 2004, 1787-1796. In seguito pubblicato anche in volume come: *Law and the Brain*, a cura di S. Zeki, O.R. Goodenough, Oxford 2004. La letteratura è andata crescendo nell'ultimo decennio; una *summa* molto recente in *A Primer on Criminal Law and Neuroscience: A Contribution of the Law and Neuroscience Project*, a cura di A.L. Roskies, S.J. Morse, Oxford 2013.

³ M.S. Pardo and D. Patterson, *Minds, Brains, and Law: The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience*, Oxford 2013.

Il punto, per quanto qui interessa, è che, quale che sia l'atteggiamento che si voglia adottare nella discussione sul *neurodiritto*, si è tra i giuristi ridestato il dibattito, a ben guardare mai veramente sopito, sul *rapporto tra diritto ed etica*. L'approccio del *neurodiritto*, e la sfida che esso implica, si sostanzia nel prendere le mosse dal *dato naturale* del comportamento etico, anche (e qui sta la differenza rispetto alle scienze psicologiche tradizionali) attraverso l'analisi delle componenti e funzioni cerebrali che ad esso paiono correlate. Ecco dunque che, pur volendo accantonare, per il momento, le discussioni interne alle scienze comportamentali sulla reale portata epistemologica delle neuroscienze⁴ e quelle interdisciplinari sull'impatto delle medesime in veste di *rifondazione* del diritto, il *neurodiritto* ha, nei fatti, ridestato l'interesse sull'indagine concreta della dimensione psicologica del comportamento delittuoso.

Interesse che, anche forse per il momento storico che stiamo vivendo, costantemente assillato dall'*agenda economica* e dai compiti – anche etici – di quest'ultima, non può non riverberarsi sullo specifico settore del diritto penale dell'economia e della criminologia economica.

2. Razionalità decisionale.

Nei rapporti tra scienze del comportamento e criminalità economica sembra manifestarsi una situazione paradossale: tanto forti i legami generali tra psicologia ed economia (ci riferiamo alla *economia comportamentale*), tanto pochi i riflessi di questi ultimi in una psicologia forense di carattere economico.

Non possiamo non ricordare la consolidata e fiorentissima letteratura di tipo «psicologico-economico»: l'unico premio Nobel assegnato a studiosi di psicologia è proprio quello di Daniel Kahnemann relativo alle distorsioni di ragionamento in ambito economico (tant'è che si tratta per l'appunto di un premio Nobel dell'Economia).

Come mai, questa la domanda rivolta agli psicologi, tanti sono i contributi della psicologia all'economia e tanto pochi i contributi alla criminologia e al diritto penale economico? Come mai in importantissime opere di psicologia giuridica e forense, al cospetto di migliaia di pagine di trattazione non vi è in sostanza accenno a possibili applicazioni in ambito giuridico-economico?

Volendo provare ad ipotizzare una risposta, sembrerebbe che la psicologia forense si ritenga legittimata ad intervenire solo nella esplicazione di situazioni giuridiche «emotivizzate». E la riflessione criminologica di impronta psicologica (la cosiddetta *criminologia psicologica*) poco interessata pare allo studio dei meccanismi psicologici devianti sottostanti ai crimini economici, lasciando tendenzialmente l'indagine ad approcci differenti soprattutto di stampo sociologico. Una sorta di divisione di competenze: «a noi abusi e violenze, a voi truffe ed evasioni».

Il punto interessante è che tale «de-psicologizzazione» – anche culturale – della interpretazione dei crimini di natura economica viene da più parti segnalata anche sul «versante» giuridico. Si avverte cioè la sensazione che, nonostante sul piano dei principi e della struttura del reato la valutazione dei crimini economici richieda l'accertamento della componente psicologica (l'elemento soggettivo) in maniera in nessun modo differente da quella di qualsiasi altro reato, per i suddetti illeciti tale elemento di valutazione venga per così dire lasciato scivolare sullo

⁴ Si richiama il celebre volume di Legrenzi e Umiltà: P. Legrenzi, C.A. Umiltà, *Neuromania. Il cervello non spiega chi siamo*, Bologna 2009.

sfondo, con un rischio di «trasformazione» in reati a responsabilità pressoché oggettiva e l'evocazione sovente del paradigma del *dolus in re ipsa*. Impressione confermata anche da una semplice «misurazione quantitativa» dello spazio ad esso dedicato nelle sentenze in materia di reati economici, spesso alquanto ridotto rispetto all'analisi dell'elemento oggettivo.

Si constata dunque l'effetto speculare a quanto osservato in riferimento al versante psicologico: il giurista si rivolge allo psicologo e alla psicologia (intesa qui nell'accezione più generale di *scienza del comportamento*) tendenzialmente solo allorché si trovi nella necessità di avere spiegazioni su comportamenti distorti dalla patologia delle emozioni/passioni e non quando occorra inoltrarsi nella comprensione di comportamenti «freddi» quali quelli, appunto, di tipo economico.

Ecco dunque il tema della *razionalità decisionale*, in via d'ipotesi connaturata al comportamento economico come possibile giustificazione – da ambo i lati – di quel fenomeno di «de-psicologizzazione» del crimine economico.

Il punto – da analizzare e approfondire – si impenna allora sulla constatazione alla stregua della quale se e nella misura in cui i reati di natura economica, *in primis* quelli di tipo fiscale, sono categorizzati e studiati quali espressioni di comportamenti economici (si consideri la teoria dell'evasione come costi/benefici), la condotta penalmente rilevante diviene un comportamento economico. Comportamento economico segnato da una supposta *razionalità decisionale*. E dunque il rischio che l'approfondimento di tutte le sfumature delle modalità psicologiche della *condotta rimproverabile* venga assorbito in un modello di *azione razionale* che è di per sé svuotato di ulteriori connotazioni psichiche (l'agire asettico dell'*homo oeconomicus*): tutto ciò che può essere oggetto di indagine psicologica ai fini del giudizio risulta di per sé, anche se inconsapevolmente, da escludersi proprio per il tipo di comportamento cui si riferisce.

3. Elemento soggettivo nel reato economico.

Il tema non è, naturalmente, in questa sede nemmeno compendiabile; presentano tuttavia aspetti degni di menzione due casi giudiziari, seppur molto diversi tra loro, che bene esemplificano lo «svuotamento» sostanziale dell'approfondimento dell'elemento soggettivo nel reato economico: la falsa dichiarazione al mercato (il caso Ifil-Exor) e il mancato pagamento dell'IVA a causa della crisi di liquidità dell'impresa.

Emblematica, anzitutto, la celebre vicenda dell'*equity swap* eseguito dai vertici della finanziaria Exor ai tempi della crisi Fiat. In quel caso la dichiarazione rilasciata alla Consob in merito agli acquisti di azioni Fiat ai fini di mantenere il controllo poteva essere considerata «falsa» in punto di completezza (ossia «reticente»). Una «falsità» tuttavia – a quanto apparso dalle carte processuali e dalla logica dei comportamenti successivi – messa in atto per uno scopo specifico: non tanto alterare il corso di mercato delle azioni quanto coprire una operazione contrattuale vantaggiosa nei confronti delle banche⁵. L'approfondimento di tale delicata vicenda permette di toccare con mano la sproporzione tra l'attenzione posta sugli aspetti relativi alla materiale sussistenza dell'illecito (*in primis*, sul nesso di causa) e quella posta sulla effettiva articolazione della *volontà colpevole*. Sproporzione (e carenza) sin da subito rilevata da autorevole dottrina: «Di qui l'essenziale rilevanza di quello che può essere stato l'effettivo contenuto del dolo: se il mendacio non era diretto a interferire illecitamente sui meccanismi di determinazione

⁵ In chiave decisamente critica, A. Crespi, *Manipolazione del mercato e manipolazione di norme incriminatrici*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, ii, 2009, p. 113.

dell'andamento delle quotazioni e neppure, come nell'ipotesi dell'illecito amministrativo che si sta esaminando, a fornire elementi fuorvianti sullo strumento finanziario, bensì, semplicemente, a mantenere occulta al mercato una determinata operazione finanziaria proprio per evitare inutili oscillazioni nella quotazione del titolo – all'esclusivo fine di conservare, in tal modo, intatta la propria posizione di azionista di riferimento – l'illecito contestato è naturalmente da escludere, proprio perché oggettivamente inesistente». Centrale nel caso in esame era la finalità soggettiva sottesa alla reticente dichiarazione («...ciò che rileva è la causale sottesa a quella reticenza...»)⁶ e dunque la valutazione della *intenzione* nel comportamento doveva costituire un passaggio centrale dell'accertamento giuridico del fatto. Valutazione evidentemente non avvenuta ad avviso di autorevoli commentatori.

Il secondo esempio che bene si attaglia al nostro tema è quello, recentemente emerso anche nella prassi giudiziaria, relativo ai casi di «evasione da mancata riscossione»⁷. Com'è noto, il legislatore ha inteso incriminare fatti di mero omesso versamento; ovvero la sola mancata estinzione, entro il termine, del debito tributario, anche quando non sorretta dal fine di evasione fiscale. Scelta che «... ha privato queste fattispecie del carattere identitario tipico dell'intero sistema penaltributario, ovvero la necessità che le condotte materialmente offensive degli interessi dell'erario siano anche teleologicamente volte a evadere le imposte»⁸. Dalla esclusione del dolo specifico d'evasione derivano importanti questioni concernenti l'applicazione della sanzione penale a fatti di omissione del versamento non sorretti dallo scopo di evadere le imposte, bensì necessitati dall'assenza assoluta di liquidità (ovvero imposti dalla scelta, e quindi dallo scopo, di mantenere i livelli occupazionali o di preferire il pagamento dei creditori che possano immettere in azienda liquidità utile al superamento della crisi, o di pagare le forniture essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa).

In tali ipotesi si segnala un sostanziale scollamento tra parte della giurisprudenza di merito che, attraverso differenti percorsi giuridici (inesigibilità della condotta; assenza del dolo; stato di necessità; forza maggiore), ha a più riprese ravvisato la non punibilità di tali condotte; e la giurisprudenza di legittimità, che è invece rimasta spesso ferma su una posizione di chiusura nel senso della mancanza di efficacia esimente per le omissioni dovute a crisi di liquidità di impresa⁹.

Nell'ottica del convegno, dette ipotesi rivestono particolare interesse in quanto paiono ben richiamare gli scenari utilizzati dai neuroscienziati come «dilemmi morali» per studiare la neuropsicologia morale. Casi in cui saremmo curiosi di sapere cosa emergerebbe ove il neuroscienziato sottoponesse il dilemma morale della scelta tra «pagare l'iva non incassata dallo stato insolvente» rispetto al «licenziare il dipendente onesto per crisi di liquidità». Si avrebbe forse l'evidenza di una totale dissociazione tra l'etica *naturalizzata* e il ragionare di certe pronunce.

Un richiamo finale merita il caso *United States vs. Semrau*¹⁰. In tale vicenda giudiziaria ritroviamo: a) tratto a giudizio uno psicologo; b) imputato per un reato economico (una sorta di

⁶ Crespi, *Manipolazione del mercato e manipolazione di norme incriminatrici*, cit., p. 113.

⁷ R. Alagna, *Crisi di liquidità dell'impresa ed evasione da riscossione: itinerari di non punibilità per i reati di omesso versamento*, in *Profili critici del diritto penale tributario*, a cura di R. Borsari, Padova 2013, p. 215.

⁸ Alagna, *Crisi di liquidità dell'impresa ed evasione da riscossione: itinerari di non punibilità per i reati di omesso versamento*, cit.

⁹ Tra queste, si segnalano poi casi limite etichettati efficacemente come di «*barbarie giuridica*» nei quali lo stato di insolvenza (anche tributaria) è determinata dallo stesso soggetto che pretende la riscossione del tributo, ossia lo Stato. Ossia casi in cui: a) la causa del cui dissesto è rinvenibile nell'inadempienza della stessa pubblica amministrazione, che in qualità di creditore ne pretende la punizione per inadempimento dei debiti tributari; b) che deve essere punito per mancato versamento dell'Iva mai incassata, a causa dell'inadempimento del debitore; c) che ha utilizzato la liquidità superstita da una crisi economica per tutelare i livelli occupazionali pur potendo accedere, per esempio, a forme di mobilità

¹⁰ *United States vs Semrau*, 2010 WL 6845092 (W.D. Tenn, June 1, 2010).

falsa fatturazione all'ente di assistenza sanitaria nazionale – Medicare); c) un giudizio centrato sulla valutazione dell'elemento soggettivo (ossia l'intenzionalità fraudolenta nelle fatturazioni contrapposta ad un mero errore di interpretazione delle modalità tecniche di codificazione contabile); d) il problema processuale dell'applicabilità o meno delle tecniche neuroscientifiche (l'imputato aveva infatti proposto alla corte una fRMI sulla sincerità delle proprie dichiarazioni).

Un caso, quello «Semrau», che pare curiosamente sintetizzare tutti i temi che vorrebbero affacciarsi nei nostri lavori: il tema generale (l'approfondimento della componente psicologica del reato economico *versus* una più netta «amministrativizzazione» della disciplina in materia); il tema specifico (la possibilità astratta di sottoporre a valutazione tecnico-scientifica l'elemento soggettivo del reato) nonché gli strumenti offerti dalle più moderne scienze del comportamento (le tecniche neuroscientifiche).

4. Le difficoltà di metodo.

Linea di ricerca, si indicava nel titolo a questa breve introduzione. Si ritiene infatti che, al momento, occorra partire da una semplice ipotesi di studio, anche e soprattutto per le difficoltà di tipo metodologico. Se infatti l'interesse e l'attualità dei temi sono in linea di principio condivisi da molti, assolutamente non trascurabile è l'attuabilità di tale, appunto, *linea di ricerca*.

Le difficoltà sono quelle proprie delle scienze e degli approcci interdisciplinari, che scontano tutta una serie di ostacoli, di cui alcuni reali e concreti, altri forse più riconducibili alla sociologia della ricerca.

In primo luogo occorrerebbe definire con chiarezza quale «livello di indagine» si intende focalizzare in una possibile analisi neurocognitiva del crimine economico. Il tema, del resto, è lo stesso della tradizionale psicologia criminologica o giuridica: in essa, infatti, tendono a confondersi *livelli* di studio differenti. Una psicologia giuridica che si sostanzia nello studio delle dinamiche psicologiche delle *persone coinvolte in contesti giuridici* (senza alcun diretto aggancio al *dato normativo*) differisce chiaramente da una psicologia giuridica che invece si dedica alla psicologia che *produce effetti giuridici* (come ad esempio nel suggerire una possibile interpretazione di una specifica norma). La prima, evidentemente, è più vicina al modo di ragionare e «fare ricerca» del mondo della scienza del comportamento, la seconda invece pare accostarsi più da vicino alla metodologia delle scienze giuridiche.

E dunque anche in relazione al nostro tema sarebbe necessario chiarire, nella *linea di ricerca*, qual è il *focus* metodologico: è una psicologia della devianza economica o è l'uso delle scienze del comportamento nella formulazione (*iure condendo*) e nella interpretazione e applicazione (*iure condito*) delle norme di diritto che disciplinano la componente soggettiva del delitto economico? Evidentemente, pur con alcune zone di sovrapposizione, si tratta di differenti *modi* di approfondimento scientifico.

Ecco dunque da una parte la forza *centrifuga* della ricchezza delle prospettive di analisi (giuridica, psicologico-cognitivo, sociale, filosofica, da cui il presente volume) e dall'altra la necessaria controforza *centripeta* che richiede uno specifico metodo di ricerca e studio.

La consapevolezza di questa tensione cognitiva dovrebbe fare da guida nella prosecuzione della *linea* abbozzata.

Riflessione

— Il suicidio nell'informazione massmediatica

Nuove riflessioni.

di Mario Tantalò*

Abstract. Partendo dalla rilettura di una ricerca effettuata sulla stampa quotidiana negli anni 80, si riflette sulla struttura dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, come il web, per evidenziare la possibilità che gli stessi possano riproporre, come per il passato, il problema del “contagio”. Si riflette altresì sull’art. 580 c.p., anche alla luce della raccomandazione del 16 novembre 2018 della Corte Costituzionale.

Abstract. Starting from a rereading of a research carried out in the daily press in the 80s, it reflects on the structure of the new mass media, such as the web, to highlight the possibility that the same may repeat, as in the past, the problem of “contagion”. It is also reflected in the art. 580 c.p., also in the light of the recommendation of the Constitutional Court of 16 November 2018.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Comunicazione e ruolo dei *mass media*. – 3. La rappresentazione del suicidio da parte della stampa. I risultati di una precedente ricerca. – 4. Nuove frontiere dell’informazione e nuovi pericoli. – 5. Quando la morte “non fa più notizia”. – 6. Alcuni rilievi conclusivi (anche sotto il profilo penalistico).

1. Premessa.

Parlare della morte suscita ancora perplessità perché risveglia pensieri molto spesso negativi; tuttavia discuterne può avere un effetto catartico. A maggior ragione parlare di suicidio, che in sostanza risulta essere un modo particolare di metterla in atto, suscita ancora molte riserve nelle diverse culture sotto il profilo religioso, culturale ed anche giuridico. Nel nostro paese il

* Professore Associato di Psicopatologia Forense, Specialista in Criminologia Clinica, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni.

suicidio è preso in considerazione dal Codice Penale solo nella ipotesi della **istigazione** o **aiuto** (art. 580 c.p.), non potendo lo stesso comportamento essere oggetto di una qualche sanzione poiché sarebbe inefficace come mezzo di intimidazione/prevenzione nei confronti di chi voglia uccidersi.

Recentemente, ed in particolare con l'ordinanza 207/2018, la nostra Corte Costituzionale¹ ha preso in considerazione la richiesta di valutare l'illegittimità o meno dell'art. 580 c.p. nella parte in cui punisce le condotte di aiuto al suicidio non distinguendole da quelle di istigazione ed ha rinviato la propria decisione in merito onde consentire al Legislatore di disciplinare la materia dell'aiuto al suicidio².

In attesa che il Parlamento italiano legiferi sulla ricordata raccomandazione formulata dalla Corte Costituzionale mi sono chiesto se sia possibile inscrivere in una ottica di "istigazione" la pubblicistica relativa al suicidio oppure se essa debba ritenersi semplice informazione esente da qualunque implicazione illecita. Ho così ritenuto opportuno fare alcune riflessioni sul possibile/probabile ruolo dei *mass media* nel rendere desiderabile ed inevitabile un suicidio, visto anche l'emergere, sempre più prepotente presso gli adolescenti, di alcuni comportamenti come quello di soggetti che si chiudono in una patologica solitudine realizzando un alto grado di isolamento e di confinamento³ e non ignorando l'estendersi, attraverso il *web*, del fenomeno del *Blue Whale Challenge* (letteralmente "*Balena blu*"), un pericoloso "*social game*"⁴.

¹ Il testo del provvedimento è disponibile sul sito della Consulta, a questo indirizzo [web](#).

² Dal [Comunicato del 16 novembre 2018 dell'Ufficio stampa della Corte Costituzionale](#): «La legge n. 219 del 2017, sul fine vita, recependo le conclusioni della giurisprudenza, riconosce ad ogni persona "capace di agire" il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, compresi i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale, sottoponendosi a sedazione profonda continua. L'esercizio di questo diritto viene inquadrato nel contesto della "relazione di cura e di fiducia", la cosiddetta alleanza terapeutica, tra paziente e medico. Nelle particolari situazioni sopra indicate, "vengono messe in discussione le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell'aiuto al suicidio". Se, infatti, il valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di lasciarsi morire con l'interruzione dei trattamenti sanitari, "non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale". In questi casi, "il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile". La Corte però non ritiene di poter porre rimedio a questo vulnus con una semplice cancellazione del reato di aiuto al suicidio di chi si trova in una situazione del genere. "Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi". Una regolazione della materia volta ad evitare abusi nei confronti di persone vulnerabili implica una serie di scelte discrezionali e quindi l'intervento del legislatore. In presenza di una pluralità di scelte discrezionali, finora la Corte aveva dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata, con un monito al legislatore affinché approvasse la disciplina necessaria. Se il monito rimaneva senza riscontro, seguiva, di norma, una pronuncia di illegittimità costituzionale. Ora, però, la Corte osserva che questa tecnica decisoria ha "l'effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione". [...] Di qui la decisione adottata di rinviare il giudizio a data fissa, per dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina "che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela". Nel frattempo rimane sospeso il giudizio *a quo*. In altri eventuali analoghi giudizi spetterà al giudice valutare se, alla luce dei principi ora affermati, ci siano le condizioni per sollevare una uguale questione di legittimità costituzionale, così da evitare l'applicazione della disposizione censurata. Questa la conclusione: quando "la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere", la Corte reputa "doveroso" consentire al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, "in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale". Ciò al fine di "evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale"» (pp. 3 ss.).

³ Gli *hikikomori*, fenomeno molto diffuso nella cultura giapponese.

⁴ Nato in Russia e "misteriosamente" divenuto virale consiste nell'eguire delle prove (circa 50) da superare tra cui l'automutilazione, e che, secondo qualcuno, avrebbe spinto decine di adolescenti nel mondo al suicidio. Il nome fa riferimento al fenomeno dello spiaggiamento di alcune balene ed alla loro successiva morte.

Queste riflessioni potrebbero stimolare anche un dibattito sulla opportunità o meno di divulgare, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, divenuti oggi altamente sofisticati ma anche facilmente fruibili, ciò che appartiene alla vita del suicida che ha liberamente agito in assenza di implicazioni giudiziarie oppure se la scelta auto-soppressiva di un soggetto debba essere in qualche modo opportunamente filtrata nella comunicazione, onde evitare una possibile manipolazione subliminale e portare ad impensate implicazioni sociali. Un dibattito che certamente porrebbe l'attenzione sul significato di diritto/dovere all'informazione e, collateralmente, sul problema della "censura".

2. Comunicazione e ruolo dei *mass media*.

La comunicazione è nata come linguaggio del corpo, tipicamente gestuale, trasformatosi, nel tempo, attraverso la tradizione orale ed attraverso il segno inciso e scritto, in un insieme di informazioni che oggi possono fluire liberamente sfuggendo ad ogni sorta di controllo esterno. Feldmann sottolineava che l'uomo non può vivere isolato, per cui deve comunicare con gli altri e facilitare così l'organizzazione sociale dell'esistenza⁵ indispensabile per la propria evoluzione anche culturale.

Fermandosi a questo solo pensiero si perderebbe di vista la ragione e l'utilità della comunicazione verbale (o scritta) potendo così la "notizia" divenire spunto di lettura personalizzata dei fatti e come tale facilmente strumentalizzabile. Se poi pensiamo che oggi i *mass media* hanno raggiunto raffinate modalità e qualità comunicative ci si rende conto del pericolo che possa correre l'utente divenuto quasi all'improvviso soggetto-oggetto di possibili manipolazioni^{6,7}. Oggi l'informazione, il più delle volte (se non quasi sempre) veicolata attraverso strumenti altamente raffinati tecnologicamente, può divenire il mezzo che spinge (ed a mio modo di vedere "costringe") l'utente ad interagire con lo stesso strumento cui può facilmente accedere.

Bisogna ricordare che i destinatari dei messaggi, anziché accogliere passivamente ed indistintamente i contenuti proposti dalla notizia – in particolare dai *mass media* – reagiscono con meccanismi psicologici di "selezione" che in prevalenza rafforzano opinioni già formate ma che possono anche originarne delle altre.

Pertanto il suicidio, comportamento auto-aggressivo per antonomasia che necessita sempre di una approfondita lettura psicodinamica, può divenire nella informazione mediatica, di volta in volta, il mezzo per comunicare una scelta ideologica (vedi il suicidio dei *bonzi*, quello dei *kamikaze*, dei terroristi), oppure una rivendicazione affettiva (il minore che si vive emarginato affettivamente in famiglia o a scuola) o solo utilitaristica (addebitare ad altri una colpa e quindi punirlo indirettamente come i recenti suicidi di adolescenti "bullizzati")⁸, potendo o meno tale scelta coincidere con la realtà da cui il protagonista del gesto ha voluto allontanarsi. È certo, comunque, che il messaggio *mass* mediatico del suicidio molto probabilmente coincide con le determinanti culturali e sociali del contesto in cui si realizza, vuoi perché la vita ha perso ogni significato valoriale, vuoi perché la relazione interpersonale ha perso ogni attrattiva.

⁵ E. Feldmann, *Teoria dei mass-media*, Armando, 1973.

⁶ G. Guzzo, *La morte ospite fissa in televisione e sui giornali: ecco gli effetti*, in *Libertà e Persona* Quotidiano online, 28 ottobre 2009.

⁷ M. Pompili e al., *Quando i mass media parlano di suicidio*, in M. Pompili, R. Tatarelli, *Parlare di Suicidio*, Roma, 2009.

⁸ Si veda, sulla stampa, "*Bullismo: 354 casi nel 2017; i numeri della tragedia silenziosa degli adolescenti*", in *Globalist*, 6 aprile 2018; "*Giappone terra dei suicidi: due dodicenni bullizzate si uccidono insieme*", in *ivi*, 13 marzo 2019; "*I suicidi dei monaci tibetani*", in *Il Post*, 20 ottobre 2011; "*I tibetani che si danno fuoco*", in *ivi*, 30 marzo 2012.

Se questa premessa è valida e condivisibile, allora appare indispensabile chiedersi se l'informazione a mezzo stampa, sia pure percentualmente minoritaria, ma anche e soprattutto attraverso altri mezzi di comunicazione, abbia o possa avere un ruolo nel determinismo dello stesso suicidio (quindi, di vera e propria istigazione) e, nell'ottica di una possibile prevenzione, possa facilitare l'elaborazione di linee guida per la "confezione" della notizia stessa.

3. La rappresentazione del suicidio da parte della stampa. I risultati di una precedente ricerca.

In passato una ricerca effettuata sulla stampa (un quotidiano a tiratura locale e uno a tiratura nazionale senza un'apparente impronta ideologica) in collaborazione con altro ricercatore, aveva portato alla conclusione che la notizia del suicidio occupava spazi modesti (quasi sempre le pagine finali e su di una colonna al massimo), non aveva una particolare veste grafica e non c'erano approfondimenti in ordine ad una ipotesi eziologica⁹. Era come se il giornale dovesse gestirsi tra il dovere di un'informazione completa e quello di minimizzare un atto che, almeno nella sua accezione più immediata, esprime il dissenso del suicida verso il contesto sociale di appartenenza e da cui volutamente si allontana. Solo la presenza di elementi collaterali (quali ad esempio la notorietà del suicida con la pubblicazione di sue fotografie, la motivazione ufficiale del gesto, oppure la macchinosità del mezzo utilizzato) sembrava suggerire una collocazione più evidente della notizia (prime pagine, ritorno della stessa nei giorni successivi, caratteri grafici di tutta evidenza, confezione più analitica dell'articolo).

I risultati della ricerca potevano sembrare in linea con la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità¹⁰ che suggerisce/suggeriva di non costruire l'informazione di questo gesto in modo tale da poter facilitare un contagio nel lettore. Molti ricercatori, infatti, anche se è ben evidente la difficoltà di ottenere risultati scientificamente inoppugnabili in questo ambito, hanno segnalato la possibilità di un contagio, o meglio di una induzione al suicidio attraverso l'informazione (o attraverso film, racconti, *serial* televisivi *etc.*)¹¹. In particolare, Pirkis e Blood hanno evidenziato addirittura che la notizia del suicidio possa essere ritenuta contagiante quando si riconosca consistenza, significatività, contiguità cronologica e specificità nei gesti suicidari posti in essere dopo la pubblicazione (comunicazione) della notizia. Peraltro, l'evenienza del contagio era stata avanzata già da tempo, tanto da essere stata coniata l'espressione «*effetto Werther*», che si avrebbe quando la notizia del suicidio di una persona nota

⁹ M. Tantalò, C. Marchiori, *La rappresentazione del suicidio nella stampa quotidiana*, in *Riv. It. Med. Leg.*, III, 2, 1981, pp. 405 ss.

¹⁰ In *Preventing suicide: a resource for media professionals* l'OMS, nel 2008 compilava le linee guida per un "Giornalismo responsabile" nell'informazione sul suicidio: «cogliere l'occasione per trasferire al pubblico corrette informazioni sul tema del suicidio; evitare un linguaggio sensazionalistico o normalizzante, non presentare il suicidio come un modo ragionevole per risolvere i problemi; evitare il posizionamento della notizia in primo piano e la riproposizione immotivata della notizia; evitare la descrizione esplicita del metodo di suicidio o tentato suicidio; evitare le descrizioni particolareggiate sul luogo dove è avvenuto; prestare attenzione all'utilizzo delle parole nel titolo; prestare attenzione all'utilizzo di fotografie o riprese video; prestare particolare attenzione alle modalità di suicidi di personaggi celebri; prestare particolare attenzione per le persone in lutto a causa del suicidio di un parente o conoscente; fornire informazioni su centri di prevenzione ed informazione; tener presente che gli stessi giornalisti possano essere emotivamente colpiti dall'evento del suicidio» («Take the opportunity to educate the public about suicide; avoid language which sensationalizes or normalizes suicide, or presents it as a solution to problems; avoid prominent placement and undue repetition of stories about suicide; avoid explicit description of the method used in a completed or attempted suicide; avoid providing detailed information about the site of a completed or attempted suicide; word headlines carefully; exercise caution in using photographs or video footage; take particular care in reporting celebrity suicides; show due consideration for people bereaved by suicide; provide information about where to seek help; recognize that media professionals themselves may be affected by stories about suicide», p. 3 – trad. a cura dell'A.)

¹¹ J. Pirkis, R.W. Blood, *Suicide and the media. Part I: Reportage in nonfictional media*, in *Crisis*, 22 (4), 2001, pp. 146 ss.

riportata in un giornale, ma anche la modalità di attuazione del gesto, si accompagnano ad un aumento quasi immediato della percentuale dei suicidi^{12,13}.

Questo fenomeno, tuttavia, non è automatico, potendo esserci un reale aumento del gesto suicidiario solo quando il suicida si identifichi nel personaggio di cui si parla o di cui si sia parlato. In Italia, ad esempio, a Prato dello Stelvio, nel 1990, al suicidio collettivo di tre adolescenti che avevano utilizzato i gas di scarico dell'auto da loro occupata ne seguirono altri attuati, sempre da adolescenti, con la stessa modalità e quasi quotidianamente subito dopo che la notizia era stata pubblicata sulla stampa locale e nazionale¹⁴. Molto più di recente, in Giappone, sono stati registrati suicidi "collettivi a distanza", soprattutto di giovani adulti, dopo che la "richiesta" di suicidarsi era stata trasmessa sulla rete realizzando, in questo caso, un contagio quasi "in diretta"¹⁵.

L'effetto contagio o imitativo è stato preso in considerazione anche dall'OMS¹⁶. Nella citata raccomandazione del 2008 si afferma che dalla revisione di «oltre 50 analisi sull'effetto imitazione nei suicidi»¹⁷ è emerso che la notizia del suicidio riportata sui *mass media* «può» indurre un comportamento imitativo che è più evidente «in alcune circostanze che in altre. L'effetto imitativo varia in funzione del tempo, con un picco nei primi tre giorni ed un livellamento a distanza di due settimane che a volte, tuttavia, tende a perdurare; l'effetto è legato alla quantità ed alla rilevanza della copertura mediatica [...]. L'effetto imitativo è accentuato laddove la persona descritta nell'articolo ed il lettore, o lo spettatore, siano in qualche modo simili, o quando il suicida sia un personaggio famoso e per questo motivo sia tenuto in grande considerazione dal lettore/spettatore. Particolari sottogruppi della popolazione (ad esempio i giovani e le persone che soffrono di depressione) possono essere particolarmente vulnerabili»¹⁸.

Tuttavia, ritornando ai risultati della precedente ricerca¹⁹, si può ipotizzare che la scelta redazionale molto verosimilmente non seguiva la specifica finalità di evitare un eventuale contagio o di confezionare la notizia in maniera asettica ed impersonale, bensì poteva ritenersi espressione di un necessario opportunismo al fine di collocare i quotidiani esaminati nel novero di quelli la cui impostazione editoriale potesse essere ritenuta asettica ideologicamente.

¹² G. Santonocito *Suicidi a catena: l'effetto Werther*, in *MedicItalia.it*, 19 aprile 2013: «il termine, coniato dal sociologo David Phillips, prende nome dal romanzo di J.W. Goethe, *I dolori del giovane Werther* il cui protagonista, a causa di una delusione sentimentale, sceglie il suicidio come mezzo per smettere di soffrire. In seguito alla pubblicazione del libro si assisté a un'ondata di suicidi per emulazione in tutta Europa, di dimensioni tali da persuadere i governi di alcuni paesi a vietarne la pubblicazione. Analoga reazione vi fu in Italia dopo la divulgazione del romanzo di Ugo Foscolo *Le ultime lettere di Jacopo Ortis*, nel 1802».

¹³ E. Pavesi, C. Pretari, *Effetto Werther. L'influenza dei mass media sul suicidio*, in *Tribuna medica Ticinese*, 55, 1990, pp. 198 ss.

¹⁴ S. Bortolin, *Un'automobile per camera a gas*, ne *La Repubblica - Archivio*, 4 settembre 1990: «Tre ragazzi si tolgono la vita in Alto Adige [...]; L.C. [...] legge la notizia sul quotidiano e decide di imitarli e trasforma in una camera a gas la sua Mercedes come avevano fatto i tre giovani a Prato dello Stelvio [...]»; si veda anche l'articolo *Hanno scelto di diventare famosi attraverso il dramma del suicidio*, ne *Il Corriere della sera*, 13 settembre 1990: «[...] Dall'1 al 12.9.1990 14 casi di suicidio con gas di scappamento».

¹⁵ M. Meniconi "Riti di morte". *Suicidi collettivi in Giappone*, in *Antropos*, vol. 1,1, 2005, pp. 49 ss.

¹⁶ OMS, *Preventing suicide*, cit.

¹⁷ «Over 50 investigations into imitative suicides» (*idem*, p. 6).

¹⁸ «Is more evident under some circumstances than others. It varies as a function of time, peaking within the first three days and levelling off by about two weeks, but sometimes lasting longer. It is related to the amount and prominence of coverage [...] It is accentuated when the person described in the story and the reader or viewer are similar in some way, or when the person described in the story is a celebrity and is held in high regard by the reader or viewer. Particular subgroups in the population (e.g., young people, people suffering from depression) may be especially vulnerable» (*ibidem*).

¹⁹ Vd. nota n. 10.

4. Nuove frontiere dell'informazione e nuovi pericoli.

Oggi, questa ipotesi di lettura potrebbe non avere più senso, apparendo troppo banale e semplicistica, poiché la pubblicazione della notizia di un suicidio, dovrebbe, nell'attualità, stimolare ben altre riflessioni, più puntuali, più attente, perché la platea dei fruitori è mutata ed anche perché sono mutati i modi e i mezzi per comunicare e confezionare l'informazione.

L'enfasi molto spesso data alla notizia di un suicidio può nascondere una sorta di perverso meccanismo che, esaltando ipocritamente l'individualità e la libertà della scelta effettuata, in realtà evidenzia la vulnerabilità del soggetto nei confronti di un suggeritore occulto. Ed appare ovvia la pericolosità di un tale meccanismo che potrebbe trasformare il **possibile** contagio, già noto, in un **probabile** percorso eterodiretto a discapito di soggetti tendenzialmente succubi e pertanto facilmente manipolabili.

Non si tratta, a mio avviso, di una "ipotesi di lavoro" bensì di una situazione connessa alla realtà da cui è scaturita la ricordata raccomandazione della Corte Costituzionale italiana. L'enfasi sottesa alla comunicazione *mass* mediatica del suicidio assistito di un individuo tetraplegico e cieco, accompagnato presso una struttura clinica svizzera per porre fine alla propria vita, non solo ha dato inizio ad un procedimento penale nei confronti dell'accompagnatore per "partecipazione materiale" al suicidio ma certamente ha sovraesposto l'informazione sull'esistenza di una modalità lecita in quello Stato (ma anche in altri) di applicare l'eutanasia. E l'effetto imitazione non si è fatto attendere: nell'aprile scorso una insegnante siciliana, affetta da una grave forma di depressione e dalla sindrome di Eagle (patologie non certo terminali) ha attuato il suicidio assistito presso la stessa clinica di Zurigo, ponendosi in contatto con un medico referente italiano e da questi, in un certo qual modo, accompagnata all'attuazione del proprio suicidio²⁰.

È fuori dubbio che nel XXI secolo la tecnologia ha sostanzialmente aumentato le possibilità di comunicare utilizzando le applicazioni dell'informatica e gli utenti sono a loro volta cresciuti in maniera quasi esponenziale. Chi qualche decennio fa era isolato geograficamente, privo di contatti umani o quanto meno in seria difficoltà a comunicare, oggi a pieno diritto riesce a far parte del villaggio globale accedendo alle stesse informazioni di chi, invece, viva al centro di Tokio o di New York. Ed ancora qualche decennio fa la stampa, la televisione o il cinema, pur raggiungendo un vasto numero di fruitori, avevano bisogno che l'utente si trovasse in particolari "condizioni" psicologiche ed ambientali per acquisire la notizia o l'immagine diffusa (leggere un giornale richiedeva – e richiede – lo spazio temporale per l'acquisto ed un minimo di attenzione perché la parola scritta, attraverso il meccanismo della lettura, possa raggiungere la "centrale" operativa – il cervello – ed essere immagazzinata; l'informazione televisiva prevede un minimo d'attenzione affinché il messaggio uditivo/visivo venga decrittato ed immagazzinato; e così via).

Oggi, i mezzi di informazione informatici (il *world wide web* per tutti) necessitano di pochissimi attimi per raggiungere l'utente il quale spesso non è "preparato" a ricevere quella informazione. La notizia viaggia in maniera incontrollabile quanto a velocità per raggiungere una platea vastissima (quasi globale) e viene immagazzinata spesso, se non sempre, senza un pur minimo meccanismo selettivo. Non serve più essere in casa, in ufficio, ovvero in una dimensione ambientale ufficialmente operativa, ma bastano pochi gesti su di uno *smartphone*, trovandosi in un luogo qualunque, per accedere all'informazione che viene immagazzinata con estrema facilità.

²⁰ C. Pasolini, [La consulta bacchetta i politici: fate la legge sull'eutanasia. E nel frattempo in 700 hanno chiesto di morire come Dj Fabo](#), ne *La Repubblica*, 21 marzo 2019.

La caratteristica forse più importante della nuova frontiera dell'informazione è che l'operatore, o meglio il fornitore della notizia, non appartiene più ad una specifica categoria professionale, portatore di un bagaglio culturale che gli può derivare dall'esperienza o da una specifica preparazione. Spesso egli è anonimo o quanto meno poco conosciuto. Oggi ogni individuo ha la possibilità di esporre il proprio pensiero appropriandosi di un mezzo facile da usare, come appunto è il *web*, e confezionare notizie seguendo una personale logica che può essere strumentale se non a volte molto lontana dalla realtà scientifica, essendo spesso difficile determinare l'autenticità e l'affidabilità dell'informazione contenuta nella pagina *web*²¹. Se ieri la notizia fornita sulla stampa o in televisione o al cinema subiva una sia pur minima censura, quanto meno etica, oggi l'accesso al *web*, quale mezzo per diffondere notizie, sfugge ad ogni controllo rendendo fruibile ai più ogni informazione senza che si possa, o soprattutto si voglia, valutare l'effetto/impatto che questa potrebbe avere. In tal modo ciò che in un passato non troppo remoto poteva rivelarsi come possibile contagio, necessitando di un controllo mediante una più opportuna confezione della notizia, oggi sembra prioritaria la comunicazione in quanto tale, fornendola comunque e dovunque, come pure la modalità del rapporto con l'utente.

La struttura della notizia sembra aver perso ogni interesse non essendo più necessaria e ponendosi l'accento solo sul contenuto di ciò che si trasmette. La partecipazione al villaggio globale informatico stimola l'offerta informativa sia per divenire protagonisti di una vicenda sia per comunicare la propria presenza agli altri, sconosciuti ma pur sempre facenti parte o meno del contesto sociale di appartenenza. Si pensi alla nuova attività dei cosiddetti *influencer*. Si tratta di una "élite" di persone le quali utilizzano la propria immagine, sovraesposta per canoni estetici o per *status* sociale, al fine di "influenzare" i propri "lettori" trasformati asetticamente in seguaci ("followers") apparentemente attivi.

Riflettendo su questo meccanismo si comprende allora l'enormità del pericolo ad esso insito. Quanto più recettivi si sia, quanto più indifesi soprattutto sotto il profilo personale tanto più facilmente l'informazione può essere assorbita. Le multinazionali che sfruttano la stimolazione subliminale per facilitare l'accesso ai loro prodotti conoscono alla perfezione questo meccanismo.

Lo stesso meccanismo si realizza ormai nella quotidianità e per ogni categoria esistenziale: l'accesso al *web* è di tale semplicità che anche il più sprovvisto tra gli individui può farlo e nel momento più comune della sua giornata per cui ciò che si vede o si sente può facilmente essere acquisito e divenire parte del bagaglio di apprendimento. Se il tutto fosse finalizzato alla crescita culturale del fruitore, alla sua socializzazione, a facilitarne la relazione interpersonale, bisognerebbe riconoscere l'utilità della informazione mass mediatica. Detto in altri termini: la proposta, soprattutto rivolta al soggetto in evoluzione psicologica, di modelli culturali e di valori condivisi socialmente come pure quella di ruoli comportamentali, diventa uno strumento di crescita.

Purtroppo questo meccanismo di apprendimento può agire anche in maniera diversa, realizzando i presupposti per una identificazione negativa e così, in assenza di una pur minima preparazione del "fornitore-mittente", la notizia può diventare strumento di manipolazione sociale attraverso il realizzarsi di un'azione-reazione, rafforzando così l'effetto contagio o andando oltre per realizzare una sorta di dipendenza o succubanza. Recenti fatti di cronaca, come le manifestazioni più deleterie del bullismo adolescenziale, le manipolazioni di immagini per divenire protagonisti di vicende ad impatto fortemente emotivo, i messaggi per aggressioni

²¹ Vedi il fenomeno delle *fake news* di cui si parla quasi quotidianamente in ogni ambito.

eterodirette verso nemici politici o verso strutture istituzionali descritte come obsolete, e così via, segnalano la facilità con la quale si possa veicolare un'opzione autodistruttiva – il suicidio cioè – come la più opportuna in una società che sia priva (o abbia perso i) di valori di riferimento.

5. Quando la morte “non fa più notizia”.

Ritornare, quindi, attraverso una nuova analisi critica, a valutare quale possa essere oggi la rappresentazione del suicidio sui mezzi di comunicazione di massa, significa stimolarsi ad una riflessione su quale possa essere oggi la percezione sociale di questo comportamento auto-aggressivo, senza trascurare l'ipotesi che, comunque, un tale comportamento possa essere reso paradossalmente “inevitabile” in condizioni sociali e soprattutto economiche disagiate.

Ritengo, in primo luogo, che in una dimensione socio-culturale in cui la morte non venga più vissuta come un evento drammatico, sia pure ineluttabile, e carico di angoscia e dolore, ma sempre più come un punto di non ritorno cui si possa accedere anche per libera scelta, il suicidio non susciti più quella serie di interrogativi che ne facevano un comportamento irrazionale o quanto meno non condivisibile e sotteso pur sempre da categorie patologiche. Sembra che il suicidio, proprio perché la morte debba essere vissuta in una dimensione razionale e quindi controllata da canoni logici, non stimoli più domande sulla sua motivazione profonda, bastando, per accettarlo, ritenere valida la motivazione apparente e così sembrerebbe non avere più dignità di “notizia” a meno che non sia correlato al ruolo sociale o alla categoria culturale di appartenenza del personaggio che se ne renda protagonista. Ne è un esempio la recente notizia del suicidio/eutanasia di una diciassettenne olandese avvenuto recentemente laddove la notizia ha assunto una colorazione determinante sia per la giovane età della protagonista che per la motivazione “apparente” che avrebbe condotto la ragazza a quella scelta drammatica. Ed anche in questo caso l'informazione è stata sostanzialmente distorta poiché si è dato rilievo alla scelta della modalità (rifiuto di alimentarsi, sia pure con il consenso dei genitori, perché la depressione conseguita ad una violenza sessuale subita da adolescente, non le lasciava “scampo”) e non già all'impotenza dell'istituzione sociale di porre “rimedio” a quella forma depressiva²².

È verosimile pertanto che i *mass media*, e soprattutto quelli informatici, non ritengano il suicidio, spesso espressione di un disagio esistenziale (quando non sia riconoscibile una chiara eziologia patologica) vera notizia o fatto da analizzare, sia pure con la sola citazione in cronaca.

Questa scotomizzazione può rendere ragione della iniziale ipotesi: ossia che la morte, comunque essa avvenga, non sia più vissuta a livello sociale come il distacco traumatico, drammatico che una volta la caratterizzava, e che essa piuttosto rappresenti, quando è volontariamente determinata, una libera scelta le cui motivazioni possono suscitare domande solo in chi è più materialmente vicino al protagonista.

Forse per questo motivo, non essendo più Notizia, essa può non trovare spazio sui quotidiani o sugli altri mezzi di comunicazione a meno che il suicidio non si accompagni ad altre implicazioni di ordine sociale.

²² L. Pigozzi, *Adolescenza zero*, Nottetempo, 2019: «Noa è un sintomo del nostro tempo [...] È una nostra figlia. Figlia della nostra epoca che non sa parlare della morte, non sa stare vicino ad una donna che subisce una violenza» (citazione riportata da F. Borgonovo, [Teenager con il “buio dentro”. Hanno tutto, benessere, speranze, affetto, ma spesso si autodistruggono. E noi adulti cosa facciamo? Poco e male](#), in *Panorama*, 2 luglio 2019).

In altri termini, se in passato la società rimaneva perplessa di fronte alla decisione di un soggetto di sottrarsi volutamente e razionalmente alla competizione sociale scegliendo un atto di autoaggressione e cercava di motivare quella scelta magari ponendo in discussione anche il ruolo della società stessa nel determinismo di quell'atto, oggi la diversa visione della morte sembra avere eliminato il bisogno di cercare, studiare a tutti i livelli (psicologico, biologico, clinico e sociale) la sua motivazione dando credito all'idea che si tratti realmente di una libera scelta.

C'è da chiedersi però se sia condivisibile questa ipotesi, oltretutto che il suicidio non costituisca più un fenomeno da studiare al fine di trovare gli spazi scientifici onde prevenirlo, o se invece la scotomizzazione del fenomeno non sia altro che unennesimo tentativo, sia pure inconscio, che la società abbia posto in essere per defilarsi dalle proprie responsabilità nei confronti di scelte così drastiche fatte da appartenenti al suo contesto.

È pensabile che la categoria "suicidio" non sia più un interessante campo di ricerca quando riguardi il singolo, quando implichi la scelta di un singolo soggetto. Come si diceva, la libera volontà di porre termine al proprio percorso vitale non stimola, come per il passato, la ricerca scientifica al fine di elaborare probabili scale di prevenzione e ciò sembra legarsi alla diversa percezione sociale del fenomeno. Pertanto l'attenzione dei *mass media* sembra essersi spostata in una direzione diversa e più remunerativa in termini di attenzione e cioè verso tutto quanto possa contrastare l'esercizio di questa libertà.

Se si ritiene, come è giusto che sia, l'omicidio del consenziente una manifestazione di ambigua etero-aggressività, appare evidente il perché l'interesse *mass* mediatico si sia oggi spostato, almeno nella realtà italiana, verso questo aspetto. Il dibattito relativo alla eticità di un simile atto stimola interventi scientifici, ma molto spesso parascientifici, con la complicità dei mezzi di informazione i quali diventano essi stessi non solo depositari della notizia ma anche propalatori di ideologie pro e contro. Si scotomizza in tal modo ciò che in realtà sottende la scelta del soggetto che chiede di morire e nella confezione della notizia si pone in evidenza la critica alle regole penali che vietano l'atto e si elaborano risposte che seguono personali indirizzi ideologici.

Va detto che l'effetto contagio, anche in questa dimensione, è abbastanza evidente se si pensa che queste scelte vengono invocate in maniera sempre più pressante a tal punto che non è più sufficiente, ad esempio, la raccomandazione etica di evitare un accanimento terapeutico, ma si tende a confezionare una norma che permetta addirittura di anticipare una volontà futura (il testamento biologico).

6. Alcuni rilievi conclusivi (anche sotto il profilo penalistico).

Non deve meravigliare questa riflessione: si tratta a mio avviso pur sempre di una scelta di morte, sia pure motivata da situazioni almeno in apparenza condivise e condivisibili – la grave ed incurabile malattia – e come tale di un comportamento che esprime un atteggiamento di violenza verso se stessi e di anticipazione cronologica di un esito letale. La somiglianza tra le due situazioni diventa ancora più evidente se si pensa che la scelta di suicidarsi, almeno in un soggetto apparentemente esente da patologie, organiche o mentali, esprima la volontà di porre fine ad un percorso esistenziale che non si ritiene degno di essere vissuto: vuoi per una eventuale e continua incomprensione relazionale, vuoi per una grave delusione affettiva, vuoi per la convinzione di non essere preparati socialmente e di non avere strumenti per accettare le limitazioni esistenziali; e così via. Ed oggi la cronaca è ricca di esempi di cosiddetti "suicidi altruisti" laddove l'adulto, molto spesso, si assume il compito di risolvere i "futuri problemi esistenziali" dei minori a lui

affidati, uccidendoli per poi compiere la stessa aggressione su se stesso. L'informazione, in questi casi, sembra "esplosione" alla ricerca di indicazioni che possano sostenere come il contesto socio-culturale del soggetto non abbia alcun ruolo in quella scelta, ma che sia responsabile la solita depressione mal individuata o mal curata.

Tuttavia, tornando al ruolo dei *mass media*, è evidente che la proposizione di simili notizie facendo leva sui diritti alla libertà, e quindi anche a quella di non soffrire, facendo leva sui bisogni non soddisfatti di alcune categorie emarginate oppure ponendo in primo piano la liceità di decidere quando e come si debba morire, possa raggiungere una platea di fruitori facilmente influenzabili e quindi indurre soggetti sempre più numerosi a fare quelle scelte, che non sono altro che scelte orientate, influenzate dall'informatore.

È evidente allora che l'attenzione alla modalità di informare, in considerazione sia della facile accessibilità al mezzo di comunicazione che della facile fruibilità della notizia, debba essere oggi molto più profonda rispetto al passato, in relazione alla capacità di indurre sempre più soggetti ad effettuare scelte irreversibili come appunto il suicidio. La nuova frontiera informatica può rivelarsi, nel tempo, il mezzo più utile e meno faticoso per la disgregazione del gruppo sociale. È facile, infatti, che in assenza di intermediari o di diretti interlocutori, chiunque possa assegnarsi un ruolo determinante, nel contesto sociale di appartenenza, di muoversi indossando, di volta in volta, l'elmetto o il camice o il fucile, e facilitando l'orientamento dei gruppi di ascolto verso le proprie ideologie. Ed è così possibile che anche il suicidio, da atto negativo, in quanto nega di per sé il valore della vita, possa diventare una modalità comportamentale del tutto normale, comune, positiva e quindi essere elaborato come momento di autoaffermazione o come espressione di una conquista, paradossalmente, esistenziale.

Il miglioramento delle tecniche di informazione necessita proporzionalmente di maggiori e più sofisticati strumenti psichici di difesa per poter acquisire la notizia in maniera corretta e matura, per poterla elaborare ed utilizzarla in un'ottica di crescita culturale e sociale.

In sintesi, quindi, rimangono inalterati i canoni di inquinamento che esistevano in passato, essendo divenuti peraltro molto più pericolosi, perché l'accesso allo strumento informativo è molto più semplice, più libero ed anche più individuale; l'informazione oggi può divenire molto più manipolabile e foriera di messaggi controproducenti alla salute sociale attraverso una anomala reinterpretazione del fenomeno suicidiario.

È anche evidente che sul versante penale bisognerà seriamente riflettere sulla liceità del "supporto" alla scelta auto-aggressiva: se è inviolabile la libertà del singolo di decidere in merito alla propria salute, laddove questa non intacchi la libertà altrui, non si comprende perché la richiesta di un aiuto, come "l'accompagnamento materiale" all'esecuzione di un suicidio debba continuare a costituire un ostacolo a questa libertà.

Molto spesso si confonde la norma **penale** con la norma **etica**: la prima è chiaramente espressione della decisione e della scelta del gruppo sociale in cui essa si esprime, la seconda prevede il rispetto di valori universalmente accettati ma che possono anche essere in contrasto con la norma penale. I vari codici deontologici professionali contengono passaggi in tal senso: ad esempio il segreto professionale può contrastare con l'accertamento della verità processuale ma è prioritario nell'esercizio di una professione riconosciuta come tale. Ed alcune norme penali sono divenute desuete e quindi abolite in costanza di nuove esigenze sociali: si pensi alla legge 194 che regola l'interruzione volontaria della gravidanza superando il divieto dell'aborto procurato e che ha usufruito, per la sua definizione di una "gestazione" attraverso l'informazione a mezzo

stampa di episodi molto drammatici riguardanti il “procurato aborto”²³. Ma anche la legge 180 del 13 maggio 1978 ha usufruito di una informazione *mass* mediatica che segnalava le “anomalie terapeutiche” nelle strutture sanitarie preposte al trattamento dei malati psichiatrici²⁴.

Naturalmente in questi casi l’informazione a mezzo stampa (il *web* all’epoca era ancora *in fieri*) ha facilitato una presa di coscienza da parte del Legislatore dell’inopportuna persistenza e della antistoricità di alcune norme penali favorendo così l’elaborazione di nuove risposte istituzionali.

Ciò non diminuisce l’effetto “contagio o imitazione” che può derivare dall’informazione *mass* mediatica incontrollata della notizia del suicidio soprattutto nei confronti del fruitore più sensibile e influenzabile, quale può essere l’adolescente, rimanendo ineludibile, a mio parere, la necessità di una “confezione” quanto più possibile asettica ed anche per evitare che il suicidio possa apparire come una modalità plausibile per risolvere i propri problemi esistenziali.

Mi chiedo: se ciò è condivisibile, può inquadrarsi “quella” notizia come una istigazione, sia pure subliminale, al suicidio *ex art.* 580 c.p.? Se la risposta è affermativa può anche ritenersi che in una certa qual misura essa possa essere interpretata anche come “aiuto materiale” sempre *ex art.* 580 c.p.?

Bibliografia.

L. Benci, *Aborto. La storia della 194. Una legge non perfetta ma degna di un paese civile*, in *Quotidianosanita.it*, 21 maggio 2018;

G. Ciraso, C. Rago, M. Tantalò, *Indagine epidemiologica sul suicidio in Padova e provincia. Analisi di un questionario di rilevazione*, in *Riv. It. Med. Leg.*, IX, 3, 1987, pp. 755 ss.;

Comunicato del 16 novembre 2018 dell’Ufficio stampa della Corte Costituzionale;

E. Feldmann, *Teoria dei mass-media*, Armando, 1973;

G. Guzzo, *La morte ospite fissa in televisione e sui giornali: ecco gli effetti*, in *Libertà e Persona Quotidiano online*, 28 ottobre 2009;

M. Meniconi “Riti di morte”. *Suicidi collettivi in Giappone*, in *Antropos*, vol. 1,1, 2005, pp. 49 ss.;

OMS, *Preventing suicide: a resource for media professionals*, 2008;

E. Pavesi, [Suicidi a catena ed effetto Werther](#), in *Alleanza Cattolica.org*, n. 187-188, 1990;

E. Pavesi, C. Pretari, *Effetto Werther. L’influenza dei mass media sul suicidio*, in *Tribuna medica Ticinese*, 55, 1990, pp. 198 ss.;

L. Pigozzi, *Adolescenza zero*, Nottetempo, 2019;

²³ L. Benci, [Aborto. La storia della 194. Una legge non perfetta ma degna di un paese civile](#), in *Quotidianosanita.it*, 21 maggio 2018.

²⁴ L. Toresini, [Dalla legge Mariotti a Basaglia](#), in *Storia e Regione*, 2, 2008, pp. 146 ss.

J. Pirkis, R.W. Blood, *Suicide and the media. Part I: Reportage in nonfictional media*, in *Crisis*, 22 (4), 2001, pp. 146 ss.;

M. Pompili e al., *Quando i mass media parlano di suicidio*, in M. Pompili, R. Tatarelli, *Parlare di Suicidio*, Roma, 2009;

G. Santonocito *Suicidi a catena: l'effetto Werther*, in *MedicItalia.it*, 19 aprile 2013;

M. Tantalo, *Aspetti criminodinamici e medico-legali del suicidio*, in L. Pavan, D. De Leo (a cura di), *Il suicidio nel mondo contemporaneo*, D. Liviana Ed., 1988;

M. Tantalo, C. Marchiori, *La rappresentazione del suicidio nella stampa quotidiana*, in *Riv. It. Med. Leg.*, III, 2, 1981, pp. 405 ss.;

L. Toresini, *Dalla legge Mariotti a Basaglia*, in *Storia e Regione*, 2, 2008, pp. 146 ss.

Riflessione

— Quanto costa una vita? Riflessioni a margine della giurisprudenza

Dalle [Sezioni Unite del 2008](#) a Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018 n. 901 – riflessioni sul danno non patrimoniale.

di *Enrica Caon*

Abstract. Il presente lavoro intende trattare il tema del “costo della vita” in un momento mediatico così sentito e attento al tema. In particolare, il contributo intende mettere in evidenza la quantificazione del risarcimento del danno in presenza di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, danno da malasanità e danni in generale, delineando l’evoluzione giurisprudenziale sul tema del cd. danno biologico.

Attraverso l’analisi della giurisprudenza si vuole porre in risalto in cosa consista il risarcimento di un bene che di per sé potrebbe definirsi irrisarcibile poiché inestimabile: la vita umana.

Delineare così i concetti di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, danno biologico, danno morale e patimento dell’animo aiuterà a capire in che modo il legislatore e la magistratura abbiano deciso affrontare un tema così complesso e sfaccettato, ponendo in primo piano le novità giurisprudenziali su un argomento tanto toccante, sia per la vittima che per i parenti di quest’ultima (cd. danno da perdita delle relazioni parentali).

Abstract. The following work intends to deal with the problem of human life’s monetization in a so deeply concerned media-time. In particular the article wants to put in evidence the quantification of the damage compensation referred to road accidents, accidents at work, medical malpractice damages and damages in general, outlining the jurisprudential evolution of the so called “biological damage”.

Thanks to an analysis of jurisprudence there is the aim of specifying the nature of a compensation of a good for itself not compensable as human life is priceless.

Defining the ideas of patrimonial and no patrimonial damage, biological damage, moral damage and suffering of the soul will help to understand the way the legislator and magistracy have approached so complex a question highlighting the jurisprudential news on this very impressive aspect, not only for the victim but also for the victim’s relatives (damage of lost parental relationship).

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La qualificazione e quantificazione del danno non patrimoniale. – 3. Le componenti del danno non patrimoniale. – 3.1. Approfondimento sul danno biologico. – 4. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in ipotesi di lesioni e/o omicidio stradale. – 4.1. Il risarcimento del danno biologico in favore degli eredi. – 5. I danni risarcibili *iure proprio* agli eredi. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

Quando si tratta di cercare di dare un prezzo all'esistenza umana si percepisce l'assurdità e l'impossibilità di un tale tentativo, data la natura assolutamente non monetaria della vita.

L'uomo, pur nell'accezione di essere dotato di una singola identità, si colloca in un contesto socio-relazionale nel quale deve interagire, ed è in riferimento a tale contesto che si impronta la sua esistenza e il valore della sua esistenza.

Ma se la vita umana non è riconducibile ad un valore economico e monetario ben preciso, ne consegue che la sua perdita non può essere quantificata in nessun modo. Tuttavia, si constata, ormai da tempo, che anche l'esistenza umana non sfugge alle leggi del mercato e che la perdita di essa – a causa, ad esempio, di incidenti o di errori medici – soggiace a quelle stesse leggi, e quindi può essere risarcita, al pari di altri beni, nelle forme del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Il c.d. “capitale umano”, cioè la stima monetaria di ciascuno, è stato definito e riconosciuto dal punto di vista economico, politico e giuridico. Il primo a usarlo è stato Arthur C. Pigou nel 1920 all'interno dell'opera *The Economic of Welfare*¹.

Recentemente, anche per il tramite della cinematografia, dalla regia di Paolo Virzì nel 2013, il termine “capitale umano” è entrato nel linguaggio comune proprio per indicare tutti gli aspetti che costituiscono l'individuo, al di là della definizione tecnico-assicurativa.

Pertanto, alla luce di tale situazione, si è deciso di operare qualche riflessione in merito alle modalità con cui viene stimata, a livello giuridico, la perdita di una vita umana, e dalla perdita di *chance* in generale, e di come questa perdita venga stimata in relazione ad una serie di fattori, di variabili e di parametri.

Nel presente lavoro, pertanto, verranno illustrate le principali evoluzioni giurisprudenziali sul danno non patrimoniale, sul danno biologico, sul danno morale, sul danno relazionale, parentale e tanatologico alla luce di quanto precisato dalle sentenze dalle Sezioni Unite del 2008 e della Cassazione civile del 2018.

2. La qualificazione e quantificazione del danno non patrimoniale.

Il modello risarcitorio della responsabilità civile tende ad un risarcimento integrale volto a ricostruire lo stato in cui il danneggiato si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.

¹ A.C. Pigou, *The Economic of Welfare*, Macmillan and co., 1920.

Al riguardo è recentemente intervenuta la Cassazione², che ha statuito la necessità di scindere la nozione di danno non patrimoniale³, nozione intesa come la lesione di interessi giuridicamente rilevanti e, dunque, non facilmente valutabile con parametri oggettivi (come avviene invece per il danno patrimoniale).

In particolare, la sentenza conferma che il danno non patrimoniale debba essere considerato come danno morale, danno dinamico relazionale e danno biologico⁴.

Tale sentenza prende le distanze dalla natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale così come delineata dalle sezioni unite della S.C., nelle c.d. “Sentenze di San Martino”⁵. Le sentenze San Martino enunciavano nel 2008 che, dal punto di vista risarcitorio, era necessario avvalersi del principio del risarcimento integrale del danno subito dalla persona, la cui liquidazione prescinde dalle condizioni economiche della stessa. Secondo le Sezioni Unite, allo stesso tempo, il Giudice di merito avrebbe dovuto evitare possibili duplicazioni, rischio intrinseco alla parcellizzazione delle voci del danno.

Superando tali principi, e dunque prendendo le distanze dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 901/2018 in esame la Cassazione ha statuito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice dovrà valutare più aspetti da un punto di vista dell’onere della prova:

- a) il c.d. danno morale (inteso come aspetto interiore del danno);
- b) il c.d. danno esistenziale (inteso come modifica “*in pejus*” della vita quotidiana);
- c) il danno alla vita di relazione (inteso come danno nei rapporti con gli altri).

In considerazione delle diverse e multiple componenti del danno non patrimoniale, appare del tutto condivisibile la decisione di andare oltre una generica definizione del pregiudizio attraverso la sola qualifica della “non patrimonialità”.

Alla luce di quanto sopra, ne deriva che l’oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Tali danni sono diversi e autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova previsti e disciplinati dalla legge (attraverso prove per testi e prove documentali).

A quasi un decennio di distanza dalle celeberrime sentenze delle Sezioni Unite – con le quali i giudici di legittimità si erano posti il compito di redigere il nuovo statuto relativo al risarcimento del danno non patrimoniale –, la recente sentenza della Cassazione ha quindi

² Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901, Rel. Traviglino.

³ P. Ziviz, *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale*, nota a sentenza Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, in *Responsabilità civile e Previdenza*, 3, 2018, pp. 863 ss. Cfr. la massima, secondo cui: «il danno biologico corrisponde alla componente dinamico-relazionale del pregiudizio, mentre non comprende la sofferenza morale della vittima, la quale è oggetto di separata valutazione e liquidazione. La liquidazione del danno biologico potrà subire un incremento rispetto ai valori tabellari, tramite ulteriore personalizzazione, esclusivamente ove venga dimostrata la ricorrenza in capo alla vittima di conseguenze dinamiche-relazionali anomale e del tutto peculiari».

⁴ P. Ziviz, *Di che cosa parliamo*, cit., p. 864; R. Mazzon, *Il nuovo danno non patrimoniale, (aggiornato con la L. 124/2017 nonché con Cass. 392/2018, 7513/2018 e 7840/2018, in Sapere professionale*, 11, 2018, p. 14. In merito alla qualificazione giuridica del danno non patrimoniale si veda anche G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1983; P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1997; A. Baldassarri, *Il risarcimento in forma specifica*, in P. Cendon, (a cura di), *La responsabilità civile*, Utet, 1998.

⁵ Si tratta di quattro sentenze “gemelle” dell’11 novembre 2008: cfr. [Cass. civ. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972](#) (le altre pronunce recano i numeri: [26973](#), [26974](#) e [26975](#)); R. Mazzon, *Il nuovo danno*, cit., p. 71.

sentito la necessità di rivedere le regole destinate a governare la complessa tematica del ristoro dei pregiudizi.

3. Le componenti del danno non patrimoniale.

Ulteriori precisazioni, quanto alla definizione delle componenti di danno non patrimoniale, pervengono dall'ordinanza n. 7513/2018, chiamata ad occuparsi dei pregiudizi provocati dalla lesione alla salute in capo alla vittima di sinistro stradale⁶.

L'ordinanza suddetta infatti punta a definire e a concludere la disputa innescata dalle sentenze di San Martino attorno alla natura unitaria del danno non patrimoniale, riconducendo all'interno del perimetro segnato da quest'ultimo le distinte componenti del danno morale, tradizionalmente definito come una compromissione della sfera interna definita in termini di transeunte patema d'animo, e del cd. "danno dinamico relazionale", di cui subito si dirà.

Nel prosieguo di questo lavoro, verrà analizzato da vicino il concetto di danno biologico, ricorrente nella giurisprudenza precedente a quella in esame, e gli aspetti che lo differenziano dal danno morale per poi sottolineare e come tali differenti versanti del pregiudizio possano ben essere fatti confluire nell'ambito di un calcolo di carattere unitario, come avviene in seno alle tabelle del Tribunale di Milano⁷.

Sempre nell'ambito del danno non patrimoniale esiste un danno che coinvolge la sfera esterna della vittima, quest'ultima viene identificata nei termini «danno dinamico-relazionale»⁸.

Si tratta di quelle compromissioni suscettibili di intaccare le relazioni che una persona coltiva nei confronti degli altri individui, mentre la sfera di esplicazione esterna dell'individuo appare ben più ampia.

Il fatto che, parlando di danno dinamico-relazionale, i giudici di legittimità intendano in realtà riferirsi al danno noto come "esistenziale"⁹ è esplicitato dalla sentenza n. 901/2018, la quale riconosce la sovrapposizione tra i due concetti, precisando che il danno esistenziale, secondo le indicazioni giurisprudenziali, corrisponde al «pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno»¹⁰.

Semberebbe insomma possibile concludere, anche su questo punto, che la componente esterna del pregiudizio non patrimoniale possa essere pacificamente identificata con il nome di danno esistenziale.

⁶ Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513. In base a siffatta ordinanza si potrà procedere a un aumento del valore tabellare volto a stabilire il *quantum* del risarcimento del danno esclusivamente nei casi in cui una certa conseguenza «sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente».

⁷ Cfr. le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale già citate.

⁸ Cass. civ., ord. n. 7513/2018, cit.

⁹ P. Ziviz, *Di che cosa parliamo*, cit., p. 870; R. Mazzon, *Il nuovo danno*, cit., p. 100. In tema di danno esistenziale cfr. P.G. Monateri, M. Bona, U. Oliva, *Il nuovo danno alla persona*, Giuffrè, 1999; P. Cendon, P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, 2003.

¹⁰ Cass. civ., n. 901/2018, cit.

3.1. Approfondimento sul danno biologico.

La classificazione bipartita dell'area non patrimoniale delineata nei provvedimenti in commento sembra collidere con la tripartizione – scandita, in passato, dalla giurisprudenza – nelle voci di danno morale, biologico ed esistenziale¹¹.

Ciò significa che un danno biologico potrebbe ben essere liquidato a fronte di un'accertata menomazione autonomo-funzionale, anche a prescindere dalla ricorrenza di ulteriori riflessi dinamico-relazionali dalla stessa indotti¹².

In tema di personalizzazione del risarcimento (ovverosia quell'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima sulla base di tutte le circostanze concrete e verificare quanto abbia inciso, sul quel determinato soggetto, quel determinato incidente, infortunio, ecc.)¹³, giova rilevare come la recente giurisprudenza abbia statuito che «il grado di invalidità permanente espresso da un *barème* medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la personalizzazione, le quali integrano il “fatto costitutivo” della pretesa devono essere allegare in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche»¹⁴.

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione, muovendo dal presupposto che la percentuale di «invalidità permanente» è espressione di un pregiudizio dinamico incidente su tutte le attività della vittima «comuni a tutti», giunge a ritenere che «sul piano strettamente giuridico consegue, da quanto esposto, che per poter pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare che la menomazione, nel caso concreto, ha prodotto conseguenze ulteriori e più gravi di quelle che solitamente produce in persone dello stesso sesso e della stessa età della vittima».

Ne deriva che «soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione».

¹¹ Con le SS.UU. 11 novembre 2018, veniva in particolare definito il danno morale come «sofferenza soggettiva in sé considerata», intesa ad esempio come «il turbamento dell'animo, il dolore intimo»; con riguardo al danno biologico, ad avviso della SC costituisce componente di tale voce di danno «ogni sofferenza, fisica o psichica» conseguente al fatto illecito. Il danno esistenziale, infine, è inteso come «pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico [...], in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal c.d. danno morale, in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto». Esso integra nocumento non patrimoniale risarcibile, che non rappresenta, però, una autonoma sottocategoria di danno.

¹² Si pensi al caso della giovane suora di clausura che riporti, a seguito di un errato intervento chirurgico, una menomazione permanente all'apparato riproduttivo: benché tale situazione non venga a ripercuotersi nella sua dimensione dinamico-relazionale, è innegabile che dovrà comunque essere liquidato il pregiudizio derivante dalla minorazione della complessiva validità della persona.

¹³ F. Agnino, *Lesione all'integrità psicofisica e personalizzazione del risarcimento*, nota a Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035, in *Ridare.it*, 11 maggio 2018.

¹⁴ Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035; Cfr. sentenze conformi: Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778.

Ciò posto, in via generale, occorre premettere che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., il risarcimento deve comprendere il danno emergente ed il lucro cessante.

In altri termini, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la c.d. "personalizzazione del danno", specificatamente prevista anche dalle Tabelle del Tribunale di Milano¹⁵.

4. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in ipotesi di lesioni e/o omicidio stradale.

L'art. 1, comma 1, della l. 23 marzo 2016, n. 41, ha apportato modifiche al codice penale aggiungendo il nuovo art. 589-*bis* c.p., "omicidio stradale".

Il comma 1 dell'art. 589-*bis* c.p. statuisce che «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni».

Allo contempo il legislatore ha provveduto al coordinamento dell'art. 589 c.p. prevedendo, da un lato, con l'art. 1, comma 3, lett. c), della novella in commento, che «all'articolo 589, secondo comma, le parole: "sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle" sono soppresse» e, dall'altro lato, alla successiva l. d), che «all'articolo 589, il terzo comma è abrogato»¹⁶.

Sul punto risarcitorio, invece, la disciplina è rimasta la medesima. All'interno delle tabelle per il risarcimento del danno da perdita parentale non patrimoniale a cura dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (edizione 2018)¹⁷, sono insorte numerose problematiche interpretative relative al reale valore del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero quello che viene riconosciuto in capo ai familiari in seguito al decesso di un soggetto per fatto antigiuridico di carattere colposo.

Innanzitutto occorre rilevare che le tabelle del Tribunale di Milano sono un documento che, grazie all'intervento della Cassazione, è da considerare con un valore "paranormativo"¹⁸.

Con la sentenza n. 907 del 17 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di risarcimento danni da perdita di un prossimo congiunto.

In particolare, vengono indicate le seguenti voci di danno risarcibile:

a) danno *iure hereditario*;

¹⁵ Cfr. le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2018, del 14 maggio 2018.

¹⁶ D. Gentile Donati, *Omicidio stradale /l. 23 marzo 2016, n. 41*, in *Il Penalista (Officina del diritto)*, Giuffrè, pp. 32 ss.; F. Bartolini, *L'omicidio stradale, (analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla l. 23 marzo 2016, n. 41)* in *Tribuna dossier*, La Tribuna, 2016, pp. 14 ss. Un'analisi "a caldo" dell'istituto fu ad opera di D. D'Auria, *Omicidio stradale, prime riflessioni*, in *Diritto Penale e Processo*, 4, 2016, pp. 429 ss.

¹⁷ Sull'importanza legale delle tabelle al fine della determinazione del danno risarcibile si veda D. Spera, *Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale*, in *Officina del Diritto (civile e processo)*, Giuffrè, 2018, pp. 7 ss.

¹⁸ Le tabelle in esame sono infatti elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.

b) danno *iure proprio*. La sentenza della Cassazione n. 14655/2017 fornisce la definizione di tale danno, in base alla quale «in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare».

Pertanto, anche con riferimento al danno di cui al presente paragrafo, per addivenire alla sua quantificazione si dovrà fare ricorso alle medesime tabelle del Tribunale di Milano, che attribuiscono a favore di ciascun figlio un risarcimento compreso tra dei minimi e dei massimi per la morte di un genitore e, a favore del coniuge o del convivente sopravvissuto, un risarcimento di un importo compreso anch'esso ricompreso tra dei valori minimi e massimi.

La liquidazione di tale danno deve tenere in considerazione la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità ed intensità sia della relazione affettiva familiare residua, sia della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, e dovrà essere effettuata in via equitativa.

I danni patrimoniali risarcibili alla vittima di un sinistro e trasmissibili *iure hereditatis* sono:

a) il danno biologico (danno terminale), consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dalla lesione alla morte (tra evento lesivo e decesso deve essere intercorso un apprezzabile lasso temporale). Il «danno biologico terminale» inteso come invalidità assoluta temporanea è liquidabile sia attraverso il criterio equitativo puro come pure utilizzando le apposite tabelle fatta salva l'applicazione di una adeguata personalizzazione in considerazione della gravità e intensità del danno;

b) il danno morale soggettivo (danno catastrofico), ovvero lo stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi alla morte per il quale è necessaria la «lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine»¹⁹.

Il danno tanatologico, ovverosia quel danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche subite, è fruibile solo dal titolare e non può essere liquidato per equivalente; pertanto, qualora il decesso si verifici immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità *iure hereditatis* di questo pregiudizio.

Affinché possa riconoscersi il danno tanatologico, la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del

¹⁹ Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537.

suddetto danno quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso²⁰.

4.1. Il risarcimento del danno biologico in favore degli eredi.

L'orientamento giurisprudenziale di legittimità riconosce la risarcibilità di un danno biologico in favore degli eredi del soggetto deceduto se tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente atto a determinare un consolidamento del danno in oggetto, come affermato da giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994, e più recentemente da Corte di cassazione, laddove recita «la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "*iure hereditatis*"»²¹.

Sul punto la Cassazione ha statuito che «il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza [...] e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale)»²².

Si evidenzia peraltro che la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, n. 1361/2013 (depositata il 23 gennaio 2014) ha preso le distanze da tale approccio. Con tale decisione la Suprema Corte individua come categoria di danno non patrimoniale risarcibile *ex se* il c.d. danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile.

In tale ipotesi è del tutto irrilevante il presupposto della permanenza in vita della vittima del sinistro per un apprezzabile lasso di tempo successivo all'evento morte.

La vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita immediatamente, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea.

Siffatto diritto è trasmissibile *iure hereditatis*.

5. I danni risarcibili *iure proprio* agli eredi.

Fatte tali dovute premesse, occorre precisare che oltre ai danni verificatisi nella sfera del defunto (e dunque trasmessi *iure hereditatis*), esistono anche i cc.dd. "danni riflessi".

²⁰ Si veda Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22338; Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458.

²¹ Cfr. Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870.

²² Cfr. Cass. civ., n. 18305/2003 cit., p. 5; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632.

I danni riflessi o danni risarcibili *iure proprio* agli eredi si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. “vittime secondarie”, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio.

Il riconoscimento ai familiari del danno biologico *iure proprio* per la morte del congiunto ha, quale presupposto, lo stato di alterazione psicofisica del richiedente.

Quanto, poi, alla prova dell’esistenza di un tale disturbo e del nesso causale con l’evento della perdita del congiunto, l’orientamento prevalente ed assolutamente condivisibile postula un concreto accertamento medico-legale sulla persona del richiedente, non potendosi giammai far ricorso a mere presunzioni semplici.

Con riferimento al danno da perdita delle relazioni parentali la giurisprudenza si è pronunciata più volte sul danno conseguente all’uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale e diversi sono stati gli orientamenti susseguitesesi nel tempo²³.

Precedentemente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano nel delineare l’unica riparazione concessa alla vittima dell’illecito.

In altri termini, il giudice era chiamato ad assicurare il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento²⁴.

In definitiva, in base agli assunti delineati dalle Sezioni Unite, la morte di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.

Ne consegue che «è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale»²⁵.

Ciò che viene posto in evidenza è la necessità, anche nel caso di danno morale, di procedere ad una liquidazione che consideri le condizioni soggettive del danneggiato, senza attribuire al valore dell’integrità morale una quota minore rispetto al danno alla salute²⁶.

Tale somma individuava il risarcimento del danno morale del congiunto a cui si aggiungeva una percentuale in aumento (20% o 30%) quale risarcimento del danno da lesione del vincolo parentale.

In altri termini, le compromissioni della sfera affettivo-familiare (vecchio danno da perdita del rapporto parentale), suscettibili di integrare la dimensione oggettiva del nuovo ed unitario danno da perdita del congiunto, dovranno oggi essere valutate dal Giudice – a fianco ed

²³ Un’evoluzione che trae le proprie origini dalle “sentenze gemelle” del maggio 2003 fino ai più recenti arresti giurisprudenziali elaborati dalle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale, (Cass. civ., SS.UU., 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).

²⁴ Per tali argomentazioni si veda Cass. civ., 6 agosto 2004, n. 15179.

²⁵ Cfr. Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972.

²⁶ Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2008, n. 29191.

in aggiunta rispetto alla dimensione soggettiva del relativo pregiudizio (sofferenza) –soltanto quando esse (compromissioni) presentino una rilevanza ed un disvalore autonomo che prescinda dalla “sofferenza subiettiva” del soggetto.

Anzitutto, dopo le citate SS.UU., non è più condivisibile il postulato per cui colui che abbia perduto in modo violento un familiare può accampare a suo diritto due distinte ragioni risarcitorie: una relativa al cd. danno morale soggettivo ed un'altra relativa al cd. danno da «perdita di rapporto parentale»²⁷.

Tuttavia bisogna chiedersi se alla luce della nuova pronuncia della Cassazione del 2018 che supera quanto delineato dalle Sezioni Unite 2008 non si possa ritenere superata la concezione unitaria anche in caso di morte del prossimo congiunto.

Fondamentale appare in ogni caso il tema della prova. In assenza di prova specifica è possibile ricorrere ad una prova del danno di tipo presuntivo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in base al quale il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pur non essendo mai “*in re ipsa*” dovendo essere debitamente dedotto e dimostrato, può essere desunto e riconosciuto in base al notorio ovvero ricorrendo a presunzioni semplici²⁸.

6. Osservazioni conclusive.

Il risarcimento del danno alla persona è da sempre argomento molto dibattuto dalla giurisprudenza, argomento altresì soggetto ad equivoci interpretativi “terminologici” medico-legali e giuridici.

La questione sottesa è sempre stata quella di garantire una c.d. “integralità” risarcitoria.

Il presupposto del danno alla persona prevede le seguenti voci: evento traumatico (sinistro stradale, malasanità, infortunio sul lavoro) – lesione o morte della vittima– evoluzione della lesione (malattia) –menomazione temporanea e permanente.

Per la Corte di Cassazione la categoria generale del danno non patrimoniale attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, caratterizzato da una natura composita, articolandosi in una serie di voci di danno aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale, quello biologico e quello esistenziale.

In conclusione, nella liquidazione del danno alla persona derivante dalla lesione permanente della salute, occorre, dunque, in astratto tenere conto:

a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi;

b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni non hanno un fondamento clinico (la medicina parla, al riguardo, di “dolore non avente base nocicettiva”): si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, del revanchismo della tristezza, della disperazione.

Per “tenere conto” di tutte queste circostanze il giudice di merito deve:

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ Cfr. Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022.

1. liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed eguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno;

2. variare adeguatamente, in più o in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio *standard*, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento").

L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, *juxta alligata et probata*, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi quali pregiudizi sono stati accertati, con quali criteri sono stati monetizzati ed infine con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato²⁹.

Interessante è altresì valutare se analogicamente la pronuncia della Cassazione 2018 possa altresì applicarsi anche al danno *iure ereditario* sopra esaminato, consentendo così agli eredi il diritto di risarcimento delle singole voci di danno non patrimoniale.

Bibliografia.

- F. Agnino, *Lesione all'integrità psicofisica e personalizzazione del risarcimento*, nota a Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035, in *Ridare.it*, 11 maggio 2018.
- A. Baldassarri, *Il risarcimento in forma specifica*, in P. Cendon (a cura di), *La responsabilità civile*, Utet, 1998.
- F. Bartolini, *L'omicidio stradale, (analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla l. 23 marzo 2016, n. 41)* in *Tribuna dossier*, La Tribuna, 2016, pp. 14 ss.
- G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1983.
- P. Cendon, P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, 2003.
- D. D'Auria, *Omicidio stradale, prime riflessioni*, in *Diritto Penale e Processo*, 4, 2016, pp. 429 ss.
- D. Gentile Donati, *Omicidio stradale l. 23 marzo 2016, n. 41*, in *Il Penalista (Officina del diritto)*, Giuffrè, pp. 32 ss.
- R. Mazzon, *Il nuovo danno non patrimoniale, (aggiornato con la L. 124/2017 nonché con Cass. 392/2018, 7513/2018 e 7840/2018)*, in *Sapere professionale*, 11, 2018.
- P.G. Monateri, M. Bona, U. Oliva, *Il nuovo danno alla persona*, Giuffrè, 1999.
- P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1997.
- D. Spera, *Tabella milanesi 2018 e danno non patrimoniale*, in *Officina del Diritto (civile e processo)*, Giuffrè, 2018.
- P. Ziviz, *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale*, nota a Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, in *Responsabilità civile e Previdenza*, 3, 2018.

Riferimenti giurisprudenziali.

- Cass. civ, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18305
 Cass. civ. sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632
 Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15179
 Cass. civ. sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022
 Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18163

²⁹ Si veda Cass. civ., Sez. III; 7 novembre 2014, n. 23778.

Cass. civ. sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22338.
Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870
Cass. civ. sez. III, 6 ottobre 2008, n. 29191
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26973
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26974
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26975
Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423
Cass. civ. sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458
Cass. civ. sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537
Cass. civ. sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778
Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471
Cass. civ. sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3035
Cass. civ. sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513

Articolo

— Universali fantastici giuridici

Narrazioni normative in Giambattista Vico.

di Emil Mazzoleni

Abstract. Il presente saggio illustra e analizza il tema dell'universale fantastico, principio cardine della filosofia vichiana, in un'inedita prospettiva giuridica, focalizzandosi non solo sugli elementi normativi richiamati dalle principali narrazioni mitiche (favole) vichiane, ma anche su tre esemplificazioni di universali fantastici giuridici: Vesta, Mercurio e Minosse.

Abstract. This paper is about theme of the fantastic universal, the cardinal principle of Vico's philosophy, that will be analysed in a new legal perspective, focusing not only on the normative elements in main Vico's mythical narratives, but also on three examples of fantastic legal universals: Vesta, Mercury and Minos.

SOMMARIO: 1. Le radici storico-giuridiche degli universali fantastici. – 2. I caratteri distintivi degli universali fantastici giuridici. – 3. Tre esempi di universali fantastici giuridici. – 3.1. Primo esempio di universale fantastico giuridico: Vesta. – 3.2. Secondo esempio di universale fantastico giuridico: Mercurio. – 3.3. Terzo esempio di universale fantastico giuridico: Minosse. – 4. Conclusioni.

SUMMARY: 1. The historical-legal roots of fantastic universals. - 2. The distinctive features of fantastic legal universals. - 3. Three examples of fantastic legal universals. - 3.1. First example of a fantastic legal universal: Vesta - 3.2. Second example of a fantastic legal universal: Mercury - 3.3. Third example of a fantastic legal universal: Minos. 4. – Conclusions.

1. Le radici storico-giuridiche degli universali fantastici.

Nella filosofia vichiana gli universali fantastici sono caratteri poetici, ritratti mitologici o figure narrative che assumono tratti di generalità, perché presenti nelle antiche favole di tutti i

popoli¹. In altri termini, per Vico tutte le comunità arcaiche avevano un *pantheon* minimale comune di esseri mitologici che, pur variando nel nome e nella rappresentazione, ricoprivano nei racconti la medesima funzione narrativa, assurgendo contestualmente a simbolo di concetti universali; per esempio, Giove (Zeus nella mitologia greca, Amon nella mitologia egizia, Odino nella mitologia norrena, Perun nella mitologia slava) è l'universale fantastico del concetto stesso di divinità (non a caso considerato alla stregua di re e/o padre degli dèi maggiori), nella misura in cui personifica il tuono nel cielo che per Vico costrinse i primi giganti girovaghi a nascondersi nelle caverne, instillando in essi il timore e la reverenza nei confronti del fenomeno numinoso². Proprio da questo timore reverenziale collettivo nei confronti della divinità, origina per Vico la categoria intersoggettiva dell'universale fantastico; in merito, Donald Phillip Verene così scrisse:

«l'universale fantastico non sorge come risposta a un problema che il pensiero ponga da sé: gli è dato nascita in forza della passione dominante della paura. I giganti, che Vico rappresenta vaganti nelle vaste foreste della terra dopo il diluvio biblico, sono ridestati alla loro essenziale condizione umana dal mortale terrore del tuono»³.

La tesi che intendo sostenere nel saggio è la seguente: l'identificazione nei racconti mitici di universali fantastici caratterizzati da una natura normativa (da me definiti con l'espressione "universali fantastici giuridici") ha permesso a Vico di individuare le strutture simboliche universali che costituirono nell'antichità il primo nucleo giuridico minimale alle origini del diritto. Vico stesso ha espressamente affermato ne *La scienza nuova* che «gli Autori del Diritto Romano nell'età che non potevano intendere universali intelligibili ne fecero universali fantastici»⁴.

È noto che la teoria vichiana sull'universale fantastico sia stata formulata esplicitamente da Vico solo nella terza edizione de *La scienza nuova*⁵; ciononostante, la formulazione del concetto di universale fantastico nella teoria vichiana affonda a mio avviso le proprie radici filosofiche nelle opere giuridiche di Vico: difatti, universali fantastici giuridici sono rinvenibili *in nuce* anche nell'opera *Il diritto universale* e, in particolare, nel primo libro *De uno universi iuris principio et fine uno*⁶. In quest'opera Vico riconosce ai poeti il ruolo di primi fondatori delle città, nella misura in cui proprio il loro canto ricalca quelle prime formule giuridiche simboliche sacrali che, per facilitare gli scambi commerciali, nei tempi eroici sostituirono progressivamente il diritto ciclopico, fondato sulla fisicità degli atti giuridici, dei tempi oscuri o favolosi.

Come ha ben sottolineato Francesco Valagussa, l'idea della potenza creatrice dell'arte poetica nel delineare l'orizzonte politico umano è tratta da Vico proprio dalla comunanza platonica tra canto e legge: i poeti sono per Vico i primi artefici delle regole originarie della società civile, prima ancora che il genere umano potesse concepire le leggi come universali ragionati⁷.

¹ La ricerca di comuni radici antropologiche nei testi mitologici o favolistici appartenenti a tradizioni culturali differenti propria dell'indagine vichiana sembra in un certo senso preludere (salve le dovute differenze conseguenti ai diversi tipi di approccio metodologico) ai lavori novecenteschi di Propp o di Campbell. Cfr. L. Alexander, voce *Mythology*, in M. Wolf, *The Routledge Companion to Imaginary Worlds*, Routledge, 2018, p. 113.

² In argomento, segnalo il mio saggio in corso di pubblicazione *Società dei ciclopi e genesi del diritto in Giambattista Vico*, presentato il 25 giugno 2019 nel seminario organizzato dal Centro di studio sulla simbolica giuridica presso l'Università degli Studi di Pavia.

³ D.P. Verene, Vico. *La scienza della fantasia*, Armando, 1984, p. 89.

⁴ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. IX, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, p. 317.

⁵ *Idem*, p. 106. Tanti e diversi sono gli universali fantastici individuati da Vico; per esempio: Giunone del matrimonio, Plutone delle sepolture, Nettuno della navigazione, Vulcano della tecnica, Venere della bellezza civile, Ercole della civiltà, Achille della forza, Ulisse dell'astuzia, Menelao dell'eleganza.

⁶ Cfr. *infra*, nota n. 8.

⁷ F. Valagussa, Vico. *Gesto e poesia*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, pp. 88-89.

L'immagine del poeta eroe assume, difatti, un ruolo cruciale nella costruzione filosofica vichiana fin dalle prime pagine de *Il diritto universale*. Nel ragionamento vichiano sussiste un parallelismo tra lo sviluppo dell'uomo come singolo individuo e come umanità indistinta; in particolare, come nella prima infanzia la ragione fantastica prevale sulla ragione filosofica, così, nell'età della fanciullezza del genere umano, la poesia eroica è divenuta per Vico lo strumento narrativo della storia della civilizzazione umana e dell'evoluzione dei primi arcaici istituti giuridici del diritto romano: furono i poeti eroi a sostituire l'effettiva violenza dei tempi oscuri con l'imitazione simbolica della violenza nei tempi eroici (si pensi agli istituti del diritto romano arcaico come la mancipazione, l'usucapione, l'usurpazione, l'obbligazione, la vindicazione, *etc.*):

«in quei tempi, che possono nominarsi l'adolescenza del genere umano, età in cui nell'uomo ferve maggiormente la fantasia, e fu perciò il secolo dei poeti, in quei tempi negletti dalla storia e fuori d'essa relegati, sotto nome di eroici e favolosi, i primi fondatori delle civili società al diritto di effettiva violenza delle genti maggiori, sostituirono le imitazioni della violenza. Perciò, la mancipazione per la quale si compiono tutti gli atti legittimi, si solennizzava colla benigna simbolica tradizione di una funicella; l'usucapione più non era un'assidua corporea adesione, ma si dimostrava colla possessione, la quale procurata in principio con atto materiale, poscia per la sola disposizione dell'animo si conservava; l'usurpazione più non consisteva in un atto di rapina, ma dava luogo ad una modesta appellazione, che chiamasi volgarmente citazione; l'obbligazione, più non era l'effettivo costringimento dei corpi, ma riducevasi ad un legame puramente verbale. La simbolica conserzione delle mani, e l'atto di simulata forza detto festucario da Gellio, manifestava la vindicazione, e finalmente, lasciato in disparte ogni altro esempio, la condizione, ovvero l'azione personale, si esercitava con un semplice atto di denuncia, e non più colla gita simultanea del creditore col debitore, né col trarsi seco il creditore la cosa dovuta»⁸.

Non a caso anche Giustiniano nelle *Istitutiones* parla delle finzioni giuridiche del diritto romano come “favole del diritto antico”, in quanto – nella riflessione filosofica vichiana – la poesia eroica conteneva in origine verità civili (concrete applicazioni del diritto naturale)⁹; pertanto per Vico la Filologia precede (temporalmente) la Filosofia, proprio perché i poeti nacquerò prima dei filosofi. In argomento, Vico esemplifica richiamando i miti di Anfione, che con la sua poesia fece erigere le mura di Tebe, di Orfeo, che con il suo canto ammansiva e rendeva docili ogni sorta di animale o di fiera, e di Lino, che con la sua melodia insegnò la scrittura ai greci. In questo senso, Anfione, Orfeo, Lino assurgono ad universali fantastici della fondazione delle prime città. Queste tre figure di poeti teologi sono considerati da Vico i fondatori dell'umanità greca, nella misura in cui l'edificazione delle città con il canto allude ai primi governi civili, basati sull'interpretazione del diritto divino¹⁰.

Oltre al parallelismo tra finzioni giuridiche e metafore poetiche, Vico sottolinea nel *De uno universi iuris principio et fine uno* un'ulteriore analogia tra la poesia eroica ed il diritto eroico: l'uso nelle formule giuridiche arcaiche di costruzioni linguistiche dotate di una «certa ritmica proporzionale»¹¹; infatti, i *responsa* normativi dei giureconsulti non erano distinti dai *responsa* oracolari dei sacerdoti:

⁸ G. Vico, *Il diritto universale*, De uno universi iuris principio et fine uno, CXXIV, in Id., *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 144.

⁹ *Idem*, p. 262.

¹⁰ *Idem*, p. 264. Sui tre miti giuridici fondativi della civiltà (Anfione, Orfeo, Lino) rinvio rispettivamente ad almeno questi tre saggi: (i) R. Ruggiero, *Nova Scientia Tentatur. Introduzione al Diritto Universale di Giambattista Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura 2010, pp. 76 ss.; (ii) A.J.L. Busst, *L'Orphée de Ballanche: genèse et signification. Contribution à l'étude du rayonnement de la pensée de Giambattista Vico*, Peter Lang 1999, pp. 265 ss.; (iii) J. Chabot, *Giambattista Vico ou la raison du mythe*, Edisud, 2005, pp. 22 ss.

¹¹ G. Vico, *Il diritto universale*, De uno universi iuris principio et fine uno, cit., p. 267.

«è fuor di dubbio, come attesta Cicerone, che i giureconsulti erano nominati gli “oracoli della città”. Usavano i Latini il vocabolo *responsa* a significare ugualmente le risposte degli oracoli, e quelle dei giureconsulti. Uscivano gli oracoli dalle tenebrose e nascoste caverne, e parimente dalle profondità del gius recondito erano tratti i responsi giuridici. [...] Col canto adunque e regolati dal ritmo dicevano i lor responsi gli antichi giureconsulti, come, parlando delle formole delle leggi»¹².

Nel *De constantia iurisprudentis*¹³ Vico riprende il parallelismo tra poesia e diritto, focalizzandosi sulla lingua adoperata dai giuristi e dai poeti; infatti, la stessa nascita delle lingue è dal filosofo ricondotta alla religione ed alle leggi. La lingua eroica è dunque espressa in formule poetiche costituite da segni linguistici reiterati con un'esattezza tale da ricordare non solo il rigoroso formalismo delle formule giuridiche del diritto romano antico, ma anche le espressioni tipiche della narrazione orale (si pensi, per esempio, al “C'era una volta” o al “E vissero per sempre felici e contenti” delle fiabe popolari)¹⁴. La poesia eroica fu perciò per Vico la prima lingua della «umanità gentile»¹⁵, proprio perché i primi eroi furono i custodi degli arcani segreti non solo della divinazione e degli auspici, ma anche del diritto e delle leggi: i poeti eroi cantavano in versi l'ordine naturale delle prime vicende sociali umane¹⁶.

La poesia eroica per Vico si fonda, difatti, sull'imitazione della narrazione delle gesta eroiche e sulla esposizione dei discorsi poetici che pronunciarono i primi eroi (basti pensare, a titolo esemplificativo, al racconto di Ulisse ad Alcinoò delle sue peregrinazioni quando approda sull'isola dei Feaci)¹⁷; in altri termini, secondo Vico nell'epica classica sono conservati in versi i principî primi della religione e delle leggi proprio perché la lingua poetica fu la prima lingua delle genti, con la quale furono fondate le loro prime leggi e le loro prime religioni¹⁸. Secondo la ricostruzione di Vico, il linguaggio poetico diviene conseguentemente una diretta derivazione dell'arcaico linguaggio giuridico-religioso adoperato, nell'espletamento dei propri rituali, dagli antichi sovrani-sacerdoti legislatori posti a capo dei primi agglomerati umani: le favole degli antichi sarebbero la cronaca storica di tali tempi remoti, seppur alterata da innesti folclorici.¹⁹ Scrive Vico:

«i primi ed originari significati dei simboli poetici, essendo stati tramandati per un tempo lunghissimo, attraverso genti incolte, come abbiamo dimostrato sopra, sono giunti fino ad Omero vergognosamente corrotti, perché i significati attuali gradualmente sono stati sostituiti alle voci antiche, è necessario stabilire questa legge di grandissima importanza: poiché l'originario significato di quei simboli deve essere ripreso dallo stesso ordine naturale delle vicende umane»²⁰.

La questione del progressivo oscuramento delle verità storiche, sociali e giuridiche contenute nelle favole antiche è successivamente approfondita da Vico nel capo terzo della prima edizione dei *Principj di una Scienza Nuova*; in particolare, per Vico la corruzione delle favole è spiegabile sulla base di sette principî: (i) il principio dei mostri poetici; (ii) il principio delle metamorfosi; (iii) il principio della sconcezza delle favole; (iv) il principio della alterazione delle favole; (v) il principio dell'improprietà delle favole per le idee; (vi) il principio della improprietà

¹² *Idem*, p. 268.

¹³ Cfr. *infra* nota n. 59.

¹⁴ Cfr. E. Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, FrancoAngeli, 2016, p. 61.

¹⁵ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, ETS, 2016, p. 24.

¹⁶ Cfr. G. Forti, A. Provera (a cura di), *Mito e narrazioni della giustizia nel mondo greco*, Vita & pensiero, 2019, pp. 3 ss.

¹⁷ Cfr. R.W. Holub, *Problematics of Giambattista Vico's Theory of Poetics and Aesthetics*, University of Wisconsin Press, 1983, p. 107.

¹⁸ G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudentis*, XII, 2, in *Id.*, *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 450.

¹⁹ J. G. Frazer, *Il ramo d'oro*, Bollati Boringhieri, 1964, pp. 19-21.

²⁰ G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII; XI; 22*, in *Id.*, *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 912.

delle favole per i “parlari”; (vii) il principio dell’oscurità delle favole ovvero la segretezza della divinazione²¹. Questi sette principî costituiscono le argomentazioni vichiane per giustificare la presenza d’elementi irreali, immaginari, fantasiosi, in narrazioni che hanno la pretesa di essere elaborate su fondamenta reali, storiche, fattuali. Il rapporto tra narrazione fantastica e cronaca storica dei tempi oscuri è peraltro particolarmente rilevante nella prospettiva giuridica, nella misura in cui il diritto stesso, che è a sua volta una specifica forma di narrazione tecnica, ha conosciuto nei suoi esordi l’applicazione di tali principî, tanto da far ritenere a Vico che la prima sapienza legislatrice furono i poemi eroici degli antichi cantori:

«Apollo egli fu il Carattere de’ Sapienti della prima setta de’ Tempi, la quale fu de’ Poeti Divini, estimati dalla Divinazione, o sia Scienza degli auspicj, che furono le cose divine, che essi contemplarono, per regolare prima, e principalmente le umane cose delle nozze; per le quali cominciarono gli huomini dall’errar ferino a passare all’Umanità: la qual Setta fu veramente de’ Poeti Teologi, che fondarono la Teologia de’ Gentili, ovvero la Scienza della Divinità con la contemplazione del Cielo a fin di prendere gli augurj; e ne venne alla Poesia la somma e sovrana lode, che pure ci ha Orazio cantato nell’Arte Poetica: che al mondo la Prima Sapienza Legislativa fu de’ Poeti»²².

Le autentiche radici (normative) dell’universale fantastico (giuridico) riposano tuttavia a mio avviso nel capitolo conclusivo del terzo capo della prima edizione dei *Principj di una Scienza Nuova* e, in particolare, nell’idea di un «dizionario di voci mentali comune a tutte le nazioni»²³. Vico, infatti, ipotizza l’esistenza di strutture narrative che, pur nella diversità fattuale originata dalle declinazioni particolari presso i diversi popoli, sottende comunque un’idea uniforme circa le proprietà sostanziali. In altri termini, per Vico possono cambiare i nomi, i personaggi, le situazioni narrati in un mito, ma non cambia il significato sotteso alla favola, perché tali storie nascono nelle diverse nazioni per rispondere alle medesime esigenze, necessità, utilità.

In particolare, Vico individua dodici qualità eterne dei padri²⁴ (tratte sia dai caratteri eroici della storia favolosa greca, sia dalle istituzioni giuridiche della storia certa romana) che, prese nel loro insieme, rappresentano un compendio di miti originari o motivi narrativi comuni ad ogni nazione (e conseguentemente, di natura universale). Queste dodici qualità dei padri hanno natura normativa, perché svolgono per Vico la stessa funzione delle maschere poetiche nel teatro greco e delle finzioni giuridiche nella giurisprudenza romana²⁵.

Questa forma di assoggettamento della cosmogenesi a mitopoiesi diviene dunque espressione preterintenzionale dell’interiorità creativa del poeta cantore nell’identificazione dei miti primordiali con il *fas gentium*; in altri termini: «l’esperienza originaria della costituzione ermeneutica del mondo attraverso i miti esprime nel modo più concreto il nesso di assoggettamento metapsicologico, religioso, giuridico e istituzionale con cui la “narrazione” è avvertita dai loro stessi autori in quanto portatrice di un valore regolativo indisponibile»²⁶.

²¹ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., p. 122.

²² *Idem*, p. 132.

²³ *Idem*, p. 167.

²⁴ *Idem*, p. 176.

²⁵ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 318.

²⁶ F. Botturi, *Vera narratio*, in *Itinera*, 9, 2015, p. 58.

2. I caratteri distintivi degli universali fantastici giuridici.

Gli universali sono concetti astratti creati dall'intelletto umano a partire da concrete rappresentazioni di esperienze fattuali; infatti, secondo Vico, individuando invarianti nelle regolarità empiriche è possibile formare, con il solo ragionamento induttivo sul modello del metodo baconiano, generalità intersoggettive che prendono in Vico il nome di «universali ragionati» o di «generi intelligibili»²⁷.

Secondo Jürgen Trabant²⁸, l'espressione “universale fantastico” è ossimorica, perché la fantasia di regola non genera concetti universali, ma fenomeni particolari; per esempio, Achille non è una rappresentazione generale ed astratta, bensì una rappresentazione specifica e concreta. Pertanto, l'universale fantastico (denominato da Vico anche “universale poetico” o “carattere eroico”), pur condividendo con l'universale ragionato elementi comuni, possiede a mio avviso almeno due diversi caratteri distintivi che, costituiscono il perno di una “logica della fantasia” fondata sulla nuova scienza vichiana dell'immaginazione, filosoficamente emendata dalla metodologia cartesiana (il razionalismo cartesiano è totalmente antitetico all'approccio storico-poetico vichiano)²⁹.

In primo luogo, l'universale fantastico, come ha ben sottolineato Donatella Di Cesare, a differenza del concetto di universale risalente alla tradizione aristotelica, non è vincolato al principio di non contraddizione, in quanto rappresenta una semplice personificazione di un tratto simile (ma non identico) che accomuna una classe di elementi sulla base di un ragionamento induttivo analogico³⁰.

In altri termini, le somiglianze vichiane alla base del concetto di universale fantastico si fondano non sull'aristotelica identità di proporzione, bensì sulla baconiana identità di predicabilità degli elementi appartenenti alla stessa classe³¹. L'universale fantastico è perciò il fulcro della novità epistemologica della poetica vichiana, in quanto per Vico le allegorie mitologiche («parlari contenenti diversi uomini o costumi o fatti sotto una immagine»)³² sono le strutture non solo semantiche, ma anche logiche delle narrazioni mitiche³³.

²⁷ Francis Bacon è certo uno degli autori (insieme a Platone, Tacito e Grozio) ad aver profondamente influenzato Vico; in argomento, basti pensare all'idea di fondare una nuova scienza (come prospettato da Bacone nella sua *New Atlantis*), oppure all'esistenza di una sapienza nascosta tramite allegorie nelle favole degli antichi (come prospettato da Bacone nel suo *De Sapientia Veterum*). In merito, Vico così si esprime: «per la quale Scoperta de' Principj della Poesia si è delegata l'opinion della Sapienza innarrabile degli Antichi cotanto desiderata di scuoprirsì da Platone infin' a Bacone da Verulamio de Sapientia Veterum: la quale fu Sapienza Volgare di Legislatori, che fondarono il Gener' Umano, non già Sapienza Riposta di sommi, e rari Filosofi»; cfr. G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 107. Bacone sembra addirittura prefigurare l'universale fantastico (giuridico) nel mito di Cassandra, la profetessa di Apollo destinata a non essere mai creduta, vista come figura archetipica della sincerità. Ciononostante, l'interpretazione baconiana delle favole antiche non coincide perfettamente con l'analisi vichiana (cfr. E. De Mas, *Bacone e Vico*, in *Filosofia*, 10 (1959), p. 561); infatti, se per Bacone le favole antiche hanno un valore didascalico tramite chiarificazione e/o esemplificazioni di concetti (*parabola ad illustrationem*), per Vico, invece, i miti celano ad arte, sotto il velo dell'allegoria, il vero ed il certo (*artificium occultandi*). In questo senso, la localizzazione storica dei miti primitivi propria della filosofia vichiana costituisce il superamento della letteratura allegorico-evemerista di tono speculativo-edificante entro la quale può inquadarsi la ricerca mitologica baconiana (cfr. P. Rossi, *Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza*, Il Mulino, 1974, p. 136).

²⁸ J. Trabant, *La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico*, Laterza, 1996, p. 47.

²⁹ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 282.

³⁰ Cfr. D. Di Cesare, *Dal tropo retorico all'universale fantastico*, in J. Trabant, *Vico e i segni*, Gunter Narr, 1995, pp. 81 ss.

³¹ Cfr. F. Botturi, *Ingegno verità storia. L'immaginario vichiano*, in V. Melchiorre (ed.), *Simbolo e conoscenza*, Vita & Pensiero, 1988, p. 133.

³² G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., p. 156.

³³ In questo senso, secondo Battistini, l'universale fantastico de *La scienza nuova* costituisce (a livello sia logico, sia semantico) l'evoluzione dell'antonomasia vossianica de *Il diritto universale*: i caratteri eroici del genere fantastico sono concepiti non più come sostituzioni con un singolo elemento dell'intero genere, bensì come sintesi di tutti i singoli elementi appartenenti a quel genere. Cfr. A. Battistini, *Antonomasia e universale fantastico*, in L. Ritter Santini, E. Raimondi (eds.), *Retorica e critica letteraria*, Il Mulino, 1978, p. 116.

In tale senso, gli universali fantastici vichiani sono non definizioni generali ed astratte, bensì esempi individuali e concreti di tipi immaginari, ritratti narrativi ideali che identificano situazioni storiche reali³⁴. La classificazione del catalogo mitologico esaminato da Vico non è quindi una tipologia *a priori*, bensì una tassonomia *a posteriori*, la quale non esclude la possibilità né di individuare ulteriori universali fantastici, né di configurare una differente articolazione dei medesimi. In altri termini, la ripartizione degli universali fantastici avanzata da Vico non pretende affatto di essere composta da elementi mutuamente esclusivi e congiuntamente esaustivi; al contrario, tale suddivisione si configura come una semplice ipotesi interpretativa all'interno della nuova logica del possibile³⁵; non è dunque un caso che, dal punto di vista della storia ideale eterna vichiana, la creazione degli universali fantastici preceda cronologicamente e gerarchicamente quella dell'universale ragionato³⁶.

In questo senso, la scoperta vichiana della rilevanza dell'universale fantastico diviene una chiave di lettura dell'intera opera *La scienza nuova*, in quanto criterio ermeneutico per l'individuazione nei miti, nelle favole, nelle leggende, di quel nucleo universale che rimane costante al variare delle tradizioni o dei costumi considerati, in quanto proprio non di uno specifico popolo, ma dell'intera umanità. In altri termini: gli universali fantastici sono quei caratteri poetici che permettono alla nuova scienza di Vico di individuare i principi comuni tra i diversi racconti mitici che delineano i tratti caratteristici del genere umano. Conseguentemente, la funzione della narrazione mitica non si limita per Vico alla mera rappresentazione di una vicenda particolare, ma sottende implicitamente una valenza euristica universale, in quanto luogo originario di formazione delle prime società umane. La sapienza poetica insita nelle favole antiche ha dunque una forza creatrice, perché riflette non solo le conoscenze teoriche, ma anche la saggezza pratica della società umana nelle prime fasi delle sue origini³⁷.

La poesia eroica è una forma di narrazione al contempo sia fantastica, sia storica: come ha ben sottolineato Giuseppe Cacciatore, l'immaginazione e la fantasia che caratterizzano l'indagine filosofica vichiana sono non soltanto strumenti raffigurativi della progressiva civilizzazione nella storia umana, ma anche i medesimi momenti costitutivi della mente umana; infatti, nella fanciullezza del mondo il mito era il percorso privilegiato per la trasmissione delle eredità culturali (sia tecniche, sia civili)³⁸.

Non a caso, per Vico, in una società dove la sapienza civile è trasmessa oralmente per il tramite dei cantori, le prime favole contenevano necessariamente verità civili; tuttavia, presso tutti i popoli primitivi tali concetti sociali non erano espressi con astratti ragionamenti teoretici, bensì con immagini concrete di immediata comprensione e rapida memorizzazione. La fantasia assume una funzione didascalica, in quanto la creazione di finzioni sensibili con gli universali fantastici era l'unico modo (insieme ai riti) con cui gli antichi tramandavano le proprie tradizioni e regole³⁹.

In secondo luogo, l'universale fantastico, come ha evidenziato Gianfranco Cantelli⁴⁰, costituisce la prima forma di comunicazione umana avente caratteri di oggettività (ma non ancora di scientificità); infatti, il linguaggio del mito, in quanto rappresentazione di cose per immagini,

³⁴ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 103.

³⁵ Dal punto di vista degli universali fantastici (giuridici) particolare importanza riveste a mio avviso la riflessione vichiana sui dodici dei maggiori nella loro qualità di caratteri poetici in quanto tali miti sottendono i principi cardine della società civile, l'ordinamento giuridico dell'umanità. Cfr. R. Bassi, *Favole vere e severe*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp. 131 ss.

³⁶ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 136.

³⁷ Cfr. F. Botturi, *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, Vita & Pensiero, 1991, p. 337.

³⁸ Cfr. G. Cacciatore, *Vico: narrazione storica e narrazione fantastica*, in *Id.*, *In dialogo con Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015, pp. 53 ss.

³⁹ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 71.

⁴⁰ G. Cantelli, *Mente corpo linguaggio. Saggio sull'interpretazione vichiana del mito*, Sansoni, 1986, pp. 50 ss.

denota una modalità di narrazione notevolmente diversificata rispetto a quella propria dei trattati scientifici dell'epoca. Nel linguaggio delle favole antiche la realtà è raffigurata in modo statico, ripetitivo ed atemporale, in quanto le differenti immagini allegoriche rappresentate nel racconto mitico tendono non ad escludersi (secondo il principio del terzo escluso), bensì a coordinarsi in un'inedita ottica inclusiva. In questo senso, il modello conoscitivo originato dal linguaggio vichiano genera dunque un mondo incantato, nel quale nulla esclude polimorfe metamorfosi oppure la creazione di fantasiose chimere. In questa prospettiva, come ha sottolineato Manuela Sanna, i corpi fantastici e le raffigurazioni mostruose presenti nei racconti mitologici assumono in Vico una funzione di antropogenesi, poiché narrano la nascita del mondo sociale, civile e umano attraverso l'uso metaforico di figure archetipali immaginarie⁴¹.

Queste narrazioni giuridiche sul diritto delle origini spesso contengono rappresentazioni poetiche di "mostri civili"; infatti, nelle favole la deformità dei corpi è spesso il segno esteriore di una forma di ambiguità morale interiore. Se i mostri mitologici sono generati dall'accoppiamento tra esseri aventi nature differenti (umana e bestiale), allora per Vico i mostri civili sono coloro che originano da un'unione non matrimoniale, poiché il difetto di celebrazione delle nozze con le formule solenni prescritte dalle regole arcaiche cagiona incertezza nell'attribuzione della prole ed instabilità sociale⁴².

L'inserimento nei miti di figure dotate di attributi fisici discordi (in parte umani e in parte bestie) è per Vico la modalità narrativa adoperata dagli antichi popoli per illustrare il progressivo processo di umanizzazione; in particolare, due sono gli esempi mitici di "mostri civili" riportati da Vico nella sua opera *La scienza nuova*: (i) il satiro Pan generato da Penelope; (ii) il Minotauro generato da Pasifae. L'argomento è esposto da Vico nei seguenti termini:

«in altre parti Penelope si prostituisce a' Proci; comunica i connubj alla plebe: e ne nasce Pane, mostro di due discordanti nature, umana, e bestiale, ch'è appunto il SECVM IPSE DISCORS appresso Livio; qual dicevano i Patrizj Romani a' plebei, che nascerebbe chiunque fusse provenuto da essi plebei, comunicati lor'i connubj de' Nobili simigliante a Pane, mostro di due discordanti nature, che partori Penelope prostituita a' plebei: da Pasife, la qual si giace col Toro, nasce il Minotauro, mostro di due nature diverse: che dev'esser un'Istoria, che dagli Eroi Cretesi si comunicarono i connubj a stranieri, che dovettero venir'in Creta con la nave, la quale fu detta Toro, con cui noi sopra spieghammo, che Minosse rapiva garzoni, e donzelle dall'Attica, e Giove innanzi aveva rapito Europa»⁴³.

Innanzitutto, la mitologia dei proci e di Penelope, la cui disamina era già anticipata da Vico nella quarta delle sue dissertazioni aggiunte in appendice al suo *Il diritto universale* (intitolata *Omero e i suoi due poemi. Per il continuo perfezionamento del capitolo XII, parte II*), è interpretata da Vico come un'allegoria delle prime guerre civili della società umana: in questo senso, i proci sarebbero per Vico il simbolo di quei plebei che con la forza volevano rimuovere il divieto che impediva i matrimoni misti con le donne di ordine regio (cioè le patrizie), come in seguito tentarono ed ottennero i plebei romani nel 445 a.C. con la *Lex Canuleia*⁴⁴.

⁴¹ M. Sanna, *La «fantasia che è l'occhio dell'ingegno». La questione della verità e la sua rappresentazione in Vico*, Guida, 2001, pp. 75 ss.

⁴² Vico riporta ne *La scienza nuova* che i plebei nell'antica Roma fossero soliti accoppiarsi «con le loro madri e con le loro figlie come fanno le fiere», perché il matrimonio solenne era riservato ai patrizi. Per Vico, infatti, il matrimonio è uno degli atti che demarcano l'uomo dall'animale. Cfr. F. Botturi, *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, cit., p. 337.

⁴³ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 214.

⁴⁴ G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes IV*; 54, cit., p. 854.

Il mito omerico di Penelope assediata dai proci è in questo senso l'universale fantastico giuridico della rivolta di una classe sociale plebea contro la classe sociale aristocratica sacerdotale che deteneva il potere e lo conservava attraverso la pratica di una attenta politica matrimoniale limitata al gruppo sociale dominante patrizio. In altri termini: presso diversi popoli si narra il mito per cui fu data ai plebei la possibilità di contrarre nozze con gli eroi. I miti relativi alla liceità dei connubi con i discendenti degli dèi (e, come tali, primi sovrani legislatori delle città) traspongono per Vico a livello narrativo la possibilità giuridica di condividere le segrete formule del diritto divino (di cui gli eroi erano stati finora gli esclusivi titolari) anche da parte di terzi soggetti che ne erano prima esclusi. La mitologia (non omerica) di Pan come deforme frutto dell'unione di Penelope con ciascuno dei diversi Proci, si inserisce pertanto nel contesto linguistico vichiano per cui sono "esseri mostruosi" coloro che non hanno un padre certo perché generati da relazioni adulterine, matrimoni misti oppure altre differenti forme di nozze illecite, ingiuste, irrivali.

La Penelope casta e fedele del poema omerico è dunque un mero innesto letterario successivo sulla tradizione folclorica precedente per cui Pan sarebbe stato concepito dall'unione di Penelope non con Mercurio (come riporta Cicerone), ma con tutti i proci (da cui il nome "Pan" che significa "tutto")⁴⁵. Il medesimo significato è anche ascrivibile al mito del Minotauro, l'essere metà uomo e metà toro generato da Pasifae, moglie del re cretese Minosse, la quale si era accoppiata, grazie ad una vacca di legno costruita da Dedalo con un toro bianco inviato da Poseidone che il marito non aveva voluto sacrificare al dio del mare. Per Vico la mostruosità del Minotauro deriva non tanto dal suo aspetto quanto dall'essere stato generato da una relazione adulterina: il divieto di zoofilia infranto da Pasifae è per Vico un'allegoria del divieto di matrimoni misti con stranieri; anche in questo caso, Pasifae assurge ad universale fantastico giuridico di tale proibizione nella misura in cui narrazioni simili sono presenti anche nelle tradizioni mitologiche appartenenti a popolazioni non in contatto tra loro.

Ai medesimi principî volti alla tutela giuridica della stabilità dei connubi e della certezza della prole è riconducibile anche l'interpretazione vichiana del mito del dio Apollo che rincorre la ninfa Dafne⁴⁶. È lo stesso Vico a spiegare esplicitamente il senso giuridico sotteso all'antica leggenda nell'ultima delle sue *Dissertationes* poste in appendice al suo *Diritto Universale*, perché la narrazione dei miti eroici è per il filosofo propedeutica all'esame e illustrazione del diritto eroico fondato su tali favole. Dafne rappresenta difatti l'universale fantastico di tutte quelle donne primitive che, insidiate dagli uomini erranti per le selve, decisero di mettere radici stabili con nozze certe benedette dagli auspici. Apollo è così considerato da Vico l'universale fantastico (giuridico) ugualmente della legislazione e della poesia, poiché dal punto di vista giuridico «fu il primo ad impedire l'accoppiamento casuale e dare legge ai mariti»⁴⁷, mentre dal punto di vista poetico è legato, non a caso insieme a Mercurio, al mito relativo alla creazione della lira, simbolo vichiano delle prime leggi umane espresse in canti⁴⁸.

È noto che – secondo il mito greco – la lira fu ideata da Hermes, il quale la donò ad Apollo e questi al figlio Orfeo. Nella ricostruzione vichiana, difatti, tutte e tre queste figure sono universali fantastici legati all'immaginario giuridico: il primo come universale fantastico del diritto privato, il secondo del diritto pubblico ed il terzo della poesia eroica. Secondo Vico, Orfeo assurge quindi a spirito eroico della poetica giuridica, nella misura in cui il mito narra che egli «col canto e colla lira suoi distintivi attributi agli uomini d'ogni legge ignari insegnasse la natura

⁴⁵ E. Cantarella, *Itaca: eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Feltrinelli, 2004, p. 87. Mi pare comunque significativo evidenziare il possibile legame filiale tra Pan e Mercurio (un altro universale fantastico giuridico vichiano), connessione peraltro evidenziata anche in F. Bacone, *Sapienza degli antichi*, Bompiani, 2000, pp. 106 ss.

⁴⁶ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 163.

⁴⁷ G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII, 7*, cit., p. 906.

⁴⁸ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 198.

degli iddî, di sensi e di religione penetrandogli, pei quali fattisi mansueti ed obbedienti vennero a piegarsi alle leggi»⁴⁹. In questo senso, Vico ascrive alla lira d'essere l'universale fantastico (giuridico) della forza pubblica, intesa come somma dei singoli diritti di forza privati, fulcro della giurisprudenza della società civile («la gran città del genere umano»), in quanto capace di ammansire (cioè rendere uomini) le più feroci fiere («la gran selva del mondo»)»⁵⁰.

L'universale fantastico giuridico vichiano rappresenta dunque una prosopopea di attributi normativi che racchiude in una condizione astratta d'unità sostanziale un insieme di tipi particolari concreti; in altri termini, il linguaggio poetico per Vico era l'unico modo che avevano gli antichi per trasmettere culturalmente un'esperienza concettuale basata non più su necessità individuali, bensì su esigenze collettive. Parimenti, essendo tali bisogni presenti in egual misura presso i diversi popoli, è evidente la concepibilità di una struttura mentale comune nell'elaborazione cognitiva della medesima realtà fattuale. Conseguentemente, ciò che è davvero universale nell'universale fantastico non è tanto il singolo concetto ogni volta considerato, quanto il criterio dell'uniformità della mente umana, ricavato da Vico osservando l'uniforme diffusione di luoghi letterari condivisi nelle narrazioni mitologiche di popoli in stadi affini del loro processo storico di sviluppo umano. In questo senso, particolare rilevanza assume la natura giuridica di alcuni universali fantastici, poiché proprio i caratteri poetici sui fondatori originari della società civile pongono le regole essenziali alla base del vivere sociale. Di questi universali fantastici giuridici il più noto è il mito di Ercole, come affermato dallo stesso Vico prima nella *Sinopsi*⁵¹ e poi nel *Diritto Universale*:

«dal momento che dicemmo che il diritto eroico nacque tra le diverse genti delle medesime origini, è necessario che la medesima storia del diritto eroico sia stata descritta, nelle diverse regioni del mondo, con diverse leggende certo, ma con uguale significato. Donde deriva che quante furono le antiche nazioni tanti furono gli Ercole, i quali certamente ebbero nomi diversi presso gli Egizi, i Fenici, gli Sciti, i Libi, i Galli, ma i Greci, quando conobbero tutti quelli e osservarono che avevano caratteri simili al loro Ercole, tutti li registrarono con il nome Ercole. In questo modo vi sono molti Giove, molti Mercurio e molti Orfeo e molti altri assai nelle favole, che, pur numerosi, furono chiamati con un sol nome»⁵².

Ercole assume dunque per Vico la funzione di «carattere eroico di fondatore di popoli per l'aspetto delle fatiche»⁵³; infatti, le dodici fatiche eraclee, pur nella loro molteplicità, nascondono per il filosofo napoletano un unico significato: la lotta dell'eroe contro il serpente (tanto che secondo Vico i serpenti uccisi da Ercole neonato, il drago del giardino delle Esperidi, l'idra di Lerna sono in realtà un unico mostro). Lungi dall'essere un motivo tradizionale esclusivo della letteratura cristiana, per Vico questa narrazione favolosa sottende un significato normativo: la fondazione dei primi villaggi stabili⁵⁴. Nella ricostruzione mitologica vichiana, infatti, il serpente è il simbolo universale della terra ed Eracle è il primo eroe che sottomette la terra. In altri termini, la mitologia eraclea rappresenta – nella storia ideale eterna vichiana – l'universale fantastico del passaggio dal nomadismo dei tempi oscuri al sedentarismo dei tempi eroici⁵⁵.

⁴⁹ G. Vico, *Il diritto universale, De uno universi iuris principio et fine uno*, cit., p. 264. Diversamente da Vico, secondo Francis Bacon, la favola di Orfeo era invece allegoria della filosofia, cioè di ciò che per Vico era universale ragionato. Cfr. F. Bacon, *Sapienza degli antichi*, cit., pp. 142 ss.

⁵⁰ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, cit. p. 125.

⁵¹ G. Vico, *Il diritto universale, Sinopsi*, in Id., *Opere giuridiche*, cit., p. 5.

⁵² G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII*; 8, cit., p. 906.

⁵³ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 198.

⁵⁴ G. Vico, *Il diritto universale, Notae in librum alterum*, 83, in Id., *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974, p. 794. In questo senso, secondo l'ipotesi vichiana, i pomi d'oro del giardino delle Esperidi sono da intendersi metaforicamente alla stregua delle spighe di frumento.

⁵⁵ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 70.

Sempre nell'ottica dello studio vichiano sulla genealogia della società e dell'ordinamento giuridico risulta infine non intempestivo un breve accenno alla favola di Cadmo, l'eroico fondatore della città di Tebe⁵⁶; infatti, nell'interpretazione vichiana di tale mito greco, la semina dei denti di drago nella terra e la successiva trasformazione dello stesso Cadmo in serpente sono per Vico allegorie mitiche delle prime riforme agrarie, mentre il matrimonio tra Cadmo ed Armonia simboleggia la prima forma di celebrazione nuziale benedetta dai numi, il primo regolare connubio secondo gli auspici⁵⁷.

3. Tre esempi di universali fantastici giuridici.

3.1. Primo esempio di universale fantastico giuridico: Vesta.

Nella trattazione vichiana delle dodici divinità delle genti maggiori (in latino: “*di maiorum gentium*”, cioè i dodici dèi olimpici consiglieri di Giove), particolare attenzione è dedicata alla dea Vesta. Infatti, diversamente dalla tradizione dottrinale diffusa nell'ambiente napoletano nell'epoca sui *Consentes Di*, tale nume è ricondotto da Vico nel novero delle quattro divinità terrestri (insieme a Saturno, Vulcano e Cerere). La fonte vichiana di tale curiosa classificazione (ci si aspetterebbe, difatti, che la dea Vesta fosse inclusa nell'insieme delle divinità celesti) è il manuale mitologico (redatto in forma di dialogo didascalico) *Pantheum Mytichum* di François Pomey.⁵⁸ Questa peculiare catalogazione vichiana non costituisce, a mio avviso, un mero abbellimento letterario, bensì è indice di un preciso criterio di suddivisione adoperato da Vico nella sua costruzione filosofica, fondato sia sui regni abitati dagli dèi, sia sull'origine storica del culto, tema approfondito solo nella *Scienza nuova* del 1730⁵⁹.

Nel secondo libro de *Il diritto universale*, Vesta è presentata da Vico come una divinità strettamente legata alla figura di Saturno, la divinità terrestre per eccellenza. In primo luogo, se prevale la versione di Vesta come madre di Saturno, proprio la terra è per Vico il primo suo specifico attributo in riferimento, sia alla *terrigenae* ateniese (ara del senato in cui si riunivano gli ottimati per assumere tutte le decisioni), sia alla legge agraria (simbolo dell'alleanza tra patrizi e plebei nella fondazione delle istituzioni cittadine). In *secondo* luogo, se prevale la versione di Vesta come figlia di Saturno, si deduce il suo secondo attributo: il fuoco, proprio perché Vesta è la dea protettrice e custode del focolare domestico. Nel *De constantia iurisprudentis* Vico scrive:

«infine, Vesta. Alcuni ne fanno la madre, altri la figlia di Saturno. Madre in quanto indica la terra, cui gli Ateniesi consacrarono un'ara nel senato, cioè nel luogo di riunione degli ottimati (e gli Ateniesi si dicevano *terrigenae*, perché tutti gli ottimi si ritenevano indigeni). Inoltre perché dopo la terra venivano le sementi, delle quali – come già abbiamo detto – è simbolo appunto Saturno. Figlia di Saturno e nata da Opi, in quanto indica il «fuoco»: perché gli ottimi si dissero indigeni allorquando i deboli reclamarono il loro aiuto, affinché si accontentassero della legge agraria che essi davano loro e coltivassero i loro campi in cambio dello stretto necessario per vivere. Perlopiù, tutti la riferiscono ai focolari e alle are pubbliche, ed è il simbolo dei primi sacrifici che sono i primi culti sacri

⁵⁶ Cfr. V. Vitiello, *La favola di Cadmo. La storia tra scienza e mito da Blumenberg a Vico*, Laterza, 1998, p. 136.

⁵⁷ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit., p. 223. Per un'analisi di tale mito cfr. M. Rocchi, *Kadmos e Harmonia: un matrimonio problematico*, L'Erma di Bretschneider, 1989, pp. 15 ss.

⁵⁸ F. Pomey, *Pantheum mythicum. Seu fabulosa deorum historia*, Lyon 1659.

⁵⁹ Cfr. R. Bassi, *Favole vere e severe*, cit., p. 162, la quale, alla nota n. 95, sottolinea come l'edizione del 1725 rispetto a quella del 1730 sia ancora identica al *De constantia*. Per approfondire le origini di Vesta cfr. A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma*, Laterza, 2015, pp. 48 ss.

resi dagli ottimi agli dei. E quindi la sua origine non è *κατά λέξιν* dall'ebraico, ma significa invece il culto del nume piuttosto che il nume stesso»⁶⁰.

L'analisi del mito di Vesta è ampliata da Vico nel quinto libro dei *Principj di una Scienza nuova*, in un unico brano, che riporto qui di seguito nella sua interezza, nel quale, oltre a riprendere le considerazioni già effettuate ne *Il diritto universale*, sono tuttavia aggiunti molti altri dettagli assai significativi letti in relazione al pensiero vichiano:

«VESTA è la **Madre di Saturno**, in quanto significa la Terra: e come tale è madre de' Giganti: ma però *pii*, che per le sepolture degli antenati dicevano, essere **figliuoli della Terra**: ed è **madre degli Dei**, che si dissero *Indigetes*, i Dei nati di ciascuna terra: all'opposto è **figliuola di Saturno**, in quanto significa il **Principio delle Cerimonie Sacre**: delle quali tutte fu la prima, di custodire sulle **crudeli Are il fuoco** dato alle selve, *rubato* per **Prometeo dal Cielo**, che all'erbe secche da' caldi Soli di està scosso dalle vene della selce, attaccollo. Onde così gli **Ancili** scesero dal **Cielo a' Romani**, che *non* dovettero essere **scudi**, ma **aste d'alberi** bruciate in punta; come il **fuoco** scese dal **Cielo a' Greci**; che poi custodirono le Vestali Romane; e spento, inforza di **vetri ustorj** si doveva riaccendere dal Cielo. La **seconda** fu, di consacrare agli Dei sulle terre arete i ladri delle messi: e qui cominciarono le **orazioni**, le **obtestazioni**, e le **consacrazioni**, che sopra dimostrammo, essere state le **solemnità de' primi Giudizj** sotto i **Governi Divini**: ed i **rei** furono i primi **anatemi** a' greci: onde senza scienza i **Filologi** pur dissero, che *ara* sia detta, perché sopra quella si impose *ἀράν*, il **voto**, che venne da *Ἄρης*, **Marte**, che uccideva tai voti, che *Vesta* sacrificava: da' quali a' latini restarono *hostiae* da *hostis*, da questi primi nemici; e *victimae* da *victus*, da questi primi vinti nel Mondo. La **terza** fu di sacrificare col **farre**: onde *Vesta*, come nata **dopo Saturno**, e **Marte**, dovette essere l'**Ottava Divinità delle Genti Maggiori**. Dal **farro**, che consacra *Vesta* a **Giove**, fu il **farro** gran parte delle **Divine Cerimonie** a' Romani; come i **Sacrificj** detti **Farracia**: e di *farina* detta dal **farro** impastavano le **fronti alle vittime**: e ne restarono le **nozze confarreate a' Sacerdoti Romani**; perché da principio tutti i nobili erano sacerdoti»⁶¹.

Da questo passo emergono alcuni elementi aggiuntivi rispetto alle previe analisi vichiane sulla dea Vesta. Vesta è considerata da Vico una figura ambigua: da una parte è la Terra Primordiale (Opi), madre di Saturno e dei giganti (cioè degli uomini nomadi che non conoscevano ancora né l'uso di seppellire i morti, né il costume di avere spose stabili e connubi certi); dall'altra simboleggia invece il Fuoco Sacro rubato da Prometeo al Cielo, la figlia di Saturno e di Opi⁶². Vesta è dunque per Vico il nume tutelare delle cerimonie sacre e, in particolare, dei tre seguenti riti: in primo luogo, la custodia del pubblico focolare posto nel suo tempio che non doveva essere lasciato spento in quanto simbolo del vivere civile (tanto che le vestali inottemperanti a tale dovere sacerdotale erano sepolte vive con solo una piccola scorta di pane, acqua, latte ed olio); in secondo luogo, la consacrazione alla divinità dei ladri dei raccolti attraverso forme rituali comprendenti sacrifici umani (tanto che le vestali erano incaricate della preparazione della mola salsa con cui era cosparso tutto il corpo delle vittime sacrificali) da cui originarono per Vico le prime forme di processo giudiziale⁶³; in terzo luogo, la *conferratio*, uno speciale rito religioso riservato ai patrizi con cui il marito otteneva la *manus* della/sulla moglie, acquisendo in altri termini la tutela della donna ad ogni effetto giuridico. In conclusione, come evidenziato da Vico anche nell'ultima edizione postuma de *La Scienza nuova*, la dea Vesta assurge ad allegoria delle divine cerimonie (i cui quattro elementi essenziali sono auspici, fuoco, acqua e farro), con particolare riferimento al rito della *conferratio* che Vico così descrive:

⁶⁰ G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudentis*, XXIII, 22, cit., p. 624.

⁶¹ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit. pp. 182-183.

⁶² G. Mazzotta, *The New Map of the World: The Poetic Philosophy of Giambattista Vico*, Princeton University Press, 2014, p. 131.

⁶³ La questione sarà ripresa successivamente da Vico nel seguente passo: «quivi essi da *Vesta* vi erano *con sagrati*, ed *uccisi*; e ne restò a' Latini *supplicium* per significare *pena*, e *sagrifizio*» G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 254.

«fu ella detta VESTA **Dea delle Divine Cerimonie** appresso i **Romani**: perchè le *Terre* in tal tempo **arate** furono le **prime Are** del Mondo, come vedremo nella **Geografia Poetica**; dove la **Dea Vesta**, con **fiera Religione armata** guardava il **fuoco**, e 'l **farro**, che fu il **frumento degli Antichi Romani**: onde appo gli stessi si celebrarono le nozze *aqua et igni*, e **col farro**, che si chiamavano *nuptiae confarreatae*, che restarono poi a' soli lor **Sacerdoti**; perchè le **prime Famiglie** erano state tutte di **Sacerdoti**, come si sono ritrovati i **Regni de' Bonzi** nell'**Indie Orientali**: e l'**acqua** e 'l **fuoco**, e 'l **farro** furono gli **elementi delle Divine Cerimonie Romane**. Sopra queste prime Terre Vesta sacrificava a Giove gli empi dell'infame Comunione, i quali violavano i primi altari, che abbiam sopra detto, esser' i primi campi del grano, come appresso si spiegherà: che furono le **prime ostie**, le **prime vittime** delle gentilesche Religioni; detti *Saturni hostiae*, come si è osservato sopra, da **Plauto**; detti *victimae a victis*, dall'esser **deboli**, perchè **solli**, ch'in tal sentimento di **debole** è pur rimasto a' latini *victus*: e detti *hostes*, perchè furono tali **empj** con giusta idea riputati **nimici di tutto il Gener'Umano**: e restonne a' Romani e le **vittime**, e l'**ostie impastarsi** e la **fronte**, e le **corna di farro**. Da tal **Dea Vesta** i medesimi Romani dissero **Vergini Vestali** quelle, che guardavano il **Fuoco Eterno**; il quale, se per mala sorte spegnevasi, si doveva **riaccender dal Sole**; perchè dal **Sole**, come vedremo appresso, **Prometeo rubò il primo fuoco**, e portollo in **Terra** tra' Greci; dal quale **appiccato alle selve** incominciaron' a **coltivar' i terreni**: e perciò **Vesta** è la **Dea delle Divine Cerimonie a' Romani**; perchè il **primo colere**, che nacque nel Mondo della Gentilità, fu il **coltivare la Terra**; e 'l **primo culto** fu ergere sì fatti **altari**; accendervi tal **primo fuoco**; e farvi sopra **sacrificj**, come testé si è detto, degli **uomini empj**»⁶⁴.

Vesta, che spesso in Vico è confusa con la diversa dea Cibele, è perciò riconnessa ai giudizi (pubblici e privati) che sostituirono progressivamente non solo i rituali sacrificali, ma anche le guerre private. La solennità della cerimonia, realizzata attraverso l'uso di determinate formule ripetute in un certo ordine, è quindi per Vico un elemento poetico dei primi sacrifici che si trasmise alla civiltà giuridica⁶⁵.

3.2. Secondo esempio di universale fantastico giuridico: Mercurio.

Mercurio è un universale fantastico annoverato da Vico nell'insieme delle dodici divinità maggiori; diversamente da Apollo, che è considerato il nume dei primi poeti legislatori, Mercurio è considerato il protettore del diritto riconnesso alle ambascerie, alle leggi agrarie, ai mercati, ai commerci, al lucro. Il legame tra Mercurio ed Apollo è peraltro evidenziato dal fatto che la lira (dalla cui etimologia Vico fa derivare la parola "*lex*") fu difatti inventata proprio da Mercurio e solo poi consegnata ad Apollo⁶⁶.

Gli attributi mitici di Mercurio sono ricostruiti da Vico attraverso un'analisi storica della mitologia del caduceo, il celebre bastone alato attorcigliato da due serpenti (quello di Esculapio aveva, invece, un solo serpente): non è dunque un caso il fatto che il caduceo compaia fin dall'immagine scelta dallo stesso Vico per l'ultima edizione della sua opera⁶⁷. Il serpente, animale biblico condannato da Dio a strisciare sul proprio ventre, aveva difatti avuto fin dall'antichità un forte legame con la terra: il doppio serpente rappresenta dunque per Vico il doppio dominio sulla terra (bonitario ed ottimato) derivato dalle due leggi agrarie romane:

⁶⁴ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 169-170.

⁶⁵ *Idem*, p. 238.

⁶⁶ G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudientis*; XXII; III, cit., p. 602.

⁶⁷ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 24.

«i poeti fecero di Mercurio (che secondo la tradizione aveva dato la legge agli Egizi) il simbolo di questo tipo di repubblica. Egli è nipote di Atlante, che sostiene sulle spalle la volta celeste: perché aveva fondato le stirpi portando loro la religione. È anche l'ambasciatore degli dei presso gli uomini: perché per primo aveva portato alle plebi, da parte dei padri, la legge agraria. Porta il pegaso e sandali alati: perché portava le leggi da parte dei patrizi, cui spettavano gli auspici. Ma cosa vogliono dire i due serpentelli del caduceo, messi l'uno di faccia all'altro? Ci si vergogna persino a riferire le debolissime ragioni adottate dai filologi. In base ai nostri principî, affermiamo invece che i serpenti sono il carattere della terra; l'uno sta a indicare il dominio bonitario della terra, l'altro il dominio degli ottimi e per questo rivolti l'uno di faccia all'altro»⁶⁸.

Il caduceo di Mercurio, inoltre, similmente al Polifemo omerico, è considerato da Vico allegoria delle prime società umane, quando l'assenza delle istituzioni matrimoniali impediva la memoria dei nomi; non è dunque un caso che Vico riporti l'antica credenza per cui Mercurio fu l'autore della legislazione egizia.

«Mercurio è la storia delle prime delegazioni inviate alle plebi dai clienti che fecero le prime secessioni: egli fu l'estensore della legge agraria, tramite la quale apportò loro da parte dei patrizi, il dominio bonitario, pur restando quello ottimo presso i patrizi. Da questa «mercede» i fondi cominciarono a trovarsi in «commercio»: *merx* è infatti una voce monosillabica della lingua infantile. Mercurio divenne così anche dio dei mercati e del lucro, nonché legislatore degli Egizi presso i quali sorgeva spesso disordine e guerra aperta tra la plebe e i sacerdoti a causa della legge agraria. Aggiungiamo che egli col caduceo richiama le anime dell'Orco, cioè dell'antica selva che divorava gli uomini i quali, a causa dei connubi incerti, non lasciavano alcun nome, alcuna gente. Col caduceo inoltre dà la sonnolenza: cioè acquieta e pacifica le repubbliche»⁶⁹.

Al caduceo di Mercurio è infine attribuita la proprietà di indurre sonnolenza, capacità interpretata da Vico come strumento di pacificazione sociale delle prime guerre tra le repubbliche gentilesche; infatti, i primi uomini, non ancora scissi dallo stato ferino, che si trovavano nell'antica selva del mondo (più simile allo stato di natura dei semplicioni groziani e dei lupi hobbesiani piuttosto che all'eden biblico), abbisognarono dell'intervento divino (in altri termini: la nascita della religione) per fondare la civiltà. Lo scettro di Mercurio è oggetto di un'ulteriore analisi nei vichiani *Principj di una Scienza nuova*; in particolare, le ali del caduceo sono ricondotte da Vico alle aquile olimpiche (simbolo di Giove)⁷⁰. Tale nesso mitologico è letto da Vico sempre in relazione alla civilizzazione dell'uomo dal suo stato ferino tramite il timore degli dèi, generato dall'osservazione dei fulmini e del volo degli uccelli (auspici)⁷¹.

Non è perciò un caso che Mercurio sia il messaggero degli dèi ed il protettore delle ambascerie, nella misura in cui è l'araldo per eccellenza della novella civiltà romana, nata con l'emanazione delle prime leggi agrarie, le quali posero definitivamente fine al secolare scontro tra patrizi e plebei per il possesso delle terre. Parimenti, proprio da queste tradizioni mitologiche originava l'usanza romana di adoperare la verbena (detta anche "sangue di Mercurio") sia per consacrare i contratti, sia per proteggere la sicurezza di messi latori di messaggi o d'ambascerie⁷². Il caduceo assurge dunque per Vico a universale fantastico della certezza nei legami giuridici intersoggettivi (pubblici, come le ambascerie, o privati, come i commerci), in quanto simbolo della pacificazione sociale e civile (in questo senso, tale elemento normativo è ricondotto da Vico

⁶⁸ G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudientis*, XXII, 9, cit., p. 604.

⁶⁹ *Idem*, p. 620.

⁷⁰ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, cit. p. 63.

⁷¹ *Idem*, p. 124.

⁷² *Idem*, p. 148.

nel novero del diritto naturale delle genti, in quanto mezzo “mutolo” di comunicazione tra le diverse nazioni, analogamente agli standardi ed alle armi). Scrive Vico:

«MERCURIO è il **Principio de’ Commerzj**: ed egli si cominciò ad abbozzare dal tempo, che i primi commerzj furono de’ campi dati da’ Padri a’ Clienti a coltivare, con la **mercede** del vitto diurno. Ma surse tutto dopo **Minerva**; sicché egli è l’**Undicesimo Dio delle genti vecchie**. Perché egli è il **Principio della Legislazione**; in quanto i **Legislatori** propriamente furon quelli, che portavano e persuadevano, non di quelli, che comandavano le leggi, il cui **Principio è Apollo**. Quindi Mercurio è ’l **Principio delle Ambascierie**: e nasce con l’**eterna proprietà** d’esser **mandato da’ Sovrani**; che porta dall’Ordine regnante alle plebi le due **Leggi Agrarie**, significate con le **due serpi avvolte al Caduceo**; che sono i caratteri **de i due dominj** delle terre, **bonitario**, e **civile**: con in cima **due ale**, per significare i **due dominj inferiori**, soggetti in forza degli auspici, al **dominio eminente** de’ fondi: onde gli Eroi, che l’ebbero, furono detti *fundare gentes, fundare urbes, fundare regna*. Lo stesso è ’l **Principio della Lingua dell’Armi**; con la quale **comunicano il Diritto delle Genti** tra loro le **nazioni**: e sì è il **Principio della Scienza del Blasone**, che sopra abbiamo ragionata»⁷³.

Nell’opera *La Scienza nuova*, Vico riprende i canoni mitologici, già analizzati fin dalla tredicesima dissertazione de *Il diritto universale* («carattere degli eroi che portano la legge degli eroi alle plebi in sommovimento») ⁷⁴, sui legami tra il diritto ed il caduceo di Mercurio, simbolo della pacificazione degli indifesi (“*pacandi infensos*”), nonché della proprietà agraria («ove vedremo le **serpi nel capo di Medusa**, e nella **verga di Mercurio** aver significato **dominio di terreni**») ⁷⁵. Vico nell’ultima riedizione della sua *La Scienza nuova* ha inoltre esplicitamente evidenziato la diretta derivazione del bastone mercurio della verga aquilea adoperata come scettro presso gli egizi, gli etruschi ed infine i romani (presso i quali divenne infine il simbolo degli auspici eroici e del potere giuridico-sacerdotale derivante dall’interpretazione divinatoria) ⁷⁶. Secondo l’interpretazione di Romana Bassi ⁷⁷, la figura di Mercurio mostra in Vico numerosi tratti in comune con l’immagine dell’Ercole gallico, nella misura in cui entrambe le narrazioni mitologiche illustrano la lotta dei plebei contro i patrizi per il possesso dei propri campi e del potere, che si origina nel diritto, con cui gli eroi legarono i plebei alla coltivazione delle terre nell’epoca di Mercurio. ⁷⁸ Infine, è interessante notare il seguente passo vichiano in cui il filosofo riconnette il caduceo di Mercurio anche all’uso della bacchetta magica nei racconti di fate ⁷⁹:

«quindi **Mercurio**, come si è detto di sopra nel di lui carattere, con la sua **verga**, in cui porta la **Legge Agraria** richiama l’**anime dall’Orco**, il quale tutto divora: ch’è la **Storia Civile** conservataci da **Virgilio** in quel motto, *hac ille animas evocat Orco*: chiama le vite degli uomini eslegi, e bestiali dallo stato ferino: il quale si divora il tutto degli uomini; perché non lasciano essi nulla di sé nella loro posterità: onde poi la **verga** fu adoperata da’ **Maghi** sulla vana credenza, che con quella si risuscitassero i morti; e ’l **Pretore Romano** con la **bacchetta** batteva sulla spalla gli **schiaivi**, e gli faceva divenir liberi, quasi con quella gli faceva ritornar da morte in vita. Se non pure i **Maghi stregoni** usano la **verga** nelle loro stregonerie, ch’i **Maghi sappienti di Persia** avevan’usato per la

⁷³ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit. pp. 186-187.

⁷⁴ G. Vico, *Il diritto universale, Dissertationes XIII*, 5, cit., p. 915.

⁷⁵ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 165-166.

⁷⁶ *Idem*, pp. 194-195.

⁷⁷ Cfr. R. Bassi, *Favole vere e severe*, cit., p. 118, la quale evidenzia come la fonte vichiana di quest’omologia sia questo libro antico: V. Cartari, *Le immagini de i dei de gli antichi*, 1556 e 1571 (riproduzione anastatica: 1976, 1996, 2018), p. 17.

⁷⁸ In questo senso, un universale fantastico giuridico vichiano analogo a quello di Mercurio è quello delle Grazie, le tre ancelle di Venere interpretate da Vico come «*uficj civili*: onde a’ latini restò *gratia* per *caussa*; appo quali *caussa* significa l’istesso, che *affare, negotio*» G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit. pp. 184-185.

⁷⁹ Diversamente dall’ipotesi formulata da Vico, la connessione tra fata e bacchetta nella fiaba popolare è invece fatta derivare dalle pratiche divinatorie germaniche, le quali, come già osservato da Tacito nella sua celebre opera *De origine et situ Germanorum*, implicavano l’uso di rametti incisi con simboli runici. Cfr. E. Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, cit., p. 50.

Divinazione degli auspici: onde alla *verga* fu attribuita la **Divinità**; e fu dalle Nazioni tenuta per *Dio*, e che facesse **miracoli**, come **Trogo Pompeo** ce n'accerta appresso il suo Breviatore **Giustino**⁸⁰.

3.3. Terzo esempio di universale fantastico giuridico: Minosse.

Un esempio particolarmente significativo di universale fantastico giuridico è a mio avviso quello relativo al mitico re cretese Minosse, leggendario primo legislatore ellenico; infatti, fin dall'omonimo dialogo platonico, questo personaggio arcano personifica il problema dello statuto ontologico della legge⁸¹. La giuridicità sottesa a questa figura mitologica è tale da essere stata perfino collocata dal sommo poeta Dante Alighieri come giudice dei peccati dell'anime dannate nel canto V dell'*Inferno*. Ne *Il diritto universale* di Giambattista Vico la figura di Minosse compare in due passi del secondo volume intitolato *De Constantia Iurisprudensis*. Il primo riferimento si rinviene al capitolo XXVII relativo all'origine delle leggi penali, nel quale Minosse viene ricordato non solo per la sua crudeltà nell'irrogare pene severissime, ma anche per essere stato il primo inventore delle leggi secondo una tradizione riportata da Vico tramite due distinte fonti: la *Germania* di Tacito e il *Teseo* di Plutarco⁸². La rigidità nei giudizi per Vico è un logico corollario delle prime arcaiche forme di giuridicità che, come noto, erano improntate ad un pedissequo rispetto di formule rituali la cui interpretazione, affidata in via esclusiva ai primi sacerdoti, si attestava al significato strettamente letterale delle parole. Questa è la ragione storico-giuridica per cui, secondo lo stesso Vico, nelle antiche favole greche l'immagine di Radamante è affiancata in qualità di giudice a quella del legislatore Minosse:

«onde i poeti affiancarono al legislatore Minosse il fratello Radamante, giudice severissimo: perché i giudici si attenessero strettamente a quanto le leggi severamente ammonivano. Sembra indicare questo il poeta dottissimo in antichità, col verso “Minosse muove l'urna” per estrarre a sorte, come il pretore, i giudici e dettare ad essi le formule»⁸³.

Il secondo riferimento si rinviene invece nel capitolo XXIX, intitolato *Teseo sottratto alle favole*, attraverso il quale Vico reinterpreta in chiave storico-giuridica la mitologia dell'eroe ateniese: per il filosofo proprio questo mito fu il tramite per cui il diritto delle genti maggiori (il diritto divino) si tradusse nel diritto delle genti minori (il diritto eroico). In altri termini, i primi leggendari legislatori rammentati da Vico nella sua opera (Minosse, Licurgo, Dracone, Caronda, Zaleuco, etc.) sono per il filosofo il simbolo mitico a livello politico del passaggio storico dalla repubblica degli ottimati ai primi regni monarchici e a livello giuridico del superamento normativo del diritto fondato sulla forza fisica dei singoli al diritto fondato sull'autorità simbolica delle leggi. Per Vico, Teseo è il prototipo del proprietario terriero che fondò la civiltà ateniese abrogando i sacrifici umani e sancendo l'uguaglianza giuridica fra ottimati nel trattare cose divine, nonché creando pubblici magistrati, per custodire, applicare e interpretare le leggi. In codesta prospettiva l'intero mito in disamina è reinterpretato in chiave allegorica: il Minotauro sarebbe dunque una nave dalla prua a forma taurina, il labirinto il mar Egeo e Dedalo l'arte della

⁸⁰ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 235-236.

⁸¹ Oltre a Minosse, un altro universale fantastico giuridico relativo alla legislazione è Minerva, considerata da Vico «simbolo degli ottimati che deliberano le leggi» e, di conseguenza, «principio degli ordini civili»; cfr. G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudensis*, XXIII, 14, cit., p. 620.

⁸² G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudensis*, XXVII, VIII, cit., p. 634.

⁸³ G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudensis*, XXVII, XI, cit., p. 636.

navigazione. Nello specifico, Vico così si esprime sull'interpretazione del celebre filo di Arianna⁸⁴:

«Teseo si innamora di Arianna, figlia di Minosse: cioè i patrizi ateniesi, presi dalla gloria dell'arte e dalla milizia navale che nacquero tra quelle genti presso i Cretesi, i quali, come già abbiamo detto erano ingegnosi ed inoltre abitavano su un'isola. Riesce ad uscire dal Labirinto (cioè sbocca dal mar Egeo nel mare di Creta) mediante il filo di Arianna (cioè mediante un tragitto navale effettuato con arte certa). In seguito, abbandona e disdegna Arianna per amore della sorella: cioè della sua flotta, che nacque dalla medesima arte dei Cretesi. In tal modo proibisce la pirateria cretese e libera la propria patria dall'oppressione di quella indegna e orrenda legge di guerra (infatti le prime guerre erano guerre di rapina e perpetue), in base alla quale ogni anno dovevano essere mandati a Creta in pasto al Minotauro sei fanciulle e sei fanciulli»⁸⁵.

Anche nei *Principj di una Scienza nuova* (1725) due sono le ricorrenze riferibili al mitico sovrano cretese Minosse. Il primo riferimento si rinviene nel capo LIX del secondo libro, intitolato *Scoverta di nuove Spezie di Anacronismi, e di altri Principj di emendargli*; in particolare, in tale passaggio della sua ricerca Vico indentifica cinque diversi tipi di anacronismi individuabili nelle favole dell'antica Grecia formati nei tempi oscuri (basti pensare, per esempio, ai fenomeni di inversione presenti anche nelle fiabe popolari europee e studiati da Propp ne *Le radici storiche dei racconti di fate*)⁸⁶. Più specificamente, per Vico il mito di Minosse è un'esemplificazione del secondo tipo nella tassonomia vichiana per il quale fatti distinti avvenuti nel medesimo periodo storico sono narrati nel mito in modo cronologicamente dilatato come se fossero accaduti in momenti temporali distinti: il tempo della narrazione risulta di conseguenza anacronisticamente maggiore rispetto al tempo storico. La questione è così esemplificata da Vico:

«la **seconda** spezie d'Anacronismi è di fatti avvenuti in uno stesso tempo, che sono rapportati in tempi lontanissimi tra loro: come **Giove rapisce Europa** cinquecento anni innanzi, che Minosse primo Corseggiatore dell'Egeo impone la crudel pena agli Ateniesi di consegnargli ogni anno i garzoni, e le donzelle da divorarsi dal suo **Minotauro**: che pur'altri han voluto essere una **nave da corso di Minosse**, con cui corseggiavano i Cretesi l'**Arcipelago**; il quale per molti anfratti delle sue Isole si è ritrovato da noi, essere il primo **Labirinto**: quando l'una e l'altra Favola **sono istorie de' corseggi di Grecia**; i quali non avvennero, se non dopo fondate dentro terra le nazioni, per uno spavento, che lungo tempo tutte ebbero del mare, come ce'l conferma della sua Grecia apertamente **Tucidide**; e gli ultimi ritrovati delle nazioni sono la **navale**, e la **nautica**»⁸⁷.

Il secondo riferimento si rinviene invece nel capo IX del quinto ed ultimo libro dei *Principj di una Scienza nuova* (1725) intitolato *Età degli eroi di Grecia*, nel quale, al fine di dimostrare l'uniformità dell'età degli eroi tra le antiche nazioni (e conseguentemente l'universalità del diritto eroico), nel passo che segue richiama compiutamente lo svolgimento e sviluppa organicamente l'interpretazione (comunque presente *in nuce* già nell'opera *Il diritto universale*) delle imprese, dei latrocinii e delle guerre compiute dagli eroi dell'antica Grecia nei

⁸⁴ Il gomito della principessa cretese Arianna è stato oggetto di molteplici interpretazioni in diverse prospettive che non possono essere approfondite in questa sede; per un'esauritiva ricostruzione, mi permetto di rinviare almeno al seguente saggio: M. Bettini, S. Romani, *Il mito di Arianna. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi*, Einaudi, 2015, pp. 33-89.

⁸⁵ G. Vico, *Il diritto universale, De constantia iurisprudētis*, XXIX, XI, cit., p. 654. È curioso notare come per Vico la stessa consacrazione di Atene a Minerva sia connessa alla legislazione; infatti, nella fantasiosa ricostruzione vichiana «i Senati Eroici, che componevano le città, concepivano in segreto le leggi; e ne restò certamente agli Areopagiti di dir' i voti al bujo nel Senato d'Atene, che fu la Città di Minerva»; cfr. G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 187.

⁸⁶ Cfr. V. J. Propp, *Le radici storiche dei racconti di fate*, Bollati Boringhieri, 1949, p. 202.

⁸⁷ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., pp. 102-103. Questo passo sarà successivamente ripreso (con poche varianti formali dallo stesso autore) in G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 206-207.

tempi eroici trasmessici tramite i miti e le favole⁸⁸. Come osserva Paolo Cristofolini nell'opera *Vico pagano e barbaro*⁸⁹, nella *Scienza nuova* del 1725 non compare ancora l'espressione «sapienza poetica», la quale sarà invece il principale oggetto del secondo libro della versione finale della più nota opera vichiana⁹⁰; in compenso, compare una sapienza poetica *ante litteram* che prende il nome di «sapienza eroica» (l'espressione compare soltanto ancora una volta nella *Scienza nuova* del 1730 prima di scomparire completamente nell'edizione postuma)⁹¹.

Ma quali furono i caratteri di questa sapienza eroica di cui il diritto eroico costituisce il riflesso giuridico? Proprio nel diritto eroico si ha l'anello di congiunzione tra la narrazione fantastica, propria dell'età degli dèi, e la narrazione storica, propria dell'età degli uomini: gli eroi, proprio in quanto semidei, rappresentano tipi ideali dell'esperienza umana, dilatati sia spazialmente, sia temporalmente. Le favole vichiane sugli eroi omerici non sono dunque “favole”, bensì storie vere, lunghe tuttavia come intere generazioni umane: i miti eroici narrati da Vico ne *La scienza nuova* racchiudono nelle avventurose gesta di un eroe le progressive evoluzioni conosciute dall'umanità nel corso dei secoli (in questo senso, per Vico il diritto eroico rappresenta una sintesi dell'intera storia del diritto romano)⁹². In particolare, il mito di Minosse segna per Vico la fine del tempo divino e l'inizio dell'età eroica:

«come l'**Età degli Dei** finisce con **Nettunno**, così l'**Età degli Eroi** comincia con i **corseggi di Minosse**, il primo **Navigatore dell'Egeo**: il cui **Minotauro** deve essere stata una **Nave** con le **corna delle vele**, come **Virgilio** disse con l'istessa metafora, *velatarum cornua antennarum*: **egli divora fanciulli**, e **fanciulle Attiche**, per la **legge della Forza**: che doveva spiegarsi da' terrazzani Attici, che non avevano ancora veduto navi: il **Labirinto** è l'**Egeo**, chiuso da un gran numero confuso d'Isole: il **filo** è la **Navigazione**: di cui **autore** è **Dedalo alato**; *cum remigio alarum* di **Virgilio**: l'**Arte Arianna**: di cui **Teseo** s'innamora; e poi l'abbandona, e si ferma con la **Sorella**: che corseggiò con navi sue: e si **libera Atene dalla crudel Legge di Minosse**»⁹³.

Per Vico il significato principale sotteso al mito della fondazione di Atene è proprio il superamento della crudele Legge di Minosse, ovvero un diritto divino fondato sulla forza, a favore della Legge di Teseo, ovvero un diritto eroico fondato sui simboli. In altri termini, il significato nascosto di questa favola è il mutamento del sistema normativo di riferimento che segna la fine e l'inizio di un'epoca. Questo cambiamento è rappresentato dall'evoluzione dei caratteri poetici, ovvero degli universali fantastici vichiani, che da attributi divini divengono comportamenti umani⁹⁴. Nell'ultima edizione de *La scienza nuova* (1744), Vico evidenzierà in merito con un'aggiunta la persistenza d'un errore interpretativo nel modo in cui i suoi contemporanei concepivano l'età eroica; infatti, per il filosofo è arbitrario ed infondato credere che gli antichi concepissero le proprie leggi come dispositivi generali ed astratti. Per Vico le prime norme nacquero difatti come elementari comandi (positivi) o divieti (negativi) di compiere determinate azioni normative rivolte a singoli individui; in altre parole, le leggi antiche erano concepite inizialmente non come universali giuridici, ma come universali fantastici. Non a caso nell'ultima

⁸⁸ Come già notava anche Michele Parma nel suo saggio vichiano del 1838 la fonte di Vico è oltre ogni dubbio Tucidide (*Storie*, I, 4), per il quale fu proprio Minosse – inteso storicamente come il primo sovrano cretese – che pose fine alla pirateria sia ottenendo la supremazia marittima sul mar Egeo, sia elaborando un'accurata legislazione commerciale.

⁸⁹ P. Cristofolini, *Vico pagano e barbaro*, ETS, 2001, p. 64.

⁹⁰ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 97.

⁹¹ G. Vico, *La scienza nuova* (1730), in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. VIII, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, p. 77.

⁹² G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., pp. 90-91.

⁹³ G. Vico, *Principj di una Scienza nuova* (1725), cit., pp. 188-189. Questo passo sarà successivamente ripreso (con poche varianti formali dallo stesso autore) in: G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., pp. 244 ss.

⁹⁴ R. Caporali, *La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, p. 111.

edizione de *La scienza nuova* Vico riporta la tradizione volgare risalente al retore greco Massimo di Tiro secondo la quale fu Giove stesso ad aver dato al re Minosse le prime leggi⁹⁵.

In conclusione, per Vico il diritto eroico trae la propria origine dal diritto ciclopico, intendendosi con tale espressione quella forma di giuridicità – intermedia tra il diritto divino ed il diritto eroico – che iniziò ad orientare l’agire normativo dei primi uomini post-diluviani quando cessarono il loro vagabondare erranti per l’eden primordiale ed iniziarono ad associarsi in contesti sociali più o meno sviluppati (brigate, villaggi, città), dando così inizio alla fine del tempo divino ed all’inizio dell’età degli eroi. A sostegno di tale ipotesi sono a mio avviso utilizzabili tutte quelle forme di narrazione folcloriche (miti, leggende, favole), nei quali la sconfitta dei mostri ad opera degli eroi traspongono in simboli e allegorie quella che in verità è una realtà narrativa storica e fattuale. L’esemplificazione più nota di tale procedimento di alterazione della verità civile nascosta nelle favole antiche è forse il mito di Teseo che sconfigge il Minotauro (non a caso figlio del primo legislatore Minosse) grazie al filo di Arianna. Il diritto eroico delle genti elleniche nacque quindi per Vico con il ritorno ad Atene di Teseo che impone il superamento dei sacrifici umani imposti alla città dalla legislazione cretese. Un ulteriore aspetto che merita a mio avviso di essere evidenziato è la centralità assunta nel diritto eroico dal diritto della navigazione quale prima espressione di un diritto commerciale; infatti, fu proprio l’impulso all’edilizia navale ad imporre un parallelo sviluppo di forme di normatività che consentissero la stabilizzazione giuridica dei primi scambi commerciali per via marittima. Anche questo aspetto normativo è riletto da Vico in chiave mitologica non solo in relazione al mito dei ciclopi omerici ignari dell’arte della navigazione, ma anche in relazione al sovrano cretese Minosse:

«secolo eroico; ch’incomincia da’ **corseggi del Re Minosse**; seguita con la **spedizione navale**, che fece **Giasone in Ponto**; s’innoltra con la **Guerra Trojana**; e termina con gli **error degli Eroi** fin’al ritorno d’**Ulisse in Itaca**. Tanto che **Tiro**, Capitale della Fenicia si dovette portare da mezzo terra a **lido**, e quindi in un’**Isola** vicina del **mar Fenicio** da più di **mille anni dopo il Diluvio**: et essendo già ella **celebre** per la **navigazione**, e per le **colonie** sparse nel Mediterraneo, e fin fuori nell’Oceano **innanzi al Tempo eroico de’ Greci**; vien’ad evidenza pruovato, che nell’**Oriente fu il Principio di tutto il Gener’Umano**; e che prima l’**error ferino** per gli luoghi **mediterranei** della Terra; dipoi il **diritto eroico** e per **terra**, e per **mare**; finalmente i **traffichi marittimi de’ Fenici** sparsero le prime nazioni per le restanti parti del Mondo»⁹⁶.

4. Conclusioni.

Il presente saggio ha delineato il concetto di universale fantastico giuridico in Vico dal punto di vista degli elementi normativi richiamati dalle narrazioni mitiche vichiane; tuttavia, la tematica in disamina può essere affrontata nella prospettiva non solo del diritto nella letteratura, ma anche in quella della letteratura nel diritto.

L’universale fantastico giuridico vichiano è difatti espresso mediante un proprio linguaggio che in Vico prende il nome di lingua eroica. La lingua eroica rappresenta per Vico l’*analogon* linguistico del diritto eroico allo stesso modo in cui il diritto divino era la traduzione giuridica del linguaggio divino. Lingua divina e lingua eroica, pur essendo entrambe connotate da comuni tratti di simbolicità (e, segnatamente, sia dalla frequenza delle allegorie, sia dalla ricchezza delle metafore), sono differenziate da un diverso rapporto con la materialità; infatti, sebbene ambedue i linguaggi si caratterizzino per l’uso di somiglianze, analogie, comparazioni,

⁹⁵ G. Vico, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 139.

⁹⁶ G. VICO, *La scienza nuova* (1744), cit., p. 244.

nel linguaggio eroico viene meno quella singolare unità tra segno linguistico ed esperienza fattuale che costituisce il carattere precipuo e connotante del linguaggio divino. In merito, Cantelli così afferma:

«ma la lingua «eroica» di cui il più delle volte parla Vico, non è affatto la lingua che vide il formarsi delle prime favole degli eroi, di Ercole, di Bacco, di Orfeo e delle loro imprese nello stato delle prime famiglie (degli eroi ciclopici portatori diretti, interpreti ed esecutori nel mondo degli uomini – già costituitosi, ma non ancora scoperto e riconosciuto come tale – della lingua e della legge divine), parte essa stessa dal mito; bensì le lingue che parlarono gli eroi quando, ritirati gli dei delle cose e degli atti di tutti i giorni, essi e non più gli dei regnavano nelle città, imponendo a se stessi e alle plebi un diritto che non era più il diritto divino delle origini, ma il diritto che, nascendo dal loro potere «sulla pianta delle armi» Vico definisce come eroico»⁹⁷.

In altri termini, secondo l'interpretazione di Cantelli del linguaggio vichiano, nel linguaggio eroico viene meno la coincidenza tra il carattere poetico e la sua manifestazione fenomenica (per esempio, non sarebbe più comprensibile l'espressione "Zeus tuona" per riferirsi ai fenomeni temporaleschi): i caratteri eroici non indicano più l'essenza delle cose, ma sono delle semplici immagini che i primi uomini utilizzavano non più soltanto per descrivere, ma anche per creare l'orizzonte del loro agire⁹⁸. L'insistenza vichiana sulla rilettura in chiave giuridica della poesia eroica trova a mio avviso pieno compimento nell'edizione postuma della sua opera maggiore; infatti, ne *La scienza nuova* i poeti eroi assumono il ruolo non solo di ridurre, ma soprattutto di annullare la distanza tra storia profana e storia sacra, fra narrazione mitica e narrazione storica proprio tramite il concetto di universale fantastico. I materiali, fantastici e storici, che si raccolgono nelle produzioni della sapienza originaria dei primi poeti legislatori, concorrono per Vico a forgiare l'età degli eroi che costituisce l'anello di congiunzione tra la divinizzazione degli auspicci dei tempi oscuri e la simbologia giuridica dei tempi umani.

L'universale fantastico giuridico rappresenta quindi nella prospettiva vichiana lo strumento non solo concettuale, ma anche linguistico con il quale gli antichi popoli hanno cercato per fissare e tramandare alle future generazioni le primissime regole giuridiche dell'umanità (il rispetto dell'autorità, la certezza dei connubi, il dovere di seppellire i morti): in questo senso, le narrazioni mitiche analizzate (Vesta, Mercurio, Minosse) – come altre forme di narrazione popolare – rappresentano chiari casi di letteratura *come diritto*⁹⁹.

In conclusione, i miti, le leggende, le favole e tutte le altre forme di narrazione popolare erano perciò secondo l'interpretazione vichiana degli strumenti didascalici con cui le disposizioni dei primi re sacerdoti erano non solo divulgate come legislazione vigente alla plebe, ma anche trasmesse come eredità culturale alle nuove generazioni. Sebbene tali antiche favole abbiano conosciuto i fenomeni di corruzione (della vicenda con elementi fantastici) e di alterazione (dell'ordine naturale degli eventi) presenti in ogni tipo di narrazione folclorica, per Vico rimane comunque possibile identificare nei miti *in nuce* principi giuridici assumibili a universali, in quanto presenti (con diversi nomi, storie e declinazioni) presso le differenti popolazioni antiche:

«da questa **Storia d'Umane Idee** si convincono ad evidenza del loro comun'errore tutti coloro, i quali occupati dalla falsa comune opinione della **Somma Sapienza**, ch'ebbero gli **Antichi**, han creduto, **Minosse**, primo Legislator delle Genti, **Teseo** agli Ateniesi, **Ligurgo** agli Spartani, **Romolo**, ed altri Romani Re aver ordinato **leggi universali**:

⁹⁷ G. Cancelli, *Mente corpo linguaggio, Saggio sull'interpretazione vichiana del mito*, Sansoni, 1986, p. 248.

⁹⁸ V. Vitiello, *Vico. Storia, linguaggio, natura*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 29-32.

⁹⁹ G. Azzoni, *Nomofanie. Esercizi di Filosofia del diritto*, Giappichelli, 2017, p. 308.

perchè l'**antichissime leggi** si osservano concepute **comandando, o vietando ad un solo**, le quali poi correvan per tutti appresso; tanto i **primi popoli eran'incapaci d'universali**: e pure non le concepivano, senonsè fossero **avvenuti i fatti**, che domanda vanle»¹⁰⁰.

Bibliografia.

- L. Alexander, voce *Mythology*, in M. Wolf, *The Routledge Companion to Imaginary Worlds*, Routledge, 2018, pp. 113 ss.
- G. Azzoni, *Nomofanie. Esercizi di Filosofia del diritto*, Giappichelli, 2017.
- F. Bacone, *Sapienza degli antichi*, Bompiani, 2000.
- R. Bassi, *Favole vere e severe*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004.
- A. Battistini, *Antonomasia e universale fantastico*, in L. Ritter Santini, E. Raimondi, *Retorica e critica letteraria*, Il Mulino, 1978, pp. 105 ss.
- F. Botturi, *Ingegno verità storia. L'immaginario vichiano*, in V. Melchiorre, *Simbolo e conoscenza*, Vita & Pensiero, 1988, p. 125 ss.
- F. Botturi, *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, Vita & Pensiero, 1991.
- F. Botturi, *Vera narratio*, in *Itinera*, 9, 2015, pp. 47 ss.
- A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma*, Laterza, 2015.
- V. Cartari, *Le immagini de i dei de gli antichi*, Forgotten Books, 2018.
- J. Chabot, *Giambattista Vico ou la raison du mythe*, Edisud, 2005.
- M. Bettini, S. Romani, *Il mito di Arianna. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi*, Einaudi, 2015.
- J.L. Busst, *L'Orphée de Ballanche: genèse et signification. Contribution à l'étude du rayonnement de la pensée de Giambattista Vico*, Peter Lang, 1999.
- G. Cacciatore, *In dialogo con Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015.
- G. Cancelli, *Mente corpo linguaggio. Saggio sull'interpretazione vichiana del mito*, Sansoni, 1986.
- E. Cantarella, *Itaca: eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*, Feltrinelli, 2004.
- R. Caporali, *La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.
- P. Cristofolini, *Vico pagano e barbaro*, ETS, 2001.
- D. Di Cesare, *Dal tropo retorico all'universale fantastico*, in J. Trabant, *Vico e i segni*, Gunter Narr, 1995, pp. 81 ss.
- E. De Mas, *Bacone e Vico*, in *Filosofia*, 10, 1959, pp. 505 ss.
- G. Forti, A. Provera (a cura di), *Mito e narrazioni della giustizia nel mondo greco*, Vita & Pensiero, 2019.
- J. G. Frazer, *Il ramo d'oro*, Bollati Boringhieri, 1964.
- R.W. Holub, *Problematics of Giambattista Vico's Theory of Poetics and Aesthetics*, University of Wisconsin Press, 1983.
- E. Mazzoleni, *Il diritto nella fiaba popolare europea*, FrancoAngeli, 2016.
- G. Mazzotta, *The New Map of the World: The Poetic Philosophy of Giambattista Vico*, Princeton University Press, 2014.
- F. Pomey, *Pantheum mythicum. Seu fabulosa deorum historia*, Lyon, 1659.
- V. J. Propp, *Le radici storiche dei racconti di fate*, Bollati Boringhieri, 1949.
- M. Rocchi, *Kadmos e Harmonia: un matrimonio problematico*, L'Erma di Bretschneider, 1989.
- P. Rossi, *Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza*, Il Mulino, 1974.

¹⁰⁰ G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, cit. p. 148.

- R. Ruggiero, *Nova Scientia Tentatur. Introduzione al Diritto Universale di Giambattista Vico*, Edizioni di Storia e Letteratura 2010.
- M. Sanna, *La «fantasia che è l'occhio dell'ingegno». La questione della verità e la sua rappresentazione in Vico*, Guida, 2001.
- J. Trabant, *La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico*, Laterza, 1996
- F. Valagussa, *Vico. Gesto e poesia*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013.
- D.P. Verene, *Vico. La scienza della fantasia*, Armando, 1984.
- G. Vico, *Il diritto universale*, in Id., *Opere giuridiche*, Sansoni, 1974.
- G. Vico, *La scienza nuova (1730)*, in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. VIII, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013.
- G. Vico, *La scienza nuova (1744)*, in Id., *Opere di Giambattista Vico*, Vol. IX, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013.
- G. Vico, *Principj di una Scienza nuova (1725)*, ETS, 2016.
- V. Vitiello, *La favola di Cadmo. La storia tra scienza e mito da Blumenberg a Vico*, Laterza, 1998.
- V. Vitiello, *Vico. Storia, linguaggio, natura*, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008.

— The roots of evil – Ch. 1

Transcription of the interview with Philip Zimbardo¹

1. The **Lucifer Effect**

I wrote a book in 2007 called *The Lucifer Effect*. The subtitle is: *Understanding How Good People Can Turn Evil*. And in the book I summarize in great detail, which I had never done before, my Stanford prison experiment which I did way back in August 1971. But then I also present in great detail my experience with Abu Ghraib prison in Iraq working as part of the defense team with Chip Frederick.

And then also, I expand to say let's look at evil around the world. So I summarize all the evil in psychological research.

I had chapters on evil around the world about Rwanda and Bosnia. And right now there are more conflicts around the world than ever before.

Evil is taking action using your power to destroy other people, or to destroy a religion, or destroy a way of thinking or living and it's always done to have more personal power or national power or religious power.

So I should mention about Stanley Milgram, Stanley Milgram is a little Jewish boy, we were in the same class in high school, in James Monroe High School in the Bronx and we sat next to each other and he was brilliant. And this was 1948, '49, '50. And it's not that far from the second World War. And he used to say, «I wonder if it could ever happen that me and my family could be in a concentration camp». I said, «No, Stanley, we're not that kind of people». He said, «I bet they said the same thing then, we're not that kind of people». And then he said 16 years old said, «How do you know what you would do until you're in that situation?».

¹ Prof. Philip Zimbardo, Psychologist, professor emeritus at Stanford University.

"When you're not in that situation you're a good person, I would never do that. Now you're in that situation and look, you're doing it"

The reason I did the Stanford prison experiment is I imagine that it's relatively rare that you're in a situation where somebody says do something bad. That usually you have a job. You're a used car salesman and the boss says, «Get the best price for this car. Don't tell them it was in an accident». Or you're selling some property that you know could be on a earthquake... So that's evil, you've got to sell somebody a bad car.

Or you're a policeman and your job is to keep law and order and you happen to be in an area of a ghetto area where immigrants or blacks, Hispanics. And the people in there would say, «We want you to protect us». And so you're going to be too ready to punish at jail migrants or immigrants. So for me, it said typically we play a role in life. We are the role we play. I'm a teacher, you're a business.

So I said what happens if we put people in roles that everybody knows are roles about power. If you are a guard, your job is to demonstrate to the prisoners you have power and they have none.

"Your job is to maintain law and order and see nobody escape. That's all we tell the guards"

And what you know from the study is within one day, the guards are no harming the prisoners, abusing them in infinitely creatively evil ways. And as you know, recently, there was a movie, a Hollywood movie made about it which is about 90% accurate. I was a consultant on the movie and so almost all of it is accurate.

The only thing they changed was the way the study ended is my wife, Christina Maslach, who we started dating. We just moved in together in San Francisco not far from here. When she come down halfway through and saw what was happening, she started to cry, got really upset and said, «It's terrible what you are doing to those boys. They're not prisoners, they're boys, students, and you're allowing them to suffer and I don't understand. You have a reputation, you love students, students love you. These are students». And then I had a big argument. I said, «You're a woman, you're too soft». No, really. Then she said, «Stop. If this is the real you, I don't want to continue my relationship with you».

Essentially, that's the heroic thing to say, I'm willing to give up a romantic hopefully lifetime relationship if you continue to engage in this evil, if you continue this. And at that point, I said, «Oh, my God. You're right». So in the real world, I said, «Okay, I'm going to end this study tomorrow».

So The Lucifer Effect is really all about is a round-about way of saying how easy it is for ordinary people to be seduced by power. And sometimes it's a minimal power. I mean, as I said, early in my biography, as a child growing up in the South Bronx ghetto, there would be men, always men, never women who would seduce kids to do evil things for money, to take a packet from here to there, you get \$10. \$10 then was like a \$100 now. Or to break into a store at night to steal or girls to sell your body.

And some of my friends did it and I and others didn't. So as a child so I was thinking what's the difference between people giving into temptation and temptation is all about having... so this is money power. Now, if you're middle class, you don't do things for money as a kid. You get an allowance. You have a job. You'll whine, «Mama, I want a bike, I want to have those shoes», and you get it. If you're poor, none of that works.

So again, one of the reasons poor people are overrepresented in prison is that many of them have no legitimate way of having access to money which you need in extreme for survival or you need just to have good things in your life.

Do you think the participants had lost all awareness of being part of an experiment?

Everybody was aware at some level. So everybody is aware it's an experiment. If you're a guard, you come in to Stanford University. You walk down a flight of steps so the guards work eight-hour shifts. Obviously, the prisoners live there. So if you're a guard and you leave, there's a dressing room in guards quart. So get dressed, put on the uniform, you work eight hours. You leave, you walk out. So the guards always knew it was not a real prison. It was a basement in the psychology building. The prisoners, once you're there, you lose that connection because there's no windows, there's no clocks. Your whole life is a little prison cell or a corridor.

But after the first day, no one used the word experiment meaning it was a prison run by psychologists.

You come down and it's, «Okay, you're going to be a guard. You're going to be a prisoner». You put on your uniform, you put on the makeup. You step on the stage and you perform.

“So you're performing and the audience is in your mind”

On the first day, nothing happened. Nobody wanted to be a guard.

But once you put them in the uniform and suddenly they've had... and the goggles. I mean, the idea and the civil reflective goggles. You become dehumanized, they can't see you. And pretty soon you became a guard.

At any time, if somebody says I quit the experiment, the experiment to me had to release them. That's why I said, I quit the experiment. No one said that. They said, «I want to see a doctor». «I want to see a lawyer». «I want my mother».

“«I quit the experiment». No one said that”

And then over time, the guards began to enjoy their unlimited power because almost always it was guards and prisoners. It was very rare that I or my graduate students went on the yard because essentially, we're looking at what's happening behind the scenes.

And what about you? During the experiment, did your personality or your behavior change?

Oh, yeah, of course.

The biggest mistake I made was to be the principal investigator and the superintendent of the Stanford Prison Jail.

And the problem was that I began to live in the experiment meaning at night I would sleep on a couch in my office upstairs so I never left. So I'd sleep and then in the middle of the night the assistants would come and say, «Somebody is having a nervous breakdown». I'll go down, talk to them, bring them to student health. And so I'm living in this environment.

I just underestimated what it means to have an experiment that doesn't stop.

Over time, I became the superintendent of their prison which was a really big mistake.

Now, I think if Christina had not intervened, I would have ended it on Sunday only because it started on Sunday, end it... So psychologically it would be a week. So I'd say I'm doing a good thing, I'm not going the second week. But I'm so glad it when I did.

[to be continued]

— Le origini del male — Ch. 1

Trascrizione dell'intervista a Philip Zimbardo¹

1. L'Effetto Lucifero

Ho scritto un libro nel 2007 intitolato *L'effetto Lucifero*. Il sottotitolo è *Cattivi si diventa?* In quest'opera per la prima volta spiego in dettaglio l'esperimento carcerario da me condotto a Stanford nell'agosto del 1971. Poi però tratto in modo specifico anche la mia esperienza nel carcere di Abu Ghraib, in Iraq, quando partecipai alla difesa di Chip Frederick.

Il discorso poi si allarga al male nel mondo. In pratica, faccio un riassunto sul male negli studi di psicologia.

Poi ho sviluppato alcuni capitoli sul male in varie parti del mondo, in Ruanda e in Bosnia.

Oggi, assistiamo a un numero di conflitti senza precedenti. Il male agisce attraverso il potere per distruggere il prossimo, che è insito nell'uomo – distruggere una religione, una mentalità, uno stile di vita. Lo scopo è avere sempre più potere, personale, nazionale o religioso.

A proposito, è importante fare riferimento a Stanley Milgram... Stanley era un ragazzino ebreo, andavamo entrambi alla James Monroe High School nel Bronx. Eravamo compagni di banco, lui era molto bravo. Parlo del 1948, '49, '50. La seconda guerra mondiale era finita da poco. Spesso Stanley si chiedeva: «Chissà se anch'io e la mia famiglia saremmo mai potuti finire in un campo di concentramento». E io: «Ma no, Stanley. Noi siamo diversi». E lui mi rispose: «Scommetto che anche loro dicevano così: noi siamo diversi». E poi, tenga conto che aveva 16 anni, aggiunse: «Come fai a sapere che cosa faresti finché non ti trovi in quella situazione?».

¹ Prof. Philip Zimbardo, Psicologo, Professore Emerito presso la Stanford University.

"Finché non ti trovi in una certa situazione, sei una brava persona, non lo faresti mai. Poi ti ci ritrovi, ed ecco che lo fai anche tu"

Ideai l'esperimento carcerario di Stanford perché non capita spesso di trovarsi in una situazione in cui qualcuno ti dice di fare del male. Lavori in una concessionaria e il capo ti chiede di vendere una macchina al prezzo più alto possibile, senza menzionare il fatto che l'auto ha fatto un incidente. Oppure devi vendere un immobile in una zona sismica... Ecco, vendere una macchina in cattive condizioni è una forma di male.

Oppure sei un poliziotto: il tuo compito è di far rispettare l'ordine e la legge. Un giorno ti mandano in un ghetto pieno di immigrati, neri, ispanici. Gli abitanti ti chiedono di proteggerli. E tu potresti essere troppo zelante, così zelante da incarcerare questi immigrati. Come si suol dire, ciascuno di noi svolge un ruolo nella vita. Noi siamo il nostro ruolo. Io sono un insegnante, un altro un uomo d'affari.

E allora mi chiedo: cosa accadrebbe se mettessimo qualcuno in una posizione da tutti riconosciuta come "di potere"? Se sei una guardia, il tuo compito è dimostrare ai prigionieri che tu hai il potere e loro no.

"Il compito di una guardia è di far rispettare l'ordine e la legge e controllare che nessuno evada. È questo che si chiede a una guardia"

Dallo studio però è emerso che dopo un giorno le guardie hanno cominciato a essere violenti con i prigionieri, trattandoli male in modi incredibilmente creativi e crudeli. Sicuramente saprete che di recente è uscito un film di Hollywood sull'argomento, fedele al 90%. Mi hanno chiesto una consulenza per fare il film: ecco perché è così fedele.

L'unica cosa che hanno cambiato è stato il modo in cui lo studio è finito, grazie a mia moglie Christina Maslach, con cui avevo iniziato a uscire ai tempi. Ci eravamo trasferiti a San Francisco, qui vicino. Venne a trovarmi quando le cose erano già ben avviate e vide quello che sta succedendo, scoppiò a piangere sconvolta e mi disse: «Quello che stai facendo a questi ragazzi è terribile. Non sono prigionieri, sono ragazzi, studenti, lasci che soffrano come se niente fosse. Non ti capisco. Hai una reputazione, ami gli studenti e loro amano te. Sono degli studenti». Ci fu una lite furibonda. Le risposi che essendo donna era troppo morbida. Non sto scherzando. Allora lei mi disse: «Basta. Se sei veramente così, la nostra relazione finisce qui».

In sostanza il messaggio eroico che volevano far passare nel film era che, se avessi continuato a fare del male, mia moglie sarebbe stata disposta a interrompere una relazione che spero che duri tutta la vita. A quel punto dico: «Oddio. È vero». Nella realtà dissi: «Bene, l'esperimento terminerà domani».

Diciamo che *L'effetto Lucifero* è un modo per dimostrare quanto sia facile essere sedotti dal potere. A volte si tratta di un potere davvero minimo. Come ho già detto, sono cresciuto nel ghetto del South Bronx. Nel quartiere era facile incontrare uomini – sempre uomini, mai donne – pronti a manipolare i ragazzini, dicendo loro di fare qualcosa di malvagio, ad esempio portare un pacco in cambio di 10 dollari. 10 dollari di allora valevano come 100 di oggi. O tentare un furto con scasso in un negozio di notte, o, nel caso di una ragazza, prostituirsi.

Certi miei amici lo facevano, io e altri no. Da piccolo mi chiedevo quale fosse la differenza tra le persone che cadono in tentazione... E la tentazione dipende dal possesso... È il potere dei soldi. Se nasci nella classe media, non ti metti a fare certe cose per soldi. Hai i soldi che ti danno i tuoi genitori, hai un lavoro. Se vai da mamma a reclamare una bici o l'ultimo modello di scarpe, lei te le darà. Ma se sei povero, non funziona così.

Il motivo per cui nelle carceri c'è una tale concentrazione di detenuti poveri è che i poveri, in casi estremi, non hanno i mezzi economici per sopravvivere, o anche solo per condurre una vita soddisfacente.

Ritiene dunque che i partecipanti all'esperimento abbiano perso la consapevolezza che si trattava di una finzione?

Tutti in una certa misura ne erano consapevoli. Sapevano che si trattava di un esperimento. Le guardie entravano alla Stanford University, scendevano una rampa di scale e facevano turni di otto ore. Naturalmente lì c'erano anche i prigionieri. Quando le guardie finivano il turno, c'era uno spogliatoio per cambiarsi. Arrivavano, indossavano l'uniforme, lavoravano per otto ore e poi se ne andavano. Le guardie sapevano benissimo che non era un carcere vero, ma il seminterrato di una facoltà di psicologia. Invece i prigionieri una volta dentro perdevano il legame con la realtà: non c'erano finestre né orologi. Tutta la vita di un prigioniero si svolgeva in una piccola cella o in un corridoio.

Ma già dopo il primo giorno nessuno parlava più di esperimento.

A chi scendeva nel seminterrato veniva detto: «Tu farai la guardia. Tu farai il prigioniero». Indossavano un'uniforme, una maschera. Salivano sul palco e iniziavano a recitare. Ma il pubblico non c'era.

«Sei tu che reciti e il pubblico è nella tua testa»

Il primo giorno non accadde nulla. Nessuno voleva fare la guardia.

Ma poi davi loro l'uniforme e gli occhiali a specchio che riflettevano il mondo civile. Questo li disumanizzava, non potevano essere visti. E all'improvviso diventavano guardie.

E ciascuno era libero di interrompere l'esperimento in qualsiasi momento. Fu così che decisi di sospendere l'esperimento. Non me l'aveva chiesto nessuno. Volevano il medico, l'avvocato, la mamma.

«Abbandono l'esperimento». Nessuno lo disse»

Col passare del tempo, le guardie cominciarono ad apprezzare il potere illimitato di cui disponevano, perché quasi sempre c'erano solo le guardie e i prigionieri. Io e i miei assistenti intervenivamo solo saltuariamente, ci premeva osservare lo sviluppo degli eventi da dietro le quinte.

E per quanto riguarda lei, durante l'esperimento ha notato cambiamenti nella sua personalità o nel suo modo di fare?

Sì, sì, eccome. L'errore più grande che ho commesso è stato quello di fare al tempo stesso da coordinatore delle ricerche e da soprintendente della prigione di Stanford.

Il problema è che cominciai a vivere all'interno dell'esperimento: di notte dormivo sul divano al piano di sopra. Ero sempre lì. Capitava che nel cuore della notte un assistente venisse a svegliarmi perché qualcuno aveva avuto un esaurimento nervoso. Allora scendevo, gli parlavo, lo portavo in infermeria. Vivevo immerso in quell'ambiente.

Avevo sottovalutato le conseguenze di un esperimento non-stop.

Col passare del tempo divenni il soprintendente della prigione e questo fu un grave sbaglio.

Penso che se Christina non fosse intervenuta, l'esperimento si sarebbe concluso domenica, visto che era cominciato domenica. Dal punto di vista psicologico sarebbe stata una settimana esatta. Mi sarei detto che stavo facendo una buona azione e non avrei proseguito anche la seconda settimana. Ma sono contento di aver fermato tutto.

[*continua*]

Riflessione

— Diritti, identità, culture

di Antonino Colajanni*

Abstract. Partendo dalla considerazione che “ogni società possiede una qualche forma di norme giuridiche”, si sostiene che il rapporto tra il Diritto e lo Stato non esaurisce il complesso della fenomenologia giuridica che viene documentata sulle diverse società umane, da quelle più “semplici” a quelle “complesse”. Sicché la prima considerazione che conviene fare è quella di ammettere l’esistenza di una “pluralità di ordinamenti giuridici”, che vengono studiati, con metodo comparativo, e sulla base di intense ricerche sul campo, dall’antropologia sociale e culturale. Vengono presentati sinteticamente alcuni studi sui fenomeni giuridici, soprattutto sulle forme di “giustizia tradizionale” presso alcuni popoli indigeni del Messico, che mostrano bene come – con la doppia competenza in diritto e antropologia – sia possibile produrre informazioni molto importanti per comprendere a fondo la natura dei fenomeni giuridici. Vengono poi presentati criticamente due concetti fondamentali dell’antropologia moderna, il concetto di “Cultura” e quello di “Identità” e poi si affronta, con esempi tratti dalla storia recente degli Stati Uniti, del Canada e dell’Australia, il tema del “Multiculturalismo”, ovvero della convivenza, con “doppia cittadinanza” di individui e gruppi di origini e tradizioni culturali diverse. In questi casi anche i sistemi normativi dei paesi di cui si tratta mostrano una notevole “plasticità” e pluralità al loro interno. Infine, si presentano alcune considerazioni sulla possibilità che l’antropologia, nel campo giuridico come in altri campi, sulla base delle sue ricerche accurate e di lunga durata sul campo, possa esercitare – con il suo sapere – una rilevante influenza sul fare, ovvero sulla azione sociale e politica dei governi e delle istituzioni.

Abstract. Starting from the idea that “every human society has a certain form of juridical norms and practices”, we think that the relations between Law and the State are only a little part of the complex juridical phenomenology documented by social studies among the different human groups, from the very “simple” to the more “complex” ones, so that the first point that could be made is to admit the existence of a “plurality of juridical organizations and institutions”. It is possible to affirm the previous statement on the base of a great number of intensive field studies conducted by anthropologists, using also a comparative method. We present here some very interesting investigations about the forms of “traditional justice” practiced by a number of indigenous peoples of Mexico. It will be clear,

* Università di Roma “La Sapienza”. Intervento al Corso “Diritto penale e multiculturalismo”, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (FI), 13-15 Marzo 2019.

from these studies, that the “double competence” (in both Law and Anthropology) is the best condition for the sound comprehension of the nature of juridical ideas and actions in general. After this ethnographic presentation, full of theoretical suggestions, we turn to a discussion on two of the fundamental theoretical and methodological concepts of modern social and cultural anthropology: the concept of “Culture” and the concept of “Identity”. We then discuss a very important socio-cultural process defined as “Multiculturalism”, which corresponds to an equilibrated and reciprocal joint-living between groups of individuals coming from different social and cultural traditions. As instances well documented of this socio-political orientation, we present the cases of some specific debates in the United States, and the politico-juridical orientation of countries such as Canada and Australia, where the idea of a “double citizenship” is widespread. In the mentioned countries, the systems of official norms and the practices of the jurisprudence present a very intensive “flexibility” and a plurality of differentiated norms. Finally, we briefly discuss a specific orientation of modern anthropology (named Applied Anthropology) according to which the anthropological knowledge – based on long term field research – could exert a relevant influence on government’s and institutions’ actions and on the social and political interventions of the two.

SOMMARIO: 1. La produzione di norme, il diritto e lo Stato, il pluralismo giuridico. Introduzione all’antropologia giuridica. – 2. La pluralità dei sistemi giuridici e la necessità della comparazione. – 3. I caratteri fondamentali della ricerca antropologica. Alcuni esempi di sistemi giuridici di società “tradizionali” del Terzo Mondo. – 4. Un concetto fondamentale dell’antropologia sociale e culturale: il concetto di “Cultura”. – 5. Importanza del concetto di “Identità”. – 6. Il “Multiculturalismo” come esempio di modello di “convivenza” tra gruppi umani di provenienza sociale e culturale diversa. Alcuni esempi dagli Stati Uniti, dal Canada e dall’Australia. – 7. Alcune brevi annotazioni conclusive sull’Antropologia Applicata.

1. La produzione di norme, il diritto e lo Stato, il pluralismo giuridico. Introduzione all’antropologia giuridica.

Il problema delle aspettative legittime degli individui, dei gruppi e delle associazioni, perché i propri interessi, i beni, le scelte, le idee e le credenze, vengano tutelati e fatti rispettare da autorità collettive in grado di imporre sanzioni a chi produce danni a queste posizioni soggettive, è stato pensato, elaborato e discusso – con una grande varietà di soluzioni – da tutte le società umane. Anche se bisogna riconoscere che nell’Europa di radici romanistiche, e in Occidente più in generale, questi temi sono stati trattati con particolare intensità.

In genere i quadri di riferimento per questo argomento sono le statuizioni ufficiali che risalgono a poteri di solito ampiamente riconosciuti dalle collettività. Non a caso si fa risalire normalmente alla **produzione di norme**, attraverso la scrittura che dovrebbe garantire la certezza delle medesime, l’impianto dei sistemi giuridici, ed allo Stato (attraverso suoi organi come il Parlamento e il Governo) si attribuisce il monopolio della imposizione di norme di comportamento, di divieti, di sanzioni di vario genere. E si è sempre anche riconosciuta alla **giurisprudenza** il compito sociale fondamentale di garantire la “giustizia”, l’applicazione uniforme – senza eccezioni – la “messa in pratica”, di “prova” e “sperimentazione” nei giudizi processuali, della funzionalità, della applicabilità e dell’efficacia delle norme.

Ma questo rigido ed esclusivo **legame tra Diritto e Stato** è stato giustamente messo in discussione in diverse modalità. Le scienze sociali, tra le quali si sono particolarmente impegnate sul tema la Sociologia e l’Antropologia, hanno rivelato un ampio ambito di variazioni e di contrasti tra concezioni culturali del “diritto”, pratiche talora alternative e una quantità di distonie nella gestione dei processi tra una regione all’altra, all’interno di uno stesso Paese. Si che lo studio delle concezioni e pratiche giuridiche visto dall’esterno ha consentito di identificare una serie di

sotto-problemi che rivelano la “storicità” delle concezioni e delle pratiche giuridiche, la loro costruzione socialmente e culturalmente condizionata la formazione di particolari “costumi” nella gestione dei fenomeni giuridici, legata a varie e diverse circostanze. Del resto, parte del tema qui accennato appare evidente a partire dal fatto indiscutibile che i codici e le leggi vengono continuamente trasformati, modificati, adattati alle diverse circostanze della vita collettiva. E anche all’interno di uno Stato moderno si assiste alla vigenza pratica di una serie diversa di sistemi e sottosistemi normativi e strategie di azione pratica, a partire da diverse istituzioni ed aree sociali e culturali interne ad un Paese. Insomma, il **pluralismo giuridico** all’interno di un sistema-Paese è una realtà indiscutibile. In Italia, per esempio, esiste una antica tradizione di studio su questo tema, che si può far rimontare a un’opera fondamentale di quasi un secolo fa, il libro di Santi Romano dedicato a *L’Ordinamento Giuridico* (la prima edizione era del 1917 e la seconda del 1945). In questo piccolo libro il grande giurista siciliano suggeriva due condizioni di base per intendere la dinamica dei processi di creazione e organizzazione delle concezioni, norme e pratiche giuridiche in qualunque società:

a. né lo Stato né le norme sono gli elementi esclusivi e fondamentali del diritto, anche se ne sono certo importanti dimensioni strutturali; di fatto è l’aspetto della **organizzazione**, l’aspetto **istituzionale**, nei vari e diversi livelli sociali, ciò che contribuisce in maniera determinante alla configurazione degli ordinamenti giuridici, i quali sempre si riferiscono a gruppi sociali che hanno una propria storia e una certa auto-organizzazione;

b. all’interno dello Stato e a lato del medesimo, esiste una pluralità di ordinamenti giuridici secondari che possiedono le proprie norme, proprie forme di organizzazione, proprie istituzioni (la Chiesa, per esempio, il diritto internazionale, il diritto di entità locali, di gruppi associati, le comunità di origine straniera, i gruppi professionali, perfino i gruppi illegali, che nonostante le loro azioni contrarie alla legge dello Stato, si muovono sulla base di **proprie norme interne**); e quindi l’equilibrio tra i differenti ordinamenti, e le loro relazioni di dipendenza, coordinazione, accettazione reciproca, caratterizza la dinamica degli Stati moderni.

A partire dalla pubblicazione di questo importante volume di Santi Romano si è sviluppata una tradizione di studi sulla “socialità del diritto”, in qualche modo contraria al “monismo statale del diritto”, che aveva dominato a partire dalle prime decadi del secolo passato (i nomi più noti sono quelli di Duguit, Hauriou, Renard, Gurvitch). E in Italia la fondazione della “Sociologia del Diritto” da parte di Renato Treves ha condotto a ricerche di grande intensità ed interesse sugli aspetti appena menzionati della vita giuridica delle moderne società. Così come anche ha fatto la recente tradizione di studi della **Antropologia Giuridica**, che ha beneficiato dei contributi di studiosi in genere dotati di conoscenze molto approfondite nei due campi (antropologi con solida formazione giuridica e giuristi che hanno studiato a lungo antropologia)¹.

Ci sono anche altre raccolte di saggi che mostrano la doppia competenza tra diritto e antropologia e la capacità di affrontare i diversi problemi delle diverse concezioni del diritto, della

¹ Ricordiamo tutti i grandi studi di Rodolfo Sacco, uno dei fondatori del Diritto Comparato in Italia (tra i quali il consistente volume *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Il Mulino, 2007, e l’altro volume polidisciplinare, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il Mulino, 2015) e anche quelli dei suoi allievi che hanno generato un importante gruppo di studiosi oggi nella Facoltà di Giurisprudenza della Statale di Milano. Prima fra tutti Letizia Mancini, ma anche Roberto Cammarata e Riccardo Mazzola. È opportuno ricordare alcuni importanti volumi prodotti dal gruppo menzionato (R. Cammarata, L. Mancini, P. Tincani [a cura di], *Diritti e Culture. Un’antologia critica*, Giappichelli, 2014; e l’ottimo manuale di L. Mancini, *Introduzione all’antropologia giuridica*, Giappichelli, 2015; ma anche il volume di G. Caterina, *La dimensione tacita nel diritto*, Ediz. Scient. Italiane, 2009, che riprende e rielabora alcune idee di Rodolfo Sacco).

produzione di norme, dell'amministrazione della giustizia, nel mondo contemporaneo, in Italia come anche nei continenti *extra-europei*².

Dunque, i gruppi diversi regionali, le istituzioni diverse, le aree caratterizzate dalla vigenza di "diritti consuetudinari orali" tradizionali (poi richiamati anche dai codici ufficiali), hanno a lungo caratterizzato l'ambito giuridico di quasi tutti i paesi.

Questa visione pluralistica e processuale, che vede i fenomeni giuridici in continuo cambiamento e riaggiustamento, ha orientato la maggior parte degli studi della Sociologia Giuridica e dell'Antropologia Giuridica, che hanno identificato alcuni problemi collegati, in grado probabilmente di arricchire e specificare, sulla base delle ricerche empiriche accurate, il quadro complessivo della fenomenologia giuridica. Essi sono:

a. il processo di **formazione delle norme**, nelle discussioni dei Parlamenti, attraverso analisi accurate dei resoconti e degli Atti parlamentari, e ricostruzione attraverso testimonianze dirette delle dinamiche relative; ma anche studiando i rapporti e le interferenze tra le norme dei Codici e quelle delle Leggi successive;

b. la **gestione processuale** dei sistemi normativi da parte dei giudici nel corso dei processi, con gli stili diversi che appaiono chiaramente da confronti comparativi tra processi dello stesso tipo in regioni diverse di un Paese; ma non trascurando, altresì, i costumi, i comportamenti, gli stili e le strategie degli **Avvocati**;

c. il rapporto tra **la scienza e la dottrina giuridica** e i sistemi normativi ma anche i sistemi processuali;

d. l'**opinione dei consociati**, della gente comune, sia di coloro che sono coinvolti nei processi che degli "esterni", dei cittadini osservatori del complesso delle pratiche giuridiche.

2. La pluralità dei sistemi giuridici e la necessità della comparazione.

Ma le ricerche degli antropologi, in particolare, non si sono limitate a rafforzare le analisi delle varietà e differenze interne nella fenomenologia giuridica di uno Stato; esse si sono a lungo concentrate sulla **pluralità dei sistemi giuridici** più in generale: sulla esistenza, cioè, di "differenze" a volte assai rilevanti tra i sistemi giuridici di differenti società. Infatti, se da un canto si può e si deve sottolineare la giusta osservazione degli antichi giuristi romani (*ubi societas ibi jus*), che ci aiuta a considerare il diritto come un aspetto ineliminabile della socialità umana, per quanto essa sia elementare, dall'altro canto si deve anche ammettere che lo studio approfondito della natura e dei caratteri dei diversi sistemi giuridici può aiutarci a meglio comprendere, ad approfondire il senso, e anche a "relativizzare" il sistema giuridico che ci appartiene, e al quale siamo abituati come al "migliore possibile". La prima delle osservazioni comparative di grande interesse sulle differenze tra sistemi giuridici dello stesso Occidente è quella – studiata e analizzata con cura – che riguarda la contrapposizione tra *sistemi a diritto romanistico, che*

² A. De Lauri (a cura di), *Antropologia giuridica. Temi e prospettive di ricerca*, Mondadori, 2013, che contiene un bel saggio di Paola Sacchi sul "delitto d'onore"; e infine P. Meccarelli (a cura di), *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritto e giustizia in tempo di transizione*, Universidad Carlos III, 2016. Di recente i temi qui indicati riappaiono in autori non italiani come S. Falk Moore, con la sua visione del diritto come «campo sociale semi-autonomo ma integrato e dipendente dall'insieme sociale» (S.F. Moore, *Law as process. An anthropological approach*, Routledge & Kegan Paul, 1978, pp. 54 ss.); o in B. de Sousa Santos, *Toward a new common sense: law, science and politics in the paradigmatic transition*, Routledge, 1995.

insistono molto sulla centralità delle norme, e sistemi a diritto anglo-sassone (*Common Law*), che insistono invece in modo particolare sulla centralità delle attività decisionali dei giudici e sulla “dottrina del precedente”. A questo proposito credo che tutti ricordiamo i bei saggi di Piero Calamandrei sulla rivista fiorentina “Il Ponte”, dedicati alle sue osservazioni sulle attività e motivazioni processuali dei giudici inglesi in Toscana, nel periodo della occupazione alleata; sono pieni di considerazioni positive sullo “stile” britannico del giudicare e di considerazioni comparative molto stimolanti sulla tradizione giudiziaria specifica dell’Italia. E del resto, delle riflessioni e proposte di Calamandrei credo tutti ricordino il bellissimo saggio *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (Lemonnier, Firenze 1936). Ma esistono molti altri tipi di sistemi giuridici (quello musulmano, quello indiano, e così via) che l’antropologia giuridica ha studiato con grande impegno, approfondendo le ragioni e il senso delle diversità di principi, di orientamenti, di valori, di pratiche concrete.

L’analisi di sistemi giuridici di società “tradizionali” *extra-europee*, poco o limitatamente influenzate e modificate dalla pressione dell’espansione occidentale, risulta essere di grande interesse per approfondire il tema generale dei rapporti tra diritto, società e cultura; per considerare i fenomeni giuridici al di là dei tecnicismi normativi, come immersi nella realtà sociale complessiva. Alcuni esempi etnografici recenti potranno illustrare questo punto di vista.

3. I caratteri fondamentali della ricerca antropologica. Alcuni esempi di sistemi giuridici di società “tradizionali” del Terzo Mondo.

Prima di esaminare alcuni di questi casi etnografici, concentrati sull’analisi dell’attività giurisdizionale in contesti di grande “diversità culturale”, conviene, a questo punto, soffermarsi attentamente sui contributi teorici e concettuali che l’antropologia ha elaborato nella sua ormai lunga storia (che comprende più di un secolo). Ci soffermeremo in particolare sul concetto di **cultura** e su quello di **identità**, che caratterizzano indubbiamente la disciplina, i cui orientamenti generali, teorici e di metodo, sono – in brevissima sintesi – i seguenti:

a. un orientamento **olistico**, che tende a considerare pertinente una “visione globale”, d’insieme, che si sofferma sulle corrispondenze, i legami, le interferenze, che si registrano nella vita di una società tra la produzione tecnica, l’economia e gli scambi, la distribuzione ineguale del potere e le forme di stratificazione sociale (includendo anche le disegualianze tra i sessi), le credenze, le simbolizzazioni ed i rituali. L’antropologia, infatti, tende a non ricavarsi uno spazio limitato, assolutamente proprio, ma a studiare il “tutto sociale”;

b. una certa, controllata, misura di “relativismo”, che rifugge da giudizi di valore previ e non approfonditi sui costumi degli “altri”, che possono intasare il necessario processo di “comprensione” che deve precedere la “spiegazione” e il “giudizio”;

c. una certa propensione per la “messa in discussione critica” del “sé sociale” del ricercatore, come effetto del “confronto” con gli “altri”;

d. una necessità di **ricerca sul campo** (etnografia) di lunga durata, che consenta una sorta di “immersione” in un mondo culturale diverso e permetta di registrare il “punto di vista” libero degli attori sociali, che così tendenzialmente possono divenire “co-autori” delle ricerche dell’antropologo;

e. un impegno etico-sociale, consistente nel rendere possibilmente “utile” la propria ricerca per facilitare la soluzione dei problemi sociali e politici che la comunità oggetto di studio si trovi ad affrontare.

L'esempio delle popolazioni indigene, in particolare in America Latina, studiate attraverso intense ricerche di campo, può essere rilevante per la identificazione e analisi della **pluralità giuridica** alla quale accennavamo. Le popolazioni indigene del continente latino-americano sono infatti eredi di storie culturali remote e autonome dall'Occidente che ha invaso – con buoni ma anche con cattivi propositi – le loro terre a partire dai primi anni del '500. Il mondo delle Istituzioni Internazionali (soprattutto di quelle del Sistema delle Nazioni Unite) s'è occupato negli ultimi decenni con grande attenzione del tema della **difesa dei diritti delle popolazioni native**. Ma c'è un altro livello che mi pare ancora più importante, quello della **produzione e pratica giuridica propria dei popoli indigeni**, che non sempre viene collegato con il primo livello (delle norme nazionali e internazionali di tutela). Questo livello è proprio della ricerca antropologica, e costituisce un importante settore di studi bi-disciplinare: l'**antropologia giuridica**. Prendiamo qualche esempio dall'amplessima bibliografia di settore, che riguarda un paese come il Messico, nel quale gli indigeni costituiscono una percentuale consistente della popolazione totale e nonostante siano ormai da più di un secolo in contatto diretto con le normative statali e le istituzioni pubbliche, hanno tuttavia mantenuto una loro rilevante autonomia.

Voglio citare innanzitutto due magnifici volumi monografici, che per la loro natura possono più facilmente essere messi in relazione con il tema dei diritti delle popolazioni indigene: il libro di Jane Fishburn Collier³ e quello di Laura Nader⁴. Si tratta di due monografie classiche sulla gestione formale dei conflitti e dei contrasti tra gruppi e individui, manovrati da istituzioni para-giudiziarie indigene, che conservano gelosamente procedure e concezioni della giustizia elaborate e rielaborate durante i lunghi secoli della lotta e della resistenza anti-coloniale dei popoli del Messico. In entrambi i volumi le “norme” astratte, come siamo abituati a concepirle nei nostri sistemi moderni ereditati dal Diritto Romano, non sono un “*prius*” fisso, in base al quale i corpi giudicanti emettono le loro “sentenze”, ma è lo stesso corpo giudicante che con le sue decisioni crea e mantiene in vita, sulla base dell'esame stimolante della nuova situazione sociale, della “fattispecie” sottoposta al suo giudizio, una prassi che diventa sempre più formalizzata. I corpi giudicanti sono solo “orientati” da alcuni principi e dalle poche regole sociali orali, non scritte, di base sulla stratificazione, sui rapporti tra i lignaggi e i clan, sulle obbligazioni rituali. E le loro decisioni, lungamente negoziate, mirano a ristabilire equilibri, compensazioni ragionevoli, soddisfazioni condivise possibilmente da entrambe le parti in causa, piuttosto che a reprimere, punire, castigare. Un motto molto diffuso tra i Zapoteca del villaggio di Talea è: «un cattivo compromesso è meglio di una buona battaglia vinta». Si può dire che in essi prevale la “giustizia retributiva” sulla “giustizia punitiva”.

A parte i contributi delle due grandi e celebrate monografie appena citate, voglio presentare alcuni altri saggi che sono di interesse per il tema che sto affrontando, e credo dimostrino quanto sia utile e necessario porre in collegamento il tema dei diritti dei popoli indigeni con quello del diritto consuetudinario specifico di un popolo. Partirò da un saggio di una nota specialista del tema, l'antropologa e giurista messicana Victoria Chenaut⁵. Questa autrice ha osservato, nella sua ricerca tra i Totonaca di Puebla-VeraCruz, una serie di costumi che meritano

³ J. Fishburn Collier, *Law and social change in Zinacantan*, Stanford University Press, 1973.

⁴ L. Nader, *Harmony ideology: justice and control in a Zapotec mountain village*, Stanford University Press, 1990.

⁵ V. Chenaut, *Costumbre y resistencia étnica: modalidades entre los Totonaca*, in R. Stavenhagen, D. Iturralde (Compiladores), *Entre la ley y la costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990, pp. 155 ss.

la qualificazione di “costumi giuridici”, poiché regolano le relazioni sociali funzionando come elementi di controllo sociale, associati a certi valori condivisi. Si tratta di forme di comportamento, fondate su obbligazioni vincolanti, che la comunità considera suscettibili di sanzioni sociali. Il processo delle azioni sociali è intessuto di concetti espliciti come “**reciprocità**” (all’interno del gruppo) e “**resistenza**” (alle forze esterne). Per esempio, le terre coltivate da una famiglia cambiano continuamente di luogo, in accordo con le necessità della produzione e con le capacità produttive della terra. Però, ciò che non cambia è la **pretesa socialmente riconosciuta**, da parte della comunità, che ogni famiglia possa coltivare una porzione di terra, data la sua appartenenza a un determinato lignaggio.

Il risultato di ciò è che la rappresentazione delle relazioni di proprietà (vincolo tra un gruppo e una estensione di terra) è, conseguentemente, quella di una **relazione tra persone**, e le relazioni con i beni (la terra in questo caso) non costituiscono l’aspetto più importante. Si potrebbe dire che in questo contesto sociale un “diritto reale” è trasformato culturalmente in un “diritto di obbligazione”. La opposizione tra le concezioni giuridiche dei Totonaca e la visione politico-giuridica della società dominante è dunque netta, e come tale è stata vissuta da molte decadi. C’è stata in passato una lotta instancabile tra i governanti e questi indigeni, per convincere questi ultimi a partecipare pienamente alla “modernità”, il che voleva dire “imparare” il diritto di proprietà individuale, secondo le concezioni del diritto moderno e dell’economia capitalista. Per i Totonaca, dunque, la terra non è una proprietà ancestrale, ereditata dai discendenti. Per essi è **il lavoro che crea terra coltivabile**, mediante il taglio e la bruciatura della foresta e quindi mediante la successiva operazione della piantatura. Se è il lavoro che crea la terra, quindi, ciò che è veramente importante è il medesimo lavoro, e non la terra come tale, il cui **possesso** è limitato a un determinato periodo di tempo, finché duri la fertilità della stessa. L’aspetto fondamentale è, alla fine, **la relazione che le persone stabiliscono tra loro nell’uso della terra**. È evidente che siamo di fronte a una concezione autonoma di carattere socio-giuridico, che è parte di un sistema socio-culturale più ampio, e che non manca di produrre consistenti conseguenze per quanto riguarda la percezione del sé sociale e delle sue caratteristiche, e quindi anche per le rivendicazioni di diritti da parte di una popolazione indigena nei confronti di soggetti esterni (lo stato, la comunità internazionale).

Un altro esempio può confermare quanto stiamo argomentando. Si tratta delle osservazioni di Maria Teresa Sierra tra gli Otomí della Valle di Mezquital, a circa 30 Km da Città del Messico⁶. Dalla ricerca svolta dalla Sierra si evince che le pratiche giuridiche degli Otomí sono caratterizzate dal fatto di essere essenzialmente pratiche discorsive; cioè, pratiche sociali organizzate e gestite attraverso l’uso socialmente e culturalmente condizionato del linguaggio. Queste pratiche giuridiche emergono nella risoluzione dei conflitti, con mezzi discorsivi come la argomentazione e la retorica. I tipi di conciliazioni formalizzate dei conflitti hanno un carattere dinamico: si svolgono passo a passo, e si convertono in eventi comunicativi di grande importanza per osservare il funzionamento delle costumanze giuridiche. La capacità di indurre la convinzione, la negoziazione linguistica e di oggetti, la ricerca di una soluzione attraverso varie forme di mediazione, **all’interno di certi parametri**, appaiono continuamente nella vita sociale. Frequentemente il “giudice” tradizionale riesce a persuadere gli accusatori del fatto che la loro accusa non si regge o ha poche possibilità di condurre a una piena soddisfazione, e così in molti casi essi finiscono per convincersi a ritirarla. A volte il “giudice” ricorre alla sua autorità e al suo prestigio, e può minacciare l’accusato e/o l’accusatore di una grave sanzione. Nella sua attività domina una strategia persuasiva che oscilla tra l’arte della persuasione e la minaccia, e in ultima istanza può comportare la imposizione. Le diverse forme di conciliazione studiate dalla Sierra ci

⁶ M.T. Sierra, *Lenguaje, prácticas jurídicas y derecho consuetudinario indígena*, in R. Stavenhagen, D. Iturralde (Compiladores), *Entre la ley y la costumbre*, cit., pp. 231 ss.

permettono di osservare come una grande diversità di norme e di principi espliciti si adattano reciprocamente, modificandosi con flessibilità, attraverso le parole dell'operatore giuridico tradizionale, ben maneggiate e gestite. Le norme numerose e molto varie si mescolano con credenze implicite che governano le azioni permesse e proibite; ma tutto ciò tenuto conto delle differenti posizioni sociali esistenti, dei differenti momenti in cui le azioni si svolgono, delle differenze esistenti tra le relazioni coinvolte.

Si tratta dunque di una **normatività latente**, cristallizzata progressivamente, e temporaneamente, nella esperienza sociale. È evidente la multifunzionalità delle norme. In questi processi di azione sociale conflittuale gli aspetti morali, quelli economici e politici, le relazioni familiari, si intrecciano per produrre una complessità normativa che funziona da quadro di riferimento per gli atti giuridici specifici. E dunque, le regole e i principi non sono rigidi. Il loro carattere orale, non codificato, gli conferisce un tocco di fluidità e di dinamismo il cui uso e la cui gerarchia appare lentamente nella dinamica delle dispute, e può essere compreso solo il relazione alla struttura delle relazioni sociali e dei compromessi vigenti nel gruppo. La legge dello Stato, che pur esiste e fa sentire spesso la sua presenza sui gruppi indigeni, non è rifiutata in forma rigida, ma è al contrario soggetta a un processo di "appropriazione" da parte degli indigeni. Sì che il rapporto tra diritto positivo e diritto consuetudinario non pare manifestarsi, in questo caso, nei termini di uno scontro, di un contrasto. Domina invece una attitudine di "complementarietà", una ricerca di integrazione del patrimonio proprio di costumi con le leggi dello Stato.

Anche fra i Wayuu, indigeni della penisola della Guajira in Colombia, la figura sociale dei mediatori di conflitti, di figure politicamente rilevanti incaricate della funzione pubblica "giurisdizionale", è cruciale. Il ruolo dei "*Palabrer*os", esperti dei discorsi di conciliazione, maestri di retorica e "padroni della parola", è fondamentale per intendere il complesso e lento processo di adeguamento tra i gruppi dopo un omicidio. Appare qui in tutta evidenza la "costruzione sociale" dell'accordo tra due gruppi in conflitto, mediante un attento bilanciamento di pretese, accuse, difese, violazioni di norme, che generano, nell'ambito del processo sociale manovrato dal "*Palabrer*o", l'accordo sociale e conseguentemente la formazione di un "antecedente normativo", che servirà nei casi futuri come punto di orientamento nella prassi e nelle decisioni⁷.

4. Un concetto fondamentale dell'antropologia sociale e culturale: il concetto di "Cultura".

Dopo questa breve panoramica sui sistemi giuridici diversi (e giurisdizionali in particolare) dobbiamo adesso passare ad illustrare con qualche dettaglio due dei concetti fondamentali dell'antropologia moderna che sono assolutamente rilevanti per i problemi antropologico-giuridici dei quali ci siamo finora occupati.

Cominceremo con il concetto di **Cultura**, che è ormai da un secolo uno strumento fondamentale per la comprensione dei caratteri globali, complessivi della vita di ogni gruppo sociale (sia al livello della costruzione e uso degli oggetti materiali, sia a quella delle relazioni e obbligazioni sociali, sia infine a quello delle credenze, dei valori, delle conoscenze sul mondo e dei rituali individuali e collettivi). Fino alla prima metà dell'Ottocento il patrimonio vitale degli esseri umani veniva identificato per settori relativamente autonomi, visti separatamente, e non collegati insieme. I termini e i concetti allora usati erano quelli di "costumi", "comportamenti", "credenze", "riti", "tecniche"; e ciascuno di questi concetti corrispondeva – nelle concezioni del

⁷ W. Guerra Curvelo, *La disputa y la palabra. La ley en la sociedad Wayú*, Ministerio de Cultura, 2002.

tempo – a un cammino separato di “sviluppo-progresso”, che attraversava tutta la storia dell’umanità, in un cammino ascendente e ottimistico che andava dalla “età della pietra” alla celebrata organizzazione sociale dell’Europa dell’Ottocento.

Il carattere complessivo, globale e tendenzialmente coordinato e integrato del patrimonio di idee, concetti, costumi e istituzioni, credenze e rituali di un gruppo sociale fu per la prima volta espresso in maniera formale dall’antropologo inglese Edward Burnett Tylor nel 1871, nella sua famosa opera *Primitive Culture*. Tylor diede anche la prima definizione antropologica di “cultura”, che è stata da allora, ed è in buona parte tutt’ora, utilizzata nelle scienze sociali, e in particolare dall’antropologia; tanto che da allora questa disciplina venne identificata come “la scienza della cultura”. La definizione di Tylor è la seguente: «Cultura o Civiltà, intesa nel più ampio senso etnografico, è quel **complesso insieme che comprende conoscenze, credenze, arti, morale, legge, costume e qualunque altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società**»⁸. Si tratta dunque di un **insieme** complesso, comprendente diversi **settori** e aspetti, che viene **acquisito**, e quindi trasmesso da una generazione all’altra nel processo di socializzazione, all’interno di un **gruppo sociale**.

Questo concetto è quindi legato a una visione che mette in evidenza l’esistenza di **patrimoni collettivi** (di idee, norme, comportamenti, credenze, ecc.) e condivisi da tutti o dalla maggior parte degli uomini e donne di un qualsiasi gruppo sociale. Si tratta dunque di patrimoni dei gruppi, non degli individui singoli come tali. È un concetto onnicomprensivo, che non esclude nulla; ed è al tempo stesso un concetto non socialmente discriminatorio, giacché considera che **tutti** gli esseri umani, di qualunque gruppo sociale, posseggono una loro **cultura**: non ce n’è uno che ne sia privo. Gli elementi costitutivi del concetto tyloriano sono dunque un “patrimonio” (P), che si tramanda nel tempo in forme particolari (T), all’interno di una unità sociologica di dimensioni diverse (S). La combinazione e la costituzione specifica degli elementi di ognuno di questi insiemi complessivi sono spesso originali, e ciò produce un insieme di **differenze** e di **analogie** tra le numerose culture. Il che, in definitiva può generare, come di fatto avviene assai spesso, la reciproca “sottovalutazione”, giudizio negativo di un insieme complessivo estraneo, da parte dei membri di un gruppo dato. Come dire che una certa tendenza alla “*xenofobia*”, al “pregiudizio” e alla “esclusione” degli altri, che si accompagna alla frequente sopravvalutazione del sé sociale, è propria di molte culture. Ma ciò che deve risultare assolutamente chiaro è che esiste, ed è sempre esistita, una **pluralità delle culture**, che si accompagna alla difficoltà – se non impossibilità – di esprimere giudizi definitivi di valore sulla qualità e il “livello” delle diverse culture, al di là della indiscutibile superiorità dell’Occidente contemporaneo nel campo della tecnica.

Per il resto, ciascuno dei membri di un sistema culturale si sente legato al proprio mondo culturale che giudica “il migliore possibile”, e non è facile discutere in termini di “superiorità” o “inferiorità” con individui di una diversa cultura. Ma bisogna subito aggiungere che i processi di Occidentalizzazione, seguiti alla fase delle conquiste coloniali europee e quelli di globalizzazione, hanno reso oggi assai più complicato il quadro della diversità culturale mondiale. Ibridazioni, forme diverse di sincretismo, cambiamenti radicali e “appropriazioni parziali” dei patrimoni altrui, hanno modificato di molto il mondo contemporaneo e reso non facile la ricerca antropologica contemporanea.

A partire dagli anni Cinquanta del secolo passato, cominciò a diffondersi negli Stati Uniti un significato antropologico di “cultura” un po’ diverso e più restrittivo rispetto a quello

⁸ E.B. Tylor, *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and customs*, J. Murray, 1873 (1 ed. 1871), p. 1.

“patrimoniale” di origine tyloriana, che ha avuto un grande successo tra gli antropologi moderni. Si tratta di un significato che si riferisce solo ad una “parte” della **Cultura-Patrimonio Globale** della quale si è finora parlato. Questa “parte” è ritenuta la più rilevante e importante tra le attività e le creazioni dell’uomo in società: è costituita dalle **idee**, i **valori**, le **mentalità**. Il nuovo significato di “cultura” è dunque riservato agli aspetti ideali-valoriali della vita e dell’esperienza di una società. Agli altri aspetti, quelli della tecnica, della vita materiale, della produzione di beni, della stratificazione sociale e delle relazioni tra individui e gruppi, dei costumi quotidiani, si riserva – in questa prospettiva – il termine di “civiltà”. Mentre per Tylor, lo ricordiamo, “Cultura” e “Civiltà” erano sinonimi. In questa seconda prospettiva si ritiene che gli aspetti ideali-mentali-valoriali costituiscano i veri elementi di continuità storica delle società nella loro “lunga durata”.

Va anche, subito, sottolineato che sia il concetto di “cultura” di origine tyloriana, sia quello “mentale-ideale”, si oppongono nettamente a quello in uso nel linguaggio comune di quasi tutti i paesi contemporanei, al di fuori delle competenze dell’antropologia. Infatti, per “cultura” ancora oggi spesso si intende, qualcosa di simile alla “erudizione”, alla formazione progressiva personale di un individuo attraverso una selezione di **certe** conoscenze e attraverso un apprendimento socialmente selettivo: la letteratura, la filosofia, le arti, il mondo classico, sono gli elementi conoscitivi che farebbero distinguere un uomo “colto” da un “incolto”.

Bisogna notare che il concetto onnicomprensivo e patrimoniale tyloriano di “cultura” è stato oggetto di osservazioni critiche attenuative negli ultimi due decenni. Si è infatti criticata l’esagerazione di alcuni studiosi che hanno considerato il patrimonio culturale come “fisso”, stabile, oggettivo. In realtà, sarebbe sbagliato considerare la “cultura” come un insieme di “cose” che una società si porta dietro, come uno “zaino pieno di pietre”, che può essere – paradossalmente – dimenticato sul treno. Quello che è emerso da queste critiche nei confronti delle posizioni che vedevano in modo “essenzialista” la “cultura”, come se fosse indefinitamente legata ai suoi portatori (senza tener conto dei continui cambiamenti e riaggiustamenti), è che bisogna intendere il concetto menzionato come soprattutto un **insieme di significati**, di relazioni, di funzioni, di simboli, di valori, che i soggetti possono “richiamare” nelle loro affermazioni sul proprio “sé sociale”, ed utilizzare o adottare anche temporaneamente e in maniera differenziale, a seconda delle situazioni e degli interlocutori con i quali stanno trattando.

In questo senso, in questa prospettiva non “essenzialista”, si potrà concordare sul fatto che quello di “cultura” è un concetto strumentale, un mezzo espressivo, che tenta di sintetizzare e presentare in maniera più o meno sistematica, il complesso spesso non perfettamente ordinato e coerente di tutti gli aspetti (costumi, idee, comportamenti, azioni sociali, affermazioni su credenze, attività rituali) che vengono registrati, osservati a raccolti da un ricercatore nella sua esperienza di campo. Da tutto ciò deriva che non ci sono (e forse non ci sono mai state) culture “pure”, “incontaminate”, perfettamente coerenti, e nettamente “separate dalle altre”. Si evita in tal modo il rischio della **reificazione della cultura**.

5. Importanza del concetto di “Identità”.

Collegato con il concetto di “cultura” è un altro concetto di base dell’antropologia moderna: quello di **Identità**. Esso fa riferimento a dei processi sociali ed espressivi che tendono ad attribuire a un gruppo umano, sulla base del riconoscimento di alcune caratteristiche peculiari di tipo “culturale” (certi costumi, idee specifiche, tradizioni proprie, forme di organizzazione sociale, credenze particolari) una serie di proprietà esclusive e idiosincratice, capaci di farlo identificare facilmente nel novero degli altri gruppi consimili. Il carattere globale e complessivo dell’attribuzione di una “identità”, che comporta l’idea della coerenza tra diversi sottocaratteri

che sarebbero propri di ogni gruppo umano, fa associare senza difficoltà il concetto di “identità” a quello di “cultura”, tant’è che spesso viene usato il termine associativo tra i due concetti, quello di **identità culturale**.

Questa attribuzione di caratteri specifici ed esclusivi a un gruppo umano si basa verosimilmente su una qualche forma di **esperienza** con questo gruppo, che dall’esterno qualcuno ha avuto – o ritiene di aver avuto – delle proprietà, dei caratteri del gruppo umano in questione. Cioè, farebbe supporre che ci sia stata un’indagine, una serie di relazioni strette con la gente in questione, che stanno alla base della attribuzione di certe caratteristiche identitarie. In questa attribuzione di specificità all’insieme sociale di cui si tratta è molto frequente che appaiano giudizi, valutazioni, apprezzamenti o critiche a quel patrimonio di costumi. In altri termini, il più delle volte l’attribuzione identitaria, che viene costruita **dall’esterno**, si lascia andare a espressioni semplificate, sintetiche e riduttive, a stereotipi; e spesso manifesta percezioni e atteggiamenti che contengono pre-giudizi.

L’esempio più banale è quello dello stereotipo degli Italiani definiti tutti come “amatori” di belle donne, sempre intenti a mangiare spaghetti e a suonare la chitarra. Questo stereotipo di certo rielabora in maniera caricaturale elementi che effettivamente esistono in parte nel patrimonio storico e sociale degli Italiani; ma è altrettanto certo che non si può accettare semplicisticamente il quadro appena disegnato come la sintesi della “identità nazionale italiana”.

Lo stesso potrebbe dirsi per gli altri stereotipi noti, come quello dei tedeschi come “assolutamente precisi e affidabili” e degli inglesi come straordinariamente dotati di “*self-control*”. Siamo infatti di fronte a percezioni superficiali, categorizzazioni, definizioni e giudizi sulla natura complessiva di un popolo o di un gruppo umano che spesso hanno poco a che fare con la vera natura dei sistemi culturali. Ma è certo che indagini accurate, osservazioni di lunga durata e colloqui intensi con gli attori sociali possano consentire la identificazione ben fondata di alcuni caratteri specifici che possono anche consentire di identificare e distinguere un gruppo sociale dagli altri. E bisogna subito aggiungere che i processi di cambiamento in ogni sistema culturale sono continui e inesorabili; essi possono dipendere da contraddizioni e contrasti interni (tra le generazioni, tra sottogruppi differenti per attività e caratteristiche, tra i sessi, e così via), ma anche dal confronto e dalla influenza di soggetti esterni. Quindi, i “confini” le forme di “stabilità” e “costanza” nei processi identitari sono assai rari.

Tutto ciò riguarda l’attribuzione di caratteristiche e di peculiarità a un gruppo umano **dall’esterno**, cioè da individui e gruppi appartenenti ad altre società. Ma il tema dell’identità sociale e culturale ha anche un altro aspetto, un’altra dimensione che non è meno importante della prima. Infatti, anche **all’interno** di un gruppo umano vengono prodotte percezioni, categorizzazioni, definizioni e giudizi sulla “propria natura sociale e culturale”. Gli antropologi sono spesso di fronte ad affermazioni esplicite di informatori che dicono: «noi siamo fatti così, noi siamo quelli che fanno la tal cosa nel tal modo, noi crediamo a questo e a quello...». Infatti, ogni società, ogni gruppo umano elabora proprie convinzioni, in maniera più o meno esplicita e più o meno complessa, sulle proprietà del proprio sistema sociale e culturale. L’identità quindi, vista dall’interno, appare anch’essa come una creazione che può essere occasionale, o in parte una invenzione strumentale poi canonizzata da tutto il gruppo, una strategia di auto-rappresentazione in date circostanze e per date finalità.

Possiamo allora dire che, come nel caso delle attribuzioni identitarie provenienti dall’esterno, appare evidente il carattere **storico**, mutevole, circostanziale, costruito, delle rappresentazioni identitarie, certo sulla base di alcuni riscontri effettivi. Si può allora sostenere che **le identità sono relative e situazionali**. Esse dunque si formano e si **mantengono rispetto a**

un interlocutore esterno, e dipendono dalla specifica situazione sociale che si sta determinando in un certo momento storico (situazione coloniale con un particolare rapporto di potere-controllo da parte di una potenza straniera e di una élite dominante, rapporti di scambio commerciale e sociale tra *partners* privilegiati, relazioni tra centro e periferia negli stati moderni stratificati, e così via).

L'antropologia moderna discute accuratamente e si impegna nel confutare le tesi che fanno riferimento alle identità sociali e culturali come se fossero "sostanze", qualità naturali, oggettive, stabili nel tempo, fisse e indelebili, ineluttabilmente legate a certi gruppi umani circoscritti e ben identificati, come proprietà non accessorie del gruppo in quanto unità collettiva fisicamente distinguibile da altre unità simili. Le conclusioni degli studi recenti sull'argomento dell'identità (in particolare anche della "identità etnica" della quale si è parlato a lungo negli ultimi anni) riguardano dunque l'idea che le identità si rinnovano costantemente nel tempo, sono "costruzioni sociali e culturali", a carattere assai spesso strumentale e politico. Questa visione generale, scettica e anche critica, dei fenomeni identitari è stata spesso – nella recente antropologia italiana – vista in maniera abbastanza radicale, a volte trascurando il rilevante fatto sociale e politico che l'uso "strumentale" dei fenomeni identitari, e l'assunzione di idee e concetti venuti dalla ricerca antropologica (come il concetto di "cultura") da parte di gruppi sociali nelle loro rivendicazioni politiche, è già di per sé un fatto rilevante, degno di essere osservato e analizzato con cura dagli antropologi⁹.

6. Il "Multiculturalismo" come esempio di modello di "convivenza" tra gruppi umani di provenienza sociale e culturale diversa. Alcuni esempi dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Australia.

In conclusione, vorrei soffermarmi su una idea-concetto molto importante, che si è diffusa ed ha creato ampi dibattiti negli ultimi decenni, e che ha visto una intensa partecipazione degli antropologi ed anche dei giuristi. Si tratta del concetto di **Multiculturalismo**. La rete complessa costituita dalla rapida circolazione di beni in un mercato unico, generale e globale, e il rilevante e crescente numero di migranti da un paese all'altro, ha generato nell'ultimo decennio una concreta situazione di *pluralismo*, di una molteplicità di genti differenti, di diversi costumi, idee, esperienze, aspettative, che si manifestano l'una accanto all'altra negli stati moderni, i quali devono trovare una soluzione per questa nuova dimensione pluralistica delle società contemporanee.

Possiamo identificare due differenti dimensioni del problema della natura pluralistica degli stati moderni. Innanzitutto, dobbiamo notare una costante trasformazione della vita pubblica in una grande varietà di situazioni: appaiono molti gruppi differenti di individui provenienti dai diversi continenti, si moltiplicano i prodotti importati dai loro paesi d'origine nei mercati cittadini, nascono una serie di ristoranti etnici che influenzano anche i costumi alimentari dei residenti nazionali, si diffonde progressivamente la musica, per esempio quella Afro-Cubana e Afro-Americana, nascono problemi a volte molto seri per le organizzazioni municipali (riguardanti le abitazioni, le scuole interculturali, le difficoltà nella gestione dei servizi sanitari o delle carceri, determinati anche dalla frequente ignoranza o scarsa padronanza della nostra lingua da parte degli immigrati, e così via). Inoltre, dobbiamo ammettere che si deve ormai rinunciare alla vecchia

⁹ Questa letteratura antropologica "radicale" sulla identità è stata presentata in numerosi recenti volumi: U. Fabietti, *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Carocci, 1995; F. Remotti, *Contro l'identità*, Laterza, 1996; *Id.*, *L'ossessione identitaria*, Laterza, 2010. Sono probabilmente più utili alcune antologie che presentano posizioni diverse e molto articolate su questo grande problema delle rappresentazioni del "sé sociale": U. Fabietti, V. Matera, *Memorie e identità. Simboli e strategie del ricordo*, Meltemi, 1999; R. Malighetti (a cura di), *Politiche dell'identità*, Meltemi, 2007.

illusione di una omogeneità compatta, sociale, culturale e religiosa, tra tutti gli abitanti di un Paese. Si sta dunque diffondendo progressivamente una coscienza della complessa situazione di pluralità, di una molteplicità di forme di vita che debbono necessariamente convivere nei paesi moderni. Insomma, il **pluralismo** è divenuto una condizione diffusa della post-modernità.

Le soluzioni proposte al problema indicato, in termini di elaborazioni di teorie sulla base di interpretazioni accurate delle diverse situazioni e di strategie accurate di azione, sono state molto diverse negli ultimi decenni e vanno dalle forme di accoglienza e negoziazione attenta alle forme di esclusione e respingimento delle differenze culturali in nome di un “monismo” culturale che risulta abbastanza incongruo nel mondo contemporaneo. Conviene concentrarsi su alcune differenti strategie per affrontare il problema, in qualche Paese fin dall’inizio del secolo Ventesimo.

La prima delle soluzioni proposte riguarda gli Stati Uniti, nei primi anni del secolo passato. Gli Stati Uniti si sono formati, com’è noto, sulla base di una intensa, continua e selettiva migrazione di migliaia di persone provenienti soprattutto dall’Europa, ma poi anche dall’Asia. Le nuove opportunità di lavoro in un paese in rapidissima espansione, la struttura federale del sistema americano, la pluralità delle affiliazioni religiose degli immigrati, e infine l’esperienza delle piccole comunità che si sviluppavano rapidamente nel corso della “Conquista della Frontiera Occidentale” del Paese, ha generato una combinazione bilanciata tra alcune “idee comuni basiche” (“*the American Way of Life*”) e il mantenimento di certi costumi e pratiche culturali che ciascun gruppo di immigrati portava con sé dalla sua terra d’origine.

Questo nuovo modello di coesistenza coordinata del “vecchio” con il “nuovo” prese la forma di quello che venne definito il *Melting Pot*, una mescolanza attiva che in pochi anni divenne la tipica auto-rappresentazione degli Stati Uniti come di un mondo nel quale una solida base comune (la citata *American Way of Life*) si accompagnava con una pluralità di differenti soggetti sociali. L’espressione *Cultural Pluralism* fu usata per la prima volta dallo studioso statunitense Horace M. Kallen, che pubblicò una serie di libri e saggi su questo argomento¹⁰. Kallen propose la sua nuova teoria come una praticabile ed efficace soluzione al problema del conflitto ideologico-politico del tempo, che si manifestava con frequenti contrasti sul tema della “Americanizzazione”.

Egli argomentò con energia contro la reazione “*White Anglo-Saxon Protestant*” nei confronti delle ondate massicce di immigrazione dal Sud ed Est Europa, che aveva avuto luogo soprattutto tra il 1890 e il 1914. Circa 13 milioni di immigrati avevano in quel periodo raggiunto gli Stati Uniti. L’idea più diffusa in quell’epoca era che tutti gli immigrati avrebbero potuto essere assorbiti e sottoposti alle nuove regole del nascente Paese e che ognuno di essi avrebbe potuto contribuire all’emergenza di un nuovo carattere nazionale. Si temeva infatti che, senza una azione politica in buona misura costringitiva, la purezza della vecchia cultura Anglo-Americana sarebbe stata distrutta dagli immigrati provenienti dall’Europa meridionale e orientale. Kallen propose la tesi che la “Americanizzazione” nel più ampio senso liberale avrebbe comportato non la distruzione dei tratti culturali originali del gruppo dei primi immigrati dell’età coloniale, di origine anglo-sassone, ma anzi la preservazione e il rafforzamento delle eredità culturali di ciascun gruppo di *new-comers* – nel linguaggio, nelle arti, nella letteratura, nella musica e nei costumi quotidiani – a beneficio di una nuova costruzione socio-politico-culturale arricchita dagli apporti esterni.

¹⁰ H.M. Kallen, *Cultural Pluralism and the American idea*, The University of Pennsylvania Press, 1956; Id., *Democracy versus the Melting Pot*, in *The Nation*, vol. 100, n. 2590, 1915, pp. 190 ss.

Il quadro generale della nuova cultura americana sarebbe stato costituito dalla prevalenza dell'uso comune della lingua inglese e dalla adesione comune al sistema politico ed economico ormai prevalente, i cui principi generali erano la **democrazia** e una attenzione particolare nei confronti della **individualità**. La metafora che egli propose per sintetizzare questa soluzione del futuro americano non fu più quella consueta del *Melting Pot*, ma quella più efficace di una **“orchestra” nella quale ogni strumento apportava il suo originale contributo alla “sinfonia” della civiltà**. Nei suoi ultimi saggi Kallen introdusse in questa “orchestra” anche i Neri Americani e i Nativi Americani.

Il dibattito su “come affrontare la diversità culturale” e su “come risolvere il problema delle tensioni tra la unità generale della nazione e le divisioni etniche e locali” è stato molto esteso negli Stati Uniti, e una serie di diverse posizioni sono state discusse a lungo. In primo luogo l'orientamento **assimilazionista**, consistente nell'idea che fosse necessario “assorbire” gli estranei nel nuovo sistema socio-culturale, spingendoli ad abbandonare i propri mondi culturali originari, fu prevalente a lungo. Ma contro di esso si manifestò presto un diverso orientamento, definito *interactive pluralism*, che insisteva sulla possibilità del mutuo riconoscimento e rispetto reciproco tra i portatori di differenze sociali e culturali. Questo orientamento si ispirava a una “visione decentrata” della cultura nazionale americana, nel senso che essa era vista come “cultura plurale” e non semplicemente come emanazione della visione culturale di un solo gruppo.

Il pluralismo interattivo vedeva l'ordine morale sostantivo come un processo progressivo ed emergente, non come qualcosa che semplicemente “esisteva”; lo considerava come **qualcosa che era in uno stato costante di divenire**, come il frutto di un continuo scambio tra le differenti componenti sociali e culturali. In questo senso la “comprensione degli altri” può comportare una nuova forma di “comprensione di se stessi”. Questo spirito di tolleranza e di rispetto per la diversità culturale si è molto diffuso negli Stati Uniti nelle ultime decadi; un famoso libro pubblicato nel 1998 da Nathan Glazer ha enfatizzato e sostenuto con grande eleganza questa posizione. Il titolo del volume è: *We are all multiculturalists now* (Harvard University Press, 1998). Bisogna notare, però, che il dibattito tra le visioni opposte delle possibili politiche volte a governare le diversità socio-culturali all'interno di una grande nazione come gli Stati Uniti non è stato influenzato che in minima parte da studi empirici delle scienze sociali, ma da posizioni ideologiche e ideologico-politiche non basate su dati concreti. Nel dibattito menzionato sono stati frequentemente presentati casi trattati molto superficialmente, attraverso i quali si è spesso sostenuta la tesi che “il multiculturalismo è fallito” (come in molte situazioni dell'Olanda, dell'Inghilterra o della Germania). Ma una seria considerazione e analisi degli studi sociali approfonditi, che ormai esistono in buon numero, contraddice queste posizioni generali e semplicistiche. Per esempio, l'argomento molto frequente – e privo di solidi sostegni documentari – contro il multiculturalismo è quello che questo tipo di orientamento politico ha incoraggiato la “esclusione” anziché la “inclusione”, e che il mantenimento di comunità “separate” genera un terreno fertile per conflitti sociali e radicalizzazione. Gli studi numerosi esistenti dimostrano che è invece molto frequente la “positiva convivenza” tra gruppi diversi; si evita in tal modo che le comunità di immigrati e “stranieri” si abituino a “nascondere” le proprie attività e idee culturali, mimando una finta accettazione delle cultura nazionale dominante.

Il problema teorico e politico della accettazione del pluralismo come uno stato normale della vita civile è stato affrontato tra grandi difficoltà in un gran numero di democrazie occidentali. Ed ha costituito una sfida per i tradizionali e fondamentali valori della tradizione liberal-democratica: **Libertà, Eguaglianza, Solidarietà**. Il riconoscimento degli interessi legittimi delle minoranze nei confronti della loro identità e cultura è stato concepito come orientamento efficace e legittimo senza che si erodessero i valori liberali fondamentali. Al di fuori degli Stati Uniti abbiamo un esempio importante di efficace conciliazione tra il rispetto delle

diversità culturali ed il mantenimento di una forte identità nazionale unitaria. È il caso del Canada, dove il rispetto per i diritti politici delle minoranze, le uguali opportunità e la diffusa solidarietà sociale verso gli immigrati sono un fatto riconosciuto. Il Canada è il Paese con il più ampio numero di cittadini nati altrove; ed i rappresentanti delle minoranze eletti al Parlamento sono più numerosi che in tutte le altre nazioni occidentali. Il fatto che il Canada si è auto-definito *a multicultural nation* significa che gli immigrati sono considerati parte costituente di un Paese i cui cittadini sono orgogliosi di esserne membri; così il multiculturalismo aiuta i membri nati nel Paese a legare stabilmente la identità nazionale canadese con la solidarietà nei confronti degli immigrati e delle minoranze. E, d'altro canto, il multiculturalismo fornisce un legame attraverso il quale gli immigrati e le minoranze riescono a identificarsi con, e ne sono orgogliosi, la comune patria che è il Canada. Il *Canadian Multiculturalism Act* del 1988 ha fissato questa strategia come un orientamento politico generale per tutto lo Stato Federale. Tutti i cittadini, dunque, di diverse origini (francesi, inglesi, indiani, eskimesi, o recenti immigrati) possono mantenere – entro certi limiti – le loro identità culturali ed i loro sentimenti di appartenenza.

Ma ci sono altri esempi molto interessanti di strategie politiche del “multiculturalismo”. Un caso rilevante è quello dell’Australia. Questo continente è stato da sempre considerato una “terra classica di immigrazione”. Di fatto, l’arrivo costante di immigrati da altri continenti è stato un fenomeno centrale nella “costruzione della nazione” australiana, ed oggi il continente australiano è una delle regioni con la maggiore quantità di membri di etnie e provenienze diverse al mondo. Nei primi anni del secolo Ventesimo un forte processo di resistenza contro i *new-comers* provenienti dall’Asia e dal Pacifico provocò una reazione del governo e condusse alla decisione di inaugurare una *White Australian Policy* con una Legge Federale approvata dal Parlamento nel 1901: il *Immigration Restriction Act*. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la situazione cambiò radicalmente. La maggior parte dei politici dei vari stati australiani cominciarono a convincersi che la popolazione australiana (allora di 7,5 milioni di persone) aveva assoluta necessità di essere accresciuta per ragioni economiche e strategiche. Circa 5 milioni di persone, così, cominciarono a trasferirsi in Australia come residenti definitivi a partire dal 1945. Il tasso annuale di immigrazione rimase molto alto nel periodo tra il 1950 e il 1960, e ciò fu giudicato in tutto il paese come la maggiore causa della prosperità australiana.

Il processo di immigrazione post-bellico era stato programmato e gestito in modo che – comunque – si mantenesse la integrità culturale della **Anglo-Australia**, ma di fatto il risultato fu opposto, generando una grande diversità etnica. La soluzione iniziale per questo dilemma fu dapprima affidata alla strategia della **assimilazione** (alla quale si è fatto brevemente riferimento). Secondo questa strategia gli immigrati avrebbero dovuto essere culturalmente e socialmente assorbiti ed avrebbero dovuto divenire rapidamente indistinguibili dalla base storica nazionale della popolazione anglo-australiana. E del resto la “naturalizzazione” dei *new-comers* poteva essere ottenuta dopo cinque anni, poi ridotti a tre ed infine a due, ed i bambini nati in Australia agli immigrati divenivano automaticamente cittadini australiani. Ma negli anni ‘60 cominciò ad apparire chiaramente che l’assimilazionismo non funzionava. A partire dagli anni ‘70 gli immigrati cominciarono ad essere considerati come un importante fattore politico, giacché essi costituivano una parte molto rilevante dei votanti della classe lavoratrice. Tra il 1971 e il 1976 la *White Australia Policy* fu alla fine abolita dall’ Australia’s Labour Party (ALP). Questo partito aprì delle sezioni Greche e Italiane, faceva le sue campagne pubblicitarie nei giornali etnici e sceglieva sistematicamente alcuni candidati tra gli immigrati. La vittoria dell’ALP nelle elezioni del 1972, dopo 23 anni di governo conservatore, sembra sia in buona parte da attribuire a questa strategia politica.

Questo nuovo governo assunse il **multiculturalismo** come parte fondamentale del suo programma, e rigettò esplicitamente le strategie assimilazioniste. Il multiculturalismo era

considerato come un modo per ottenere una forma stabile di coesione sociale in una società costituita da gruppi etnicamente diversi. Governi successivi dell'ALP iniziarono a sottolineare i benefici economici del multiculturalismo, sostenendo che una popolazione costituita da gruppi culturalmente diversi è meglio in grado di rispondere alle sfide del commercio internazionale e della comunicazione globalizzata. Nel 1989 fu lanciata la *National Agenda for a Multicultural Australia* (OMA), che era basata sui concetti di "identità culturale", "giustizia sociale" (che veniva caratterizzata dalla rimozione di ogni tipo di barriera tra razze, gruppi etnici diversi, culture non omogenee, religioni differenti, lingue, rapporti diversi di genere, luoghi di nascita), e infine "efficienza economica" (basata sulle capacità ed i talenti provenienti dai differenti backgrounds culturali dei diversi gruppi esistenti nel Paese).

Molti cambiamenti avvennero negli anni successivi. Il governo del *Liberal-Country Party*, insediato tra il 1975 e il 1982, accettò e reinterpretò la politica del multiculturalismo del Labour Party, ma basando la sua impostazione su un concetto di "cultura" di tipo "primordialista", definito in termini statici come linguaggio, folklore, tradizioni culinarie e costumi considerati come "bagaglio culturale" dei migranti. I diversi gruppi etnici venivano considerati come comunità relativamente omogenee con i loro "leaders naturali", la cui rappresentazione tradizionalista della cultura superava i limiti delle diverse classi sociali.

In anni più recenti la identità culturale e la diversità hanno cominciato ad essere viste, in Australia, come legittimi attributi di tutti i cittadini e i residenti; ma come parte della sfera privata, che non deve essere promossa ma certamente riconosciuta e protetta dallo Stato. È stato dunque notato un progressivo cambiamento da un modello "pluralistico-etnico" a uno "inclusivo-multiculturale"; e questo è in gran parte il risultato dello sviluppo e della modificazione delle dinamiche dei processi migratori: non più caratterizzati da un movimento di contadini verso impieghi lavorativi nel mondo industriale, ma da una situazione più complessa che vede una mobilità ascensionale sociale ed economica delle seconde e terze generazioni degli immigrati.

Le esperienze del Canada e dell'Australia sono state considerate da molti studiosi del tema delle migrazioni come dei buoni e stimolanti esempi per la soluzione di analoghi problemi dell'Europa occidentale; naturalmente con i pertinenti adattamenti e le modificazioni che i contesti sociali e politici specifici dell'Europa impongono.

Conviene aggiungere qualcosa al tema delle possibili strategie politiche dei governi nei confronti della "diversità culturale". In forme e con gradazioni differenti, l'orientamento verso la **assimilazione** finisce per essere prevalente. Esso mira, come s'è detto, alla "cancellazione" dei patrimoni culturali degli immigrati e alla loro soluzione con i modi di vita, i costumi, della società ricevente, con strumentazioni spesso costrittive, da "pedagogia verticale". La sostanziale inefficacia di questo orientamento, e una critica costante in molti paesi, ha condotto ad una strategia alternativa, che vale la pena di essere brevemente esaminata. Si tratta della **integrazione**, un processo lento e non costrittivo, caratterizzato dalla tendenziale "parità" delle azioni dei due fronti messi a confronto, l'uno con l'altro, nel quadro di una "pedagogia reciproca e orizzontale". In questo caso si tende a realizzare una specie di "scambio continuo", e di obbligazioni scambievoli e di arricchimenti dalle due parti. Come dire che gli "estranei" accettano alcune norme, comportamenti, strategie di azione, proposte dalla società ricevente, e questa si impegna a rispettare costumi, idee e comportamenti in un *do ut des* tendenzialmente paritario. È ovvio, naturalmente, che gli "estranei" debbano impegnarsi nell'apprendimento della lingua, storia e cultura della società ricevente (e soprattutto delle sue leggi fondamentali); ma è anche dovuto che la società ricevente si impegni nello stesso lavoro continuo di "adattamento", anche emanando – a volte – norme specifiche di tutela di certi aspetti della società e cultura di provenienza degli immigrati.

Naturalmente, l'accettazione di certi comportamenti e costumi degli estranei deve essere dosata e misurata nel confronto con costumi analoghi e diversi della società ricevente, senza che vengano urtate sensibilità particolari, oltre che norme specifiche dei codici della società ricevente. Il risultato di questi processi potrà essere la costruzione di un nuovo sistema culturale frutto della interazione tra i due sistemi precedenti. E ciò è proprio quello che, di fatto, è avvenuto concretamente nella storia degli incontri tra diverse società umane, al di fuori dei contesti coloniali, costrittivi e impositivi.

7. Alcune brevi annotazioni conclusive sull'Antropologia Applicata.

Le osservazioni e i dati di ricerca sommariamente presentati credo che possano dare un contributo anche alla conduzione e soluzione di problemi operativi e decisionali da parte di istituzioni e funzionari che svolgono le loro attività in contatto con persone, soggetti, gruppi, connotati dal possesso di patrimoni culturali diversi, che ovviamente influenzano le loro azioni quotidiane in vari contesti socio-politici e istituzionali, com'è il caso – per esempio – degli immigrati provenienti da molti Paesi del cosiddetto Terzo Mondo. C'è infatti tutta una serie di istituzioni (centri di salute, scuole, carceri, tribunali, comuni e regioni) che si trovano a dover prendere decisioni che riguardano soggetti appartenenti a culture diverse. L'antropologia e la sociologia hanno elaborato negli ultimi decenni forme di raccordo tra la **ricerca**, come produzione di conoscenza affidabile sui fatti sociali, e l'**esercizio di influenza** sulle decisioni di organi pertinenti. È questo un caso di grande interesse della **conoscenza** che potrebbe influenzare – in senso positivo – l'**azione**.

Tra il **sapere** e il **fare** si potrebbe stringere in tal modo uno stretto legame, che possa aiutare a migliorare le decisioni e le azioni. Stiamo accennando al problema centrale della "**Antropologia Applicata**", ovvero al tema della "fuoriuscita del sapere dall'Accademia" e della costituzione di una rete di relazioni reciproche tra le istituzioni e gli studiosi, che devono naturalmente – in questo caso – sottoporre a un non facile "adattamento" del proprio patrimonio conoscitivo alle esigenze degli "operatori pratici". Nel campo specifico del rapporto tra giuristi e giudici da una parte, ed antropologi dall'altra, sarebbe dunque di grandissima utilità che i giudici "tenessero in conto" i contributi delle ricerche antropologiche, anche attribuendo ai concetti di "cultura" e di "identità", nonché all'idea del pluralismo giuridico e delle concezioni giuridiche popolari, tutta la loro importanza. Basterebbe, a mio parere, che non si prendesse rigidamente alla lettera la "autonomia culturale" e che si tenessero in gran conto le variazioni interne a un sistema culturale e le dinamiche storiche costanti dei sistemi di idee e di azioni di tipo "giuridico". In fin dei conti, la "cultura" e le "identità" non sono "libri" scritti una volta per tutte con precisione, ai quali si possa fare riferimento come a "protocolli" dotati di assoluta validità, come inoppugnabili "prove"; ma sono, al contrario, processi caratterizzati dalla continua dinamica storica e dalle numerose variazioni individuali.

Bibliografia.

P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Le Monnier, 1936

R. Cammarata, *I diritti dei popoli indigeni. Lotte per il riconoscimento e principio di autodeterminazione*, Università degli Studi di Milano, 2004

R. Cammarata, L. Mancini, P. Tincani (a cura di), *Diritti e Culture. Un'antologia critica*, Giappichelli, 2014

G. Caterina, *La dimensione tacita nel diritto*, Ediz. Scient. Italiane, 2009

V. Chenaut, *Costumbre y resistencia étnica: modalidades entre los Totonaca*, in R. Stavenhagen, D. Iturralde (Compiladores), *Entre la ley y la costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990, pp. 155 ss.

A. Colajanni, *Aspetti e problemi relativi alla persistenza del diritto consuetudinario nelle società tradizionali dell'Africa Nera*, in *Ulisse*, Vol. XI, fasc. 69, 1971, pp. 166 ss.

A. Colajanni, *Introduzione*, in E.A. Hoebel, *Il diritto nelle società primitive*, Il Mulino, 1977, pp. vii ss.

A. Colajanni, *Famiglia e parentela: problemi di ricerca antropologico-giuridica in aree indigene, con riferimento alle possibili riforme degli ordinamenti giuridici positivi*, in AA. VV., *Tradizione giuridica romana e istituzioni indigene in Brasile*, Progetto Italia-America Latina, CNR, 1993, pp. 125 ss.

A. Colajanni, *Il disordine mondiale nei diritti umani. Il punto di vista dell'antropologia*, in M. Belluscio, R. Noury (a cura di), *Il nuovo disordine mondiale. Economia, diritti umani e conflitti*, Ed. Ricerca e Cooperazione/Formin, 2002, pp. 57 ss.

A. Colajanni, *Prologo*, in: W. Guerra Curvelo, *La disputa y la palabra. La ley en la sociedad Wayúu*, Ministerio de Cultura, 2002, pp. 19 ss.

A. Colajanni, *Derechos de los pueblos indígenas y derechos indígenas en América Latina. Un punto de vista antropológico-jurídico sobre el futuro de los pueblos originarios del continente*, in A.L. Palmisano, P. Pustorino (a cura di), *Identità dei popoli indigeni: aspetti giuridici, antropologici e linguistici*, Atti del Convegno Internazionale, Siena, 4-5 giugno 2007, Istituto Italo-Latino Americano, 2008, pp. 245 ss.

A. Colajanni, *Una nueva dimensión de la 'cuestión indígena' latinoamericana. La aportación de la antropología jurídica, entre derechos de los pueblos indígenas y derecho indígena*, in *THULE. Rivista Italiana di Studi Americanistici*, nn. 26/27- 28/29, 2009-2010, pp. 245 ss.

A. Colajanni, *La Antropología del Derecho en Italia*, in M. Castro Lucic (Editora), *Los Puentes entre la Antropología y el Derecho. Orientaciones desde la Antropología Jurídica*, Universidad de Chile, 2014, pp. 65 ss.

A. Colajanni, *Ricerca "pura" e ricerca "applicata". Antropologia teoretica e antropologia applicativa a un decennio dall'inizio del terzo millennio*, in *DADA. Rivista di Antropologia post-globale*, Speciale n. 2, 2014, pp. 25 ss.

A. Colajanni, *La restituzione delle terre alle popolazioni indigene in America Latina. Un non facile problema di antropologia giuridica*, in *L'Uomo. Società Tradizione Sviluppo*, n. 2, 2015, pp. 71 ss.

A. De Lauri (a cura di), *Antropologia giuridica. Temi e prospettive di ricerca*, Mondadori, 2013

- U. Fabietti, *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Carocci, 1995
- U. Fabietti, V. Matera, *Memorie e identità. Simboli e strategie del ricordo*, Meltemi, 1999
- A. Facchi, *L'antropologia giuridica e i suoi confini*, in A. Giansanti, G. Maggioni (a cura di), *I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica*, Raffaello Cortina, 1995, pp. 107 ss.
- A. Facchi, P. Mittica (a cura di), *Concetti e norme. Teorie e ricerche di antropologia giuridica*, Franco Angeli, 2000
- A. Febbraio, *Sociologia e antropologia del diritto*, in *Quaderni Fiorentini per la Storia del Diritto*, 14, 1985, pp. 7 ss.
- J. Fishburn Collier, *Law and social change in Zinacantan*, Stanford University Press, 1973
- N. Glazer, *We are all multiculturalists now*, Harvard University Press, 1998
- H.M. Kallen, *Cultural Pluralism and the American idea*, The University of Pennsylvania Press, 1956; Id., *Democracy versus the Melting Pot*, in *The Nation*, vol. 100, n. 2590, 1915, pp. 190 ss.
- H.M. Kallen, *Cultural pluralism and the American idea*, The University of Pennsylvania Press, 1956
- L.M. Lombardi Satriani, M. Meligrana, *Diritto egemone e diritto popolare. La Calabria negli studi di demologia giuridica*, Ed. Qualecultura, 1975
- M.G. Losano, *I territori degli indios del Brasile fra diritti storici e diritto vigente*, in *Sociologia del Diritto*, 1, 2006, pp. 77 ss.
- R. Malighetti, *Politiche dell'identità*, Meltemi, 2007
- L. Mancini, *Antropologia del diritto zingaro*, in *Sociologia del Diritto*, 31, 3, 2004, pp. 43 ss.
- L. Mancini, *Introduzione all'antropologia giuridica*, Giappichelli, 2015
- M. Meccarelli (a cura di), *Diversità e discorso giuridico. Temi per un dialogo interdisciplinare su diritti e giustizia in tempo di transizione*, Universidad Carlos III, 2016
- S.F. Moore, *Law as a process. An anthropological approach*, Routledge & Kegan Paul, 1978
- R. Motta, *Teorie del diritto primitivo. Un'introduzione all'antropologia giuridica*, Unicopli, 1986
- R. Motta, *L'addomesticamento degli etnodiritti. Percorsi dell'antropologia giuridica teorica ed applicata*, Unicopli, 1994
- L. Nader, *Harmony ideology: justice and control in a Zapotec mountain village*, Stanford University Press, 1990
- A.L. Palmisano, *On informal justice in Afghanistan*, in G. Picco, A.L. Palmisano (Ed.), *Afghanistan. How much of the past in the new future*, Inst. of Internat. Sociology/Internat. Univ. Inst. of Europ. Studies, 2007, pp. 37 ss.

- F. Remotti, *Temi di antropologia giuridica*, Giappichelli, 1982
- F. Remotti, *Contro l'identità*, Laterza, 1996
- F. Remotti, *L'ossessione identitaria*, Laterza, 2010
- F. Remotti, R. Motta, *Temi di antropologia giuridica e Riflessioni e aggiornamenti su Antropologia giuridica e discipline confinanti*, Trauben, 2006
- S. Romano, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Ed. Spoeri, 1918
- R. Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo a una macrostoria del diritto*, Il Mulino, 2007
- R. Sacco, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il Mulino, 2015
- L. Scillitani, *Studi di antropologia giuridica*, Jovene, 1996
- G. Sertorio, *Per una ricerca sul concetto dei diritti reali nell'impostazione Yoruba tradizionale*, in *Africa*, 21, 1, 1966, pp. 11 ss.
- M.T. Sierra, *Lenguaje, prácticas jurídicas y derecho consuetudinario indígena*, in R. Stavenhagen, D. Iturralde (Compiladores), *Entre la ley y la costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990, pp. 231 ss.
- B. de Sousa Santos, *Toward a new common sense: law, science and politics in the paradigmatic transition*, Routledge, 1995
- R. Treves, *Il contributo delle scienze sociali allo studio del diritto*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, a. 35, 1958, pp. 526 ss.
- R. Treves, *Il diritto come componente della cultura*, in *Sociologia del Diritto*, 6, 1979, pp. 1-2
- E.B. Tylor, *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and customs*, J. Murray, 1873 (I ed. 1871)
- L. Zagato, *Tutela dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti del diritto internazionale*, in M.L. Ciminelli (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze. Arte, identità e proprietà culturale nel terzo e quarto mondo*, Franco Angeli, 2006, pp. 35 ss.

Appendice.

Case Study n. 1: una ricerca sul “delitto d'onore” in Sicilia negli anni '60 del secolo passato, prima della abolizione dell'art. 187 del Codice Penale. La storia dell'introduzione della

norma nel vecchio Codice, i costumi nella celebrazione dei processi in Corte d'Assise, la funzione e i comportamenti degli avvocati, le opinioni del pubblico che assisteva ai processi.

Case Study n. 2: una ricerca sugli omicidi e le vendette tra gli indigeni Shuar ed Achuar dell'Amazzonia dell'Ecuador e Perù (del gruppo Jivaro): le testimonianze e le "giustificazioni" di venti testimoni del campo sociale nel quale si svolse un omicidio nel 1977. Il contrasto e le incomprensioni tra il "Diritto dello Stato" ed i "Costumi giuridici e para-giuridici" degli indigeni.

Case Study n. 3: le lunghe conversazioni con una donna somala in procinto di dar corso, in Italia, alla infibulazione della giovane figlia. Argomenti, strategie comunicative, analisi approfondita delle ragioni storiche e culturali della pratica in esame, contrasti con le posizioni correnti, costrittive, contro la pratica suddetta, indisponibili spesso verso una attenta "comprensione" che si può accompagnare con una induzione ad una "trasformazione dall'interno, per scelta libera". Il successo delle strategie di "comprensione-argomentazione" antropologica e l'uso di "sostituti funzionali" del rituale in esame.

Storia

— Un esperimento passato alla storia

Ricordando l'intervista a Philip G. Zimbardo

di Matteo Vizzardi

Nell'agosto del 1971, un giovane professore di psicologia dell'università di Stanford, Philip Zimbardo, cerca di comprendere, con un esperimento che passerà alla storia della psicologia sociale, in che modo potenti fattori situazionali possono a tal punto condizionare il comportamento di persone comuni, senza alcuna particolare inclinazione alla violenza, da indurle a compiere azioni cattive, inimmaginabili – persino per loro – in un contesto di normalità.

Per dirla con le parole di Zimbardo, l'esperimento – che prenderà il nome di “*The Stanford prison experiment*” – nasce animato dal tentativo di «comprendere i processi di trasformazione che si verificano quando persone buone o normali compiono azioni cattive»¹, e cioè di affrontare quella che Zimbardo definisce la “domanda fondamentale”: che cosa spinge le persone ad essere cattive?

L'esperimento di Zimbardo, e l'idea di mettere alla prova il comportamento di persone *ordinarie* in situazioni *straordinarie*, non è peraltro nuova. Dieci anni prima, nel 1961 – mentre era in corso a Gerusalemme il processo celebrato all'ex funzionario nazista Adolf Eichmann, responsabile del trasferimento di centinaia di migliaia di ebrei verso i campi di sterminio – lo psicologo sociale Stanley Milgram, nell'università di Yale, aveva congegnato un originale esperimento per testare fino a che punto le persone sarebbero state disposte ad obbedire all'autorità². In estrema sintesi, Milgram aveva reclutato alcuni volontari convincendoli che avrebbero partecipato ad un esperimento sulla memoria e sugli effetti dell'apprendimento, chiedendo loro di sottoporre ad alcuni test mnemonici altre persone (queste ultime attori complici di Milgram), e di infliggere scosse elettriche – non reali, ovviamente, ma che i volontari credevano tali – sempre più intense a fronte degli errori degli “allievi”. L'esito dell'esperimento fu sconcertante: la grande maggioranza dei volontari, condizionata dalla situazione di serietà del contesto e dall'autorevolezza del gruppo di ricerca, fu disposta consapevolmente ad aumentare le scosse elettriche sino ad una intensità che, se fosse stata reale, avrebbe determinato la morte degli

¹ P. Zimbardo, *L'effetto Lucifero: cattivi si diventa?*, Raffaello Cortina, 2008, p. 4.

² S. Milgram, *Obbedienza all'autorità: uno sguardo sperimentale*, Einaudi, 2003.

“allievi”: e ciò nonostante i volontari *sentissero* nell’altra stanza gli allievi (che, lo ricordiamo, erano attori) urlare di dolore.

Una parentesi. Il Prof. Zimbardo, che abbiamo incontrato ed intervistato a San Francisco, ci ha raccontato che conosceva Stanley Milgram sin dai tempi in cui entrambi erano ragazzini nel Bronx, noto quartiere difficile di New York, soprattutto nel dopoguerra, e pare che Milgram, appena sedicenne, si chiedesse già all’epoca che cosa avrebbe fatto *lui* – che cosa avrebbero fatto *tutti loro* – se fossero stati giovani tedeschi durante il Terzo Reich. Ma dell’intervista al Prof. Zimbardo si dirà più avanti.

Accade allora che a distanza di dieci anni dall’esperimento dell’amico e collega Milgram, in quell’estate del 1971, il Prof. Zimbardo, con l’aiuto dei suoi assistenti, allestisce nei sotterranei del campus di Stanford una finta prigione, e recluta una ventina di volontari (giovani studenti universitari, selezionati fra quelli più equilibrati e senza alcuna inclinazione alla violenza o precedenti penali) perché la metà di loro diventi per due settimane un detenuto e l’altra metà la guardia dei compagni trattenuti nella improvvisata “prigione” di Stanford.

Le regole dell’esperimento, approvato dall’Università di Stanford, prevedono che tutti i partecipanti possano rinunciare in qualsiasi momento, e che la destinazione dei partecipanti al ruolo di detenuto piuttosto che di guardia sia affidata al caso: del resto, ricorda Zimbardo, nel 1971, sull’onda delle proteste dei movimenti studenteschi e del clima generale di ribellione verso i modelli autoritari del passato, la figura di guardia carceraria non era certamente fra le più ammirate ed ambite.

I detenuti sono privati dei loro abiti e della loro biancheria intima ed indossano un semplice camice, alla caviglia hanno una catena chiusa con un lucchetto, ai piedi calzano semplici sandali di gomma e sulla testa una calza di nylon, che evita di dover rasare i capelli (che all’epoca molti dei ragazzi portano lunghi fino alle spalle). Ai detenuti – e *fra* detenuti – ci si deve rivolgere esclusivamente con il numero cucito sul camice e all’ingresso del carcere di Stanford i volontari, dopo essere stati arrestati a casa da una pattuglia della polizia che collabora all’esperimento, vengono denudati e cosparsi di una polvere disinfettante.

Le guardie, che svolgono regolari turni di otto ore, indossano all’ingresso del “carcere” una divisa simile a quella di un poliziotto e occhiali a specchio.

Il Prof. Zimbardo, oltre ad osservare con alcune telecamere e microfoni ciò che accade nel “suo” carcere, decide di assumere la funzione di “sovrintendente” del carcere stesso, così da poter intervenire in caso di necessità senza interrompere l’esperimento.

L’esperimento dovrebbe durare due settimane. Il Prof. Zimbardo deve però interromperlo dopo soli cinque giorni.

Ciò che accade in quei giorni è minuziosamente descritto nel saggio del Prof. Zimbardo dal titolo – sin troppo eloquente – “L’effetto Lucifero”, ed è stato raccontato in due pellicole, di cui l’ultima del 2015³.

In sintesi, comuni studenti universitari, che poi – concluso l’esperimento – condurranno una vita assolutamente normale, indossati i panni della guardia si trasformano in autentici

³ Il titolo del film è, appunto, *The Stanford Prison Experiment* (tradotto in italiano con *Effetto Lucifero*) ed è diretto da Kyle Patrick Alvarez.

aguzzini, e i ragazzi detenuti, dopo qualche iniziale tentativo di resistenza, diventano passive vittime delle angherie dei compagni: al punto che due di loro dovranno essere “rilasciati” dopo soli tre giorni per aver manifestato preoccupanti segni di crisi.

Quello che mostra l’esperimento di Zimbardo è una spaventosa immagine di ciò che Hannah Arendt ha definito, con insuperabile efficacia, la “banalità del male”, e cioè del definitivo tramonto dell’idea che il male sia prerogativa dei “mostri”, diversi dalle *persone comuni* – diversi da *noi* –, e che *noi* siamo immuni dal rischio di commettere azioni terribili.

Nel pensiero di Zimbardo non c’è però soltanto un viaggio in quella che il poeta Milton definiva “l’oscurità visibile”. Zimbardo ha costituito una fondazione che promuove l’*“everyday heroism”* (<https://www.heroicimagination.org/>), partendo dai ragazzi e dalle scuole, affinché i giovani sappiano che sono esposti a potenti forze situazionali e “sistemiche”, e siano pronti – un po’ più pronti – a diventare, a loro modo, in ogni piccolo gesto della vita quotidiana, “eroi” di ogni giorno.

Il Prof. Zimbardo è stato inoltre consulente tecnico della difesa di uno dei soldati statunitensi accusato degli abusi perpetrati nel carcere militare di Abu Ghraib in Iraq, le cui immagini, documentate dagli stessi aguzzini, sono tristemente note: nel saggio l’*“Effetto Lucifero”* si trova un’ampia descrizione della situazione di tale carcere e – soprattutto – delle stesse condizioni fisiche e psicologiche in cui i militari erano costretti ad operare⁴.

Abbiamo incontrato Philip Zimbardo a San Francisco, che ci ha ricevuto ed ospitato per qualche ora nella sua casa nei pressi della celebre Lombard Street, ripidissima e tortuosissima via circondata da aiuole e giardini, anche nota come “the Crooked Street” (la “via tortuosa”, letteralmente, e che pare le sia anche valso il titolo della “via più tortuosa del mondo”).

Un nota di colore. Lombard Street ha una regola ferrea, a cui ovviamente il taxi che ci ha accompagnato si è scrupolosamente attenuto: nessuna auto si può fermare, nemmeno per un istante, sui tornanti della “crooked”. Il risultato è che alla fine della strada siamo dovuti risalire, a piedi, verso la casa del Prof. Zimbardo.

Con Zimbardo, ad accoglierci, anche la moglie, Christina Maslach, professoressa di psicologia sociale all’Università di Berkeley, e persona, come il marito, di straordinaria cortesia. La storia dell’esperimento carcerario di Stanford vuole tra l’altro che sia stata proprio la Prof.ssa Maslach, all’epoca giovane ricercatrice, ad indurre Zimbardo ad interrompere l’esperimento, dopo aver visto quanto stava accadendo fra i giovani volontari.

Una postilla.

Dalla casa di Philip Zimbardo si ha una splendida vista sulla baia di San Francisco, ed in particolare sull’isola che ospita l’ex austero penitenziario di Alcatraz, convertito ormai da anni in museo ed oggi una delle principali attrazioni turistiche della città.

⁴ Si veda, a tal proposito, Redazione, *I fantasmi di Abu Ghraib*, in *questa rivista*, 2 maggio 2019.

Ascoltare le parole di Zimbardo con lo sguardo rivolto al carcere più evocativo del mondo – definitivamente chiuso – ci è parsa una curiosa coincidenza, o se volete un segno.

Serendipity, direbbero gli americani.



DIRITTO PENALE
E UOMO

www.dirittopenaleuomo.org

redazione@dirittopenaleuomo.org